



# **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO**

DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E  
METODI QUANTITATIVI

Dottorato di ricerca in Marketing strategico ed economia aziendale  
CICLO XXVII

## **LE INFLUENZE DEL FASCISMO SULL'ECONOMIA AZIENDALE E SULLA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE**

Relatore:

Chiar.ma Prof.ssa Stefania Servalli

Tesi di Dottorato di:

Stefano AMELIO

Matricola n. 1022300



## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	5
<b>CAPITOLO 1 – Contesto ambientale, sociale, politico ed economico: il quadro di riferimento</b>	21
1.1 Origine, consolidamento e caduta del fascismo in Italia	21
1.2 Organi corporativi, corporativismo, corporatività ed economia corporativa	31
<b>CAPITOLO 2 – Framework filosofico: l'idealismo attuale gentiliano</b>	45
1.1 Il pensiero filosofico del XIX-XX secolo	45
1.2 Il neoidealismo italiano	53
1.3 Giovanni Gentile e l'attualismo	54
1.4 Il concetto di stato nell'idealismo attuale gentiliano: considerazioni preliminari	64
1.5 Lo stato etico nell'idealismo attuale gentiliano: approfondimento	72
1.6 l'idealismo attuale: lente filosofica di lettura della tesi	75
1.6.1 Gentile prima del fascismo	76
1.6.2 Libertà e autorità nell'idealismo attuale gentiliano	78
1.6.3 Gentile e il fascismo	87
<b>CAPITOLO 3 – Gino Zappa e l'Economia aziendale</b>	101
3.1 Gino Zappa: vita, opere e fascismo	101
3.2 Dalla teoria patrimonialista alla teoria redditualista	113
3.3 Il capitale ed il reddito secondo Zappa	117
3.4 Lo stato patrimoniale nell'approccio del patrimonio e del reddito	125
3.5 L'economia aziendale: Tendenze nuove	129
<b>CAPITOLO 4 – Economia aziendale e corporativismo</b>	141
4.1 Economia aziendale e corporativismo	141
4.2 L'azienda nello stato corporativo	165
4.3 Il reddito corporativo: costi, ricavi, contabilità e previsione fondata sulle statistiche	173
4.4 L'attualismo gentiliano come chiave di lettura dell'economia aziendale corporativa	187

<b>CAPITOLO 5 – Regolamentazione contabile e corporativismo</b>	193
<b>5.1 Evoluzione storica del codice civile e del codice di commercio</b>	193
<b>5.2 Il progetto del codice di commercio</b>	198
<b>5.3 Il libro V del codice civile</b>	214
<b>5.4 Le leggi fasciste in materia economica</b>	220
<b>5.5 La corporativizzazione del codice di commercio e del codice civile</b>	221
<b>5.6 Considerazioni sul codice civile dopo la caduta del fascismo e sul ruolo dei giuristi</b>	225
<b>5.7 Il “paradigma regolatorio” nei rapporti economici privati</b>	235
<b>5.8 La normativa concreta</b>	249
<b>5.8.1 Il codice di commercio del 1882</b>	249
<b>5.8.2 I progetti di riforma del codice di commercio</b>	254
<b>5.8.3 Il codice civile del 1942</b>	264
<b>CONCLUSIONI</b>	275
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	287

## **RINGRAZIAMENTI**

Desidero innanzitutto ringraziare la Prof.ssa Servalli per avermi seguito con molta disponibilità durante tutto il percorso di ricerca, per i numerosi e preziosi consigli forniti e per avermi permesso di lavorare su un argomento che ha suscitato in me molto interesse. È stato un cammino molto complesso, costellato da tanti alti ed anche da tanti bassi. Numerosi sono stati i momenti di sconforto e di demoralizzazione, ma nonostante tutto, ritengo che il Dottorato di ricerca sia stato un'occasione di crescita e maturazione personale che mi ha permesso di aprire la mente e superare periodi poco felici. In tutto ciò il mio ringraziamento speciale va alla Prof.ssa Servalli che ha sempre saputo stimolarmi e incoraggiarmi, in ogni momento.

Un grazie particolare è rivolto agli amici di sempre e agli amici che ho conosciuto nel corso degli anni, che mi hanno supportato (a volte anche sopportato) e mi hanno permesso di affrontare nel migliore dei modi questo intenso cammino durato quattro anni. Sono stati quattro anni di fatica e sudore ma allo stesso tempo anche di esperienze interessanti; resteranno per sempre scolpiti nella mia memoria (e ne sono convinto, anche nella vostra).

Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine ai miei genitori e a mia sorella Laura, senza i quali non sarei mai potuto giungere a questo importante traguardo: non potrò far altro che esservi grato per tutta la vita per quello che siete e che avete fatto per me. Spero che questo obiettivo raggiunto vi renda orgogliosi di me.

Un ringraziamento speciale va anche a mia nonna che è sempre stata presente, incoraggiandomi in ogni mia idea e progetto. Infine, un pensiero speciale a mio nonno, che da lassù non mi ha mai lasciato solo.



## INTRODUZIONE

“L'individuo tende ad evadere continuamente. Tende a disubbidire alle leggi, a non pagare i tributi, a non fare la guerra. Pochi sono coloro – eroi o santi – che sacrificano il proprio io sull'altare dello Stato. Tutti gli altri sono in stato di rivolta potenziale contro lo Stato”<sup>1</sup>.

“La scienza che studia le condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita delle aziende, la scienza ossia dell'amministrazione economica delle aziende, insomma, l'economia aziendale è dunque la nostra scienza”<sup>2</sup>.

Con la frase pronunciata nel 1924, Benito Mussolini, esplicita la concezione anti-individualistica dello stato italiano, concezione antecedente al fascismo e di cui la dottrina corporativa, la scienza economico-aziendale e la disciplina giuridica si appropriano nel periodo del famoso ventennio fascista.

In relazione alla scienza economico-aziendale è necessario far riferimento al fondatore dell'economia aziendale, Gino Zappa. Egli, attraverso la (seconda) frase, pone le fondamenta della nuova scienza nella storica Prolusione pronunciata nel 1926 in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Ca' Foscari di Venezia e pubblicata nel 1927 in *Tendenze Nuove negli studi di Ragioneria*.

L'obiettivo dello Zappa consiste nel creare una “scienza unitaria” che tenda a “comporre in un tutto, ordinato generalmente per principi, lo studio dell'economia di azienda nelle sue molteplici e complesse manifestazioni”<sup>3</sup>.

Il rinnovamento nel pensiero scientifico apportato dall'opera dello Zappa è tanto più evidente ove si consideri lo stato dell'arte nel primo ventennio del '900 delle discipline aziendali ed economiche<sup>4</sup>. In particolare:

---

<sup>1</sup> Mussolini, B. (1924), “Preludio al Machiavelli”, *Gerarchia*, vol. IV, aprile 1924, p. 109.

<sup>2</sup> Zappa, G. (1927), *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano: Istituto Editoriale Scientifico.

<sup>3</sup> Zappa, G. (1956), *Le produzioni nell'Economia delle imprese*, Milano: Giuffrè.

<sup>4</sup> Onida, P. (1961), “Gino Zappa: commemorazione tenuta a Ca' Foscari il 15 aprile 1961”, *Annuario dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia per gli anni Accademici dal 1957-58 al 1963-64*, pp. 333-358.

- Le discipline contabili, all'epoca, erano incentrate sullo "studio dei metodi e dei procedimenti di rilevazione" piuttosto che sulla idoneità di tali strumenti ad "offrire conoscenze intorno alla vita economica delle aziende" (Onida, 1961, p. 337)
- Le discipline tecnico-amministrative, studiavano le aziende limitatamente alle tipiche operazioni di gestione, distinte per grandi classi, descrivendone le diverse possibili modalità tecniche e giuridiche.
- Gli studi tecnico-organizzativi si proponevano di individuare principi semplici ed universalmente validi di management scientifico, senza elaborare strumenti concettuali utili a penetrare la complessità sistemica e il dinamismo dell'azienda.
- Gli studi di economia pura, non erano interessati a penetrare nella conoscenza delle aziende.

Individuando i limiti delle discipline sopra delineati, Gino Zappa lancia un obiettivo unificante per poter così giungere a investigare le aziende in profondità, ampliando in tal modo gli orizzonti di indagine. Zappa elabora così i tre capisaldi dell'economia aziendale (gestione, organizzazione, rilevazione) in un'ottica di coordinamento ed integrazione.

Nella concezione di Gino Zappa, l'economia aziendale non è una disciplina a sé stante, bensì essa si posiziona nell'ambito della scienza economica, consapevole delle difficoltà da parte della teoria economica classica di comprendere quei fenomeni economici che hanno "nelle aziende molte delle loro più diffuse e cospicue espressioni" (Zappa, 1956, pp. 172 e s.)

In sostanza Zappa si propone di realizzare lo studio di fenomeni che l'economia pura, considerando solo marginalmente la realtà aziendale, non è in grado di effettuare.

L'elaborazione della nuova scienza si pone come punto di rottura rispetto al passato, rispetto alla scuola patrimonialista elaborata da Fabio Besta di cui Zappa ne rappresenta un allievo. Se in un primo tempo, Gino Zappa aderisce alla concezione patrimonialista del suo Maestro, successivamente se ne allontana, fondando, con l'avvento dell'economia aziendale e il conseguente abbandono della ragioneria come scienza autonoma, la teoria redditualista. In base a tale teoria, il focus dell'attenzione si sposta dallo stato patrimoniale al conto economico; in questo modo, Zappa si allontana dalla visione di un conto economico come semplice aggregazione di risultati parziali collegati



a singole specifiche attività<sup>5</sup> per giungere ad un'idea in cui esso è visto come uno strumento che deriva dall'intero complesso di transazioni non più riferito ad attività individuali separate o a classi di attività<sup>6</sup>.

Come noto, l'economia aziendale e il dibattito successivo si sviluppano in un contesto politico italiano caratterizzato dal fascismo ininterrottamente dal 1922 fino alla seconda guerra mondiale (il ventennio fascista). Tale forma di governo ha implicato l'elaborazione della dottrina corporativa in cui lo Stato dispone della supremazia su ogni elemento caratterizzante la società civile, ovvero gli italiani, la cultura e le istituzioni.

Obiettivo del fascismo era quello di costruire una economia corporativa alternativa al socialismo come modello per superare sia l'economia liberale sia la lotta di classe Marxista. L'ideologia e la propaganda fascista raffiguravano questo nuovo modo di regolamentare l'economia attraverso la piena partecipazione e collaborazione degli attori (capitale e lavoro)<sup>7</sup>.

Non solo la disciplina "economia aziendale", bensì anche la normativa giuridica disciplinante il documento fondamentale dell'economia aziendale (ovvero il bilancio) è stata elaborata (o revisionata) durante il ventennio fascista. In particolare, tale disciplina, originariamente inserita nell'ambito del codice di commercio del 1882 (periodo antecedente al fascismo) viene successivamente trasferita nel codice civile del 1942, testo giuridico interamente elaborato sotto la dittatura di Mussolini, quindi sotto l'influenza del regime fascista.

Partendo da questo presupposto, considerando quindi il particolare momento storico in cui la disciplina economico-aziendale e la normativa di bilancio sono state elaborate,

---

<sup>5</sup> Besta, F. (1922), *La Ragioneria*, Milano: Vallardi.

<sup>6</sup> Canziani, A. (1994), "Gino Zappa (1879-1960), Accounting revolutionary", in Edwards, J.R. (Ed.), *Twentieth-century Accounting Thinkers*, London/New York: Routledge, pp. 142-165. Zan, L. (1994), "Towards a history of accounting histories: perspectives from the Italian tradition", *European Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 255-307. Flower, J. (1996), "Schmalenbach, Zappa and Limperg: three 'accounting heroes' of Continental Europe", in: Lapsley, I. (Ed.), *Essays in Accounting Thought: a Tribute to W.T. Baxter*, Glasgow: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, pp. 173-192. Galassi, G. (2002), "Concern Economics (Economia Aziendale). The Italian research tradition", *9<sup>th</sup> World Congress of Accounting Historians*, Melbourne, Australia, 30 July-2 August.

<sup>7</sup> Cinquini, L. (2007), "Fascist Corporative Economy and Accounting in Italy during the Thirties: Exploring the Relations between a Totalitarian Ideology and Business Studies", *Accounting, Business and Financial History*, Vol.17, No.2, pp.209-240.

obiettivo dello studio realizzato consiste nel rispondere alle due seguenti domande di ricerca:

- 1- quali sono le influenze del regime fascista e della dottrina corporativista sull'economia aziendale?
- 2- quali sono le influenze del regime fascista e della dottrina corporativista sulla regolamentazione contabile, ed in particolare, sulle norme del codice civile che presiedono alla redazione del bilancio?

La tesi ha quindi lo scopo di investigare sul ruolo del fascismo e della dottrina figlia dello stesso nell'elaborazione della disciplina che, a partire da Gino Zappa, prende il nome di economia aziendale e che, attualmente, viene studiata in tutti i corsi di laurea italiani di natura economica, nonché negli istituti tecnici italiani. Il presupposto che ha indotto a tale ricerca è la consapevolezza che tale disciplina sia stata elaborata proprio in contemporanea all'affermarsi delle ideologie totalitarie ed autarchiche tipiche del fascismo; in tale quadro quindi risulta interessante capire come l'economia aziendale possa essere stata influenzata dal credo politico. Contemporaneamente, anche la regolamentazione contabile, ossia l'impianto normativo che presiede la redazione del documento tipico di derivazione contabile, ovvero di competenza dell'alveo disciplinare economico-aziendale che prende il nome di ragioneria, potrebbe aver subito iniezioni fasciste-corporative meritevoli di attenzione ed analisi.

Anticipando i contenuti dello studio, è possibile sintetizzare la struttura della tesi avvalendosi del seguente schema:

ECONOMIA AZIENDALE → rapporto interesse collettivo – interesse privato ←  
CODICE CIVILE

Attraverso di esso è possibile cogliere il rapporto ed il collegamento esistente tra le due domande di ricerca a cui si è tentato di dare risposta: uno dei pilastri ideologici rinvenuti e quindi influenzanti dottrina e normativa consiste nell'idea di socialità dell'azienda, ovvero di azienda che non deve perseguire il proprio tornaconto ma deve agire nell'ottica del superiore interesse della nazione. Il concetto di azienda rappresenta a sua volta l'oggetto di studio dell'economia aziendale. Allo stesso tempo, anche nel codice civile del 1942 è possibile individuare un collegamento tra interessi collettivi ed

interessi individuali. Ecco quindi spiegato l'elemento di connessione tra le due domande di ricerca investigate.

A tal proposito, la ricerca è stata condotta con lo scopo di colmare il gap nella letteratura (recente) presente. In particolare, l'oggetto della tesi rappresenta un'area inesplorata nella letteratura economico-aziendale-contabile moderna: un numero molto limitato di autori contemporanei ha indirizzato gli studi in tale direzione (Alexander & Servalli, 2011<sup>8</sup>; Costa et al., 1978<sup>9</sup>; Canziani, 1997<sup>10</sup>, 1997<sup>11</sup>; Rondo Broveto, 1997<sup>12</sup>; Di Lazzaro, 1998<sup>13</sup>). Da sottolineare, però, come tali autori si siano concentrati su argomenti o autori del periodo fascista, senza tuttavia analizzare nello specifico il ruolo del corporativismo e del fascismo sull'economia aziendale. In particolare, è possibile sottolineare come, dal punto di vista dell'economia aziendale, solo Cinquini in "Fascist Corporative Economy and Accounting in Italy during the Thirties: Exploring the Relations between a Totalitarian Ideology and Business Studies" abbia tentato di recente (2007) di affrontare tale argomento nei termini che seguono mentre, dal punto di vista giuridico Teti<sup>14</sup> in "Codice civile e regime fascista: sull'unificazione del diritto privato" (1990) abbia analizzato sotto una lente giuridica la questione del legame fascismo-codice civile. Teti, nello specifico, nella sua analisi, si concentra sulle ragioni che hanno portato alla scelta dell'unificazione del diritto commerciale con quello privato, mettendo in luce i rapporti codice civile-regime fascista fino ad allora non analizzati in profondità. Cinquini, in particolare, individua sommariamente le aree degli

---

<sup>8</sup> Alexander, D., & Servalli, S. (2011), "Economia Aziendale and financial valuations in Italy: Some contradictions and insights", *Accounting History*, Vol. 16, No. 3, pp. 291-312.

<sup>9</sup> Costa, G., Faccipieri, S. & Rullani, E. (1978), "Crisi e corporativismo nel pensiero aziendalistico italiano", in Toniolo, G. (Ed.), *Industria e banca nella grande crisi 1929-1934*, Milano: Etaslibri, pp. 382-408.

<sup>10</sup> Canziani, A. (1997), "Dal corporativismo al libero scambio: economia aziendale e gestione delle imprese (1935-50)", in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli, pp. 33-64.

<sup>11</sup> Canziani, A. (1997), "Evoluzione e rivoluzione della Ragioneria Italiana tra le due guerre mondiali", *Storia della Ragioneria* (SISR), RIREA, I-0, Roma, pp. 74-89.

<sup>12</sup> Rondo Broveto, P. (1997), "Sviluppi di una teoresi nuova fra cultura e potere: le scuole milanesi dell'economia aziendale", in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli.

<sup>13</sup> Di Lazzaro, F. (1998), *Le 'frontiere' della ragioneria negli anni trenta*, Milano: Giuffrè.

<sup>14</sup> Teti, R. (1990), *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano: Giuffrè.

studi aziendali che hanno risentito maggiormente dell'ideologia corporativa, ovvero l'azienda, l'informativa contabile e la contabilità dei costi. Dopo un'analisi delle tematiche elencate, giunge alla conclusione che sono comunque necessarie ulteriori analisi per comprendere quanto determinati concetti sopravvivano ancora oggi ovvero siano stati rimpiazzati a seguito del cambio di ideologia dominante.

In accordo al "Sistema storico di riferimento"<sup>15</sup> elaborato da Antonio Amaduzzi<sup>16</sup>, ogni ricerca storica in campo economico-aziendale deve essere svolta studiando una serie di componenti in rapporto tra di loro, di cui le prime sono proprio "tempo di riferimento" e "Ambiente socio-economico in cui si sviluppa ed opera l'azienda"; lo stesso autore ritiene inoltre che per affrontare una ricerca storica in uno dei quattro nuclei di indagine in cui è suddivisa la storia della ragioneria e, di conseguenza, per superare i limiti di uno studio frammentario, sia necessario in primo luogo risolvere il problema della scelta della metodologia di ricerca da utilizzare. Sostanzialmente Egli evidenzia due problemi di metodo da affrontare: la periodizzazione<sup>17</sup> e la scelta della concezione di cui

---

<sup>15</sup> Amaduzzi afferma che affinché una ricerca storica non rimanga povera e debole culturalmente, sia necessario studiare un determinato elemento in funzione dei legami con altri fattori ad esso collegato nell'ambito del "sistema storico di riferimento". In particolare, il sistema elaborato da Amaduzzi richiede l'individuazione dei seguenti elementi per giungere alla concettualizzazione dell'azienda per la teoria contabile:

- 1) tempo di riferimento: ventennio fascista (1922-1943);
- 2) ambiente socio-economico in cui si sviluppa ed opera l'azienda: fascismo e corporativismo, economia regolata;
- 3) tipo di azienda che si manifesta nell'ambiente: azienda corporativa;
- 4) esistenza o meno di una teoria aziendale di riferimento per la contabilità: teoria redditualista;
- 5) stato della tecnica e teoria contabile attraverso le opere: economia aziendale corporativa e ragioneria corporativa;
- 6) preparazione culturale del ragioniere, formazione e scuole: laurea o diploma, esame di stato.

7) professione del ragioniere: R.D. 24 gennaio 1924 n. 103, 28 marzo 1929 n. 552 e n. 588.

<sup>16</sup> Amaduzzi, A. (2004), *Percorsi di ricerca tra storia della ragioneria aziende e contabilità, dottrine e professioni*, Milano: Giuffrè Editore.

<sup>17</sup> Accingendomi ad affrontare una ricerca che abbraccia il campo della storia delle dottrine (intesa come evoluzione della disciplina economico-aziendale in periodo corporativo) e della storia delle aziende (intesa come concezione dell'azienda nel periodo fascista), il primo problema, ovvero quello della "suddivisione in periodi storici della struttura di riferimento" si risolve soffermando l'attenzione sul periodo che viene denominato dagli storici come ventennio fascista, ovvero quel periodo storico italiano che intercorre tra la presa del potere da parte di Benito Mussolini (29 ottobre 1922) e la fine del regime fascista avvenuta il 25 luglio 1943. La periodizzazione può avvenire utilizzando due tecniche; la prima tecnica consiste nella

avvalersi<sup>18</sup>. Cinquini, nel suo lavoro, dedica un'intera sezione alla periodizzazione, ovvero alla descrizione dello schema storico ed economico di riferimento degli anni '30, in particolare egli si focalizza sulla crescita del fascismo e della sua ideologia. Egli ritiene infatti che il corporativismo sia un elemento dell'ambiente esterno che influenza le aziende sotto diversi punti di vista. Allo stesso modo, prima di addentrarsi nella trattazione delle domande di ricerca, risulta necessario dedicare una sezione all'inquadramento storico ed ideologico nell'ambito del quale si sviluppa la ricerca (capitolo uno).

---

suddivisione della struttura in funzione dei salti qualitativi. In questo modo è possibile evidenziare l'esistenza di tre periodi significativi, ovvero:

- 1° periodo: 1202-1494: da Leonardo Fibonacci a Luca Pacioli;
- 2° periodo: 1494-2840: da Luca Pacioli a Francesco Villa;
- 3° periodo: 1840-ad oggi: da Francesco Villa in poi.

Il presente studio si posiziona nel terzo periodo, considerando che l'economia aziendale intesa come disciplina autonoma si è diffusa a partire dai primi del novecento.

In relazione, invece, alla seconda tipologia di periodizzazione che considera il "succedersi cronologico delle varie opere", è possibile evidenziare l'esistenza di cinque periodi:

- Periodo delle opere frammentarie (fino alla fine del 1700);
- Periodo delle prime opere sistematiche (1800-1870);
- Periodo della sistemazione generale della ragioneria e della tecnica amministrativa (1870-1920);
- Periodo di formazione e di prima affermazione dell'economia aziendale e dell'inquadramento dei suoi rami di studio (1920-1950);
- Periodo di affermazione e consolidamento dell'economia aziendale, di sua evoluzione e sviluppo, con ampliamento dei campi di indagine e con l'avvento della specializzazione (1950 in poi).

Seguendo questa periodizzazione, la ricerca si colloca nell'ambito del quarto periodo, ovvero quello di formazione e prima affermazione dell'economia aziendale.

Risulta importante per lo studioso compiere una scelta di studio della storia in senso orizzontale o in senso verticale. Attraverso la storia orizzontale si studia l'evoluzione del tempo di un argomento specifico; attraverso la storia verticale, invece, si studia un determinato fenomeno in maniera interdisciplinare. La ricerca che ho svolto, essendo storia di una disciplina (l'economia aziendale), meglio si adatta all'approccio orizzontale. In realtà, nel periodo storico di riferimento, non si farà riferimento solo all'economia aziendale ma anche ad altre discipline ad essa legate, per tale motivo si farà uso anche della storia verticale.

<sup>18</sup> Ulteriore ostacolo da superare consiste nella scelta della concezione sincronica o diacronica da impiegare in una ricerca storica. La concezione sincronica studia un determinato oggetto alla luce delle conoscenze attuali, lo storico diventa quindi un osservatore del passato che cerca di comprendere gli sviluppi dell'oggetto fino all'epoca attuale. La concezione diacronica, invece, studia un determinato oggetto alla luce delle conoscenze del passato, senza considerare tutti gli avvenimenti successivi; in questo caso lo storico diventa un osservatore nel passato. Nel caso della ricerca condotta, si utilizza in un primo tempo una concezione diacronica, considerando le influenze del fascismo sull'economia aziendale e sulla legislazione contabile, per poi passare ad una concezione sincronica per capire cosa rimane nell'epoca attuale delle ideologie fasciste-corporative.

Come ricorda Cinquini, per poter indagare sulle influenze del fascismo sull'elaborazione della disciplina oggetto di studio, risulta di fondamentale importanza investigare il grado di consenso della dottrina rispetto al regime fascista e, conseguentemente, il grado di libertà degli accademici nell'elaborazione dei loro pensieri. A tal proposito è necessario segnalare che se da un lato il regime stesso ricercava il consenso degli intellettuali attraverso varie iniziative (come ad esempio la fondazione dell'Accademia d'Italia) volte alla formazione in direzione totalitaria della cultura, alla formazione quindi della cultura corporativa, dall'altro lato, il regime ha intrapreso varie iniziative per normalizzare il corpo accademico: in particolare, a partire dal 1931, gli accademici italiani dovevano prestare giuramento di fedeltà al fascismo. Come ricorda De Felice<sup>19</sup>, su 1200 accademici, solo 20 antifascisti si opposero al giuramento; ma anche tra coloro che giuravano fedeltà, erano presenti non-fascisti i quali effettuarono una sorta di resistenza passiva mediante un'adesione distaccata pur di continuare ad insegnare in ambito universitario. In ogni caso, fino al 1934-1935 la pressione sugli accademici e, conseguentemente sull'alta cultura si mantenne su limiti sostenibili. In conclusione, Cinquini specifica che lo studio svolto deve essere considerato in un contesto in cui la maggior parte degli accademici non si oppose apertamente al fascismo ma neanche aderì completamente anche se, allo stesso tempo, ci furono vari professori che aderirono al corporativismo e contribuirono alla sua diffusione attraverso i loro scritti. Nello specifico è possibile posizionare Gino Zappa e Francesco Maria Paces ai due estremi (il primo un non-oppositore, il secondo un intellettuale politicamente schierato) ed in mezzo tutti gli altri accademici con vari livelli di adesione all'ideologia fascista.

In relazione al padre fondatore dell'economia aziendale, infatti, gli studi storiografici<sup>20</sup> hanno sottolineato le influenze dei movimenti economici/culturali/filosofici del 20° secolo sul pensiero di Zappa ma non hanno individuato influenze corporative ed autarchiche sulle idee del maestro. Questo anche in quanto la rivoluzione zappiana è precedente rispetto al fascismo: per tale motivo non si ritrovano riferimenti corporativi

---

<sup>19</sup> De Felice, R. (2001), *Mussolini. Il duce. Gli anni del consenso*, Torino: Einaudi.

<sup>20</sup> Flower, J. (1996), "Schmalenbach, Zappa and Limperg: three 'accounting heroes' of Continental Europe", in: Lapsley, I. (Ed.), *Essays in Accounting Thought: a Tribute to W.T. Baxter*, Glasgow: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, pp. 173-192. Biondi, Y. (2002), *Gino Zappa e la rivoluzione del reddito*, Padova: CEDAM.

negli scritti basilari di Zappa. Zappa in questo periodo fece resistenza passiva al fascismo, decise di dedicarsi all'insegnamento senza pubblicare (salvo l'edizione finale de "Il reddito di impresa" 1937 e salvo un articolo in memoria del suo "Il Maestro, Fabio Besta" 1935). Come precisa Rondo Broveto<sup>21</sup> non sono presenti contaminazioni politiche nelle ricerche scientifiche di Zappa. Le influenze del corporativismo e, quindi, delle ideologie politiche fasciste, sono da ricercare conseguentemente, negli accademici successivi allo Zappa: in particolare, dal 1934 sono stati pubblicati sulla attuale Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale (allora denominata Rivista Italiana di Ragioneria) vari contributi su corporativismo ed autarchia in relazione alle discipline economico-aziendali, il cui punto di partenza potrebbe essere individuato nell'articolo di Alberto Ceccherelli del 1937<sup>22</sup>.

Le dottrine che si sono sviluppate prima dell'economia aziendale hanno avuto il difetto di trattare separatamente gruppi di problemi, prescindendo dalla considerazione delle loro connessioni con gli altri fenomeni; hanno quindi ignorato l'ambiente sociale nel quale trovavano applicazione. Questo soprattutto perché, come ricorda Panciera<sup>23</sup>, la vita dell'azienda si svolgeva in un ambiente in cui gli ordinamenti giuridici ed economici erano limitati e poteva risultare non necessario indagare tali ordinamenti.

A partire dalla metà degli anni '30, lo sviluppo di grandi aziende nel nord Italia, lo sviluppo di istituti pubblici e dell'ideologia corporativa hanno indotto gli studiosi aziendali<sup>24</sup> a tenerne conto, sottolineando l'importante ruolo della corporazione fascista nell'indirizzare le finalità dei singoli soggetti economici verso l'interesse nazionale. Anche il concetto di azienda corporativa soggetta agli interessi nazionali è riflesso in

---

<sup>21</sup> Rondo Broveto, P. (1997), "Sviluppi di una teoresi nuova fra cultura e potere: le scuole milanesi dell'economia aziendale", in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli.

<sup>22</sup> Ceccherelli, A. (1937), "L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo", *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.

<sup>23</sup> Panciera, E. (1939), *Riflessi corporativi nell'economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.

<sup>24</sup> Tra cui: Santarelli, A. (1935), "corporativizzare l'azienda", *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre, n. 11, pp. 359-360; Donnini, V. (1938), "Dall'economia corporativa all'economia aziendale", *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 24-28; Trovati, A. (1938), "L'azienda nello stato corporativo", *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio, n. 5, pp. 170-171; Valabrega, A. (1938), "Aspetti corporativi di gestione aziendale", *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 54-57.

studi di vari autori<sup>25</sup> dell'epoca, tra cui alcuni allievi di Zappa. Alcuni autori, poi, sotto l'influenza delle discipline corporative, hanno proposto dei cambiamenti negli schemi contabili e nella contabilità in generale<sup>26</sup>.

L'azienda, come ritiene Ceccherelli<sup>27</sup>, rappresenta il mezzo per il soddisfacimento dei bisogni singoli e collettivi; essa quindi, assume una funzione sociale che giustifica la sua stessa esistenza. Esiste però un rapporto di contrasto tra azienda e organismo sociale e politico; la figura chiave di questo contrasto è l'imprenditore, egli infatti antepone il proprio tornaconto all'interesse generale. La regolamentazione dei rapporti tra azienda e organismo sociale e politico può determinare un ambiente economico dominato dalle imprese (quindi favorevole agli interessi dei produttori) o, al contrario, un ambiente in cui le imprese sono dominate (quindi favorevole agli interessi della collettività) o, infine, un ambiente economico in cui esiste equilibrio tra interessi dei singoli e interessi della collettività. L'equilibrio degli interessi, teoricamente, si può raggiungere spontaneamente ma in realtà il raggiungimento dipende dal sistema e dall'ordinamento che governano il paese. I rapporti tra azienda - organismo sociale-politico diventano dunque rapporti economia aziendale – economia nazionale tali per cui è necessario l'intervento dello stato. Esistono tre possibilità per lo stato: lasciare libertà incondizionata alle imprese; realizzare la massima limitazione delle libertà oppure realizzare una via di mezzo mediante interventi diretti e indiretti dello stato nella vita economica. il sistema corporativo consiste proprio in questa terza soluzione.

---

<sup>25</sup> Tra cui: Amaduzzi, A. (1936), *Aziende di erogazione*, Roma: Edizioni Kappa; D'Ippolito, T. (1940), *Principi di ragioneria delle aziende corporative*, Milano: Giuffrè; Paccès, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di aziendaria*, Torino: Istituto di Studi Aziendali; Bottai, G. (1935), "Prefazione", in Paccès, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di aziendaria*, Torino: Istituto di Studi Aziendali; Giovannini, P. (1942), *L'amministrazione aziendale generale-corporativa. Gestione, ragioneria ed organizzazione delle aziende dello Stato Corporativo*, Milano: Ulrico Hoepli editore; Giannessi, E. (1943), *Costi e prezzi-tipo nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

<sup>26</sup> Tra cui: D'Alvise, P. (1930), "Sui bilanci annuali delle società anonime in regime fascista", *Rivista Italiana di Ragioneria*, marzo-aprile, n. 3-4, pp. 73-81; Marchiaro, C. (1935), "Lo scopo ed il contenuto delle scritture contabili con riguardo al principio: 'L'utile della collettività deve essere anteposto al tornaconto del singolo'", *Rivista Italiana di Ragioneria*, aprile, n. 4, pp. 111-119; Panciera, E. (1939), *Riflessi corporativi nell'economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.

<sup>27</sup> Ceccherelli, A. (1937), "L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo", *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.



Dottrina e ordinamento corporativo presuppongono una nuova concezione di “azienda” e di “economia aziendale”, concezioni che verranno trattate nel corso del capitolo quattro.

Risulta, poi, di fondamentale importanza per una ricerca storica individuare le influenze delle teorie sociali/filosofiche/politiche sulla messa a punto delle strategie fasciste-corporative ovvero del framework di riferimento<sup>28</sup> (capitolo due), nell’ambito del quale inquadrare l’intera ricerca eseguita.

Per poter rispondere alle domande di ricerca, lo studio è partito dallo studio dell’economia aziendale intesa come disciplina fondata da Gino Zappa (capitolo tre); a tal proposito si è fatto ampio uso di fonti<sup>29</sup>: in primo luogo di fonti primarie quali la celebre prolusione pronunciata nel 1926 in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico all’Università Ca’ Foscari di Venezia e pubblicata nel 1927 in *Tendenze Nuove negli studi di Ragioneria*. Si è deciso di concentrare dunque l’attenzione sul solo fondatore della disciplina e non anche sui Suoi numerosi allievi i quali hanno avuto il merito di svilupparne i contenuti, partendo dalla teorizzazione di Zappa. Per poter comprendere le numerose sfaccettature e per poter investigare a fondo la vita di Zappa, si sono poi utilizzate altre opere oltre a quella fondamentale del maestro, in particolare le opere di Arnaldo Canziani<sup>30</sup> e di Yuri Biondi<sup>31</sup>. Per poter poi approfondire le tematiche ed esaminare aree di interesse ai fini della ricerca si è fatto ampio uso di fonti secondarie, ovvero di articoli e volumi elaborati da accademici contemporanei o successivi a Gino Zappa. Per poter poi rispondere alla seconda domanda di ricerca, partendo dalle fonti poco fa elencate, si sono analizzate le norme di legge e gli atti parlamentari, ovvero “l’insieme degli atti e dei documenti pubblicati dal Senato della

---

<sup>28</sup> Llewellyn, S. (2003), “What counts as “theory” in qualitative management and accounting research? Introducing five levels of theorizing”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 16, n. 4, pp. 662-708.

<sup>29</sup> L’ultimo problema da affrontare, secondo il citato volume di Amaduzzi, consiste nell’approccio biografico, ovvero nell’identificazione delle fonti primarie (fonti che provengono dal tempo al quale appartengono) e secondarie (fonti che provengono da un periodo più tardo e quindi derivano dalle fonti primarie). Nella ricerca qui condotta, si è utilizzato in un primo tempo fonti primarie per poi passare all’analisi delle fonti secondarie.

<sup>30</sup> Canziani, A. (1993), “Economia Aziendale e Ragioneria nel pensiero di Gino Zappa”, *Proceedings of 1st SISR Conference*, Officine grafiche Stianti, Firenze, pp. 253-260. Canziani, A. (1994), “Gino Zappa (1879-1960), Accounting revolutionary”, in Edwards, J.R. (Ed.), *Twentieth-century Accounting Thinkers*, London/New York: Routledge, pp. 142-165.

<sup>31</sup> Biondi, Y. (2002), *Gino Zappa e la rivoluzione del reddito*, Padova: CEDAM.

Repubblica e dalla Camera dei deputati al fine di informare sul complesso delle attività svolte dal Parlamento nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali". In particolare i resoconti delle discussioni e la serie "Atti e documenti" che raccoglie le proposte e i disegni di legge presentati presso le due Camere e i documenti che pervengono alle Camere.

Per quanto concerne i limiti della ricerca, è possibile riscontare l'abbondanza delle fonti utilizzate per poter rispondere in modo compiuto alle domande di ricerca ma allo stesso tempo è necessario sottolineare quanto ardua sia stata la ricerca di un framework, inteso come lente teoretica, che spiegasse a livello filosofico le risposte alle domande di ricerca. In particolare, l'approccio che meglio si adatta e supporta le risposte alle domande di ricerca è quello elaborato da Giovanni Gentile e discusso nel corso del capitolo due. Sintetizzando il contenuto del capitolo dedicato, Gentile col suo Idealismo attuale ha anticipato la tematica basilare della relazione tra economia aziendale e codice civile sopra esposta. Egli ha, infatti, esposto il concetto di derivazione hegeliana di azienda etica ed il concetto di interesse collettivo/generale, successivamente ripresi dalla dottrina aziendalista e giuridica nell'elaborazione delle tematiche di economia aziendale "corporativa" e della disciplina civilistica.

In relazione alla metodologia/approccio di ricerca utilizzato, nella presente ricerca si sono utilizzate esclusivamente metodologie di tipo qualitativo. Come affermato da Parker<sup>32</sup>, infatti, "[...] la tradizione quantitativa ha naturalmente dato priorità a ciò che può essere contato e misurato, rischiando di fallire nel riconoscere che ciò che può essere contato non sempre è importante, e ciò che è importante non sempre può essere contato. Alcuni ricercatori quantitativi, riconoscendo queste limitazioni, hanno nel tempo utilizzato anche metodologie qualitative per informare i loro modelli iniziali o per iniziare ad addentrarsi nelle domande "come" e "perché" emerse come risultati delle loro analisi statistiche".

Parker sottolinea come l'utilizzo della metodologia qualitativa nelle discipline contabili potrebbe apportare dubbi circa "riflessività" e "rigore". Il problema principale deriverebbe dal fatto che, a differenza della neutralità del ricercatore nell'utilizzo di metodologie quantitative, con l'uso di metodologie qualitative il ricercatore potrebbe

---

<sup>32</sup> Parker, L. D. (2012), "Qualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance", *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 23, No. 1, pp. 54-70.

subire condizionamenti derivanti dal luogo di ricerca e dai suoi membri. In particolare, è necessario porre attenzione sulla riflessività del ricercatore, intesa come sensitività ed esplicazione del suo coinvolgimento diretto con gli attori presenti sul luogo della ricerca ed il suo conseguente ruolo nell'interpretazione dei dati che raccoglie. Il rigore è un termine tipicamente quantitativo: da esso dipende l'abilità di replicare i risultati degli studi empirici. Dal punto di vista della riflessività, Scapens<sup>33</sup> individua cinque differenti livelli di relazione tra il ricercatore e gli attori presenti nel campo di ricerca:

- “outsider”: il ricercatore si basa sulle risorse documentali, senza avere contatti diretti con gli attori del campo di studio.
- “visitor”: il ricercatore visita ripetutamente il campo di studio, utilizzando metodi quali intervista, osservazione e raccolta di prove documentali.
- “facilitator”: il ricercatore è coinvolto maggiormente nelle attività del campo di ricerca, assistendovi con esplorazioni e diagnosi.
- “participant”: il ricercatore potrebbe essere un membro operante nella organizzazione oggetto di studio.
- “actor”: il ricercatore potrebbe giocare un ruolo chiave nelle attività dell'organizzazione oggetto di studio.

L'approccio adottato nella presente ricerca è del tipo “outsider”: non esistono quindi problemi di condizionamento del ricercatore e la ricerca risulterebbe essere dunque neutrale, sebbene, in relazione ai condizionamenti del fascismo sull'economia aziendale, risulta inevitabile la lettura (comunque in chiave critica) di contributi politicamente schierati.

Se dal punto di vista quantitativo, “rigore” è sinonimo di validità, affidabilità e quindi replicabilità dei risultati, dal punto di vista qualitativo, essendo diversi l'orientamento ed il tipo di conoscenza ricercata dai ricercatori, le nozioni quantitative di validità e affidabilità non sono rilevanti. Obiettivo dei ricercatori qualitativi è la credibilità (intesa come autenticità e plausibilità) dei conti e delle interpretazioni (piuttosto che la replicabilità dei risultati).

Altro elemento caratterizzante la ricerca qualitativa, consiste nell'attenzione al contesto ambientale (sociale, istituzionale, politico, economico, tecnologico, regolamentare).

---

<sup>33</sup> Scapens, R. W. (2004), “Doing case study research”. *The real life guide to accounting research*, pp. 257-279.

Parker afferma “conseguentemente essa contestualizza i suoi risultati e conclusioni, offrendo con ciò input potenzialmente importanti a politiche future e decisioni pratiche che sono inevitabilmente condizionate dal contesto. Queste sono le connessioni tra il passato, presente e futuro che la ricerca qualitativa offre”.

La ricerca qualitativa ha incoraggiato il coinvolgimento del ricercatore con il campo, con il contesto, con la storia, e con i dettagli minimi della vita organizzativa e istituzionale<sup>34</sup>.

“la tradizione qualitativa mira invariabilmente alla comprensione dei processi che si sviluppano all’interno della “scatola nera” delle pratiche e routine organizzative, istituzionali e strategiche, accogliendo ed entrando in relazione con la loro complessità e la loro contestualizzazione. Ciò che la tradizione quantitativa ignora come incidentale, la tradizione qualitativa guarda come centrale delle sue indagini”<sup>35</sup>.

Nella ricerca qualitativa il contesto, l’ambiente, la storia e i processi sono le preoccupazioni centrali; anche il coinvolgimento diretto del ricercatore è fondamentale in quanto in questo modo la contabilità è riconosciuta come incorporata e quindi inducibile dal campo emergente della ricerca e dei dati presenti in archivio. Il ruolo del ricercatore cambia; egli diventa colui che sperimenta, comprende e critica strutture e processi organizzativi, istituzionali e contabili.

Una volta inquadrato il campo della ricerca qualitativa, diviene fondamentale esplicitare le specifiche metodologie di ricerca utilizzate nella presente analisi. Per rispondere alle due domande di ricerca sopra esposte, sono state utilizzate le seguenti metodologie. Nell’ambito dei “documentary analysis methods”<sup>36</sup> si è fatto uso della “literature-based analysis and critique”<sup>37</sup> attraverso la quale si è analizzata, interpretata in un’ottica “outsider” e criticata la letteratura esistente, inizialmente primaria (Zappa),

---

<sup>34</sup> Parker, L. D., & Guthrie, J. (2012), “Accounting scholars and journals rating and benchmarking: Risking academic research quality”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26, No. 1, pp. 4-15. Parker, L. D. (2008), “Interpreting interpretive accounting research”. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 19, No. 6, pp. 909-914.

<sup>35</sup> Parker, L. (2014), “Qualitative perspectives: through a methodological lens”, *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 11, No. 1, pp. 13-28.

<sup>36</sup> Bowen, G. A. (2009), “Document analysis as a qualitative research method”, *Qualitative research journal*, Vol. 9, No. 2, pp. 27-40.

<sup>37</sup> Guthrie, J., & Parker, L. D. (2011), “Reflections and projections: 25 years of interdisciplinary perspectives on accounting, auditing and accountability research”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 25, No. 1, pp. 6-26.

successivamente secondaria (accademici contemporanei o successivi a Zappa) circa le influenze del fascismo e del corporativismo sull'economia aziendale. In tal modo si sono potuti sviluppare i capitoli tre e quattro e si è potuto rispondere alla prima complessa domanda di ricerca. In aggiunta si è fatto uso di metodi di ricerca di archivio ("archival/historical studies") per la ricerca degli atti parlamentari sopra citati per poter così sviluppare il capitolo cinque e rispondere alla seconda domanda di ricerca. Particolarmente complessa è risultata la raccolta degli atti parlamentari conservati a Roma presso il Palazzo di Giustizia ovvero presso gli archivi parlamentari e ministeriali e dispendiosa in termini di tempo l'analisi dei verbali delle sedute. Attraverso tale metodologia è risultato possibile individuare le composizioni delle varie commissioni parlamentari che si sono alternate (per poter così intraprendere il discorso del ruolo dei giuristi in contrapposizione a quello degli aziendalisti) nonché le tematiche emergenti dalle varie discussioni.

La tesi è strutturata nel seguente modo. Nel primo capitolo, in accordo al sistema storico di riferimento viene descritto il contesto ambientale, sociale, politico ed economico che fa da cornice alle tematiche affrontate nei capitoli successivi; in particolare, mediante l'utilizzo di fonti storiche si è esplicitato il processo che ha dato origine (e successivamente fine) al fascismo; successivamente sono stati indagati i termini economico-politici legati al corporativismo fascista. Nel secondo capitolo viene esplicitato il framework, ovvero la lente teoretica che permette di spiegare l'analisi svolta. Come già scritto, il framework di cui ci si è serviti è rappresentato dall'Idealismo attuale di Giovanni Gentile, teoria filosofica elaborata nel XX° secolo, precedente al fascismo e, da sottolineare, non coincidente con lo stesso, che ben si presta come lente di lettura della tesi. Nel terzo capitolo si chiarisce cosa si intende per economia aziendale e conseguentemente si narra la vita del fondatore della stessa: investigare le influenze del fascismo e corporativismo sull'economia aziendale, non può infatti ignorare l'impatto che le teorie di Gino Zappa hanno avuto sull'evoluzione degli studi aziendali in quegli anni. Particolare attenzione viene riservata poi al legame (se esistente) tra Zappa e il fascismo ed alla tematica della possibile influenza della teoria di Zappa sulla regolamentazione contabile elaborata in quel periodo. Nel quarto capitolo si risponde alla prima domanda di ricerca, ovvero si cerca di capire quali sono le influenze del fascismo e della dottrina corporativa sull'economia aziendale, investigando da

vicino sulle influenze sulla disciplina in generale, sull'azienda e sul reddito. Nel capitolo cinque si affronta, infine, la seconda domanda di ricerca, ossia si chiarisce il tema delle influenze fasciste sulla regolamentazione contabile. Per poter procedere in tale direzione si è primariamente esposta l'evoluzione storica dei codici legislativi per poi analizzare nello specifico la corporativizzazione del codice civile.

## **CAPITOLO 1 – CONTESTO AMBIENTALE, SOCIALE, POLITICO ED ECONOMICO: IL QUADRO DI RIFERIMENTO**

### **ORIGINE, CONSOLIDAMENTO E CADUTA DEL FASCISMO IN ITALIA**

L'Italia esce dalla Prima guerra mondiale da un lato come una delle grandi potenze vittoriose, dall'altro in preda a una crisi di enorme portata. Al tavolo della pace e delle trattative, le altre nazioni europee trattano l'Italia come potenza di secondo rango; inoltre, a differenza che in Francia e Gran Bretagna, le masse popolari italiane non hanno sentito la guerra come una guerra nazionale e patriottica, bensì come una fonte di sofferenze ingiustificate volute dalla classe dirigente, tale per cui riprende aspro il confronto tra “neutralisti” ed “interventisti”. Negli anni del dopoguerra, la situazione economica, sociale e politica italiana presenta le seguenti caratteristiche:

- Il bilancio dello stato ha un deficit di rilevante entità.
- Il debito pubblico raggiunge cifre altissime.
- La moneta si deprezza sempre più, le tasse e i prezzi crescono notevolmente.
- La piccola e media borghesia ha un profondo senso di delusione per le crescenti difficoltà economiche e per la debolezza dell'Italia nelle trattative con gli alleati.
- La grande borghesia finanziaria e industriale è la vera beneficiaria della guerra.
- Lo sviluppo dell'industria ha consentito alla classe operaia, organizzata nei sindacati, di ottenere aumenti salariali, provocando un senso di ostilità in molti piccolo-borghesi.
- La maggior parte delle masse lavoratrici italiane (contadini, piccoli proprietari, braccianti) si trova in condizioni precarie.

Operai, braccianti e contadini, a guerra finita, innescano un'agitazione continuata e vigorosa. La popolazione italiana è divisa politicamente tra partito socialista e partito popolare, nonostante altri gruppi sociali vadano organizzandosi: nel 1918 nasce il movimento dei “combattenti” ad opera per lo più di strati piccolo-borghesi.

Nella crisi sociale e politica italiana si inserisce l'azione dell'ex-dirigente socialista Benito Mussolini, che nel marzo 1919 fonda a Milano i “fasci di combattimento”. Mussolini nel 1900 si iscrive al partito socialista; nel 1914, dopo aver fondato il

quotidiano “Il Popolo d’Italia”, viene espulso dal partito per essersi schierato a favore degli interventisti. Il movimento fascista nasce dunque ufficialmente a Milano il 23 marzo 1919, quando Mussolini dà vita effettiva ai “fasci di combattimento”. I principi fondamentali del nuovo movimento sono: la difesa della guerra e dell’intervento, la messa sotto accusa della classe dirigente liberale, la richiesta di mutamenti sociali e politici. Il programma politico del fascismo appare di un qualunque esasperato; Mussolini infatti scrive sul suo quotidiano “noi ci permettiamo il lusso di essere aristocratici e democratici; conservatori e progressisti; reazionari e rivoluzionari, legalitari e illegalitari, a seconda delle circostanze di tempo, di luogo e di ambiente”. Il programma appare dunque poco coerente e confuso, ma bene esprime le contraddizioni di certi strati piccolo-borghesi, la loro posizione intermedia fra le grandi classi, la volontà di fare concorrenza al socialismo. I fascisti individuano nei combattenti la propria base naturale. Essi dichiarano guerra ai neutralisti, manifestano la propria sfiducia verso il passato rivendicando la repubblica, il suffragio universale per ambo i sessi, la fine della coscrizione obbligatoria, lo scioglimento della polizia politica, lo sviluppo delle libertà politiche e civili, la lotta agli speculatori, l’inasprimento fiscale verso i ricchi, la giornata lavorativa di 8 ore, la partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese, il disarmo universale, la convocazione di una Costituente. Il 15 aprile 1919, a Milano, durante uno sciopero generale, una colonna di fascisti incendia la sede dell’”Avanti!” a seguito del quale Mussolini si assume tutte le responsabilità.

Di fronte alla crisi che la società italiana attraversa, la classe dirigente liberale si presenta come invecchiata e inadeguata. Il primo dopoguerra è scosso da un vastissimo movimento di agitazioni economiche e salariali che si manifestano in scioperi economici e politici. In questo terremoto popolare, la classe dirigente liberale avverte che la sua autorità e il suo prestigio sono profondamente intaccati, ma è incerta sul da farsi. In particolare, i governi liberali che si succedono nel 1919-1920 esprimono appieno questa incertezza e debolezza politica. Alle elezioni del 1919 la metà dei seggi va ai due grandi partiti di massa con la conseguenza che nessun governo liberale può più contare su una maggioranza autonoma. I fascisti, presentatisi a Milano, ottengono meno di 5000 voti.

Nel 1919 inoltre, dilaga sul fronte interno una protesta di dimensioni colossali, dapprima nel settore metallurgico a Milano per poi estendersi successivamente in altre



zone ed in altri settori. Il 10-11 settembre, però, a causa del mancato appoggio alla rivoluzione da parte dei sindacati, la protesta rientra. L'occupazione delle fabbriche ha inasprito la situazione politica generale nel paese. La grande industria, di fronte al rifiuto di Giolitti di intervenire con le armi a favore della repressione dei disordini, inizia a considerare i fascisti come un utile strumento da contrapporre al movimento operaio e inizia a finanziarli in modo consistente. È stato soprattutto nelle campagne che il fascismo si è sviluppato e ha preso quota fra la fine del 1920 e gli inizi del 1921. Nell'Italia centrosettentrionale operano sempre più le squadre d'azione fasciste ("squadristi"); esse prendono d'assalto le sedi dei sindacati e del partito socialista, aggrediscono quindi socialisti e sindacalisti, commettendo ogni sorta di violenze contro le organizzazioni del movimento operaio, spesso con la tolleranza e complicità della forza pubblica e dei prefetti. Tali squadre sono formate prevalentemente da giovani borghesi, piccolo-borghesi e sottoproletari. Il capo del governo (Giolitti), per salvare l'egemonia liberale non si oppone alle violenze fasciste. Ha ritenuto infatti di potersi servire dello squadristi fascista come di uno strumento per reprimere il socialismo rivoluzionario e creare le condizioni per rinvigorire lo stato liberale, illudendosi di poter riassorbire in un secondo tempo i fascisti nella prassi parlamentare tradizionale (costituzionalizzare il fascismo). Il 1921 è l'anno che segna una svolta decisiva nella crisi dello stato liberale: dal partito socialista si scinde il partito comunista, ritenendo che ormai la rivoluzione italiana è matura e se essa non avviene è perché la direzione politica del partito socialista è inadeguata. I dati della violenza fascista relativi ai primi 6 mesi del 1921 sono devastanti: centinaia di persone vengono uccise, migliaia di cittadini bastonati, decine di amministratori di comune costretti a dimettersi, decine di camere del lavoro, giornali, sedi sindacali saccheggiate e bruciate e centinaia di istituzioni distrutte (17 tipografie e sedi di giornale, 8 società mutue, 59 case del popolo, 119 camere del lavoro, 107 cooperative, 83 leghe contadine, 141 sezioni o circoli socialisti e comunisti, 100 circoli di cultura, 10 biblioteche popolari e teatri, 2 università popolari, 28 sedi di sindacati operai, 53 circoli ricreativi).

Alle elezioni del 1921, contrariamente alle intenzioni di Giolitti di disperdere il fascismo nelle altre formazioni e di renderlo meno sovversivo, il fascismo (e Mussolini) entra in parlamento come fazione autonoma. Mussolini si appresta dunque a raccogliere in sede politica i frutti delle violenze extraparlamentari, cercando di migliorare i

rapporti con il Vaticano, l'esercito e la monarchia. Le organizzazioni fasciste, che continuano a seminare panico e distruzione nelle campagne e nelle città, sono tollerate e a volte incoraggiate. Nel novembre 1921 il movimento fascista si trasforma in partito nazionale fascista. Gli ultimi due governi liberali prima del ventennio fascista appaiono deboli ed inconsistenti. Nel frattempo, Mussolini, consapevole che i tempi sono ormai maturi, comprende la necessità di rendere il fascismo "legalitario": in un discorso a Udine (20 settembre 1922) afferma che sia necessaria la pace per dare al paese una politica di respiro internazionale, che la monarchia non sarà più messa in discussione, che lo stato deve tornare al liberismo e favorire l'iniziativa privata in economia ed infine che sia necessario porre fine alle manifestazioni più estreme. In tal modo rassicura le forze che contano, le quali mostrano di gradire di più il fascismo in versione "legalitaria".

Mussolini è ora deciso a chiedere al Re l'incarico di formare il nuovo governo; molti fascisti si concentrano il 24 ottobre a Napoli; il 27 ottobre l'esercito delle "camicie nere" entra in azione con il proposito di mettere in atto la "marcia su Roma". Rappresenta questa una minaccia allo stato liberale; il Re, teme uno scontro con il fascismo e non fa nulla per contrastare le camicie nere. Il 30 ottobre alcune migliaia di squadristi fascisti entrano in Roma senza incontrare resistenza, Mussolini è ricevuto dal re e nominato presidente del consiglio. Pur disponendo in Parlamento di una debolissima rappresentanza (solo 35 deputati), i fascisti hanno l'appoggio attivo degli industriali, degli agrari, dei comandi militari, dell'alta burocrazia, degli ambienti di corte, della magistratura. Inoltre la maggioranza dei liberali ritiene indispensabile un "esperimento fascista" per ricreare le condizioni per un ritorno alla preminenza liberale; si ritiene infatti che il governo fascista sarebbe stato un episodio transitorio.

Il quinquennio 1922-1926 è un periodo di trapasso, durante il quale il fascismo distrugge le istituzioni liberali; lo stato viene trasformato nello stato di un dittatore; Mussolini fa intendere che vuole avviare la normalizzazione del fascismo, ossia la fine delle violenze squadriste, ma in realtà, le squadre d'azione continuano a colpire. Il fascismo, per consolidare il suo potere, crea strumenti politici e militari permanenti. Nel dicembre 1922 nasce il Gran Consiglio del fascismo, suprema direzione politica del partito, con il compito di fungere da *trait d'union* fra partito e governo. Nel gennaio 1923 si costituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN) con il

compito di proteggere gli sviluppi della “rivoluzione d’ottobre” del fascismo. Nel marzo 1923 si realizza la fusione tra partito fascista e partito nazionalista: in questo modo il nazionalismo dà al fascismo un’ideologia ufficiale. Nei confronti del mondo cattolico, Mussolini assume un atteggiamento sempre più ostile verso il partito popolare ma stringe i migliori rapporti con il Vaticano (arriverà alla conclusione della “questione romana” attraverso la stesura dei Patti lateranensi). Nel 1923, la nuova legge elettorale (Acerbo) attribuisce in maniera legalizzata la maggioranza parlamentare al partito fascista. A seguito delle elezioni del 1924, la cui campagna elettorale si è svolta in un clima di violenza ed intimidazione, il parlamento è ormai nelle mani del partito di governo. Giacomo Matteotti, denuncia tale situazione e successivamente viene rapito e ucciso. Gli oppositori del fascismo si affidano al Re il quale però non agisce. Mussolini il 3 gennaio 1925 al Parlamento fa un discorso aggressivo, difendendo l’operato delle camicie nere, discorso che segna la fine politica delle opposizioni, il punto terminale del sistema liberale parlamentare, la conquista da parte del fascismo del monopolio politico. La trasformazione dello stato liberale parlamentare (dominato dai fascisti) in stato e regime propriamente fascisti viene realizzata attraverso una serie di leggi dette “fascistissime”: la Confederazione generale del lavoro viene abolita, le corporazioni nazionali e i sindacati fascisti sono riconosciuti come i soli rappresentanti dei lavoratori, le commissioni interne vengono abolite, tutte le associazioni vengono sottoposte al controllo della polizia. La legge del 24 dicembre 1925 porta poi all’esautoramento del Parlamento, ridotto a cassa di risonanza della volontà del capo del governo, rivestito delle caratteristiche di un dittatore. Essa infatti stabilisce che:

- La figura del presidente del consiglio venga mutata in quella di capo del governo;
- Il capo del governo sia nominato e revocato dal re, e a loro volta i ministri vengano nominati e revocati su proposta del capo del governo;
- I ministri non siano più responsabili di fronte al potere legislativo;
- Sia il capo del governo a decidere che cosa debba venire discusso in Parlamento.

Nel febbraio e nel settembre 1926 una serie di norme aboliscono le amministrazioni locali di nomina elettiva, sostituendole con autorità di nomina governativa: i podestà (nominati dal capo del governo) prendono il posto dei sindaci (eletti dai cittadini). Nel novembre 1926 sono annullati tutti i passaporti, soppressi i giornali antifascisti, sciolti

tutti i partiti di opposizione; viene istituito il confino di polizia in località particolari per gli oppositori; i 20 deputati dell'opposizione sono privati del mandato parlamentare; viene creato un "Tribunale speciale per la difesa dello stato" formato non da giudici ordinari ma da ufficiali delle forze armate e della milizia, e presieduto da un generale. Al tribunale è affiancata una speciale polizia politica, l'Organizzazione per la vigilanza e la repressione dell'antifascismo (OVRA). Viene anche introdotta la pena di morte. Oltre alla burocrazia, anche la scuola subisce un processo di radicale fascistizzazione a partire dal 1930: gli insegnanti, come tutti gli impiegati statali, sono costretti ad iscriversi al partito fascista, pena il licenziamento. Vengono imposti testi scolastici unificati per le scuole elementari. Nel 1931 i professori universitari sono costretti a prestare giuramento di fedeltà al fascismo. In genere, gli ambienti dell'alta cultura si allineano al fascismo. Il ministero per la Cultura popolare (Minculpop) controlla la stampa, sono posti sotto censura anche la radio e il cinema; un apposito organismo, l'Istituto Luce, ha l'incarico di produrre documentari per celebrare le glorie e le imprese del regime, da proiettare obbligatoriamente nelle sale cinematografiche prima di ogni spettacolo. Anche i giovani vengono raggruppati in organizzazioni della gioventù, inquadrati nella Gioventù italiana del littorio (GIL); questa questione crea dissapori con la Chiesa cattolica la quale ottiene il mantenimento in vita dell'Azione cattolica. La Chiesa appare dunque un'organizzazione amica ma non perfettamente allineata al regime fascista. Analogo discorso può essere fatto per la monarchia: sembra nelle mani del fascismo ma in realtà non lo è: il Re resta la più alta autorità dello stato con poteri esclusivamente di sua competenza (comando delle forze armate, nomina/revoca del capo del governo). In Italia, a differenza della Germania e della Russia, l'attuazione del totalitarismo è rimasta parziale, in conseguenza anzitutto della forza autonoma della monarchia e della Chiesa con la sua enorme influenza. Tanto che in Italia più che un sistema compiutamente totalitario, si è avuto un "compromesso" autoritario tra il fascismo, la monarchia e la Chiesa.

Nel 1928 la Camera vara una nuova legge elettorale che determina la fine del sistema parlamentare: il Gran Consiglio del fascismo avrebbe scelto 400 candidati che, formando la lista unica, sarebbero stati presentati all'elettorato per l'approvazione in blocco.

L'ideologia del regime fascista pone come scopo supremo l'integrazione "totalitaria" del cittadino nello stato. Il liberalismo e la democrazia pluralistica sono rinnegati come contrari alla compattezza dello stato nazionale, mentre il socialismo e il comunismo combattuti e repressi quali nemici dell'ordine sociale. Il fascismo esalta l'unità organica fra stato e popolo, ma concepisce questa unità in senso piramidale e organicamente gerarchico. Come afferma Gentile nella principale opera nella quale spiega la sua concezione di stato e dalla quale emerge la lente filosofica attraverso cui è possibile interpretare la presente ricerca, infatti, "l'uomo politicamente è Stato ed è uno Stato o nulla"<sup>38</sup> (Gentile, 1946; pp. 57-60).

Bisogna sottolineare che l'ideologia fascista è statalistica e nazionalistica, non razzistica. Sennonché nel 1938, il regime compie una svolta: il fascismo fa proprio il razzismo.

I primi anni del governo fascista (1922-1925) sono contraddistinti da una politica economica accentuatamente liberista: la produzione aumenta, il disavanzo nella bilancia dei pagamenti cresce, l'inflazione aumenta e il potere di acquisto dei salari si riduce. A partire dal 1925 il liberismo cede il passo allo statalismo: prende avvio una politica economica ispirata a un accentuato interventismo statale. La crisi americana del 1929 giunge in Italia sul finire del 1930. Il fascismo interviene nella crisi con alcuni provvedimenti significativi:

- Facilita e difende le concentrazioni industriali;
- Vara un importante programma di lavori pubblici per alleviare la disoccupazione;
- Interviene nel settore industriale attraverso la creazione dell'Istituto mobiliare italiano (IMI) e dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI);
- Proclama l'autarchia (dal 1934) per rendere il più possibile autonomo il paese dalle importazioni straniere.

La crisi economica mondiale del 1929 ha contribuito in maniera determinante a provocare progressivamente lo sconvolgimento degli equilibri e la fine delle illusioni pacifiste. L'Italia fascista, a fronte di un bisogno di "terre al sole" dichiara guerra all'Etiopia. Nel tempo, la guerra civile spagnola e l'intervento italo-germanico a fianco

---

<sup>38</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni.

dei nazionalisti hanno come conseguenza un avvicinamento organico tra Germania e Italia, il che significherà l'allineamento italiano alla politica tedesca. In Europa, ormai, sono forti e minacciosi i venti di guerra; cadono quindi le illusioni di un lungo periodo di pace. L'Italia nell'aprile 1939 occupa l'Albania e a maggio sigla con la Germania il "Patto d'acciaio". A settembre la Germania attacca la Polonia e dà via alla seconda guerra mondiale. Quando scoppia la guerra, l'Italia è del tutto impreparata militarmente; essa infatti dichiara dapprima la "non belligeranza", ossia una sorta di pace armata. I fascisti sono divisi: sanno che il paese è impreparato ma allo stesso tempo non vogliono ridurre l'Italia ad un ruolo di potenza di secondo piano. Mussolini decide così di entrare in guerra. Di fronte alle sconfitte militari, il "fonte italiano" mostra tutta la sua debolezza, mettendo in luce il divario profondo tra il regime fascista (che ha promesso una grandezza imperiale e militare mai raggiunti) e le masse popolari, colpite sempre più duramente nel loro tenore di vita. Nel 1943 le truppe Alleate sbarcano in Italia. Nelle fabbriche dell'Italia settentrionale, motivi di natura economica scatenano scioperi di protesta contro il regime (con chiaro significato politico). Il fascismo non cade però per una sommossa popolare o per l'azione dei partiti antifascisti; il governo Mussolini cade per una congiura all'interno dello stesso fascismo e della monarchia. Il Re, messo di fronte alla crisi del regime, nomina il maresciallo Badoglio capo del governo e fa arrestare Mussolini. Il 25 luglio 1943 si determina quindi la caduta del governo Mussolini. Badoglio procede sia a smantellare gli apparati della dittatura fascista, sia a organizzare la repressione di ogni manifestazione popolare. L'8 settembre Badoglio annuncia l'armistizio con gli Alleati; l'esercito, totalmente in confusione, va disgregandosi. L'agire del governo Badoglio scatena quindi la controffensiva dei tedeschi che reagiscono al tradimento italiano, fino alla fine della seconda guerra mondiale. In particolare, Mussolini, liberato dai tedeschi, riprende la guida del neofascismo, il partito fascista prende il nome di repubblicano, il regime si chiamerà Repubblica sociale italiana e avrà sede a Salò. In Italia si scatena la resistenza partigiana, la lotta è durissima e lunga, dura infatti dal settembre 1943 all'aprile 1945. Il 25 aprile 1945 ha luogo l'insurrezione nazionale, i tedeschi si arrendono o ritirano e la Repubblica di Salò si disgrega.

Nonostante tutto, il movimento fascista non giunse sulle scene con una sua ben definita “ideologia”. All’inizio, la sola ideologia fascista fu quella della “violenza”, radicata nella ribellione dei “futuristi” contro la ragione, la democrazia e la pace.

Questi erano gli obiettivi spirituali della interventisti (cioè dei responsabili della partecipazione italiana alla Prima Guerra Mondiale) e di Mussolini in primis, in cui la questione irrisolta di integrazione nazionale ha giocato un ruolo importante: le origini elitarie sono state responsabili dei limiti del Risorgimento italiano. Gli italiani affermano che il fallimento “dei fondatori di infondere uno spirito nazionale capace di fondere in unità combattiva di lavoratori italiani e della classe media, i suoi abitanti delle città e delle campagne, e le sue città e le regioni separate da dialetti reciprocamente incomprensibili”<sup>39</sup>.

Secondo Bobbio<sup>40</sup>, nella formazione dell’ideologia fascista è importante distinguere due correnti principali, corrispondenti alle fasi di sviluppo di questo fenomeno storico: prima dell’avvento al potere prevale una prospettiva negativa, e dopo la salita al potere, in cui è possibile osservare l'emergere di una dottrina fascista positiva.

Nella prima fase le idee negative (posizione contro) prevalgono in forma di anti-democrazia (l’idea democratica rappresentata principalmente da Rousseau), una critica della Rivoluzione francese, ai suoi valori democratici e borghesi e alla sovranità del popolo. Particolarmente criticato erano le concezioni individualistiche, meccanicistiche, materialistiche dell’illuminismo.

L’ascesa del fascismo al potere (1922), tuttavia, ha portato la necessità di una proposta ideologica positiva sottoforma di una dottrina fascista. Le sue fondamenta si possono riassumere nei seguenti punti:

- Un 'statalismo' estremo (derivante dall’idealismo hegeliano di “Stato etico”, successivamente ripreso e sviluppato, come visto, da Giovanni Gentile): non c’era significatività dell’individuo al di fuori dello stato e la moralità dello stato era in contrasto con l’egoismo individuale (Spirito, 1934)<sup>41</sup>. C’è una frase tratta

---

<sup>39</sup> Knox, M. (2002), “Fascism: ideology, foreign policy, and war”, in Lyttelton, A. (Ed.), *Liberal and Fascist Italy. 1900-1945*, Cambridge: Cambridge University Pres.

<sup>40</sup> Bobbio, N. (1997), *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, Milano: Baldini & Castoldi.

<sup>41</sup> Spirito, U. (1934), *Capitalismo e corporativismo* (ristampato in Spirito U., *Il corporativismo*), Firenze: Sansoni, 1970.

da un discorso di Mussolini su questo punto: “Questa è la nostra formula: tutto dentro lo Stato, niente fuori o in opposizione allo Stato” (Mussolini, 1925)<sup>42</sup>.

- Una politicizzazione integrale della vita umana, cioè il primato della politica sulla società. La mobilitazione delle masse verso gli obiettivi del regime e lo scopo di costruire un “nuovo cittadino” attraverso la rivoluzionaria esperienza educativa dello Stato fascista erano particolari caratteristiche dell'esperienza fascista italiana (De Felice, 1976)<sup>43</sup>.
- Un concetto di intervento dello Stato nell'economia, ideologicamente orientata verso la realizzazione di una “terza via” tra il liberalismo e il socialismo: l'economia corporativa è stata dichiarata come il programma economico fascista, in cui i principi di liberalismo e socialismo potrebbero trovare la loro piena realizzazione in una sintesi superiore. In relazione a tale punto, Spirito (1934, p. 37) afferma: “Contro le due affermazioni opposte dell'individuo astratto e dello Stato, il corporativismo contrappone la concretezza del singolo, che riconosce liberamente il proprio scopo e la ragion d'essere all'interno dello Stato, e la concretezza dello Stato, che ha solo un valore spirituale a causa della circostanza della sua vita nella mente e nella volontà del cittadino”. Riecheggia in tali parole il pensiero già affrontato di Giovanni Gentile: Ugo Spirito è infatti un filosofo allievo del maestro Gentile.

I principi ideologici di questa nuova politica economica sono stati formalizzati nel 1927, quando è stata emessa la “Carta del Lavoro”. Questo era il documento principale che illustrava le basi del sistema corporativo fascista. La proposta di speciali organi statali attraverso i quali può essere realizzato l'autogoverno delle categorie economiche costituiva l'originalità della direzione presa in campo economico da parte del regime sulla base della sua ideologia - cioè la risoluzione del conflitto tra capitale e lavoro. Rappresentanti di capitale e lavoro sarebbero stati raggruppati in corporazioni fasciste che appartenevano ai differenti settori industriali dell'economia. Essi sono stati concepiti come organi del governo al fine di regolamentare le attività economiche - senza l'abolizione della proprietà privata delle imprese - e il coordinamento attraverso programmi. In questo modo, l'economia corporativa sarebbe stata un'alternativa al

---

<sup>42</sup> Discorsi di Mussolini

<sup>43</sup> De Felice, R. (1976), *Intervista sul fascismo* (edited by Leeden A.), Bari: Laterza.



socialismo e un modello per superare sia l'economia liberale sia la lotta di classe marxista; inoltre, il maggior risultato della nazione sarebbe stato determinare le decisioni economiche e le azioni dei soggetti economici del sistema economico: "Questo è il cuore del corporativismo: la trasformazione della proprietà e dell'iniziativa privata in una direzione ispirata da obiettivi pubblici" (Spirito 1932: p 243).

## **ORGANI CORPORATIVI, CORPORATIVISMO, CORPORATIVITA' ED ECONOMIA CORPORATIVA**

Mussolini, nel suo ordine del giorno approvato per acclamazione dal Consiglio Nazionale delle Corporazioni il 13 novembre 1933-XII ha definito la corporazione come "lo strumento che, sotto l'egida dello stato, attua la disciplina integrale, organica e unitaria delle forze produttive, in vista dello sviluppo della ricchezza, della potenza politica e del benessere del popolo italiano". Tale definizione perfeziona quanto già esposto nella VI° dichiarazione della Carta del Lavoro la quale a sua volta sviluppa il concetto di organo corporativo presente nella legge 3 aprile 1926. Nello stesso ordine del giorno Mussolini ha specificato le tre funzioni delle corporazioni: conciliativa (in relazione alle controversie collettive del lavoro), consultiva (pareri nei casi di maggiore importanza), normativa (in ambito economico). La successiva legge del Gran Consiglio del Fascismo del 9 dicembre 1933-XII, sanzionata dai due rami del parlamento e datata 5 febbraio 1934-XIII n. 163, traduce in atto in 15 articoli i tre compiti affidati alle corporazioni. In applicazione alla legge D.M. 29 maggio – 9 giugno e 23 giugno 1934-XII sono state istituite 22 corporazioni, suddivise in tre gruppi in funzione dei tre compiti loro affidati.

In relazione ai compiti delle corporazioni:

- **Compiti conciliativi:** è costituito un apposito collegio chiamato a dirimere le controversie. Per fare ciò, la corporazione deve prendere in considerazione gli interessi contrastanti ed i superiori interessi nazionali; gli interessi nazionali sono, sotto l'aspetto economico, oggetto di studio dell'economia applicata, sociale corporativa e di altre scienze; gli interessi contrastanti riguardano il rapporto tra lavoratore e datori di lavoro. Ecco che quindi l'oggetto di gran parte

delle controversie sia materia di economia aziendale (da considerare in posizione di subordinazione/autonomia rispetto all'economia corporativa). Esiste un legame forte tra la possibilità per la corporazione di adempiere a tale funzione e lo studio della economia aziendale; tanto più sarà nota tale disciplina ai membri del collegio, tanto più la corporazione potrà assolvere al suo compito. Risulta fondamentale infatti la conoscenza dell'ambiente nel quale la controversia è sorta: l'azienda.

- **Compiti consultivi:** la corporazione è chiamata in via facoltativa o obbligatoria a dare dei pareri su questioni di carattere economico, oggetto di studio della economia aziendale essendo pareri che riguardano le aziende corporative. La corporazione è composta da datori di lavoro e prestatori pertanto, nonostante sia necessario tenere presenti gli interessi superiori della collettività, non potrà non prendere in considerazione gli interessi economici delle diverse aziende che rientrano nella questione.
- **Compiti normativi:** la corporazione ha la facoltà di emanare norme generali per la disciplina dei rapporti di lavoro (art. 10 della legge 3 aprile 1926) con efficacia pari a quella dei contratti collettivi di lavoro. Gli art. 8 e 10 della legge 3 aprile 1926 segnano il passaggio da economia liberale ad economia corporativa. L'art. 8 prevede che la corporazione, su proposta dei ministri competenti o su richiesta di una delle associazioni collegate, con l'assenso del capo del governo, può emanare norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione. In tal modo, la corporazione diviene strumento dell'autodisciplina e dell'autocontrollo dell'attività economica. L'art. 10 stabilisce che la corporazione può stabilire tariffe per le prestazioni ed i servizi economici dei produttori che esplicano la loro attività nel ramo di competenza della corporazione. Si comprende dunque che tali articoli si riferiscono all'attività economica delle aziende, oggetto di studio dell'economia aziendale. Anche per la migliore realizzazione di tale compito, è indispensabile che la corporazione conosca l'economia aziendale.

Più volte gli studiosi affermano che in ambito corporativo l'interesse individuale non possa prevalere rispetto all'interesse della collettività. Nonostante questo principio di fondo, è possibile affermare che l'interesse collettivo non possa essere arbitro assoluto

per decidere della vita delle aziende. Nei casi in cui, infatti, una determinata azienda non sia efficiente per il soggetto economico ma allo stesso tempo sia indispensabile per gli interessi della collettività, la corporazione dovrà sostituirsi ai soggetti economici o far sì che lo stato intervenga direttamente o indirettamente.

Nello studio delle funzioni delle corporazioni si è evidenziato come per l'assolvimento dei tre compiti, sia indispensabile per le corporazioni conoscere l'economia aziendale. Allo stesso tempo, anche l'economia aziendale deve tener conto dell'esistenza delle corporazioni, per poter così valutare le influenze che esse possano avere sulla vita economica aziendale. Anche lo stato fascista non può ignorare l'economia aziendale; esso deve intervenire senza annullare la libertà per i soggetti economici di realizzare la combinazione produttiva più opportuna. Lo stato deve semplicemente limitare tali libertà in vista dei superiori interessi nazionali.

L'azienda, ambiente nel quale convergono gli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, non può ignorare la corporazione; a sua volta la corporazione, strumento di autodisciplina e autogoverno della produzione, non può ignorare l'azienda con i suoi problemi e le sue necessità ovvero la sua economia aziendale.

Secondo Ceccherelli<sup>44</sup>, le corporazioni legano le imprese alla vita economica nazionale, inglobandole in un sistema per realizzare la migliore soluzione del problema produttivo. A fronte di tale definizione, è possibile osservare come il problema dell'adattamento delle aziende all'ambiente esterno continui ad esistere ma si aggiunge anche il problema dell'adattamento delle corporazioni che comprendono le imprese in un sistema all'ambiente economico.

Altro organo presente nello stato fascista corporativo è il sindacato che si pone tra l'azienda e la corporazione. Il sindacato assolve a due importanti funzioni: rappresenta un mezzo per richiamare ed obbligare l'azienda alla sua funzione; rappresenta un mezzo per garantire che alla corporazione affluiscano i legittimi rappresentanti delle diverse categorie di produttori.

Al di sopra della corporazione esiste poi il comitato corporativo centrale con funzioni di intervento in politica creditizia, fiscale e doganale dello stato corporativo.

---

<sup>44</sup> Ceccherelli, A. (1937), "L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo", *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.

Ci si domanda dunque, quale sia il ruolo in campo economico dello stato rispetto all'azienda, alla corporazione e al sindacato. Lo stato corporativo ha una duplice funzione. Lo stato è esso stesso un'azienda (e pertanto ha una economia aziendale pubblica) diretta a fornire alla collettività vari servizi di cui necessita (stato produttore). Inoltre ha il diritto di intervento quando sia l'azienda sia la corporazione sia il sindacato non adempiano alla loro specifica funzione (stato fattore della produzione).

Altro strumento (non quindi organo) di cui si serve lo stato corporativo per realizzare la giustizia sociale è il contratto collettivo di lavoro. Tramite esso infatti si concretizza l'equa ripartizione del reddito tra coloro che hanno partecipato al processo produttivo.

È possibile notare che l'economia corporativa rappresenti una economia manovrata (o regolata) e diventi presupposto per piegare l'economia ai molteplici altri diversi interessi non economici dal punto di vista della collettività. L'economia regolata è però diversa dall'economia programmata presente in regime collettivista che fissa produzioni e consumi. Tale economia tende alla formazione di forze direttrici del sistema economico nazionale per raggiungere la più conveniente combinazione produttiva per la collettività<sup>45</sup>. Sono gli organi dello stato a dover realizzare l'economia regolata e sono le corporazioni e il comitato corporativo centrale a dover determinare le più convenienti forze direttrici.

Potrebbe sembrare che in un contesto economico regolato, l'economia aziendale (intesa come tecnica dell'organizzazione e del funzionamento delle imprese) sia priva di significato; in realtà essa, al contrario, acquisisce maggiore forza e importanza in un ambiente economico corporativo. I problemi dell'economia aziendale, infatti, continuano ad esistere, non in conflitto ma in assoluta concordanza con i problemi dell'economia nazionale: tali problemi non riguardano più le singole aziende bensì la corporazione (in cui le aziende sono costituite in unità).

Per poter procedere, risulta importante comprendere cosa si intenda per corporatività; a tal proposito ci viene in aiuto Ferri<sup>46</sup> il quale nel corso del congresso delle scienze corporative tenuto a Roma afferma che la corporatività rappresenti "l'attitudine delle cose a soddisfare le esigenze della collettività nazionale espressa dallo stato e conseguentemente l'attitudine delle azioni umane a procurare i mezzi materiali

---

<sup>45</sup> De' Stefani, A., & Amoroso, L. (1933), "La logica del sistema corporativo", *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, Fascicolo IV, anno XLI.

<sup>46</sup> Ferri, C.E. (1932), Il concetto di corporatività, adunanza del 12 giugno 1930.

dell'esistenza e del benessere della nazione in rapporto al fine che la nazione stessa deve perseguire". Egli ritiene che i caratteri specifici della corporatività siano:

- La corporatività considera la società nazionale nel suo complesso con le sue esigenze e i suoi fini i quali superano in vastità e durata le esigenze e i fini individuali; tale attitudine, dunque, supera i fini individuali perché considera la collettività; si richiama qui la concezione di Gentile circa l'uomo inteso come "animale razionale" e quindi "sociale" in contrapposizione alla concezione "individualistica" e "atomistica" dell'uomo, derivante dal mondo liberale.
- La corporatività presuppone lo stato; lo stato diventa dunque una presenza necessaria per il buon andamento della collettività;
- Il concetto di corporatività presuppone l'esistenza di attività individuali accanto alle attività statali: quindi esiste l'identità tra l'individuo e lo stato affermandone però la separazione di azione ed anche la possibilità di conflitti;
- Il concetto di corporatività consiste nel valutare le azioni degli uomini secondo la loro attitudine ad influire sulla disponibilità dei mezzi materiali della nazione ovvero in funzione della loro capacità di contribuire al benessere della collettività.

Prima di addentrarmi nella trattazione è necessario fornire un quadro introduttivo in merito al concetto di economia corporativa, concetto parallelo a quello di corporatività affrontato poco sopra.

La teoria corporativista venne formulata da studiosi di varie discipline (economisti, giuristi, sociologi, ...) come Filippo Carli, Guido Bortolotto, Celestino Arena, Luigi Amoroso, Gustavo Del Vecchio, Alberto Dè Stefani, Ulisse Gobbi, Guglielmo Masci, Attilio Mortara, Ugo Spirito, Massimo Fovel, Guido Arias, Arnaldo Volpicelli, Marco Fanno e molti altri. Il corporativismo, secondo Cavalieri<sup>47</sup>, rappresenta "una risposta dirigistica ed antisindacale fornita da un'élite intellettuale e da un'oligarchia al potere al protrarsi di una situazione di grave disordine economico e di accentuata conflittualità di classe". In sostanza esso era sia una teoria dell'intervento dello stato volto a fornire elementi di regolazione del ciclo economico, sia una grande teoria per l'ingegneria

---

<sup>47</sup> Cavalieri, D. (1994), "Il corporativismo nella storia del pensiero economico italiano: una rilettura critica", *Il Pensiero Economico Italiano*, 2, pp. 7-49.

sociale e l'organizzazione totalitaria della società. Secondo Arias<sup>48</sup>, l'economia corporativa si distingue profondamente dall'economia liberale individualistica e dall'economia socialista; il liberalismo e il socialismo sono concordi nella concezione materialistica e meccanica della vita economica e sociale. L'antitesi tra i due è infatti puramente relativa, di metodo, non di fine; il fine è comune, il benessere dei singoli, salvo che il liberalismo crede di conseguirlo con la libertà, il socialismo con l'organizzazione collettiva. Non esiste nessuna divergenza invece nella concezione dell'essenza e dei fini della società dello stato, e dei rapporti fra società e individuo, ma, solo valutazione diversa dei modi di realizzazione di quei fini e di quei rapporti. Stesse considerazioni sotto il punto di vista economico. L'economia corporativa si ribella ai preconcetti del naturalismo materialista e universalista. L'ordinamento corporativo, infatti, ha un'impronta nazionale (non universale come liberalismo e socialismo). L'intento era di permettere alla nazione di raggiungere la massima ricchezza e conseguentemente la massima potenza affinché, nella gara tra le nazioni, conquistasse un posto sempre più degno. L'ordinamento corporativo ha quindi anche i suoi fini economici, ma subordinati ai più alti fini morali e politici, che lo stato intende conseguire, superando il tradizionale antagonismo fra economia da un lato e politica e morale dall'altro. L'autore individua inoltre i seguenti capisaldi dell'economia corporativa:

- Parità di diritto fra le classi come principio giuridico, politico ed economico. Rappresenta il presupposto della collaborazione e dell'armonia tra i fattori della produzione. Il liberalismo individualista, consente la libertà dei contrasti tra gli individui, tra le classi, permettendo la "prepotenza dei più forti". In tal modo infatti l'economia rimaneva, per inerzia dello stato, sotto il dominio della classe più forte con conseguenze negative sotto il profilo morale, politico ed economico.
- Unità e indipendenza: l'unità implica l'eliminazione di ogni contrasto tra capitale e lavoro ed anche l'equilibrio delle attività produttive per impedire il sopravvento di alcune industrie su altre e per promuovere la solidarietà economica tra le varie regioni italiane. L'indipendenza si riferisce all'economia italiana; indipendenza che però non coincide con chiusura totale; l'obiettivo è

---

<sup>48</sup> Arias, G. (1927), *Economia corporativa*, Roma: edizioni del Diritto del Lavoro.

quello di rafforzare le posizioni dell'industria nazionale all'interno e all'estero attraverso l'autarchia.

L'economia corporativa è pertanto la perfetta antitesi dell'economia liberale, soprattutto per quanto concerne l'azione dello stato in campo economico; lo stato, infatti, con i suoi organi sindacali e corporativi, si propone di attuare la giustizia distributiva in tutti i rapporti economici, esigendo da ciascuno il sacrificio dell'immediato tornaconto a favore del tornaconto della nazione, per contribuire al raggiungimento della maggiore potenza e della vera indipendenza dello stato. “il tornaconto individuale degli economisti edonisti cede il posto a una più alta visione politica e morale, e quindi anche economica, della convenienza nazionale e il materialismo automatico e avvilito dell'equilibrio meccanico al solenne riconoscimento della potenza creatrice di una volontà collettiva che sia guidata dalla ragione e disciplinata dall'esperienza”.

L'esperienza corporativa si è sviluppata nella politica economica più avanti nel tempo, durante gli anni trenta.

La gran parte della storiografia concorda sul fatto che in questo contesto il corporativismo era, in sostanza, una costruzione teorica, ma era totalmente non realizzata: la Carta del Lavoro (emessa il 30 aprile 1927) è stata considerata da eminenti giuristi come la presentazione di principi a cui mancavano però effetti obbligatori. Una prova della distanza tra i principi corporativi e la pratica della azione di governo è il fatto in sé che gli istituti corporativi sono stati creati in ritardo e non avevano potere esecutivo: i decreti del 1926 che hanno istituito le corporazioni fasciste e il relativo ministero rimasero non operativi. Solo nel 1930 è stato fondato il Consiglio Nazionale delle Corporazioni, mentre le corporazioni fasciste stesse non sono state create fino al 1934. La fase autarchica segnò il declino finale del sistema corporativo a causa della progressiva adozione di una politica economica più centralizzata e governativa (Cassese, 1974<sup>49</sup>; De Felice<sup>50</sup>, 2001: II, pag 11).

Inoltre, il sistema corporativo si rivelava essere principalmente burocratico nella natura e negli effetti. Le azioni condotte dalle corporazioni fasciste (drenaggio in alcune parti d'Italia, soluzioni alle controversie tra produttori, controllo dei prezzi al dettaglio,

---

<sup>49</sup> Cassese, S. (1974), “Corporazioni e intervento pubblico nell'economia”, in Aquarone, A., Vernassa, M., *Il regime fascista*, Bologna: Il Mulino.

<sup>50</sup> De Felice, R. (2001), *Mussolini. Il duce. (II) Lo Stato totalitario*, Torino: Einaudi (Multimedia Edition–ME).

controllo delle banche) non erano particolarmente originali o efficaci. Le corporazioni fasciste non divennero mai dei centri strategici dell'economia nazionale e le discussioni in cui si sono impegnate raramente hanno avuto rilevanza nella pratica. La loro attività è stata per la maggior parte consultiva, mentre l'emissione di norme che avrebbero dovuto regolare le attività economiche in diversi settori, il vero nocciolo "rivoluzionario", è stata molto limitata (Cassese<sup>51</sup>, 1974; Franck<sup>52</sup>, 1990; Aquarone<sup>53</sup>, 2003: pp. 193). Le corporazioni fasciste permisero al conflitto sociale di essere placato in un contesto di difficoltà economiche interne ed internazionali, mentre i veri centri di potere nel settore bancario e nell'industria erano altrove, soprattutto negli istituti statali che si stavano sviluppando (dopo il 1933) intorno all'IRI e che erano direttamente dipendenti dal governo.

Nei fatti, come gli storici hanno osservato, nel suo tentativo di governare l'economia, il governo fascista ha fatto ampio uso di istituzioni che erano diverse dalle corporazioni fasciste. L'intervento economico pubblico si spostò verso la creazione di una vasta pluralità di istituti pubblici che operarono in settori lontani dall'economia e dall'organizzazione sociale.

Ciò ha rappresentato, alla fine, la vera innovazione efficace del fascismo per affrontare la questione dell'intervento in una crisi economica generale (Grande Depressione), vale a dire la creazione di istituzioni, di natura pubblica, operanti nei settori manifatturiero, dei servizi e bancario attraverso società costituite secondo le norme del diritto commerciale. L'idea era quella di controllare l'economia attraverso organizzazioni indipendenti dal settore pubblico - come tradizionalmente inteso - e che avevano gli aspetti strutturali e l'agilità operativa del modello società privata (Posner & Woolf, 1967)<sup>54</sup>. A livello politico, questo dispositivo ha anche creato un percorso diretto per

---

<sup>51</sup> Cassese, S. (1974), "Corporazioni e intervento pubblico nell'economia", in Aquarone, A., Vernassa, M., *Il regime fascista*, Bologna: Il Mulino.

<sup>52</sup> Franck, T. M. (1990), *The power of legitimacy among nations*, Oxford: Oxford University Press.

<sup>53</sup> Aquarone, A. (2003), *L'organizzazione dello Stato totalitario*, 2nd edn, Torino: Einaudi.

<sup>54</sup> Posner, M.V. & Woolf, S.J. (1967), *Italian Public Enterprise*, Cambridge, MA: Harvard University Press.



l'attuazione di scelte economiche fondamentali del governo e dello stesso Mussolini (Belli e Santoro, 2000)<sup>55</sup>.

Alla fine, il corporativismo sarebbe stato sconfitto a causa della sua incompatibilità con i crescenti obiettivi totalitari perseguiti nel corso della creazione dello stato fascista durante gli anni trenta. Le aspirazioni corporative di una soluzione partecipativa e mediata ai problemi economici e sociali erano chiaramente in contrasto con l'idea di uno stato forte e centralizzato, che non era certo incline a delegare ad organismi che non erano sotto il diretto controllo del suo potere normativo su questioni rilevanti come produzione e lavoro (Cavaliere, 1994).

L'esperienza economica italiana durante il fascismo non è passata inosservata all'estero. La riorganizzazione dello Stato italiano su base corporativa è stata più forte al tempo della Grande Crisi, così è possibile affermare che l'ordine economico corporativo è stato la “risposta italiana” alla grande crisi economica degli anni Trenta. L'esperienza politica economica italiana è stata di grande interesse soprattutto negli Stati Uniti nell'era del New Deal, dove, per molti dei suoi aspetti, la politica economica italiana è stata considerata un esempio da emulare in particolare: (a) per il rilievo dello stato nell'impostazione di obiettivi economici di interesse pubblico e nel coordinamento delle esigenze del settore industriale e sociale; e (b) per l'aumento del potere di governo, ritenuto necessario per attuare politiche pubbliche di intervento economico.

Nel campo della teorizzazione economica, è stata discussa la possibilità di identificare l'origine e lo sviluppo dell'economia corporativa come campo di studio per sostenere le posizioni ideologiche del regime fascista.

Come detto, anche se con rilevanti qualificazioni, il corporativismo aveva accettato alcuni principi di base dell'economia liberale: la proprietà privata, l'autonomia contrattuale e la libertà economica. Nella visione corporativa, però, lavoro e proprietà erano visti non solo come diritti individuali, ma anche come fonti di doveri per i partecipanti, portando allo sviluppo di una funzione sociale. Gli imprenditori privati, per esempio, erano liberi di agire, ma erano responsabili per le loro strategie e politiche nei

---

<sup>55</sup> Belli, F., & Santoro, V. (2000), “La legislazione economico-finanziaria del periodo fascista”, *Working Paper*, <http://www.econ-pol.unisi.it/scdbanc/ap.shtml>, Aprile.

confronti dello stato, inteso come il sorvegliante supremo dell'interesse pubblico ovvero dell'interesse generale (Gentile, 1916)<sup>56</sup>.

Il concetto di interesse generale e di interesse individuale, affrontato da Gentile, tornerà più volte nel corso della trattazione. In realtà, come affermano Ornaghi e Cotellessa (Ornaghi & Cotellessa<sup>57</sup>, 2000) l'idea di interesse generale rappresenta una "invenzione" del moderno pensiero politico. È proprio questa connotazione "generale" dell'interesse che rappresenterà l'anello di congiunzione tra la ricerca dell'interesse personale dei singoli e dei gruppi e il conseguimento del benessere da parte della collettività nel suo insieme, ovvero la costruzione teorizzata da Gentile e che si ritroverà nel corso del capitolo circa il perseguimento delle finalità collettive in luogo del tornaconto personale/individuale al fine di realizzare il benessere collettivo. Così, a partire dal riconoscimento del fatto che vi è una comune modalità d'azione nel perseguire i differenti e configgenti interessi particolari, prende corpo la possibilità di giustificare non banalmente la generalizzazione del tornaconto personale. Gli orientamenti teorici attraverso i quali prende consistenza l'idea di interesse generale, sono molteplici e contrastanti. Da una parte Montesquieu e i fisiocratici, dall'altra Mandeville e Smith, rappresentano i principali indirizzi di pensiero che hanno maggiormente contribuito a diffondere l'idea secondo cui il perseguimento del tornaconto personale avrebbe garantito un vantaggio reciproco per l'intera collettività. Alla fiducia che così viene riposta dai fisiocratici nella naturale armonia degli interessi, si oppone l'osservazione del fatto che l'interesse comune scaturisce il più delle volte dal contrasto degli interessi particolari. Sarà questa la posizione di Rousseau (1762), secondo il quale "se non ci fossero interessi diversi, a stento si sentirebbe l'interesse comune, che non troverebbe mai ostacoli; tutto andrebbe da sé e la politica cesserebbe di essere un'arte"<sup>58</sup>.

Ancora più precisamente si esprime Rousseau nella prima versione del *Contrat social* "l'interesse particolare e il bene generale non vanno affatto d'accordo, al contrario,

---

<sup>56</sup> Gentile, G. (1916), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Pisa: Mariotti.

<sup>57</sup> Ornaghi, L., & Cotellessa, S. (2000), *Interesse*, Bologna: Il Mulino, pp. 60-62.

<sup>58</sup> Rousseau, J. J. (1945), *Il contratto sociale*, a cura di Gerratana, V., Torino: Einaudi.

nell'ordine naturale delle cose si escludono a vicenda, e le leggi sociali sono un giogo che ciascuno impone volentieri agli altri, salvo poi a non volerlo accettare per sé”<sup>59</sup>.

Inoltre, una lunga e composita tradizione di pensiero, da Halifax a Hume, fino a Burke, ha continuato a diffidare della capacità degli individui di regolarsi secondo il proprio interesse, tanto più se considerato in rapporto all'interesse pubblico. Già Halifax (1694), dopo aver rilevato il carattere “incerto” e “variabile” dell'interesse individuale, non mancava di ammonire così: “Una nazione sta un bel pezzo più avanti di quanto gli uomini riescano a vedere, e generalmente essi devono andare a tastoni prima che la loro vista si sia fatta sufficientemente chiara”<sup>60</sup>. Per la stessa ragione, Burke, nelle sue *Reflections on the Revolution in France* del 1790, si scaglierà sarcasticamente contro la pretesa dei rivoluzionari di disporre dell'organizzazione della società come se si trattasse di stipulare niente di più che un “accordo societario” per il commercio di qualcosa d'interesse talmente occasionale o temporaneo da potersi comodamente sciogliere secondo l'arbitrio delle parti<sup>61</sup>. Eppure la saldatura tra gli interessi particolari e l'interesse generale non tarderà a manifestarsi. Ciò avverrà in forza, o per virtù, dell'identificazione dell'interesse della collettività con la nuova figura dell'interesse nazionale. In prossimità degli eventi rivoluzionari del 1789, è proprio Sieyès (1789) colui il quale si incarica di formulare il criterio che consentirebbe di fondare l'interesse della nazione a partire dall'interesse dei singoli. In particolare, tra l'interesse personale di individui isolati e la volontà della nazione, che “dà la giusta misura dell'interesse comune”, occorre eliminare nel mezzo un terzo tipo di interesse, ossia “l'interesse di corpo”, proprio perché “se l'interesse di corpo è egoismo, l'interesse nazionale è virtù”<sup>62</sup>. La saldatura tra gli interessi personali dei singoli cittadini e l'interesse nazionale (o addirittura la loro identificazione, come nel caso dell'economia aziendale corporativa), tende così a realizzarsi in forza del riconoscimento di un principio: che gli “interessi di corpo” presenti all'interno della società comportano, per “l'interesse

---

<sup>59</sup> Rousseau, J. J., Garin, E., & Garin, M. (1971), *Scritti politici*, Vol. II, Laterza: Bari, p. 7.

<sup>60</sup> Foxcroft, H. C. (1898), *The Life and Letters of Sir George Savile, Bart., First Marquis of Halifax &c* (Vol. 2), Longmans, Green, and Company. Trad. it. *Opere complete*, a cura di G. Iamartino, Milano, Giuffrè, 1988, p. 401.

<sup>61</sup> Burke, E. (2001), “Reflections on the Revolution in France”, *Democracy: A Reader*, p. 269.

<sup>62</sup> Sieyès, E. J. (1970), *Qu'est-ce que le tiers état?* (Vol. 6), Librairie Droz.

comune” della nazione, una minaccia non meno incombente di quella esercitata, all'esterno dei confini nazionali, dagli interessi concorrenti delle potenze straniere.

Chiarito il concetto di interesse, è necessario sottolineare che il corporativismo non condivideva due elementi essenziali della libera economia di mercato: le premesse individualistiche, che hanno lasciato poco spazio a favore di un'azione riformatrice per il bene collettivo, e la fiducia nella capacità del meccanismo di mercato nel realizzare un'efficiente allocazione delle risorse, cioè una negazione sostanziale del ruolo delle politiche economiche. Le corporazioni erano generalmente scettiche circa il modello economico della concorrenza perfetta ed anche preoccupate circa la presenza di regimi oligopolistici con conseguente grave perdita di risorse. Esse hanno quindi riconosciuto la necessità di stabilire regole per la libertà contrattuale e per l'iniziativa economica privata in direzione del maggior interesse della nazione. Secondo Gentile<sup>63</sup>, infatti, la libertà viene rinforzata normalmente da una sua limitazione e ciò fa pensare che la libertà non sia come “una pezza di stoffa, ma piuttosto come una pianta, che fiorisce soltanto se giudiziosamente potata”. Se si accetta il paragone, è difficile pensare che la potatura possa distruggere la libertà. Le limitazioni in termini di regole imposte dallo stato “etico” a suo giudizio, favoriscono un effettivo incremento della libertà individuale, ponendo l'individuo al riparo dalla violenza e dagli ostacoli arbitrari e impreveduti, assicurandogli determinate garanzie. Il paradosso, secondo il filosofo, deriva da un concetto errato secondo il quale i diritti degli “altri” sull'individuo distruggerebbero la libertà individuale, non tenendo conto, invece, della tesi opposta secondo la quale il riconoscimento dei diritti reciproci accrescerebbe la libertà anziché diminuirla. Secondo Gentile, il concetto di uomo che vive in perfetta libertà al di fuori della società è pura fantasia: l'uomo finché resta al di fuori della società organizzata e del suo sistema di norme e di doveri valide per tutti, non gode di vera libertà. Al di fuori della società l'uomo sarebbe assoggettato alla natura, non ne sarebbe il padrone. L'associazione di uomini governata da norme non era soltanto una condizione necessaria per la libertà, ma la libertà stessa poteva essere validamente intesa soltanto come comportamento disciplinato da norme. “Lo Stato c'è già (almeno così pare). C'è l'impero della legge, l'ordine pubblico, complesso di fatti che siano effetto dell'esserci

---

<sup>63</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni.

lo Stato. A cominciare dal Governo, che è il motore attivo di tutta la macchina, già costruita e in essere. C'è lo Stato; c'è la sua volontà; la sua legge. Nella quale il cittadino, dalla nascita alla morte, trova il suo *limite*, presupposto della sua esistenza, condizione della sua libertà. La volontà dello Stato, con cui egli deve fare i conti, è volontà non in atto ma, ma già posta, già voluta, già manifestata in maniera chiara, esplicita, certa. E questa manifestazione della volontà statale deve *precedere* i casi che essa regola”.

Da questo punto di vista è emersa la progettazione di un'economia mista e regolata, da essere interpretata in modi diversi, al fine di trovare l'equilibrio tra i vari interessi economici. In questo una caratteristica distintiva del pensiero corporativo emerge: la critica dell'idea di una disciplina economica neutrale rispetto alle premesse di valore nell'analisi dell'impiego delle risorse scarse (Cavaliere, 1994)<sup>64</sup>. Un ulteriore aspetto dell'economia corporativa, e quello più in contrasto con il presupposto del libero mercato, è stato il “principio dell'autarchia” proclamato dopo che la Società delle Nazioni aveva comminato sanzioni commerciali contro l'Italia come conseguenza della campagna di Etiopia (1935). La scelta autarchica era chiaramente incompatibile con il pensiero di Ricardo dei costi comparati e con il principio della specializzazione internazionale del lavoro, due punti fondamentali della teoria economica classica.

Sebbene la maggior parte delle posizioni del corporativismo appaiono coerenti con la politica occidentale di “intervento dello Stato nell'economia” emergente nei paesi industrializzati dopo la Prima Guerra Mondiale, non sembra possibile assimilare il corporativismo all'economia keynesiana. L'idea corporativa di intervento pubblico da parte del governo, in contrasto con Keynes, era strutturale nella natura e organicamente collegata ad un'ideologia che ha assunto un ruolo pervasivo ed educativo dello Stato nella società piuttosto che semplicemente un intervento anticiclico collegato con le tendenze di breve periodo dell'economia.

---

<sup>64</sup> Cavaliere, D. (1994), “Il corporativismo nella storia del pensiero economico italiano: una rilettura critica”, *Il Pensiero Economico Italiano*, 2, pp. 7-49.



## **CAPITOLO 2 – FRAMEWORK FILOSOFICO: L'IDEALISMO ATTUALE GENTILIANO**

### **IL PENSIERO FILOSOFICO DEL XIX-XX SECOLO**

L'unificazione nazionale italiana è avvenuta nel 1861, tardi rispetto agli altri paesi europei (se si esclude la Germania). Essa ebbe due principali caratteristiche: fu un movimento popolare rivoluzionario e si concluse con il tradimento della borghesia, che volle realizzare il compromesso con l'aristocrazia (laica ed ecclesiastica) e la monarchia. La questione agraria, soprattutto al sud, rimase irrisolta e anzi si aggravò, determinando la spaccatura fra un nord industrializzato e un sud sottosviluppato. La borghesia, consapevole di questa contraddizione, aveva bisogno di un sistema ideologico-filosofico cui poter fare riferimento per giustificare i rapporti sociali esistenti. Questo sistema venne trovato nel neoidealismo di Croce e Gentile.

Il neoidealismo italiano consiste in una riforma dell'idealismo hegeliano, promossa, agli inizi del Novecento, da un filosofo napoletano, Benedetto Croce (1866-1952) e da un filosofo siciliano, Giovanni Gentile (1875-1944).

E' stata una risposta, sofisticata nella forma ma arretrata nei contenuti (in quanto reazionaria), alle due principali correnti ideologiche e politiche affermatesi nella seconda metà dell'Ottocento: il socialismo e il positivismo. E' stata una risposta che si è avvalsa delle teorie liberiste già formulate nel corso del Risorgimento nazionale e che sono state conciliate sia con la tradizione cattolica che con la filosofia hegeliana. Una risposta culturalmente debole (anche se in Italia apparve molto forte), in quanto espressione di una borghesia nazionale costretta a cercare un compromesso con le forze più retrive del paese: i latifondisti e la chiesa romana. Quel compromesso che era stato realizzato politicamente l'indomani dell'unificazione, verrà realizzato anche ideologicamente col neoidealismo.

Questa riforma della filosofia hegeliana riuscì, grazie al livello intellettuale particolarmente elevato di questi due filosofi, a emarginare, nel panorama culturale italiano, qualunque disciplina di tipo scientifico, qualunque ideologia politica progressista, almeno sino alla fine della seconda guerra mondiale.

La differenza fondamentale tra Croce e Gentile stava nel fatto che mentre per il primo (teorico del liberalismo) la riforma neoidealista doveva avvenire nell'ambito dello Stato democratico-liberale, per il secondo invece (teorico del fascismo) doveva avvenire nell'ambito dello Stato fascista.

Per capire le loro due filosofie bisogna metterle in rapporto al positivismo, al marxismo, al cattolicesimo e all'hegelismo.

Il positivismo in Europa occidentale e negli Usa si presentava come l'ideologia dell'industrializzazione monopolistica e imperialistica nella seconda metà dell'Ottocento. In Italia, industrialmente ancora molto debole e priva di colonie significative, il primo positivismo s'era manifestato in Lombardia con Cattaneo e Ferrari, la cui linea politica di un'Italia federale era uscita sconfitta durante l'unificazione. Il tardo positivismo di Ardigò, Lombroso, Ferri... era troppo superficiale per vincere la battaglia col neoidealismo. Croce e Gentile consideravano la scienza del tutto subordinata alla filosofia.

L'unico rappresentante significativo del marxismo italiano, prima di Gramsci, è stato Labriola (1843-1904), contro cui Croce, suo allievo, si scaglierà sin dalla sua prima pubblicazione, *Materialismo storico ed economia marxistica*<sup>65</sup> (1900). Croce e Gentile rifiutano qualunque cosa significativa del marxismo: lo considerano una pseudo-scienza sul piano economico (viene negata validità alla teoria del plusvalore), una utopia politica e una non-filosofia (al massimo lo accettano come metodo di ricerca nella storia dell'economia).

Riguardo al cattolicesimo, entrambi lo considerano inferiore alla filosofia idealistica e non amano alcuna forma di clericalismo politico, ma ritengono anche che un intellettuale non possa non essere cattolico, quindi rifiutano gli sviluppi ateistici della Sinistra hegeliana. Gentile ritiene addirittura che la più alta realizzazione degli ideali religiosi del cattolicesimo sia incarnata dallo Stato fascista.

Riguardo all'hegelismo, la riforma che compiono mira a dare concretezza a una filosofia che a loro appare troppo astratta e metafisica. Di qui l'interesse di Croce per la storia, la letteratura e l'estetica, e l'interesse di Gentile per la politica e l'istruzione scolastica e universitaria.

---

<sup>65</sup> Croce, B. (1900), *Materialismo storico ed economia marxistica*, Bari: Laterza.



A motivo di questa dura opposizione al positivismo e al socialismo, Croce e Gentile seppero creare un clima d'isolamento nel nostro paese, illudendo gli intellettuali che il loro neoidealismo fosse la migliore filosofia europea.

Quadro culturale-filosofico:

a) La filosofia all'inizio del XIX secolo

Le dottrine filosofiche che in Italia hanno dominato nella prima metà del XIX sec. sono state quelle a sfondo religioso. Gli esponenti più importanti sono stati A. Rosmini (1797-1855) e V. Gioberti (1801-52). Essi capeggiarono il cd. movimento cattolico-liberale (o neoguelfismo). Nelle loro vedute politiche e nella loro attività (soprattutto in Gioberti) vi furono alcuni momenti positivi per le condizioni italiane di quel periodo (ad es. le tendenze antifeudali e quelle favorevoli al movimento di liberazione nazionale, la lotta antigesuitica ecc.), ma le loro concezioni filosofiche sono del tutto conservatrici, specie quando hanno per oggetto le riforme borghesi. Essi infatti tendevano a rafforzare l'influenza della filosofia cattolica (ovviamente in parte riveduta e aggiornata) contro il materialismo francese e la dialettica hegeliana. Nelle concezioni di Rosmini, in particolare, la linea platonico-agostiniana si univa con elementi kantiani (nesso filosofico, questo, che si ritrova nel fondatore dello spiritualismo cristiano, A. Carlini). Rosmini si sforzava anche di sottolineare la vicinanza delle concezioni agostiniane con le idee tomistiche (cosa che è caratteristica di un altro spiritualista cristiano contemporaneo, M. Sciacca). Rosmini non negava le classiche "cinque vie" di Tommaso per dimostrare l'esistenza di Dio, ma preferiva attribuire maggiore importanza al percorso del soggetto verso l'assoluto, sulla base di una sintesi della concezione agostiniana dell'"illuminazione" e le idee dell'apriorismo. L'idea dell'essere è a priori nel soggetto in quanto risultato dell'illuminazione divina.

L'influenza di Gioberti sul pensiero religioso dell'Italia contemporanea è inferiore a quella di Rosmini. Egli tuttavia merita d'essere ricordato perché ha cercato di reintrodurre il tema della dialettica nell'ambito della filosofia cattolica. Rifacendosi a Platone e alla filosofia cristiana medievale, Rosmini ha sostenuto due tesi: 1) una vera dialettica deve fondarsi sull'idea della creazione, sull'idea della causa; 2) una vera dialettica è la pacificazione dei contrari che scaturisce dall'atto della creazione. In pratica il tentativo di trasformare la dialettica in un'ancella della teologia escludeva dall'essere la lotta dei contrari e l'automovimento.

#### b) Il pensiero progressista nell'epoca del Risorgimento

Nel periodo 1830-60 la filosofia italiana e il pensiero politico ufficiale si evolse sotto l'influsso del movimento di liberazione nazionale. In questo periodo vi furono vari pensatori progressisti come Pisacane e i rappresentanti del primo positivismo italiano: C. Cattaneo (1801-90) e G. Ferrari (1811-76). Essi appartenevano all'ala repubblicano-democratica del suddetto movimento e avanzarono idee progressiste come ad es. la concezione della rivoluzione sociale, l'idea della natura sociale dell'uomo, il nesso tra lo sviluppo della civiltà e la struttura materiale della società, tra la produzione e i rapporti tra le classi. Inoltre manifestavano idee chiaramente antiteologiche, sulla scia del loro maestro G.D. Romagnosi, contro le dottrine di Rosmini e Gioberti. Sulle loro concezioni hanno esercitato un influsso significativo gli illuministi francesi, i sensisti francesi del XVIII sec. e inoltre Vico, Hegel, Saint-Simon.

#### c) L'hegelismo napoletano

L'indirizzo filosofico più significativo della metà del secolo in questione, che ha esercitato la maggiore influenza sul pensiero filosofico italiano del XX sec., è stato il cd. "hegelismo napoletano". Malgrado il suo moderatismo politico generale, malgrado il fatto che non sia diventata la concezione del movimento democratico italiano, questa corrente fu, in parte, una delle forme in cui si espressero le forze progressiste.

La scuola hegeliana è comparsa in Italia relativamente tardi (alla fine del 1830) e la sua fioritura va posta in quel periodo in cui in Germania l'hegelismo era già stato superato dal marxismo. L'hegelismo napoletano, quindi, non era una novità a livello europeo, ma nella sua "ala sinistra" diede contributi di notevole valore. Praticamente dalla sinistra hegeliana napoletana (F. De Sanctis, gli Spaventa, S. Tommasi e altri) è nato, da un lato, il pensiero progressista e marxista italiano, cominciato con A. Labriola, e dall'altro, è nato l'idealismo neohegeliano, di natura profondamente conservatrice.

Questa contraddittorietà negli sviluppi della scuola hegeliana napoletana è stata oggetto di accese controversie. Gli idealisti neohegeliani (Croce e Gentile) faranno di tutto per dimostrare d'essere gli unici eredi di questa sinistra, della quale però vorranno ignorare gli elementi più progressisti e materialisti (che dalla sinistra però erano stati elaborati in maniera assai poco sistematica). Elementi, questi, che invece vennero colti dai filosofi marxisti, i quali cercarono di dimostrare come il percorso più significativo del pensiero italiano non andasse da De Sanctis a Croce ma da De Sanctis a Gramsci.

La sinistra dell'hegelismo napoletano cercò di superare l'interpretazione dogmatica dell'hegelismo, collegando le costruzioni speculative con la vita. In pratica essa riproduceva il processo avvenuto in Germania: l'hegelismo diventava fruttuoso solo per coloro che lo superavano in direzione del materialismo. A dir il vero De Sanctis (1817-83), che è l'esponente di maggior spicco, si rifaceva di più al realismo filosofico e scientifico di Bacone, Locke, Hume e degli enciclopedisti, convinto, in tal modo, di potersi liberare dalle idee teologiche e retoriche. Tuttavia, nella sua critica dell'hegelismo egli ha espresso molte idee che lo avvicinano al marxismo (ad es. quella per cui l'hegelismo è volto al passato e non al futuro). La sua opera principale resta *La Storia della letteratura italiana*<sup>66</sup>.

Un carattere più accademico ha invece la filosofia di B. Spaventa (1817-82), che per molto tempo si soffermò sull'immanentismo idealistico, poi sviluppato dal neo-idealismo di Croce e Gentile. Ma nell'ultimo periodo della sua vita, Spaventa accentuò motivi antropologici, naturalistici e materialistici, avvicinandosi alla filosofia di Feuerbach. Il suo rapporto col materialismo era abbastanza tradizionale, poiché ne conosceva solo la variante metafisica e meccanicistica. Tuttavia egli arrivò col rifiutare l'idea della priorità assoluta dello spirito e preferiva collegare indissolubilmente natura e spirito in un'unica sostanza, assegnando però all'aspetto materiale di questa sostanza un aspetto subordinato. Per lui insomma la dialettica dello spirito restava la forma superiore di dialettica, ma a condizione che essere e pensiero marciassero insieme, nell'ambito del pensiero. L'influenza di Fichte era evidente. Da questi elementi, tendenzialmente soggettivistici, prenderà poi le mosse la filosofia di Gentile, che sarà appunto una variante dell'immanentismo idealistico in chiave soggettivistica.

d) La linea marxista di A. Labriola

Chi meglio ereditò e sviluppò le concezioni della sinistra hegeliana napoletana sulla negazione dell'autonomia dello spirito dalla natura, sul collegamento della filosofia con i problemi concreti della vita, sul rifiuto d'interpretare il metodo dialettico come mero strumento per verificare l'esistente (e non anche per modificarlo), sulla conciliazione del pensiero colla realtà di fatto, sulla generale direzione illuministica, umanistica e anticlericale che andava data al pensiero filosofico italiano - fu A. Labriola (1843-1904), che è il maggior filosofo italiano della fine del XIX sec. inizio XX. Egli è stato il

---

<sup>66</sup> De Sanctis, F. (1971), *La Storia della letteratura italiana*, Torino: Einaudi.

primo e per lungo tempo l'unico teorico del marxismo italiano. Quando i lavori di Marx ed Engels erano quasi sconosciuti al pubblico italiano e quando fu possibile averne una conoscenza, regolarmente solo di seconda mano, attraverso le trattazioni travisate dei suoi avversari (come ad es. Croce e Gentile), oppure attraverso le volgarizzazioni ancora peggiori delle idee marxiste da parte di A. Loria, E. Ferri e altri - solo le opere di Labriola seppero introdurre in modo coerente, nella vita intellettuale italiana, le idee del materialismo storico e del socialismo scientifico, tanto che tutti gli sviluppi ulteriori del pensiero borghese italiano non furono che una ininterrotta polemica contro queste idee. (Da notare che Labriola ebbe come allievo Croce).

#### e) L'egemonia del positivismo

Tuttavia la corrente che negli ultimi decenni del secolo scorso s'impose nella cultura italiana (e borghese) fu il positivismo. Si badi però: il tardo positivismo italiano non ha nulla a che vedere con il primo positivismo di Cattaneo e Ferrari, in quanto esso preferisce ricollegarsi al positivismo francese e inglese (soprattutto a Spencer), nonché al materialismo meccanicistico di Moleschott. Il culto della scienza aveva preso ad unirsi al diletterismo, il fenomenismo a costruzioni universali ingenuie; ad una primitiva schematicità meccanicistica si accompagnava la feticizzazione del fatto particolare; all'idea del sistema compiuto della conoscenza scientifica faceva seguito una grossolana tendenza anticlericale. Inoltre questo positivismo univa motivi democratico-socialisti con l'opportunismo e un'interpretazione eclettica del marxismo.

Questa forma superficiale di positivismo, debole sul piano metodologico, non poteva reggere il confronto all'inizio del XX sec. con il neoidealismo di Croce e Gentile. Alla sua fine naturalmente contribuì anche la svolta reazionaria intrapresa dalla borghesia che da un lato si sentiva minacciata dal crescente proletariato e dall'altro voleva avventurarsi nella strada dell'imperialismo. La limitatezza di questo positivismo si manifestò anche nel fatto che alcuni esponenti passarono nelle file dell'idealismo e addirittura nel misticismo religioso (Tarozzi, Marchesini e altri).

Il rappresentante più significativo di questa corrente fu R. Ardigò (1828-1920) che unisce un'interpretazione soggettivo-idealistica del mondo (inteso come unica realtà psicofisica) con una rappresentazione meccanicistica della natura naturans (la natura autocreantesi all'infinito). Per Ardigò la natura procede in modo omogeneo e uniforme, assolutamente determinato, senza salti, dall'amorfo indifferenziato e semplice al

differenziato e complesso, ove la varietà e la forma delle cose sono il risultato della semplice azione reciproca. Uomo, società e pensiero non sono che gradi naturali indispensabili dell'armonia meccanica del cosmo, senza alcuna vera specificità.

Accanto al meccanicismo fioriscono nel positivismo italiano (ma anche in quello europeo) diverse varianti di un biologismo volgare. Ad es. la teoria della predisposizione bioantropologica alla criminalità di C. Lombroso. La criminalità sarebbe determinata non da condizioni sociali, dall'influenza dell'ambiente, ecc, ma esclusivamente da un fattore ereditario contro cui il soggetto e l'ambiente sono impotenti.

Idee simili le formulò anche E. Ferri che fu uno dei dirigenti e teorici principali del partito socialista italiano all'inizio del secolo. Egli era un eclettico di tendenze positiviste che risentì fortemente l'influsso del materialismo volgare. Il marxismo, per lui, non era che un completamento sociologico dell'evoluzionismo di Darwin e Spencer (ad es. la lotta di classe non è che una forma di selezione naturale). Ferri in pratica riduceva le leggi storico-sociali a leggi naturali e interpretava quest'ultime in termini esclusivamente sociali. Il socialismo italiano, fino alla I guerra mondiale non ebbe alcun teorico marxista di rilievo, eccettuato Labriola. Dopo la morte di quest'ultimo esso cadde per più di un decennio sotto l'influenza di concezioni riformiste e anarcosindacaliste (conseguenza del fatto che in filosofia s'era lasciato influenzare dal tardo positivismo).

#### f) L'ideologia religiosa all'inizio del XX secolo

La borghesia abbandonò il positivismo nel primo decennio del XX sec., diversamente da quanto stava accadendo nel resto dell'Europa. Di fronte a sé non aveva molte alternative: una di questa era la filosofia religiosa. Il positivismo infatti risultava del tutto inaccettabile ai vecchi gruppi politico-religiosi collegati con la chiesa cattolica. Inoltre il positivismo era stato accettato dal nascente socialismo italiano (se si esclude Labriola).

Tuttavia, il compromesso ideologico, all'inizio del secolo, non poté essere raggiunto neppure sulla base dell'ideologia cattolica, per via delle tradizioni anticlericali del Risorgimento, non ancora dimenticate dalla borghesia, abituata a considerare il Vaticano come un nemico dell'Unità e Indipendenza italiana. Questo però non impedirà

alla borghesia di simpatizzare, già verso la fine del XIX sec., per le dottrine irrazionalistiche e mistiche in funzione antisocialista.

Dal canto loro, gli esponenti del movimento cattolico più lungimiranti tentarono di democratizzare la politica e l'ideologia ecclesiastiche per realizzare meglio il compromesso con la borghesia (si pensi alla nascita del movimento cattolico e più tardi del partito popolare). Ma la curia papale non vide mai di buon occhio questi tentativi (essa ad es. represses brutalmente il cd. movimento "modernista"). Solo a partire dall'enciclica di Leone XIII, *Rerum novarum* (la prima delle encicliche sociali), la chiesa, riconoscendo il tomismo come propria filosofia ufficiale e accostandosi per la prima volta alla questione operaia e alle libertà borghesi, iniziò a percorrere la strada del rinnovamento interno, anche se il neo-tomismo non ebbe influenza sensibile -nonostante il suo razionalismo e naturalismo- sulla filosofia italiana.

Sul piano della filosofia religiosa ebbero senz'altro maggiore importanza alcuni sistemi oggettivo-idealistic "non ortodossi", come quelli di B. Varisco e soprattutto P. Martinetti. Quest'ultimo, in particolare, propendeva per il panteismo idealistico, considerando Dio come "ragione infinita" o "principio universale unificatore del mondo" e inoltre, a differenza dell'altro, fu un fiero avversario del fascismo.

In ogni caso, nessuna corrente della filosofia religiosa fu in grado di colmare il vuoto aperto dal crollo del positivismo. Così, altre correnti cercarono di inserirsi nel dibattito di quegli anni: quelle irrazionaliste e nazionaliste (che condurranno all'ideologia fascista), quella neokantiana e quelle soggettivo-idealistiche.

#### g) Il pragmatismo in Italia

Per un certo tempo ebbe un certo successo il pragmatismo, diviso in due tendenze abbastanza diverse. La prima, di G. Vailati e M. Calderoni, era vicina alle posizioni di Peirce, Berkeley e Mach, ed era caratterizzata da una spiegazione meramente strumentale delle leggi delle scienze naturali e sociali, che hanno un significato solo nella misura in cui sono efficaci come mezzo di previsione: cioè il significato di qualsiasi conoscenza, processo, ecc. del presente sta nella sua realizzabilità nel futuro.

In particolare Vailati (1863-1909) formulò idee che anticiperanno quelle del Circolo di Vienna. Egli infatti avanzava l'esigenza di verificare i significati dei concetti scientifici, cioè la loro fondatezza e quindi comprensibilità, e a tale scopo poneva il problema di come creare un linguaggio comune, che andasse aldilà di quello ordinario, spesso

fuorviante ai fini della scienza. Senza analisi linguistica era per lui impossibile uno sviluppo del pensiero scientifico. Le sue idee però ebbero un'influenza del tutto insignificante, soprattutto dopo l'affermazione dell'idealismo neohegeliano.

L'altra tendenza pragmatista è collegata ai nomi di G. Papini e G. Prezolini e alla rivista "Il Leonardo", da essi pubblicata nel 1903-7 (cui collaborarono anche Vailati e Calderoni). Si trattava di un indirizzo meno scientifico, più pseudorivoluzionario. Essi proclamavano la distruzione della vecchia filosofia e la costruzione di una "filosofia dell'azione", volta a trasformare il mondo. In realtà tale filosofia non faceva che anticipare, con la sua retorica e demagogia, le idee e la politica del fascismo.

Papini e Prezolini divulgarono il pragmatismo anglo-americano. Le loro idee individualiste e irrazionaliste erano vicine alla filosofia di James e Schiller. Per loro il pragmatismo non era che un metodo di azione e di vita, compatibile con qualunque filosofia e religione. Essi infatti negavano qualunque posizione gnoseologica o etica, tranne lo strumentalismo utilitaristico (ogni teoria può essere trasformata, se questo è utile). Col tempo, Papini si volse alla religione e alla mistica; Prezolini passò all'idealismo neohegeliano e al completo nichilismo.

Nel complesso il pragmatismo può essere considerato un fenomeno alquanto transitorio in Italia. Il carattere estremista, frammentario e superficiale delle concezioni di Papini e Prezolini non poteva soddisfare l'intelligenza borghese, alla ricerca di una forma sintetica di sistema ideologico. Mentre l'altra tendenza pragmatista era per la borghesia troppo accademica e astratta. Il pragmatismo tornerà di moda in Italia dopo la II guerra mondiale, con l'influenza delle idee di Dewey e naturalmente con la caduta del neohegelismo, che avverrà tra il 1940 e il 1950.

## **IL NEOIDEALISMO ITALIANO**

Le classi dirigenti italiane riuscirono a trovare il compromesso ideologico, all'inizio del secolo, nel neoidealismo hegeliano di Croce e Gentile. Si trattava di un sistema elaborato, sicuramente non banale, la cui sostanza consisteva in una lotta senza quartiere contro il materialismo e il marxismo, nella giustificazione del sistema sociale esistente, nell'unificazione di diversi indirizzi ideologici conservatori, nell'affermazione della cultura borghese laica ma non anticlericale.

Il neohegelismo sorse alla fine del XVIII secolo in Inghilterra, ma solo in Italia manifesterà un'influenza così generale sulla cultura nazionale. Negli altri paesi fu soltanto uno degli indirizzi filosofici, spesso neppure quello fondamentale, mentre in Italia si trasformò, nel giro di pochi decenni, da fenomeno esclusivamente filosofico a "egemone" della cultura e dell'ideologia borghesi.

B. Croce (1866-1952) e G. Gentile (1875-1944) determinarono la struttura di tutta la scuola italiana, l'organizzazione delle facoltà universitarie, la fine del pensiero e della ricerca scientifici, hanno diretto influenti riviste di teoretica, esercitato una forte influenza sull'orientamento della stampa, sono stati a capo di alcune delle maggiori iniziative editoriali e culturali (si pensi all'Enciclopedia italiana o ai libri di filosofia pubblicati dalla Laterza).

Il neohegelismo seppe conciliare i sentimenti religiosi con l'anticlericalismo popolare, motivi positivistici e pragmatisti coll'idealismo; si pose a fondamento teorico-politico del liberalismo con Croce e del fascismo con Gentile, e dell'imperialismo della borghesia.

## **GIOVANNI GENTILE E L'ATTUALISMO**

Giovanni Gentile nasce a Castelvetro in Sicilia il 30 maggio 1875. Professore prima a Palermo e a Pisa, poi a Roma, fu nominato ministro della Pubblica istruzione all'avvento del governo fascista (1922 – 1924). Gentile arriva a scorgere nel nuovo regime l'espressione stessa della razionalità e della spiritualità assoluta e a diventarne il massimo esponente intellettuale. Egli è l'autore di una vasta e radicale riforma della scuola italiana che però il fascismo stesso smantella in parte o modifica negli anni successivi. Per le sue numerose cariche culturali e politiche, nonché come presidente dell'”Enciclopedia Italiana”, esercitò un vasto potere sulla cultura italiana e specialmente sul suo aspetto amministrativo e scolastico. Caduto il fascismo nel luglio del 1943 e occupata, nell'ottobre dello stesso anno, l'Italia centrale e settentrionale dalle truppe tedesche, Gentile fece atto di pubblica adesione al governo fantoccio che esse vi avevano instaurato. Questo fu forse per lui un estremo atto di fedeltà romantica al regime che lo aveva onorato come il suo massimo rappresentante culturale; a molti



italiani parve invece un tradimento. Fu ucciso sulla soglia della sua abitazione a Firenze il 15 aprile 1944.

Gentile ha esposto per la prima volta il principio della sua filosofia nel saggio *L'atto del pensiero come atto puro*<sup>67</sup> (1912); e subito dopo definiva la sua posizione nei confronti di Hegel in *La riforma della dialettica hegeliana*<sup>68</sup> (1913). La sua opera più viva è *Teoria generale dello spirito come atto puro*<sup>69</sup> (1916); quella più vasta e complessa è il *Sistema di logica come teoria del conoscere*<sup>70</sup> (2 volumi, 1917-1923). Del 1913 e del 1914 sono rispettivamente i due volumi del *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*<sup>71</sup>; del 1916, *I fondamenti della filosofia del diritto*<sup>72</sup>. La *Filosofia dell'arte*<sup>73</sup> (1931) è condotta in sottintesa polemica con l'estetica di Croce. L'ultimo scritto *Genesi e struttura della società*<sup>74</sup> (1943) è stato pubblicato postumo (1946). Notevole è stata pure l'attività storiografica di Gentile, e in particolare quella concernente il Risorgimento italiano (*Rosmini e Gioberti*<sup>75</sup>, 1898; *La filosofia di Marx*<sup>76</sup>, 1899; *Dal Genovesi al Galluppi*<sup>77</sup>, 1903; *Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia*<sup>78</sup>, 1909; *I problemi della scolastica e il pensiero italiano*<sup>79</sup>, 1913; *Studi vichiani*<sup>80</sup>, 1914; *Le origini della filosofia contemporanea in Italia*<sup>81</sup>, 3 volumi, 1917-1923; *Il tramonto della cultura siciliana*<sup>82</sup>, 1918; *Giordano Bruno e il pensiero del Risorgimento*<sup>83</sup>, 1925; *Gino Capponi e la cultura toscana del secolo XIX*<sup>84</sup>, 1922; *Studi sul Rinascimento*<sup>85</sup>, 1923; *I profeti del Risorgimento italiano: Mazzini e Gioberti*<sup>86</sup>, 1923).

---

<sup>67</sup> Gentile, G. (1912), *L'atto del pensiero come atto puro*, Palermo: Annuario della Biblioteca filosofica.

<sup>68</sup> Gentile, G. (1913), *La riforma della dialettica hegeliana*, Messina: Principato.

<sup>69</sup> Gentile, G. (1916), *Teoria generale dello spirito come atto puro*, Pisa: Mariotti.

<sup>70</sup> Gentile, G. (1917-1923), *Sistema di logica come teoria del conoscere*, Bari: Laterza.

<sup>71</sup> Gentile, G. (1913-1914), *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*, Bari: Laterza.

<sup>72</sup> Gentile, G. (1916), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Pisa: Mariotti.

<sup>73</sup> Gentile, G. (1931), *Filosofia dell'arte*, Bari: Laterza.

<sup>74</sup> Gentile, G. (1943), *Genesi e struttura della società*, Firenze: Sansoni.

<sup>75</sup> Gentile, G. (1898), *Rosmini e Gioberti*, Pisa: Tipografia successori fratelli Nistri.

<sup>76</sup> Gentile, G. (1899), *La filosofia di Marx*, Spoerri.

<sup>77</sup> Gentile, G. (1903), *Dal Genovesi al Galluppi*, Critica.

<sup>78</sup> Gentile, G. (1909), *Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia*, Bari: Laterza.

<sup>79</sup> Gentile, G. (1913), *I problemi della scolastica e il pensiero italiano*, Bari: Laterza.

<sup>80</sup> Gentile, G. (1914), *Studi vichiani*, Bari: Laterza.

<sup>81</sup> Gentile, G. (1917-1923), *Le origini della filosofia contemporanea in Italia*, Bari: Laterza.

<sup>82</sup> Gentile, G. (1918), *Il tramonto della cultura siciliana*, Bologna: Zanichelli.

<sup>83</sup> Gentile, G. (1925), *Giordano Bruno e il pensiero del Risorgimento*, Firenze: Sansoni.

<sup>84</sup> Gentile, G. (1922), *Gino Capponi e la cultura toscana del secolo XIX*, Firenze: Sansoni.

Il torto di Hegel, secondo Gentile, è quello di aver tentato una dialettica del *pensato*, cioè del concetto o della realtà pensabile (come logica e come natura), mentre può esservi dialettica, ossia sviluppo e divenire, soltanto del *pensante*, ovvero del soggetto che pensa, nell'atto in cui pensa. Difatti nessuna realtà è tale se non in quanto, e nell'atto, in cui viene pensata come realtà. La vera e unica realtà è quindi il pensiero in atto, o il soggetto attuale del pensiero (= attualismo). È bensì vero che il soggetto, in quanto pensa, pensa necessariamente qualcosa che è per lui un oggetto; ma l'oggetto del pensiero, sia esso la natura o Dio, il proprio io o quello degli altri, non ha realtà fuori dell'atto del pensiero che lo pensa e, pensandolo, lo pone. Quest'atto dunque è creatore, e, in quanto creatore, infinito, perché non ha nulla fuori di sé che possa limitarlo. Questo principio realizza la rigorosa e totale immanenza di ogni realtà nel soggetto pensante. Né la natura né Dio e neppure il passato e l'avvenire, il male e il bene, l'errore e la verità, sussistono comunque fuori dell'atto del pensiero. Gli sviluppi che Gentile ha dato alla sua dottrina consistono essenzialmente nel mostrare l'immanenza di tutti gli aspetti della realtà nel pensiero che li pensa e nel risolverli in questo.

Il pensiero in atto è il soggetto trascendentale, l'io universale o assoluto, l'autoconcetto. Il soggetto empirico, l'uomo singolo, è un oggetto dell'io trascendentale, un oggetto che esso pone (cioè crea) pensandolo, e di cui, nello stesso tempo che lo pone, supera l'individualità, universalizzandolo. Gli altri io sono anch'essi oggetti, in quanto altri; ma nell'atto di conoscerli, l'io trascendentale li unifica e li identifica con sé. La natura, come una realtà presupposta al pensiero, è una finzione: non sussiste che come particolarità e individualità dell'oggetto pensato e presuppone quindi l'atto del pensiero che la pensa appunto come particolare e individuale.

In altri termini, attualismo significa:

- 1) Che non vi sono realtà che trascendono lo spirito;
- 2) Che il pensiero non è l'attributo di una statica sostanza, ma il pensiero stesso nella sua viva e dinamica attualità.

In quanto tale, l'attualismo è una forma di monismo, poiché dal suo punto di vista non esistono molte realtà o molti concetti, ma una sola realtà (= il soggetto) o un solo concetto (= l'autoconcetto, il concetto del soggetto). Tale monismo immanentistico

---

<sup>85</sup> Gentile, G. (1923), *Studi sul Rinascimento*, Firenze: Vallecchi.

<sup>86</sup> Gentile, G. (1923), *I profeti del Risorgimento italiano: Mazzini e Gioberti*, Firenze: Vallecchi.

coincide a sua volta con una forma di assoluto formalismo, nel senso che la “materia” dell’esperienza è interamente ricondotta alla forma del pensiero pensante.

Di fronte allo spirito che è assoluta libertà, perché assoluta creatività, l’oggetto o l’essere è necessità. Dio, la natura, l’idea, il fatto, sono necessari perché sono già posti dal pensiero e sono quindi diventati, per il pensiero, entità immobili, che non possono essere diverse da quelle che sono. Ma il pensiero che le pone, nell’atto in cui le pone, è libero e incondizionato e non obbedisce che alla propria interna necessità. Per questa libertà appunto esso è creatore: la sua attività non è mai pura teoria (e quindi contemplazione) di una realtà già fatta, ma sempre azione, attività creatrice. La legge stessa che lo spirito si pone e a cui si conforma è creazione dello spirito. Lo spirito è auto creazione, autoctisi.

La logica di Gentile è sostanzialmente diretta a delucidare la struttura intrinseca dell’atto pensante.

L’atto del pensiero è come tale sempre verità, positività, valore, bene, libertà; ma in quanto si oggettiva, e deve necessariamente oggettivarsi, è errore, necessità, negatività, male. Il problema della logica gentiliana è quello di mostrare l’immanenza di questi aspetti negativi nell’unità e nella semplicità dell’atto spirituale infinito. Gentile prende perciò in esame quello che egli chiama il “logo astratto”, cioè la considerazione astrattiva per la quale l’oggetto in generale, che è la radice di ogni negatività o disvalore e quindi anche dell’errore e del male, viene considerato una realtà a sé, indipendente dallo spirito che la pensa. Così inteso il logo astratto è necessario al logo concreto. Affinché si attui la concretezza del pensiero, che è negazione dell’immediatezza di ogni posizione astratta, è necessario che l’astrattezza sia non solo negata ma anche affermata; a quel modo stesso che a mantenere acceso il fuoco che distrugge il combustibile occorre che ci sia sempre del combustibile e che questo non sia sottratto alle fiamme divoratrici ma sia effettivamente combusto. Il logo astratto viene considerato nell’espressione che esso ha assunto nella logica tradizionale, le cui forme sono perciò sottoposte ad analisi critica. Concetto, giudizio e sillogismo sono le forme del pensabile, cioè dell’oggetto pensato in quanto tale: esprimono l’oggettività, l’essere, la natura e non sono suscettibili di movimento, di progresso, di dialettica, cose che appartengono all’attività spirituale e possono quindi intendersi e giustificarsi solo nella soggettività dell’atto pensante. Il logo astratto, oggetto della logica greca e medievale, è dunque, in

quanto astratto, un errore; ma è un errore necessario, perché dovuto alla necessaria oggettivazione del soggetto pensante, ed è continuamente risolto e superato nell'attività di tale soggetto.

“La logica dell'astratto è nata storicamente e nasce eternamente, se così ci è consentito di esprimerci, in quella situazione dello spirito, nella quale questo non ha acquistato coscienza di sé e non vede perciò l'astrattezza dell'astratto e lo scambia pel completo. Situazione naturalistica, in cui il reale è presupposto dello spirito. Situazione a cui lo spirito è destinato a sottrarsi: e vi si sottrae all'infinito, in quanto già nell'atto stesso in cui crede di realizzarla, la supera, affermando non propriamente la natura, come gli pare, ma la propria conoscenza della natura, non il concreto, ma il suo concetto del concetto”.

A questo punto si collega la teoria dell'errore che è uno degli aspetti più caratteristici dell'atteggiamento filosofico di Gentile. Il pensiero in atto è sempre, come tale, verità, realtà, bene, piacere, positività. L'errore, il male, il dolore ecc. sussistono in esso soltanto come suoi momenti superati, come posizioni già oltrepassate e svalutate.

“si prenda qualunque errore e si dimostri bene che è tale; e ci si vedrà che non ci sarà mai nessuno che voglia assumere la paternità e sostenerlo. L'errore, cioè, è errore in quanto superato: in quanto in altri termini sia dirimpetto al concetto nostro, come suo non essere. Esso è pertanto, come il dolore, non una realtà che si opponga a quella che è spirito, ma è la stessa realtà di qua dalla sua realizzazione: in un suo momento ideale”.

L'errore è sempre immanente alla verità come il non essere è immanente all'essere che diviene. La conoscenza dell'errore infatti è verità, la conoscenza come tale è sempre vera.

Nel pensiero, argomenta Gentile, bisogna distinguere “tre momenti, non successivi, ma idealmente progressivi: la cui conclusione è la loro sintetica unità [...]. Primo, coscienza di sé. Secondo, coscienza di qualche cosa. Terzo, coscienza di sé che coscienza di qualche cosa. Si può anche dire: soggetto, oggetto, unità di soggetto e oggetto”.

La tesi coincide con l'arte, intesa come il momento della pura e astratta soggettività. L'antitesi con la religione, intesa come il momento della pura e astratta oggettività. La sintesi con la filosofia, intesa come il momento concreto dell'unità di soggetto e oggetto, della coscienza di sé e della coscienza dell'altro. Ciò significa che la vita dell'atto non obbedisce al nesso crociano dei distinti ma alla dialettica hegeliana degli

opposti: “questo è l’Io, la realtà spirituale: identità di sé con sé: ma non come identità immediatamente posta, sibbene come identità che si pone, riflessione: sdoppiarsi come sé ad altro, e ritrovarsi nell’altro”.

Schematizzando, i tre momenti dello spirito sono:

- Tesi = coscienza di sé -> soggetto
- Antitesi = coscienza di altro -> oggetto
- Sintesi = coscienza di sé in quanto coscienza di altro -> soggetto-oggetto

Alla tesi corrisponde l’arte, all’antitesi corrisponde la religione, alla sintesi corrisponde la filosofia.

L’arte esprime il momento della pura soggettività spirituale, giacché il mondo dell’arte è un mondo fantasticato, che vale solo “soggettivamente” ma non possiede realtà oggettiva. In uno dei suoi ultimi libri, *La filosofia dell’arte*<sup>87</sup> (1931), Gentile ha anche qualificato l’arte come il sentimento che l’io trascendentale ha nella sua propria soggettività. La religione è intesa da Gentile come “negazione del soggetto nell’oggetto”: cioè come l’atto con cui il soggetto dimentica se stesso in un oggetto assoluto (Dio) e giunge alla negazione della propria libertà. Esso allora concepisce la creazione non come autotasi (creazione che il soggetto fa di se stesso), ma come eterotasi (creazione che del soggetto fa l’oggetto, cioè Dio); la conoscenza non come posizione dell’oggetto da parte del soggetto, ma come rivelazione che l’oggetto fa di sé al soggetto; e la buona volontà non come creazione che la volontà fa del bene ma come grazia che il bene (Dio) fa di sé al soggetto. Lo sbocco della religione è quindi il misticismo, cioè l’annullamento dello spirito nel suo oggetto.

Collocata fra l’arte e la religione e la scienza, che dalla prima condivide la tendenza antisistemica e dalla seconda la tendenza realistico-dogmatica, cioè l’idea di un oggetto (la natura) presupposto alla spirito. Ne segue che la scienza non possiede neppure quella validità parziale che, secondo Gentile, caratterizza l’arte e la religione. Infatti essa ne sintetizza i rispettivi limiti, senza partecipare dei rispettivi pregi.

Secondo Gentile la filosofia non è “l’inquilino dell’ultimo piano”, cioè un’attività che viene dopo le altre (l’arte, la religione, ecc.), ma qualcosa che “nasce con l’uomo e vive con l’uomo”, a guisa di “forza animatrice di tutti i suoi pensieri”. Infatti, prima di coincidere con questo o quel sistema, ovvero con la filosofia dei filosofi, essa coincide

---

<sup>87</sup> Gentile, G. (1931), *Filosofia dell’arte*, Bari: Laterza.

con la vita stessa, cioè, in termini attualistici, con il pensiero concreto dell'uomo, che, con la sua intelligenza, pone e risolve problemi, costruendo se stesso. Ma se la filosofia accompagna tutta la vita dell'uomo, ne segue che l'arte e la religione sono "inattuali", ossia momenti astratti che esistono solo nella concretezza del pensiero in atto: "ogni uomo è uomo, e non può né poetare, né adorare senza mai pensare". L'arte nella sua purezza inafferrabile, poiché nell'istante in cui il sentimento si esprime, l'arte cessa di essere arte, per divenire pensiero (e quindi filosofia). L'attualità dell'arte coincide dunque con la sua "morte", ossia con la sua risoluzione sintetica nella vita complessiva dell'atto, dalla quale può venir distinta solo con un astratto e unilaterale procedimento di analisi.

"l'arte vive morendo, ossia integrandosi con gli altri momenti della vita dello spirito"; "l'arte che esiste, e riempie di sé la storia e il cuore degli uomini, è sempre arte e altro: un tutto dunque, che è più che arte, ma vale come arte perché l'elemento estetico vi prevale tanto da risolvere in sé e assorbire il resto".

Analogamente, la religione nella sua purezza è inafferrabile, poiché l'oggetto (Dio) da cui essa fa dipendere l'uomo esiste solo in rapporto con il soggetto che pensa (e filosofa). Non è possibile, infatti, che "lo spirito si fissi nella sua mera posizione religiosa, annullando se medesimo come soggetto: giacché lo stesso annullamento non può aver luogo [...] se non per affermazione di attività dello spirito. Il quale è portato dalla sua stessa natura a superare a volta a volta ogni posizione religiosa".

L'attualità della religione coincide quindi con la sua morte nella filosofia. Morte che è negazione, ma anche conservazione (lo stesso attualismo, sostiene Gentile, è il frutto di un inveramento filosofico del cristianesimo e del suo concetto dell'uomo-Dio), questa teoria dell'inattualità dell'arte e della religione, sottintendendo l'idea di una fondamentale unità dell'io, doveva inevitabilmente scontrarsi con la quadripartizione crociana delle forme dello spirito.

Se Croce ha cercato per tutta la vita l'unità nella distinzione, Gentile ha cercato per tutta la vita la distinzione nell'unità. Da ciò la polemica, ora latente, ora esplicita, fra i due maestri dell'idealismo italiano. A Croce, che ha sempre accusato Gentile di misticismo – cioè di far sparire la realtà concreta e tutte le sue differenze nell'unità indistinta dell'assoluto – Gentile ha replicato che il suo sistema:

- 1) Non elimina le distinzioni, ma solo la loro entificazione in sfere categoriali autonome;
- 2) Non può venire assimilato a una forma di misticismo, poiché esso, pur ritenendo reale solo l'assoluto (= l'io in atto), si sottrae, nelle sue tesi fondamentali, al difetto del misticismo: "l'idealismo risolve tutte le astrazioni, ma non le cancella come il misticismo, e afferma il finito non meno risolutamente che l'infinito, la differenza non meno che l'identità".

Più in particolare, Gentile afferma che:

- a) Non esistono attività distinte dello spirito, quali l'attività teoretica e quella pratica, poiché unico è lo spirito che pensa e agisce e che quando pensa agisce e quando agisce pensa;
- b) Non esistono categorie dello spirito distinte le une dalle altre, in quanto esiste soltanto quell'unica categoria che è l'atto stesso del pensare. le quattro presunte categorie di cui parla Croce non sono che quattro "parole" o quattro "astrazioni". L'unica realtà concreta è l'atto, che si manifesta in infinite forme e si articola in una serie di momenti (idealmente) distinguibili ma non (effettivamente) distinti.

"Inverando" l'arte e la religione, la filosofia risulta piena autocoscienza: è coscienza di sé (propria dell'arte) attraverso la coscienza dell'altro da sé (propria della religione), al punto che la storia dell'arte e la storia della religione finiscono per essere "attuali" solo nella storia della filosofia. Gentile, che riprende da Hegel l'idea di una sostanziale storicità della filosofia, che costruisce se stessa attraverso i vari sistemi filosofici, insiste sul circolo di filosofia e storia della filosofia, cioè sul fatto che per fare storia della filosofia occorre filosofare e per filosofare occorre conoscere la storia della filosofia: "filosofando s'investe tutta la storia della filosofia che è tale per il filosofante: come, per contro, facendo la storia della filosofia, s'impegna un sistema di concetti, che è la filosofia dello storico".

Gentile divide la storia della filosofia in due grandi epoche: quella antica (che è una filosofia dell'oggettività, ossia un'autointerpretazione dello spirito in termini di oggetto) e quella moderna (che è una filosofia della soggettività, ossia un'autointerpretazione dello spirito in termini di soggetto). La filosofia moderna ha inizio con il pensiero italiano del Rinascimento, che Gentile legge in chiave immanentistica, ritenendolo, sulle

orme di Spaventa, il vero antecedente della filosofia europea, la quale sarebbe poi tornata in Italia con Rosmini, Gioberti e Spaventa stesso.

Per quanto concerne la storia, Gentile riprende la teoria crociana dell'identità di storia e filosofia, radicalizzandone gli esiti. Persuaso che i fatti accaduti siano reali solo nel pensiero che li pensa egli nega la distinzione tra *res gestae* (la storia che si fa) e *historia rerum gestorum* (la storia che si pensa), pervenendo alla tesi della identità di storia e storiografia. In questo ambito, l'antinomia storica che si presenta all'idealismo – *tesi*: lo spirito è storia perché è svolgimento dialettico; *antitesi*: lo spirito non è storia, perché è atto eterno – viene superata con la dottrina per cui non si ha la “storia fuori dall'eterno, né l'eterno fuori dalla storia”, intendendosi sostenere, con questa formula, che se l'atto si dispiega nel tempo, il tempo vive nell'atto, il quale, da parte sua, è fuori dal tempo. Da ciò la fondazione (e l'estremizzazione) gentiliana della teoria (crociana) della contemporaneità della storia. Infatti, poiché lo spirito possiede la totalità del tempo al proprio interno – sì che rispetto a esso sia il presente, sia il passato, sia il futuro sono ugualmente presenti – ne segue che anche il passato più lontano risulta contemporaneo all'io (trascendentale) che lo pensa. In altri termini, la storia nel tempo, nell'atto di essere pensata, si risolve completamente nel presente extratemporale dello spirito, cioè in quell'atto ideale eterno che non è nel tempo, ma contiene in se stesso ogni possibile tempo. Ad esempio, Ariosto risulta vivo solo in virtù dell'atto extratemporale con cui facciamo nostro il suo poema:

“la realtà spirituale attualmente conosciuta non è altra cosa del soggetto che la conosce. Il solo Ariosto che conosciamo, autore del Furioso, non è altro [...] che lo stesso poema. Il quale a sua volta, è conosciuto, se è letto, inteso, gustato”.

Questa paradossale (ma coerente) risoluzione della storia cronologica nella vita eterna dell'altro conferisce un (ulteriore) significato forte all'identità di filosofia e storia della filosofia: “i fatti della filosofia nel suo passato, pensateli, e non possono essere che l'atto, l'unico atto della vostra filosofia, che non è nel passato, né in un presente che sarà passato, poiché esso è la vita, la realtà stessa del vostro pensiero, centro d'irradiazione di ogni tempo, passato o futuro che sia”.

Gentile è conosciuto anche per la sua pedagogia. Essa si articola in due principi, cui sono rispettivamente dedicate le due parti del *Sommario di pedagogia come scienza*



*filosofica*<sup>88</sup>: la realizzazione dell'identità di educatore ed educato nell'atto educativo e il carattere astratto e irrealistico di ogni contenuto particolare dell'insegnamento e di ogni regola didattica, l'uno e l'altra sempre da superarsi e "dimenticarsi" nel vivo dell'educazione effettiva.

L'identità di educatore e educando non è che un caso di quel superamento delle distinzioni fra soggetti empirici nell'assolutezza dell'Io trascendentale. Gentile non manca, per altro, di fornire maggior concretezza, sul piano pedagogico, a questo motivo mediante le due considerazioni di origine agostiniana dell'atto educativo come essenzialmente atto d'amore con cui l'educatore abbassandosi s'innalza, e anche come atto in cui l'educatore e l'educando pensano o meglio ripensano l'unica verità che li supera ambedue.

Gentile critica anche tutte le altre comuni distinzioni pedagogiche, e particolarmente quella fra contenuto e forma dell'insegnamento, fra materia da far apprendere e metodo con cui fare apprendere. Non esiste un metodo che, nella sua astratta generalità, valga per ogni materia e per ogni insegnante, "quasi veste che si possa togliere di dosso ad uno per vestirne altri". In primo luogo ogni materia, ogni argomento è metodo a se stesso, non è cioè nozione astratta e isolata da memorizzare, ma atto di ricerca, di invenzione, anzi, di creazione, e come tale modo specifico di procedere nella scoperta. In secondo luogo è poi sempre l'insegnante che rivive e trasfigura nell'atto di insegnare i contenuti e le indicazioni metodiche particolari, di cui pur può avvalersi in fase preparatoria. Chi sa veramente, sa insegnare, chi è uomo, è anche educatore. Su queste basi la pedagogia gentiliana poneva le premesse di quella negazione degli aspetti tecnico-scientifici dell'educazione che venne attuata nella riforma del 1923 dallo stesso Gentile, in particolare con l'abolizione dell'insegnamento della psicologia e del tirocinio didattico negli Istituti magistrali.

Altri aspetti della filosofia di Gentile che ebbero la massima importanza sul piano educativo furono quelli connessi al suo concetto dialettico dello spirito.

La religione, in quanto necessario momento dello sviluppo spirituale, e precisamente momento dell'oggettivismo ingenuo, rappresenta per il maggior numero una specie di *philosophia inferior*, che adombra la verità che son colte pienamente solo nella sintesi filosofica cui essi non giungeranno. E per coloro che invece vi giungeranno rappresenta

---

<sup>88</sup> Gentile, G. (1913-1914), *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*, Bari: Laterza.

un necessario grado di passaggio. Perciò la religione deve avere un degno posto nell'insegnamento inferiore.

La superiore visione storico-filosofica della realtà come realtà spirituale è dunque conquista di pochi: perciò Gentile concepisce l'educazione storico-critica delle scuole classiche come necessariamente ristretta a "quei pochi cui l'ingegno destina di fatto, o il censo e le famiglie pretendono destinare, al culto dei più alti ideali umani".

## **IL CONCETTO DI STATO NELL'IDEALISMO ATTUALE GENTILIANO – considerazioni preliminari**

Sperimentando nella realtà la prima forma di Stato totalitario (per quanto destinato a rimanere incompiuto rispetto alle più radicali esperienze nazista e staliniana), il fascismo italiano ne ha fornito una teoria con la filosofia politica del suo maggiore ideologo, Giovanni Gentile. Egli contrappone lo Stato etico allo Stato di diritto della tradizione giusnaturalistica e poi giuspositivistica, ma nell'un caso come nell'altro da lui rifiutata per gli assunti ideologici liberali. L'identificazione di politica e morale lo conduce a negare ogni distinzione tra la sfera privata dell'individuo e quella pubblica dello Stato, rifiutando il presupposto stesso della concezione liberale dello Stato. L'inveramento dello Stato liberale come Stato nazionale è da lui ravvisato paradossalmente proprio nello Stato totalitario.

Da Hegel, Gentile ricava l'idea dello Stato come sostanza etica consapevole di sé e come volere universale che assomma e comprende e supera tutti i voleri individuali. La sintesi statale è "unità di volere e voluto". Rispetto a Hegel, però, si differenzia rifiutando la distinzione tra spirito oggettivo e spirito assoluto, attribuendo assolutezza alla vita spirituale dello Stato stesso e dissolvendo, all'interno della sua concezione monistica, i momenti della famiglia e della società civile, che in Hegel fungevano da limiti oggettivi dell'attività statale. Anche per questo morale e politica finiscono in lui per coincidere. Lo Stato s'identifica con l'individuo considerato eticamente. L'imperativo categorico del suo volere "non può essere altro che moralità".

Nella sua ultima (e postuma) opera, basata su un corso di lezioni tenuto all'Università di Roma nell'a.a. 1942-43, *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*<sup>89</sup> (1946), Gentile si sofferma ad argomentare come non sia la comunità a contenere gli individui, considerati atomisticamente, ma l'individuo a realizzare nell'autocoscienza la comunità spirituale. La concezione atomistica della società è l'errore che inficia alla radice tanto il liberalismo quanto il sindacalismo. Il compito dello Stato etico che subentra alla crisi dello Stato liberale deve pertanto risiedere nel riconoscimento del valore politico dei lavoratori attraverso la composizione in un'unità della molteplicità ancora particolaristica dei sindacati che li rappresentano. Per Gentile, lo Stato etico è dunque necessariamente Stato corporativo. In relazione al contributo *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, è possibile individuare le seguenti definizioni ed argomentazioni (pp. 57-60, 63-70) che si prestano a spiegare la concezione di Stato da parte di Gentile e, conseguentemente, la lente filosofica attraverso cui è possibile interpretare la presente ricerca storica.

#### a- LO STATO

Il volere come volere comune e universale è *Stato*. Per intendere il quale, secondo la sua essenza, non bisogna fermarsi ad alcuno de' suoi aspetti empirici.

#### b- NAZIONE E STATO

La nazione non è data dal suolo, né dalla vita comune e conseguente comunanza di tradizioni, di costumi, linguaggio, religione, ecc. Tutto ciò è la materia della nazione. La quale non sarà tale se non avrà la coscienza di questa materia e non l'assumerà nella sua coscienza come il contenuto costitutivo della propria essenza spirituale; e quindi non ne farà oggetto della propria volontà. La quale volontà, nella sua concreta attualità, è lo Stato: già costituito o da costituirsi; e veramente in ogni caso da costituire (conservare è un continuo costituire, un creare continuo). Volontà.

Errore della dottrina delle nazionalità, che avrebbe diritto a unità e autonomia statale. Non è la nazionalità che crea lo Stato; ma lo Stato crea (suggella e fa essere) la

---

<sup>89</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni.

nazionalità. Che *conquistando* la propria unità e indipendenza celebra la sua volontà politica, realizzatrice dello Stato.

### c- DIRITTO

la volontà dello Stato è diritto (pubblico o privato, secondo che regola i rapporti tra Stato e cittadini, o tra cittadini e cittadini). In ogni caso attua la sua volontà come volontà del cittadino in quanto volontà universale. Non c'è diritto senza Stato, ed ogni individuo che afferma un suo diritto, si appella sempre a un volere universale a cui ogni arbitrio deve cedere, appunto perché arbitrio.

*Diritto positivo?* Solo in quanto positivo il diritto si fa valere, ed è volere effettivamente universale che ha ragione degli arbitrii. Ma questa positività non è carattere distintivo della sfera strettamente giuridica dello Stato. Anche la morale è positiva in quanto il dovere esiste come sempre determinato, singolo, concreto dovere: *volontà in atto*.

C'è una positività del diritto che distingue questa dalla legge morale. Ed è quella positività che traluce anche nel concetto etimologico di "Stato": che non è quello che si attua ora, ma quello che si è attuato, e *sta*. E deve stare, con la sua autorità riconosciuta (meglio se scesa dal cielo, immediata, ereditaria) con le sue leggi certe, con la sua forza che le rende esecutive e ne impedisce la violazione. Lo Stato c'è già (almeno così pare). C'è l'impero della legge, l'ordine pubblico, complesso di fatti che siano effetto dell'esserci lo Stato. A cominciare dal Governo, che è il motore attivo di tutta la macchina, già costruita e in essere.

C'è lo Stato; c'è la sua volontà; la sua legge. Nella quale il cittadino, dalla nascita alla morte, trova il suo *limite*, presupposto della sua esistenza, condizione della sua libertà. La volontà dello Stato, con cui egli deve fare i conti, è volontà non in atto ma, ma già posta, già voluta, già manifestata in maniera chiara, esplicita, certa. E questa manifestazione della volontà statale deve *precedere* i casi che essa regola.

Sicché il volere per cui la legge deve valere non può osservarla (volarla) se non l'ha innanzi come già voluta; e in tal senso *positiva*. E allora la morale sarebbe il volere attuale; ma il diritto, in quanto tale, il volere già voluto. [...]

Ma questo diritto (come lo Stato che lo pone) è momento astratto della vita etica. È logo astratto. Risponde a una posizione ideale del volere, che volendosi si fa voluto: oggetto

innanzi al quale non può fermarsi. La sintesi reale è unità di volere e voluto, incorporarsi del volere nel voluto e spiritualizzarsi del voluto nell'atto del volere.

Così la *positività* del diritto è superata nell'atto concreto del volere che nega il diritto e agisce moralmente come *libertà* assoluta. Il limite non è negato se non in quanto si conserva: è riconosciuto, cioè posto, e quindi è auto-limite, che non toglie nulla alla libertà, anzi ne prova l'energia.

Superata la positività del diritto, il diritto stesso è risolto nella morale.

#### d- GOVERNO E GOVERNATI

La stessa positività del diritto ritorna nella opposizione fra Governo e governati, che male dal volgo viene scambiata con la dualità di Stato e cittadini. Il Governo (assoluto o rappresentativo) fa la legge e la tutela; e i governati presuppongono, per essere governati, l'azione del Governo. E in astratto è così. Ma come il diritto positivo è negato nell'attualità dell'azione etica, così ogni opposizione di Governo e governati cade nel consenso di costoro, senza del quale il governo non si regge.

Questo consenso sarà spontaneo o coatto. E la moralità dello Stato, in cui il Governo esercita la sua autorità, richiede un massimo di spontaneità e un minimo di coazione; senza che l'una possa mai rimanere da sé, scompagnata dall'altra. E i popoli si agitano inquieti tra i due poli opposti del minimo di coazione con massima spontaneità e il massimo di coazione con minima spontaneità: tra democrazia e assolutismo, poiché è molto difficile quella giusta temperanza degli opposti principii, in cui consiste la loro sintetica dialettica.

#### e- AUTORITA' E LIBERTA'

Oggi è gran parlare di governi autoritari e governi liberali, tornando sempre ad opporre astrattamente autorità e libertà, Governo e individui; rappresentati questi come atomi, ciascuno a sé stante e derivante da sé tutti i diritti e tutti i doveri che abbiano un significato per lui; e quello inteso come potere semplicemente limitativo e coordinatore delle libere attività dei singoli. E non si vuol aprire gli occhi e vedere che la questione dei congegni opportuni onde si contemperino insieme i due opposti principii non si risolve alla luce di *principii eterni*, ma con criteri storici fondati su considerazioni di opportunità seconde il variare delle contingenze storiche. Si tratta di dosature, in cui può

vedere di più l'intuizione dell'uomo di Stato, che non il teorico della scienza politica.  
[...]

#### f- IL LIBERALISMO

[...] Lo Stato liberale entrò in crisi, da quando cominciò a staccarsi dalla realtà sociale-economica, per la cui organizzazione politica era nato. I rappresentanti non rappresentarono più nello Stato l'effettiva volontà del cittadino. Il quale si estraniò dal congegno di questo Stato falso, vuotato del suo proprio contenuto, e cominciò a corroderlo in doppio modo: 1) partecipando al giuoco della rappresentanza sentita come una forma vuota e fallace e destinata perciò a cadere, piegando con la violenza del numero le forme parlamentari al tradimento della loro originaria funzione statale (metodo negativo che ha ne' vari Stati corrotto il sistema parlamentare, disgregando le forze vitali dello Stato che i liberali originari avevano creduto di salvaguardare e rafforzare con la stessa libertà); 2) appartandosi nei *sindacati*, per creare in questi il loro vero Stato, aderente veramente al loro interesse e capace perciò di tutelarli.

Il problema dello Stato oggi non è più quello di assicurare il riconoscimento del valore politico del terzo Stato – che fu il compito dello Stato liberale – ma di garantire al lavoratore e ai suoi sindacati il valore politico, che essi reclamano e che non possono ottenere finché la molteplicità dei sindacati non si componga nell'unità dello Stato. Perché l'uomo politicamente è Stato ed è uno Stato o nulla. Laddove i sindacati come raggruppamento di individui secondo le differenti categorie in cui gli individui economicamente, come forze produttive, vengono a distribuirsi, sono al pari degli individui: ciascuno diverso da tutti gli altri, e ciascuno perciò chiuso in sé stesso e non disposto a riconoscere se non il proprio esclusivo interesse, che è la forza così come il difetto del sindacato. Nel quale l'individuo ritrova quella immediatezza che trova in sé stesso: niente che astragga dal suo proprio interesse, niente di generico che gli possa parere imposto dall'alto o dall'esterno. Qualche cosa come la sua stessa famiglia per chi la famiglia senta come l'ampliamento e la concretezza della sua stessa persona in breve cerchia dove tutto gli è noto, tutto domestico e intimo, e suo ogni dolore come ogni gioia, e la vita di cui si parla e per cui si ha interesse è la sua stessa vita. E come la famiglia, infatti, il sindacato è stato esaltato quale efficacissima scuola dell'operaio, che vi impara naturalmente ad uscire dal suo primitivo egoismo, ad apprezzare e sentire

come suo un interesse comune, e a trovare, in questo modo, la norma della propria condotta in un ideale superiore all'istinto di natura.

Ma il sindacato è il sindacato, e la sua struttura omogenea importa per la *divisione del lavoro* altri sindacati. Ci sono, e non possono non esserci altri sindacati. E una volta sorti i sindacati contro i datori di lavoro, i lavoratori si troveranno di fronte le unioni di questi datori di lavoro. Un atomismo sociale in flagrante contrasto con le necessarie correlazioni che intercorrono tra ogni sindacato e tutti gli altri. Il sindacato perciò è un atomo, come apparisce alle sue unità, e non è un atomo, perché è superato dal suo naturale nesso con gli altri. Supera e deve superare il particolarismo che è il suo astratto universalismo sociale. Ogni sindacato è una fetta d'uomo, e l'uomo non può essere che uomo intero; e il suo Stato perciò non è sindacato, ma superamento e risoluzione dei sindacati nell'unità fondamentale dell'uomo che si articola in tutte le sue categorie sindacali; e che non è un risultato, ma il principio e la condizione della molteplicità dei sindacati.

Sicché lo Stato è sì sindacato allo stesso titolo per cui è individuo: ma individuo consapevole della propria reale complessa universalità la cui attuosa volontà è lo Stato. Così il sindacato è lo stesso Stato quando si eleva dagli angusti suoi limiti di categoria sociale alla piena unità del volere universale che anima e promuove tutte le categorie.

L'errore del vecchio liberalismo che torna sempre variamente camuffandosi a girare per il mondo come l'ultimo figurino della politica eterna, è l'errore stesso del sindacalismo: la concezione atomistica della società, intesa come l'accidentale coacervo e incontro di individui, che sono astratti individui, o di sindacati, che male presumono di esistere e male pretendono di esistere perché sono astratti. Come li può concepire soltanto chi alla società guarda materialisticamente, e la vede come moltitudine che convive e deve unificarsi non essendo per sé altro che negazione della unità. Individui esterni l'uno all'altro, partecipi al *bellum omnium contra omnes*; sindacati esterni del pari reciprocamente e incapaci perciò di attingere quella unità, di cui la loro natura è la negazione.

A vincere perciò questo astratto sindacalismo non può essere il liberalismo ugualmente astratto degli individualisti; quella sorta di massiccio materialismo, che fu sempre combattuto da uno che di libertà se ne intendeva, il Mazzini. Il quale voleva sì la libertà, come la vuole ogni uomo consapevole della sua natura; ma sapeva che la libertà non è

attributo dell'individuo astratto, ma di quello che è ogni individuo in concreto, il popolo. [...] Dunque, libero è soltanto l'individuo nel libero Stato. O meglio, libero è l'individuo che è Stato libero, poiché lo Stato, realmente, non è tra gli individui, nell'individuo, in quella unità di particolare e universale che è l'individuo.

#### g- ETICA E POLITICA

[...] Lo Stato è lo stesso individuo nella sua universalità. Impossibile quindi che non gli competa la stessa moralità dell'individuo, quando nell'individuo lo Stato non sia un presupposto – limite della sua libertà – ma la stessa attualità concreta del suo volere. La distinzione regge nel terreno empirico finché si distingue e opponga l'individuo allo Stato. Allora si può pensare una moralità individuale non congruente con la legge dello Stato. Ma, comunque, lo Stato come volere ha una legge universale, un imperativo categorico, che non può essere altro che moralità. E le incongruenze non possono riguardare altro che la diversità dei problemi da risolvere, sempre diversi anche nell'ambito della cosiddetta moralità individuale.

#### h- STATO ETICO

Da questo concetto dello Stato deriva la sua immanente eticità. Della quale vuole spogliarlo chi? Chi ha interesse a osteggiarlo: l'opposizione che ne fa bersaglio a' suoi colpi, comincia naturalmente dal farne una *res*, scevra di valore, immeritevole perciò di qualsiasi rispetto. Ma chi nega l'eticità dello Stato, s'affretta ad apprestargli con la sinistra quel che gli ha strappato con la destra. Perché lo Stato di cui si disconosce il valore etico è ... quello degli altri. Al quale giova sostituirne un altro che, ben inteso e ben trattato, potrà esser sì rivestito del valore che la concezione morale e religiosa della vita può conferirgli facendone uno strumento delle sue finalità superiori. Senza avvertire che una cosa (strumento) non potrà mai acquisire alcun valore; e che perciò, su questa via, non c'è altra possibile via d'uscita che la *teocrazia*. La quale foggia o postula uno Stato, che coincidendo con la stessa divina volontà ricade nel concetto del contestato Stato etico.

Ma se la *teocrazia* non è parola vuota, non c'è ragione di adombrarsene. Perché nessun dubbio che il volere dello Stato è un volere divino, sia che s'intenda nella immediatezza



della sua autorità, sia che più pienamente si assuma come l'attualità concreta del volere. C'è sempre Dio: il Dio del vecchio e del nuovo Testamento.

La ribellione morale che provoca lo Stato etico è la riconferma della sua eticità. Perché una forza amorale non potrebbe mai dar luogo ad apprezzamento etico. La ribellione nasce ogni volta che dello Stato si senta la forza, e non si riconosce il valore (positivo). Ma in questo caso gli si attribuisce bensì un valore, ancorché negativo; come al peccatore che si vuol ravveduto, pentito, redento; e si considera perciò capace di ciò.

La prova flagrante dell'eticità dello Stato è nella coscienza dell'uomo di Stato.

I luoghi comuni delle divergenze tra morale e politica rientrano nella *casistica* della dottrina morale.

#### i- MORALISMO

Nessuna più efficace riprova dell'eticità dello Stato che il moralismo, di buona o cattiva lega, ingenuo o retorico, con cui s'industriano di venir toccando e tentando di risanare le piaghe morali della convivenza politica gli avversari della dottrina dello Stato etico. I quali dopo avere logicamente spogliato lo Stato e la politica, in cui esso si attua, d'ogni attributo morale, inorridiscono della umanità che essi si sono artificialmente foggiate in mente: umanità senza umanità, poiché la moralità è certamente la caratteristica più essenziale dello spirito umano.

Uno Stato per sua natura anetico non è perciò immorale; ma è peggio che immorale. Io direi che sia inumano, se è vero, come s'è avvertito, che nessuna forma di attività umana è concepibile che non sia per sé stessa subordinata alla legge morale. Peggio che immorale. Perché l'immorale è destinato a redimersi e ricrearsi nella moralità; laddove l'amorale è per definizione escluso da ogni possibilità di moralizzarsi.

E può l'uomo tollerare che nell'ambito del suo operare qualche cosa si sottragga all'impero di quella legge morale che è la creatrice della sola vita possibile all'uomo? Anche gli animali domestici che l'uomo s'è indotto ad ammettere nel circolo della sua vita quotidiana, egli li assoggetta ad una rudimentale regola di condotta, a una elementare distinzione di lecito e illecito, che in tutti i modi cerca loro di inculcare fino al punto di poter confidare che essi, comunque, se la siano appropriata e l'osservano. Così innanzi alla *feroce forza che fa nomarsi dritto*, innanzi a questo Briareo dalle cento braccia, che mette le mani per tutto e fa e disfà l'opera degli individui che sono in

concreto la realtà morale, pura forza immane e ignara di ogni forma di giustizia, ecco scattare il naturale bisogno dell'anima umana di proclamare e difendere la moralità, ossia la salvezza dello spirito. Codesta forza andrà bensì riconosciuta e conservata, ma in quanto utile ai fini dello spirito che essa ignora, e che perciò la trascendono. Lo spirito, moralità, è libertà. Ebbene lo Stato, che per sé stesso ignora questa libertà, la quale lo trascende come qualcosa di affatto superiore e incommensurabile, deve con le sue istituzioni favorire e promuovere l'esercizio di questa libertà. Deve? Ma dunque ha un dovere morale? È anch'esso etico come ogni singolo individuo che ha i suoi doveri verso la libertà e che noi distinguiamo nel seno dello Stato? Sarà come un animale da addomesticare; giacché che altro è addomesticare un animale se non ammetterlo, come si diceva, nella nostra società, nella nostra famiglia, e quindi, contraddire in pratica e quella natura sub-umana e però antisociale che gli si è attribuita senza troppo pensarci su?

Lo Stato sordo alla legge morale appunto perciò si finisce con volerlo assoggettare ad una guida superiore, quasi ad un'artificiale moralizzazione e umanizzazione. E dall'arbitrarietà dell'assunto, scaturisce una sorta di zelo impaziente, di violenta fretteolosità di strafare. Per la quale in questi filosofi della politica non è più la moralità che si fa innanzi con la sua schietta ed eloquente semplicità, ma un moralismo passionato ed oratorio che si riversa sulla storia e la sommerge in un indistinto movimento di luci e di ombre soprannuotanti al reale processo storico, in cui si viene realizzando lo Stato: col risultato di ridurre il grande problema dello Stato, che è il problema della storia universale, al piccolo problema borghese del dare e dell'avere di questo o quello Stato, di questo o quel partito dominante, di questo o quell'uomo di Stato di fronte all'ideale morale. Tanto più cresce l'ansia morale quanto più questa è stata negata là dove è la sua sede. L'ansia, l'affanno... e la retorica traggono motivo dalla disperazione di mai più abbracciarsi col vivo della vita morale.

**LO STATO ETICO NELL'IDEALISMO ATTUALE GENTILIANO -  
approfondimento**

Nei *Fondamenti della filosofia del diritto*<sup>90</sup> (1916) come nell'ultimo suo scritto *Genesi e struttura della società*<sup>91</sup> (1946), nonché in scritti minori occasionali o politici, Gentile si è sforzato di riscrivere nell'interiorità dell'atto spirituale la società e lo Stato, la morale, il diritto e la politica e in generale tutta la gamma dei rapporti inter-umani. Società e Stato, quindi diritto e politica, non sono, egli dice, *inter nomine*, ma *in interiore homine*. Nella prima opera ha cercato di chiarire la natura del diritto ricorrendo alla dialettica di volente e voluto che è perfettamente identica a quella di pensante e pensato, giacché nessuna distinzione è possibile tra pensiero e volontà: il pensiero, come attività creatrice e infinita, è volontà creatrice e infinita. Di fronte alla moralità, che è volontà del bene, cioè creazione del bene nell'atto di volerlo, il diritto è il voluto, cioè non più volontà in atto ma volontà passata o contenuto di volere, perciò anche "non più libertà che è forza, ma forza senza libertà, non più oggetto che è soggetto, ma oggetto opposto al soggetto". La volontà volente è già a se stessa il suo proprio comando o la sua propria legge; quando trova davanti a sé un comando o una legge, si tratta di un suo momento oggettivato e fissato astrattamente in tale sua oggettività.

"Il potere sovrano, il volere lo ha già in sé: e fuori di sé, dove empiricamente gli si rappresenta armato di spada, non può vederlo se non attraverso di quello che ha già nel suo intimo, dov'è la radice e la vera sostanza della società e dello stato".

Per conseguenza la coattività dello Stato o delle norme giuridiche è anch'essa interna e spirituale. Diritto, morale e politica si identificano come s'identificano lo Stato e l'individuo, nell'attualità del volere volente o del soggetto pensante.

Nella seconda opera, Gentile respinge la distinzione fra il privato e il pubblico e con essa la possibilità di porre limiti all'azione dello Stato. E difatti la distinzione non può reggere se si ammette come unico individuo l'io universale e infinito: essa in realtà presuppone la singolarità e irriducibilità dell'individuo e insieme la sua costitutiva relatività sociale. In tal modo la vera democrazia sarebbe non quella che vuole limitato lo Stato, ma quella "che non pone limiti allo stato che si svolge nell'intimità dell'individuo e gli conferisce la forza e il diritto nella sua assoluta universalità".

Queste dottrine convergono nella teorizzazione del cosiddetto Stato etico (di Hegel), ossia di un tipico Stato che, in quanto volere universale superiore alle volontà

---

<sup>90</sup> Gentile, G. (1916), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Pisa: Mariotti.

<sup>91</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni.

puramente individuali, risulta dotato di una sua “immanente eticità”. Eticità che, non avendo limiti al di sopra o al di fuori di sé (ad esempio in una presunta moralità individuale), esige obbedienza da parte dei cittadini. Tale obbedienza non si contrappone alla libertà, poiché quest’ultima, secondo il punto di vista antiatomistico e antiliberale di Gentile, non risiede nella particolarità (egoistica) degli individui, ma nell’universalità (etica) dello Stato. In sintesi, la moralità e la libertà esistono solo nello Stato e come Stato, che ha il compito di realizzarle concretamente, e non hanno senso fuori dello Stato.

Lo Stato etico di cui parla Gentile ha una dichiarata struttura corporativa. Infatti, partendo dalla constatazione che il lavoratore non è semplicemente lavoratore generico, in quanto “il lavoro dell’artista è diversissimo da quello dello spazzaturaio e perfino da quello dell’ingegnere”, egli sostiene che ogni lavoratore appartiene a una categoria che, pur avendo interessi specifici, finisce per integrarsi con tutte le altre nell’unità organica dello Stato. E ciò in virtù delle corporazioni, che, importando le masse lavoratrici dentro lo Stato, garantiscono la composizione degli interessi individuali nell’interesse nazionale, dando così allo Stato una base popolare: “Questo il concetto dello Stato moderno (che in Italia s’è detto “corporativo”) che vuol essere lo Stato della libertà aderendo alle effettive determinazioni del popolo”. Per questa via, il fascismo supera il sindacalismo, in quanto abbandona l’antitesi tra stato e sindacato e questo riporta in quello; supera il socialismo, che radicalizzando il momento della lotta di classe, non coglie l’elemento comune da cui scaturisce l’opposizione, che è l’economia nazionale nella sua inscindibile unità, supera il liberalismo, poiché in contrasto con il sistema della libertà astratta e formale si pone come il sistema della libertà vera e concreta. Da ciò la convinzione gentiliana di una continuità del fascismo rispetto al liberalismo, “convinto com’è che liberalismo autentico non sia quello classico individualistico e laico nato dalla rivoluzione borghese del secolo XVIII, bensì quello scaturito dalla rinascita romantica e spiritualistica del secolo passato, che non solo l’individuo e la libertà riporta nello Stato, ma nello Stato stesso ripone il fondamento etico universale di ogni divenire sociale”<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> Schiavo, A. L. (1974), *Introduzione a Gentile* (Vol. 24). Bari: Laterza.

## L'IDEALISMO ATTUALE, LENTE FILSOFICA DI LETTURA DELLA TESI

In relazione al rapporto di Gentile con il fascismo è possibile indicare tre posizioni.

La prima, che ha trovato la sua espressione più chiara in alcuni scritti di Emanuele Severino, esprime un grande interesse per il Gentile filosofo: il suo attualismo (e non quello dei diversi discepoli) rappresenterebbe una delle forme più radicali di negazione dell'immutabile. L'attualismo afferma che "è il pensiero in atto ad essere il divenire che si presenta come evidente e certo"<sup>93</sup>. L'antitesi richiamata da Severino è quella tra l'io, la coscienza, il pensiero in atto e l'immutabile: infatti "ogni immutabile anticipa il divenire e lo rende vano e apparente". Al contrario, per Gentile, la "serietà" della storia e del divenire, di cui parla l'attualismo, richiede appunto l'inesistenza di ogni immutabile, che renderebbe apparente il processo in cui il sopraggiungente diventa, da niente, essere"<sup>94</sup>.

La grande considerazione della filosofia di Gentile è unita ad un sostanziale disinteresse per la questione del rapporto con il fascismo. Gentile resta, per Severino, un grande filosofo: il problema del suo rapporto con il fascismo non tocca questa constatazione e non si pone, in tale ottica, come una questione importante.

La seconda lettura è quella proposta da Gennaro Sasso, secondo la quale furono elementi della interpretazione della storia d'Italia e della posizione politica elaborata precedentemente che spinsero Gentile verso il fascismo. Conseguentemente Sasso sostiene che le ragioni della adesione di Gentile al fascismo "non si trovino nella filosofia dell'atto puro" e che esse siano invece da "ricercare nell'interpretazione che Gentile costruì via via della vicenda intellettuale e politica dell'Italia moderna"<sup>95</sup>.

Le motivazioni ultime della complessa interpretazione di Sasso, che sostiene appunto l'impossibilità di dedurre dalla filosofia dell'atto una qualsiasi teoria politica, sono espresse nella sua perentoria affermazione che in "quanto tale, la filosofia non ha, perché strutturalmente non può avere, alcun 'commercio' con la politica"<sup>96</sup>.

Quindi i motivi dell'adesione al fascismo di Gentile, qualunque possano essere state le ragioni da lui addotte, furono in realtà di natura politica, passionale, storiografica.

---

<sup>93</sup> Severino, E. (1978), *Gli abitatori del tempo*, Roma: Armando, p. 116.

<sup>94</sup> Severino, E. (1978), *Gli abitatori del tempo*, Roma: Armando, pp. 121-122.

<sup>95</sup> Sasso, G. (1998), *Le due Italie di Giovanni Gentile*, Bologna: Il Mulino, p. 8.

<sup>96</sup> Sasso, G. (1998), *Le due Italie di Giovanni Gentile*, Bologna: Il Mulino, p. 569.

La terza interpretazione, quella espressa da Augusto Del Noce, fu enunciata originariamente in alcuni scritti degli anni sessanta poi ripubblicati nel volume postumo *Giovanni Gentile. Per una interpretazione transpolitica della storia contemporanea italiana*. Nell'Introduzione a questo volume Del Noce affermava che non si ha “in Gentile un filosofo *a cui si aggiunga* un politico. C'è in lui una completa inscindibile unità del filosofo e del riformatore religioso e politico”<sup>97</sup>. Furono infatti elementi della concezione filosofica elaborata da Gentile in modo autonomo da Croce, “l'idealismo attuale” che lo spinsero quasi necessariamente ad aderire al fascismo ed in modo più preciso al “mussolinismo”<sup>98</sup>. Del Noce accentua la vicinanza tra attualismo e fascismo, sino a scrivere di una sorta di “armonia prestabilita” che avrebbe condotto posizioni come quelle di Gentile e di Mussolini a incontrarsi. L'ottica generale del suo discorso è quella di superare l'idea di un fascismo errore contro la cultura, ma anzi di ribadire il legame tra la cultura egemone nei primi del Novecento in Italia ed il fascismo.

#### GENTILE PRIMA DEL FASCISMO

Lasciando per ora aperte queste diverse ipotesi è utile chiedersi quale fossero le concezioni politiche di Gentile prima del fascismo, quale fosse il suo liberalismo.

Nell'agosto 1918, commentando un libro di Corradini<sup>99</sup>, uno dei più noti nazionalisti scrive: “Ai socialisti potrà riuscir comodo confondere il liberalismo con l'individualismo; ma individualista esso non fu se non alle sue origini giusnaturalistiche, per ragioni storiche affatto transitorie. Individualista non rimase attraverso la Rivoluzione francese e la filosofia classica dopo Kant e, per noi italiani, attraverso il pensiero politico predominante nel nostro Risorgimento” Citando Spaventa, uno degli studiosi hegeliani di Napoli, scrive che quest'ultimo “traeva ispirazione dalle dottrine filosofiche d'oltralpe, ma non faceva tuttavia se non dare forma organica e rigidamente dottrinale al concetto informatore di quel sistema che fu la politica della destra”. Chiude sostenendo “giacché la storia del liberalismo dopo Rousseau e Kant si

---

<sup>97</sup> Del Noce, A. (1990), *Giovanni Gentile. Per un'interpretazione filosofica della storia contemporanea*, Bologna: Il Mulino, p. 12.

<sup>98</sup> Del Noce, A. (1990), *Giovanni Gentile. Per un'interpretazione filosofica della storia contemporanea*, Bologna: Il Mulino, p. 12.

<sup>99</sup> Corradini, E. (1918), *Borghesia produttiva*, Roma: L'Italiana.

biforca, e da un lato, attraverso l'individualismo mette capo all'anarchismo, ma dall'altro riesce a quella dottrina dello Stato che il Corradini vuol propugnare col concetto della subordinazione politica dell'individuo allo stato: concetto sempre schiettamente liberale, se lo stato viene ad essere inteso non come opposto o sovrapposto all'individuo, ma come la stessa volontà individuale nella sua razionalità e legalità"<sup>100</sup>. Gentile ci parla di un liberalismo non individualista. Oggi questa idea appare in evidente contrasto con l'accezione più comune del termine liberalismo<sup>101</sup>. Quando infatti pensiamo al liberalismo pensiamo in prima istanza ad una linea della riflessione politica che da Locke e dal *Secondo trattato sul governo* attraverso la divisione, la limitazione ed il controllo del potere garantisce la libertà individuale dall'indebita ingerenza dello Stato. Per Gentile, al contrario, il liberalismo conduce ad una dottrina dello stato.

Per meglio comprendere le affermazioni di Gentile è opportuno ricordare alcuni tratti dell'esperienza del giovane siciliano che nato nel 1875 vinse nel 1893 il concorso per l'ammissione alla Normale di Pisa, già allora uno degli istituti più prestigiosi della nazione. I suoi maestri pisani – D'Ancona, Jaja, Crivellucci – avevano un'autentica venerazione nei confronti del nuovo stato italiano che si era da poco costituito: le vicende del Risorgimento venivano da essi idealizzate.

Veniva inoltre enfatizzato il carattere ed il ruolo svolto dalle elites risorgimentali per contrapporre al trasformismo ed alla corruzione che nell'ultimo periodo dell'Ottocento sembrava aver invaso lo stesso parlamento.

Da questo insieme di motivi emergeva una forma di liberalismo moderato, liberalismo in quanto affermava la necessità della libertà intellettuale ed economica dell'individuo e contemporaneamente la necessità di un forte principio di ordine, che appunto avrebbe dovuto garantire il giovane stato nazionale dagli assalti che venivano ad esso portati dalla Chiesa e dalla sinistra socialista (in realtà dalla richiesta delle masse di poter partecipare alla gestione della cosa pubblica) e preservarlo dalle degenerazioni del parlamentarismo.

---

<sup>100</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 63.

<sup>101</sup> In realtà il motivo organicistico, l'affermazione della necessità che il tutto prevalga sulla parte, è presente anche in autori che appartengono alla tradizione liberale e ad essa offrono interessanti contributi, come Bernard Bosanquet. Si veda in proposito Cavallari, G. (1996), *Istituzione e individuo nel neoidealismo anglosassone*, Milano: Angeli, pp. 27-122.

Tale concezione, che aveva evidenti radici nelle particolari modalità con le quali era nato il giovane stato italiano, veniva unita da Bertrando Spaventa e dagli hegeliani di Napoli ad una concezione della nazionalità come “unità: unità viva, libera e potente come lo Stato”<sup>102</sup>.

Il problema che si poneva era quello storico del rafforzamento del giovane stato unitario e quello del sentimento comune, della unità delle convinzioni ideali di un popolo, per essere più precisi della educazione di un popolo alla realtà ed ai principi dello Stato nazionale.

Sia il liberalismo risorgimentale al quale accennavamo, sia il riferimento ad Hegel conducevano a ritenere che lo sviluppo delle facoltà individuali, la libertà nel suo senso più concreto, si potesse realizzare soltanto all’interno di una compagine statale potente e dotata di un proprio ethos: in quegli stessi anni inoltre l’idea dello stato potenza, dello stato forte, riecheggiava nei contrasti tra le diverse nazioni per la supremazia nei paesi extra europei.

Gentile visse la propria giovinezza negli anni nei quali si moltiplicavano le critiche al Parlamento, al trasformismo che in esso, con l’avvento al governo di Depretis era divenuto pratica assai diffusa<sup>103</sup>.

Egli, anche per queste ragioni, si riferirà alla politica della Destra come al momento eroico dello Stato italiano; criticherà il trasformismo (considerando però Crispi un continuatore della politica della Destra) che a partire dal 1876, l’anno nel quale la Sinistra prese il potere, porterà nei suoi sviluppi a Giolitti, considerato l’emblema di una posizione priva di idealità. Antiparlamentarismo, ostilità ai partiti e antigiolittismo, come si vedrà, saranno temi che ritorneranno con maggiore insistenza negli scritti di Gentile successivi alla guerra: essi, d’altra parte, saranno temi ben presenti alle origini dell’ideologia fascista<sup>104</sup>.

## LIBERTÀ E AUTORITÀ NELL’IDEALISMO ATTUALE GENTILIANO

---

<sup>102</sup> Spaventa, B. (1972), *Opere* (vol. II), Firenze: Sansoni, p. 427.

<sup>103</sup> Sull’antiparlamentarismo di fine Ottocento si veda Perticone, G. (1969), “Parlamentarismo e antiparlamentarismo nell’esperienza costituzionale italiana”, *Scritti di storia e politica del post-Risorgimento*, Milano: Giuffrè, pp. 185-218.

<sup>104</sup> Si veda Gentile, E. (1996), *Le origini dell’ideologia fascista*, Bologna: Il Mulino, pp. 126-134.



Uno dei problemi centrali al quale l'intervento sul libro di Corradini rimanda è quello della libertà ed in modo particolare al complesso rapporto tra di essa e l'idea di autorità, quindi alla concezione della società, dello Stato. Per offrire una sintetica esposizione di tali questioni ci riferiremo essenzialmente ad un testo di Gentile, *I fondamenti della Filosofia del diritto*, pubblicato originariamente nel 1916, quindi ben prima del fascismo.

In un paragrafo intitolato *La libertà come creatività assoluta*, egli scrive: "O il mondo c'è tutto prima di noi, e noi non ci possiamo nulla, e quel che facciamo non può essere più che un vano gioco. O c'è un mondo di cui noi siamo il principio, e questo mondo non può aggiungersi ad un altro mondo che ci sia già"<sup>105</sup>.

L'idea è che l'azione dell'uomo moderno, che si sa libero e vincitore dei condizionamenti non può essere limitata: l'affermazione di una qualsiasi realtà prima della libertà umana impedirebbe la sua realizzazione.

Lo spirito è creatività e quindi libertà. Per Gentile la stessa oggettivazione della teoria, di un sistema intellettuale concepito come esistente di fronte a noi, condurrebbe alla fine della libertà.

Anche in questo caso lo spirito diverrebbe fatto e accetterebbe una limitazione, e quindi la morte della creatività, della libertà.

La centralità dell'io come pensiero in atto e l'impossibilità di oggettivare in alcun modo il pensiero pensato, senza ricadere nella necessità, è tema decisivo nella riflessione di Gentile<sup>106</sup>. Questo tema rimanda a questioni assai complesse, che riguardano il rapporto tra essere e divenire e tra libertà e necessità nella sua filosofia. Quello che qui interessa sottolineare è la centralità nella speculazione di Gentile del pensiero in atto, caratterizzato come libertà assoluta. Come sostenne ne *L'atto del pensare come atto puro*, del 1911, "l'atto se non deve convertirsi in fatto, se deve cogliersi nella sua natura

---

<sup>105</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 61.

<sup>106</sup> Guido Calogero, tra gli altri, lo colse come il tratto fondamentale della filosofia di Gentile, tanto da descrivere nel 1929 il proprio programma di ricerca come volto a realizzare "l'esigenza che nel più moderno pensiero italiano sembra fondamentale", quella che "potrebbe dunque indicarsi con la formula apparentemente paradossale dell'assoluta esclusione della dottrina della conoscenza nell'assoluta affermazione della conoscenza". Calogero, G. (1938), *La conclusione della filosofia del conoscere*, Firenze: Le Monnier, p. 43.

attuale, di puro atto, non può essere che pensiero. Il fatto è la negazione del pensiero, onde lo stesso pensiero si crea il suo altro, la natura”<sup>107</sup>.

L’affermazione di tale centralità del pensiero si unisce alla considerazione che nella società “il valore universale s’instaura con l’immanente soppressione dell’elemento particolare”<sup>108</sup>, così che tutti gli uomini possano essere, almeno rispetto allo spirito, un uomo solo, “che ha un solo interesse, in continuo incremento e svolgimento: il patrimonio dell’umanità”<sup>109</sup>.

Il problema è insomma quello di comprendere come Gentile intenda la libertà e quale sia il rapporto che essa intrattiene con l’autorità, con la società, con lo stato.

Il superamento del particolare non è affermato con meno decisione della assoluta libertà dello spirito. Scrive Gentile, chi “dice società dice *autorità*, volontà superiore che disciplini le volontà associate, unificandole in una legge comune”<sup>110</sup>. Inoltre tale autorità è presente in qualsiasi forma di società, sia essa la famiglia, la scuola, lo Stato, la Chiesa.

La libertà dello spirito, la creatività sembra doversi identificare con la capacità di far esistere il più vero se stesso che si trova oltre gli interessi particolari del singolo. E’ significativo che Gentile in una nota di queste pagine dei *Fondamenti* citi il noto passo de *Il contratto sociale* nel quale Rousseau afferma che dal mettere in comune la persona ed i beni individuali “sotto la suprema direzione della volontà generale” si riacquista se stessi e si genera un io collettivo.

Per Gentile la realtà che in tale processo “si realizza è una sostanza spirituale, intelligibile soltanto come processo: mai è e sempre è, ma solo in quanto e per quanto liberamente si realizza”<sup>111</sup>.

Essa, la società, come lo Stato “non è perciò *inter homines*, ma *in interiore homine*; e tra gli uomini è solo in quanto tutti gli uomini sono, rispetto al loro essere spirituale, un uomo solo, che ha un solo interesse, in continuo incremento e svolgimento: il patrimonio dell’umanità”<sup>112</sup>.

---

<sup>107</sup> Gentile, G. (1954), *L’atto del pensare come atto puro*, Firenze: Sansoni, p. 192.

<sup>108</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 75.

<sup>109</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 76.

<sup>110</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 76.

<sup>111</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 74.

<sup>112</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 75-76.

Proviamo ad esprimere tali riflessioni in termini più schematici, concentrandoci su come in esse viene inteso il rapporto tra autorità e libertà.

La prima idea, più volte ripetuta da Gentile, è che la libertà c'è a patto di essere senza limiti.

Per Gentile la materialità è limite, lo spirito, il pensiero è creatività, libertà. Il nostro compito è superare continuamente il limite, la materialità, il pensiero pensato, e rilanciare la libertà.

Viene da chiedersi come si possa pensare qualcosa di dato, di esterno alla libertà del singolo, con leggi e istituzioni oggettive come lo Stato in relazione all'affermazione di questa perenne creatività

Dagli scritti ricordati si possono trarre due diversi tipi di risposta. Il primo: Gentile sembra ritenere che la vera libertà sia nel far vivere un più vero io, un noi. In questo senso va intesa, dal punto di vista politico, l'affermazione della libertà come creatività. La libertà è certamente creazione, ma è nello stesso tempo contributo e partecipazione alla realizzazione di un noi. Solo in tal senso la creatività dell'io si esprime nella sua potenzialità.

Inoltre lo stato, come abbiamo visto, mai è e sempre è. Non è tra gli uomini, ma nell'interiorità di ogni uomo in quanto faccia prevalere il suo essere spirituale: il prodotto di questa dinamica non è qualcosa di ipostatizzabile, di conseguito una volta per tutte.

Si comprende la problematicità di questa concezione: essa per un verso implica la distruzione di ogni dato accettato come presupposto e l'enfaticizzazione della libertà e della responsabilità; d'altra parte lo spirito è oltre la libertà del singolo e il far vivere lo stato è il compito dell'individuo

Alcuni anni dopo Gentile, in uno scritto del 1931, ripubblicato nella riedizione dei *Fondamenti* del 1937, seguendo questa linea di sviluppo attribuirà ad Hegel il grande merito di aver concepito lo stato come sostanza etica consapevole di sé, come spirito realizzato nella storia. In questo scritto alcune delle tesi del 1916 vengono rielaborate e precisate.

Il giusnaturalismo muoveva, prima di Hegel, dall'individuo e dall'affermazione dei suoi diritti, però l'individuo scrive Gentile, era concepito materialisticamente.

Il materialismo è per Gentile il contrario dello spirito, in quanto lo spirito è creatività, libertà; il materialismo si arresta al fatto, al dato. L'individuo materialisticamente inteso è per Gentile l'individuo che non coglie il proprio nesso con la libertà e con la totalità. Il modo secondo il quale il singolo individuo può elevarsi alla libertà, cioè partecipare al processo dello spirito nel mondo, è l'autocoscienza, cioè la consapevolezza di esser parte della creatività dello spirito nello storia. E' il carattere spirituale dell'individuo che lo sparticularizza. In tale accezione di individualità il fulcro non è la specifica caratterizzazione di un singolo se non in quanto compresa come esplicitazione della creatività universale dello spirito.

L'individuo che in esso si realizza "è universale in quanto non è un essere della natura, oggetto della natura, ma soggetto, lo spirito". Anche qui allora "l'egoismo, realisticamente inteso, è una chimera e il *bellum omnium contra omnes* il parto di una immaginazione materialistica come quella di Hobbes, che non vedeva il mondo se non attraverso il corpo"<sup>113</sup>.

Hegel, per Gentile, fa quindi giustizia del giusnaturalismo individualistico, dell'idea che esistono prima diritti individuali e poi la società, coglie inoltre la natura spirituale dell'individuo, autocoscienza come presenza dello spirito universale in noi .

Come già Hegel, così Gentile sostiene che l'uomo non è libero nella separazione da ogni legame, ma nel vivere in modo significativo i legami, i doveri, le determinazioni storiche nelle quali la libertà si materializza.

Il Gentile del 1931 riprende questa idea hegeliana con grande enfasi; d'altra parte in tutti i suoi scritti si conferma l'idea dello spirito come libertà, creatività, negazione del fatto a favore della creatività.

Gentile muove in questo scritto alcune critiche ad Hegel che permettono di meglio comprendere la sua idea dello stato.

Lo stato come Hegel lo ha descritto non è veramente libero per diverse ragioni. In primo luogo esso si trova di fronte ad altri stati: nel contrasto che ne nasce la guerra e la storia del mondo sono quindi la vera infinità dello spirito.

Inoltre oltre lo stato Hegel pone lo spirito assoluto, che sembra relativizzare la pretesa absolutezza dello spirito. Infine parte dello stato sono famiglia e società civile: essi rappresentano la sua ineliminabile base e quindi lo condizionano e lo limitano.

---

<sup>113</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 71.

Gentile non condivide quel tratto di realismo presente nella concezione hegeliana: per il filosofo tedesco lo stato etico è lo stato del proprio tempo che esprime il massimo di libertà e di razionalità possibili. Gentile ritiene che in tale prospettiva lo stato sia ridotto a mero fatto empirico: egli, come ricordato, al contrario afferma la necessità del movimento spirituale del cittadino come realizzazione dello stato etico. In sostanza lo stato gentiliano è, come la libertà del pensiero, perennemente teso ad una nuova ed ulteriore realizzazione.

Nei *Fondamenti* Gentile scrive: “Ogni individuo agisce politicamente, è uomo di Stato, e reca in cuore lo Stato, è lo Stato. Ciascuno a modo suo, ma ciascuno tuttavia concorrendo in uno Stato comune, in virtù dell’universalità che è propria della sua stessa personalità. Lo Stato perciò non è *inter homines*, ma in *interiore homine*”<sup>114</sup>

Se ci si chiede cosa si debba intendere per stato in *interiore homine*, è possibile in linea generale rispondere un noi continuamente realizzato dalla adesione cosciente degli individui al processo dello spirito.

Dunque Gentile prima del fascismo esprime non solo una propria concezione filosofica, ma anche una concezione di liberalismo ed una concezione di Stato. Questi diversi aspetti si ritrovano in una serie di interventi dapprima pubblicati su quotidiani e poi riuniti in *Guerra e fede* (1919), si tratta di un gruppo di articoli che Gentile riunisce proprio per l’importanza che ad essi attribuiva in merito ad una corretta interpretazione del significato della guerra per l’Italia.

Essi offrono una particolare analisi della guerra e rinviano ad un preciso programma politico.

Gli anni di guerra costituiscono un momento assai importante nella biografia di Gentile. Proprio in questi anni, sotto lo stimolo di una presa di posizione immediata, maturano riflessioni diverse, che però hanno un comune denominatore nella ricerca di un effettiva incidenza nella vita della nazione e nell’esigenza di ritrovare l’unità in una società che gli appare quanto mai esposta al rischio del particolarismo<sup>115</sup>.

Egli precisa le proprie tesi filosofiche, insegna a Roma dal gennaio 1918, entra nel dibattito politico scrivendo sul Resto del Carlino. Come è stato scritto “da questi

---

<sup>114</sup> Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni, p. 129.

<sup>115</sup> Turi, G. (1995), *Giovanni Gentile. Una biografia*, Milano: Giunti, pp. 240-241.

interventi giornalistici emerge un pensiero politico nuovo, espresso in forma spesso polemica e negativa: se ne possono discutere il rapporto e la congruità con i coevi *Fondamenti della filosofia del diritto...*, se ne può sostenere la radice pratica e passionale, ma non gli si possono negare compattezza e consequenzialità e, soprattutto, una notevole capacità egemonica”<sup>116</sup>.

La grande guerra è stato un evento epocale: essa segnò per molti di coloro che in essa si trovarono coinvolti, come per alcuni di quelli che tentarono di intenderne il significato, la fine di un’epoca e l’inizio di un’altra. L’idea che da essa potesse nascere una nuova realtà sociale ed una nuova politica era un’eredità che tale evento lasciava a molti intellettuali<sup>117</sup>: ad alcuni di essi sembrava che la guerra avesse chiuso l’era dell’individualismo e del liberalismo e ne avesse aperta un’altra, maggiormente determinata da aspetti collettivi.

Gentile attribuisce alla guerra un significato filosofico: in essa vede un’occasione certamente drammatica, ma non per questo meno propizia, di una nuova nascita della nazione (fatto che al di là dell’interpretazione gentiliana è in parte vero; nella grande guerra si ha un’effettiva nazionalizzazione delle masse).

Per Gentile essa è l’occasione di affermare “l’Italia nuova”<sup>118</sup>, contro l’Italia dei faziosi e dei politicanti.

L’Italia nuova deve essere “più salda, più compatta, più seria, più laboriosa, più consapevole della sua missione”. Questa “nuova Italia nasce oggi dal campo di battaglia” e deve sconfiggere il nemico, ma in primo luogo deve vincere in se stessa “il vecchio italiano ozioso e lento, tepido nella fede politica perché tepido nella fede umana e religiosa, leggermente scettico alla vita perché tutto preso ai fantasmi dell’arte ed alle speculazioni dell’intelletto; incurante degli interessi per cui l’uomo si inserisce nel mondo, e lo fa suo e lo padroneggia con le forze spirituali, perché contento a

---

<sup>116</sup> Pertici, R. (1999), “Il Mazzini di Giovanni Gentile”, *Giornale critico della filosofia italiana*, gennaio-agosto, p. 137. Pertici osserva come proprio negli anni della guerra Gentile riprenda Mazzini in base alla convinzione che il genovese debba giocare un ruolo centrale nella educazione politica degli italiani (pp. 117-118).

<sup>117</sup> Su questo tema si veda Gentile, E. (1995), “Un’apocalisse della modernità. La Grande Guerra e il mito della rigenerazione della politica”, *Storia contemporanea*, 5, ottobre 1995, pp. 733-787.

<sup>118</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 76.

quell'astratta genialità che co' suoi bagliori destò l'ammirazione europea anche nei tempi del peggiore asservimento politico"<sup>119</sup>.

Quello delle due Italie è un tema decisivo della concezione politica gentiliana, tanto da essere stato considerato la chiave delle sue posizioni politiche e dell'adesione al fascismo<sup>120</sup>.

Tale tema rimanda alla concezione gentiliana della storia intellettuale e politica d'Italia: si può dire che egli pone un'antitesi tra il Rinascimento, il periodo della più grande creatività artistica e nello stesso tempo della più grande debolezza politica, ed il Risorgimento.

Il Rinascimento è il momento del massimo sviluppo dell'arte. Eppure in questo periodo si afferma un italiano che è essenzialmente individualista, rivolto a se stesso più che all'esigenza di costruire una nazione: il cortigiano e l'artista rappresentano in tale ottica due figure della stessa realtà..

L'impatto della rivoluzione francese, seppure in modo complesso e non come immediata recezione del materialismo e del sensismo, segna l'emergere del tema dell'unità d'Italia, della nazione italiana. Il Risorgimento è per Gentile il momento nel quale si afferma il carattere religioso dell'esistenza e l'ideale dell'unità della nazione come ideale e dovere nel quale si risolve l'individualità.

La guerra, scrive Gentile è l'occasione per "vincere interiormente" la "vecchia Italia che i nostri padri, nel secolo decimonono vollero distrutta per sempre; ma che rigermoglia a ogni tratto anche di mezzo alla sventura"<sup>121</sup>.

La guerra quindi come occasione per riaffermare la nazione, non nel senso di un'appartenenza territoriale od etnica (Gentile si diversifica consapevolmente dai nazionalisti), ma appunto come un "Noi" che viene consapevolmente e continuamente creato.

In questo scritto, come nell'altro volume di poco successivo, *Dopo la vittoria* i termini che ricorrono continuamente sono dovere, missione, fede.

---

<sup>119</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 76.

<sup>120</sup> Il tema delle due Italie era assai diffuso nella cultura di quegli anni. Emilio Gentile già nella prima edizione del libro *Le origini dell'ideologia fascista* (1975) aveva scritto "Nel fascismo delle origini il mito delle due Italie divenne il motivo principale della sua ideologia". Ora in Gentile, E. (1975), *Le origini dell'ideologia fascista*, Bologna: Il Mulino, p. 123.

<sup>121</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 76.

L'italiano nuovo è quello che si è sottoposto alla prova della guerra, prova che è una lotta per la vita e per la morte (Gentile scrive Vincere o morire), che ha rischiato se stesso per una motivazione ideale, per affermare l'ideale della patria.

Ciò che conta per Gentile paradossalmente non è tanto la vittoria, quanto che gli italiani si sentano coinvolti in qualcosa di più grande della loro individualità. Questo aspetto gli appare più importante che non la pur attesa vittoria sui campi di battaglia. Scrive infatti "E sarà benvenuta anche la nostra disfatta se essa ci aprirà gli occhi. Comunque la nostra salute non potrà venirci se non da una prova seriamente, virilmente, eroicamente affrontata, con cuore unanime e preparato a tutto"<sup>122</sup>.

Un aspetto che ritorna a segnare l'antitesi tra vecchia e nuova Italia è la critica al parlamento, ritenuto, indegno del popolo. Egli in un articolo del 12 giugno 1918 afferma, "degnò è il popolo nell'attesa, nel silenzio, nella mirabile disciplina, che è una promessa e un auspicio di quella invincibile resistenza che sarà per noi la salvezza e la vittoria" e si chiede, "saranno altrettanto degni i suoi rappresentanti?"<sup>123</sup>. Il contrasto tra partiti, il conflitto degli interessi particolari deve per Gentile essere superato perchè se il parlamento non rappresenterà più la nazione, se i partiti "avranno reso inservibile questo Parlamento, che essi lasciano precipitare così in basso", non si vede "che cosa potranno sostituirvi"<sup>124</sup>.

Nel giugno 1918 il Parlamento è considerato da Gentile inadeguato al suo ruolo perché i partiti e i parlamentari lasciano prevalere l'interesse particolare sullo Stato, sul senso di interesse generale che esso dovrebbe rappresentare. L'antitesi è quella tra un parlamento siffatto, espressione nel migliore dei casi degli interessi particolari dei partiti e il popolo che rischia la vita nella guerra: nello schema della contrapposizione tra l'Italia del fronte, del sacrificio e della dedizione alla patria e quella degli interessi particolari e degli scandali, il Parlamento sembra appartenere a questa seconda Italia, non certamente alla prima.

Pochi mesi prima dell'armistizio del novembre 1918 può scrivere che comunque, proprio per la dimostrata capacità di lottare per un ideale, anche dopo la ritirata di Caporetto, l'Italia "ha vinto; ma deve continuare nella lotta e nella vittoria, poiché la guerra tuttavia non è vinta; e quando essa sarà giunta a quel glorioso fine, che è in cima

---

<sup>122</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 25.

<sup>123</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 141.

<sup>124</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 144.



agli animi nostri, deve l'Italia perseverare in un'altra guerra...nella guerra contro le debolezze del passato..., il nemico interno”<sup>125</sup>.

La guerra è stata secondo Gentile l'occasione per affermare la nuova Italia, quella non illuministica e materialistica, quindi non individualistica: tale nuova consapevolezza indica per Gentile un ulteriore e perenne compito, quello cioè di perseverare nella lotta per sconfiggere l'italiano del passato, quello che è il nemico interno.

Gentile alla fine della guerra, e prima del fascismo è il leader di un vasto movimento intellettuale (la scuola di Palermo, di Pisa, di Roma), con una propria articolata prospettiva politica e filosofica, con la consapevolezza che chiusa la guerra guerreggiata si apre un'altra e per certi versi più impegnativa guerra, quella appunto contro il nemico interno.

## GENTILE E IL FASCISMO

Dopo la guerra, in un paese segnato da una gravissima situazione economica, sociale e politica, Croce e Gentile ritennero, per un breve periodo, di poter riprendere l'opera di formazione della coscienza culturale della nazione che li aveva originalmente uniti.

Nel giugno 1920 Croce venne nominato Ministro della pubblica istruzione dal capo del governo, Giolitti: Gentile salutò la nomina dell'amico come la possibilità di elevare la coscienza nazionale, di costruire come recita il titolo di una rivista di quegli anni, “L'educazione nazionale”.

Lo stesso Gentile sempre nel 1920 partecipò alle elezioni amministrative di Roma con l'Unione, un blocco che comprendeva democratici costituzionali, liberali conservatori, nazionalisti e radicali e venne eletto nel Consiglio comunale.

Quando, dopo le elezioni del giugno 1921, l'ex socialista Bonomi divenne capo del governo, Croce lasciò il ministero che venne assegnato nel luglio 1921 a Corbino, avversario delle idee di riforma dei due filosofi.

Nel confusa situazione di quegli anni, caratterizzata da proteste di piazza contro il costo dei beni di prima necessità, da episodi quali l'occupazione delle fabbriche, dalle violenze dello squadristo, e da un clima di scontro e di guerra civile, Gentile, come

---

<sup>125</sup> Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti, p. 273.

accennato, non si interessò particolarmente alla nascita del fascismo, né alla figura di Mussolini.

Quando dopo la marcia su Roma, del 28 ottobre 1922 Mussolini lo invitò al Ministero della pubblica istruzione, egli accettò l'incarico.

Quali le ragioni della scelta di Mussolini? Perché Gentile?

Il filosofo era un intellettuale la cui centralità nel mondo della cultura e nell'opinione pubblica era aumentata notevolmente proprio negli anni della guerra. Egli era inoltre noto come liberale conservatore, anticomunista ed era un punto di riferimento sia all'interno di diverse università sia all'interno di un ampio movimento che si impegnava per la riforma della scuola.

Mussolini, inoltre, pensava che Gentile all'Istruzione potesse portare al suo governo l'appoggio dei popolari, con i quali quest'ultimo aveva stabilito un'intesa riguardo all'esame di stato.

Infine va ricordato il fatto che nel settembre dello stesso anno, poco prima della marcia su Roma, Ernesto Codignola, uno dei più accesi sostenitori della riforma della scuola, così come Gentile la intendeva, aveva incontrato Mussolini e gli aveva parlato di Gentile<sup>126</sup>.

Tali potevano essere le motivazioni delle scelte di Mussolini, quali invece quelle di Gentile?

Perché insomma Gentile accettò? Cosa credette di vedere nel fascismo?

Nel gennaio del 1923, nel primo numero della rivista "La nuova politica liberale", una rivista creata da un suo allievo, Carmelo Licitra e alla quale partecipano come "collaboratori fondatori" Croce, Lombardo, Radice e Volpe pubblica un breve scritto "Il mio liberalismo".

Si tratta di un testo importante perché riprende un tema già affrontato, ma dopo l'adesione al fascismo (in realtà egli aderirà ufficialmente al fascismo nel maggio dello stesso anno).

La distinzione da cui Gentile parte è di nuovo quella tra "il liberalismo materialista del secolo XVIII, nato in Inghilterra nel precedente, ma diventato nel Settecento il credo della Rivoluzione" e un liberalismo nato "nel secolo XIX [...] attraverso quella critica del materialismo che in tutti i paesi d'Europa in vario modo condusse alla

---

<sup>126</sup> Turi, G. (1995), *Giovanni Gentile. Una biografia*, Milano: Giunti, pp. 304-305.

riaffermazione dei valori spirituali”. Come già detto, per Gentile, “un liberalismo senza stato è un liberalismo senza libertà”, perché lo Stato è liberale se promuove lo sviluppo della libertà.

Il liberalismo di Gentile è “il liberalismo nuovo o dottrina dello stato etico”. Si tratta di una concezione politica che, proprio perché prevede il sacrificio dell’individuo porta Gentile ad essere convinto della necessità di “uno stato forte, come dovere e diritto del cittadino e di una disciplina ferrea che sia scuola rigida di volontà e di caratteri politici”. Perciò, continua, “sono fermamente convinto della necessità di svegliare e di sviluppare in politica un senso energico di religiosità e di moralità e di portare, d’altra parte, un senso di misura e di determinatezza politica, cioè di concretezza sociale e storica nello sviluppo etico-religioso dell’individuo”<sup>127</sup>.

Lo stato è qui dovere e diritto del cittadino: esso esiste nello spirito dell’individuo che deve assoggettarsi ad una ‘disciplina ferrea’, ad una rigida educazione politica e morale, così da far vivere questo nuovo stato.

Tale dinamica viene legata da una parte alla religiosità ed alla moralità dell’individuo; dall’altra ad una percezione concreta delle questioni sociali e storiche. Sono temi già incontrati negli scritti precedenti al fascismo: la complessità della questione ora emerge con maggiore chiarezza.

Gentile afferma il movimento creativo e spirituale dell’individuo e la necessità di una pedagogia per crearlo: insieme richiama la concretezza e la determinatezza storica. Il tema che seppure da sempre presente nella sua riflessione viene ora connesso esplicitamente a tali questioni è quello della religiosità.

In un saggio del 1925, *Caratteri religiosi della presente lotta politica* il legame tra politica, fascismo e religiosità è esplicito. Egli scrive che è “profondamente suggestivo e quindi capace di riuscire particolarmente utile per l’orientamento pratico di quanti vivono con serietà e con sincerità la vita politica, il carattere schiettamente religioso dello spirito fascista”. Tale religiosità si esprimerebbe nel “culto reso da tutta l’anima alla nazione”<sup>128</sup>. Gentile ritiene che il fascino che Mussolini esercita “sui giovani, sulle masse e su tutti” abbia a che vedere con questo aspetto.

---

<sup>127</sup> Gentile, G. (1923), “Il mio liberalismo”, *La nuova politica liberale*, 1 gennaio 1923, p. 11.

<sup>128</sup> Gentile, G. (1925), “Caratteri religiosi della presente lotta politica”, *L’educazione politica*, III, I, marzo 1925, p. 4.

Proprio “in questo punto il temperamento di Mussolini coincide con quello di Mazzini, e nella gioventù fascista [...] spira un sentimento religioso analogo a quello che animava gli adepti della Giovane Italia”<sup>129</sup>.

La religiosità appare qui per Gentile come negazione della particolarità individuale: il legame tra interiorità, spiritualismo, fede e totalità sia essa religiosa o politica appare un dato costante delle sue posizioni. Quello della religiosità è un tema centrale dell’intera riflessione di Gentile<sup>130</sup> ed egli si è esplicitamente soffermato su di esso in diverse occasioni, sino alla conferenza del febbraio 1943, *La mia religione*. Da un punto di vista generale si può affermare che la stessa idea della necessità di superare la realtà individuale in un orizzonte più ampio, l’idea dell’individualità che si compie “nel superare se stessa”, la concezione della realtà spirituale come autocoscienza che si compie nel trascendimento perenne di se stessa, rimandino alla relazione tra io e Dio. Si tratta certamente di un Dio che per Gentile non può restare chiuso in un dogma, ma che è fondamentale come un polo necessario dell’attività dello spirito.

Nella conferenza *La mia religione* egli affermava di essere cristiano in quanto credente nella “religione dello spirito”, “per la quale Dio è spirito; ma è spirito in quanto l’uomo è spirito; e Dio e uomo nella realtà dello spirito sono due e sono uno: sicchè l’uomo è veramente uomo nella sua unità con Dio”<sup>131</sup>. Affermava contemporaneamente di essere cattolico, in quanto “religione è chiesa; come ogni attività spirituale (scientifica, filosofica, artistica, pratica) è universale, propria di un soggetto che si espande all’infinito: comunità illimitata nella quale il mio Dio è Dio se è Dio di tutti”<sup>132</sup>. La critica di Gentile al protestantesimo, apparentemente in contrasto con la sua accentuazione della soggettività, esprime appunto il rifiuto di una religione senza chiesa, cioè senza autorità e dogmi che la conservino come tale nella storia. Egli ritiene

---

<sup>129</sup> Gentile, G. (1925), “Caratteri religiosi della presente lotta politica”, *L’educazione politica*, III, I, marzo 1925, p. 5.

<sup>130</sup> Si veda Calcagno, M. (1986), “La tematica religiosa nella riforma gentiliana dell’idealismo”, *Filosofia*, fasc. II, pp. 113-144. Del Noce in Del Noce, A. (1990), *Giovanni Gentile. Per un’interpretazione filosofica della storia contemporanea*, Bologna: Il Mulino, p. 39, ha scritto che “è sottesa al pensiero gentiliano la persuasione che il superamento del particolare, la liberazione degli egoismi coincida con la formazione di una società spirituale, con l’incontro con Dio”. Sasso ha dedicato all’analisi della concezione gentiliana della religione una parte cospicua del suo libro *Filosofia e idealismo*, Bibliopolis: Napoli, 1995 ed è poi ritornato a trattarne ampiamente nel più recente *Le due Italie di Giovanni Gentile*.

<sup>131</sup> Gentile, G. (1992), *La mia religione e altri scritti*, Firenze: Le Lettere, p. 48.

<sup>132</sup> Gentile, G. (1992), *La mia religione e altri scritti*, Firenze: Le Lettere, p. 48.

che compito della chiesa sia preservare, negativamente attraverso i dogmi, la condanna degli errori, l'infinita e la totalità del divino, il quale "si pone come tale innanzi all'umana intelligenza in quanto nella sua infinità e totalità piega l'intelligenza al riconoscimento della propria nullità e conseguente incapacità di conoscere per se stessa e liberamente quel Dio che è tutto"<sup>133</sup>.

Si tratta, come è evidente, di riflessioni complesse, che hanno a che fare con i temi centrali della speculazione di Gentile: nello scritto del 1943, ad ulteriore conferma della centralità del tema della religione nella sua prospettiva, Gentile affronta esplicitamente la questione del rapporto tra la libertà del credente e l'autorità della chiesa, che in tale contesto rimanda immediatamente alla dialettica tra uomo e Dio .

In modo del tutto schematico si può sostenere che per Gentile la religione esprima lo stesso contenuto della filosofia, ma in una forma diversa e meno evoluta. Scrive Gentile che in "realtà ogni religione è sempre una filosofia, e ogni filosofia, se degna del suo nome è una religione"<sup>134</sup>. Mentre la filosofia accentua l'aspetto dello spirito per cui esso è universalità e totalità ed il motivo della libertà, la religione enfatizza il "momento del niente da cui lo spirito muove"<sup>135</sup> e quindi l'aspetto del limite e della oggettività.

Quando Gentile attribuisce un carattere religioso al fascismo, come del resto al mazzinanesimo, intende richiamare l'aspetto per il quale soltanto nel rapporto con l'universale il particolare trova vera realizzazione: lo slancio per trascendere se stessi è, in tal senso, espressione della dinamica propria dell'esistenza quando sia rettamente intesa. L'idea di sacrificio per la nazione, per una più piena realizzazione del Risorgimento, in tale ottica, è il termine di una sorta di religiosità laica, che per Gentile è della più grande importanza. Le due Italie, come già visto, sono appunto quella del particolare e quella della fede.

L'idea centrale dello scritto *Il mio liberalismo* ritorna quando nel maggio 1923, dopo aver ricevuto la tessera ad honorem del partito fascista, scrive una lettera pubblica a Mussolini motivando la sua adesione al fascismo appunto sostenendo che "il liberalismo come io lo intendo e come lo intendevano gli uomini della gloriosa Destra che guidò l'Italia nel Risorgimento, il liberalismo della libertà nella legge e perciò nello stato forte

---

<sup>133</sup> Gentile, G. (1992), *La mia religione e altri scritti*, Firenze: Le Lettere, p. 57.

<sup>134</sup> Gentile, G. (1957), *Discorsi di religione*, Firenze: Sansoni, pp. 157-158.

<sup>135</sup> Gentile, G. (1957), *Discorsi di religione*, Firenze: Sansoni, pp. 157-158.

e nello stato concepito come una realtà etica, non è oggi rappresentato in Italia dai liberali, che sono più o meno contro di Lei, ma appunto da lei”<sup>136</sup>.

Da questo momento in poi Gentile esprimerà in più occasioni il suo giudizio sul fascismo: tra i tanti scritti ci riferiremo ad un testo *Che cosa è il fascismo*, nato da una conferenza tenuta nel marzo del 1925 a Firenze e ad uno scritto pubblicato originariamente nel 1928, *Origini e dottrina del fascismo*.

Nel discorso del marzo 1925 Gentile propone una genealogia della coscienza della nazione italiana tratteggiata attraverso la descrizione di alcune grandi figure e del contributo diverso da esse offerto a tale consapevolezza; unisce in modo forte tale storia ideale al Risorgimento e questo al fascismo, affermando che il vangelo del Risorgimento “è il vangelo fascista”<sup>137</sup>.

Le figure di questa storia della coscienza nazionale si stagliano sull’orizzonte del contrasto tra le due Italie più volte richiamato.

Il Rinascimento è il momento dell’Italia persa nell’affermazione dell’individualismo e della mancanza di fede; al contrario il Risorgimento è il momento dell’Italia del dovere e della fede. Vico rappresenta in questo discorso il primo momento della riscossa, perché con lui “risorge la coscienza religiosa italiana, si comincia a sentire che la vita va presa sul serio”<sup>138</sup>. In sostanza Vico supera una concezione individualistica e astratta: la sua attenzione alla storia afferma, per Gentile, la nascita di un sentire diverso da quello illuministico. Vittorio Alfieri viene ricordato perché la sua opera contribuì a diffondere una concezione della vita fondata sulla volontà e sulla esigenza di abbandonare la figura del letterato.

Altra figura importante è quella di Vincenzo Cuoco, che “riuscì a piantare nel cervello e nel cuore degli italiani suoi contemporanei [...] il concetto e il sentimento di una nuova Italia”<sup>139</sup>.

Gentile afferma in questo scritto che il punto più alto del patriottismo italiano, il “profeta più alto e vivo del Risorgimento fu Mazzini”<sup>140</sup>.

---

<sup>136</sup> Gentile, G. (1989), *La riforma della scuola in Italia*, Firenze: Le Lettere, pp. 94-95.

<sup>137</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 21.

<sup>138</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 18.

<sup>139</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 20.

Egli, in questi anni, afferma più volte la vicinanza tra Mazzini, considerato la figura più significativa del Risorgimento e il fascismo, basti pensare al volume *I profeti del Risorgimento italiano*, pubblicato con una dedica a Mussolini e con una prefazione datata 12 febbraio 1923 nella quale ripete che la nuova Italia, che è uscita vittoriosa dalla guerra, deve compiere la profezia che nel periodo eroico del Risorgimento venne pronunciata appunto dal genovese.

Nello scritto del marzo 1925 oltre a sostenere che il credo mazziniano e quello fascista coincidono sui punti essenziali, indica esplicitamente quali questi punti siano.

Essi, che viene ribadito non costituiscono certamente un sistema, sono essenzialmente due.

Il primo è la più volte ripetuta esigenza di combattere il materialismo, perché “la patria è legge e religione, che richiede l’assoggettamento del particolare a un interesse generale e perenne”<sup>141</sup>.

Abbiamo già visto come Gentile ritenga che per il materialismo l’orizzonte ultimo sia l’individuo particolare.

Il secondo punto del credo mazziniano e fascista riguarda la nazione, lo stato. Qui Gentile, come in altri testi, intende da una parte la nazione italiana, così come si è storicamente affermata, dall’altra quella concordanza spirituale tra individuo e il noi della comunità che egli intende quando parla di stato etico.

Scrivendo infatti che la predicazione mazziniana riuscì a “riscuotere il sentimento nazionale degli italiani, e porre il nostro problema nazionale come problema di educazione e di rivoluzione”<sup>142</sup>. Tale nazione è quella realizzata politicamente dal Risorgimento. D’altra parte essa, “non è geografia e non è storia: è programma, è missione. E perciò è sacrificio. E non è né sarà mai un fatto compiuto”<sup>143</sup>. Da tali considerazioni Gentile passa ad affermare la centralità dello Stato, legge e forza, per il fascismo. Uno Stato che, come già sappiamo, “non può non essere una sostanza etica”.

---

<sup>140</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 21.

<sup>141</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 22.

<sup>142</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 25.

<sup>143</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 25.

Tentando di piegare la propria terminologia alle esigenze di comunicare ad un pubblico ampio e eterogeneo continua affermando che il significato di tale espressione “è trasparente, se ognuno di voi si appella alla propria coscienza e vi sente la santità della Patria che comanda, con ordine che non si può discutere di essere servita senza esitazioni, senza eccezioni, fino alla morte”. Lo Stato ha questo valore assoluto come “la persona in funzione della quale tutte le altre hanno un valore, che coincidendo con quello dello Stato è pur esso assoluto”<sup>144</sup>.

Rispondendo all'accusa che da più parti veniva rivolta al fascismo, quella di essere un movimento violento e illegale, Gentile tenta di offrire una spiegazione delle violenze fasciste e afferma il carattere rivoluzionario, precisando quale sia il particolare carattere rivoluzionario del fascismo .

Può essere utile ricordare come in seguito all'omicidio di Giacomo Matteotti il fascismo avesse attraversato uno dei momenti più difficili per la propria affermazione. Tale periodo si era protratto dal giugno 1924 agli inizi del 1925, quando con il noto discorso tenuto in Parlamento il 3 gennaio Mussolini aveva offerto del fascismo l'immagine di un movimento che per quanto attraversato da uno spirito rivoluzionario, era perfettamente sotto il suo controllo, tanto che egli si assumeva l'intera responsabilità di quello che aveva già fatto e di quello che avrebbe compiuto.

Il problema della rivoluzione e della violenza o al contrario della normalizzazione era, insomma, in tale situazione uno dei temi centrali del dibattito tra gli stessi fascisti.

Gentile richiama la radicale diversità tra la violenza necessaria per ristabilire l'ordine, per evitare che lo Stato si sgretoli e la violenza privata. Egli, pur ammettendo che tra i fascisti ci siano stati episodi di violenza individuale afferma che “il fascismo non si confonde con gli uomini che, qua o là, oggi o domani, possono rappresentarlo: è un'idea, un movimento spirituale, che trae la forza da se medesimo, dalla propria verità, dalla propria rispondenza a bisogni profondi, storici e nazionali”<sup>145</sup>. Egli presenta così la violenza fascista come una “santa violenza”, perché , come scrive, “quando lo Stato fu

---

<sup>144</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 33.

<sup>145</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 28.



in crisi sempre gli uomini della rivoluzione, che è l'instaurazione di un nuovo stato. Il fascismo è rivoluzione? La sua idea è certamente rivoluzionaria”<sup>146</sup>.

Il fascismo viene quindi presentato come movimento rivoluzionario; d'altra parte la rivoluzione è giustificata proprio perché restaura l'ordine e lo stato. Benché non parli esplicitamente di rivoluzione negativa Gentile ha qui in mente la distinzione tra una rivoluzione che è in grado di instaurare un nuovo ordine (appunto quella fascista), che è quindi mossa da un'aspirazione ideale ed una rivoluzione che è soltanto negativa, estremo momento della dissoluzione dell'ordine sociale.

Nella conclusione dello scritto torna a ribadire che il fascismo è religione “in quanto prima di tutto è una concezione totale della vita”<sup>147</sup> e il fascista, come il cattolico investe dell'aspirazione a compiere tale totalità ogni attimo dell'esistenza. Per questo “innanzi a noi sta sempre un ideale da realizzare; un ideale che non ci dà tregua”<sup>148</sup>. Al termine del suo scritto, nel quale ritornano ripetutamente termini come dovere, sacrificio, fatica sforzo, Gentile unisce esplicitamente l'Italia dei combattenti, dei seicentomila morti al fascismo, presentando come compito del fascismo quello di continuare la lotta che la vittoria in guerra non ha concluso.

Nello scritto *Origini e dottrina del fascismo*, di pochi anni dopo questi temi ritornano espressi in modo più retorico e con qualche ulteriore considerazione di carattere storico. In primo luogo Gentile considera la guerra mondiale “soluzione di una profonda crisi spirituale”<sup>149</sup> e occasione per creare, attraverso le prove, i sacrifici, una nazione consapevole di se stessa. Le due Italie qui sono quella dei neutralisti e quella degli interventisti.

Appunto nella guerra si ha la riscossa della “Nuova Italia”, l'Italia dei combattenti, che viene connessa al Risorgimento che è appunto una rivoluzione creata da una élite animata idealmente.

In queste pagine Gentile coglie, dalla sua particolare prospettiva quello che la storiografia successiva accetterà come dato accertato, cioè che non ci sarebbe stato

---

<sup>146</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 30.

<sup>147</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 36.

<sup>148</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 37.

<sup>149</sup> Gentile, G. (1929), *Origini e dottrina del fascismo*, Roma: Libreria del Littorio, p. 5.

fascismo senza la prima guerra mondiale, ed il grande sommovimento da essa provocato<sup>150</sup>. Gentile scrive “di artefici della vittoria invisibili e derisi” e descrive il periodo immediatamente successivo alla guerra come caratterizzato dalle più grandi difficoltà e dall’irrompere di una rivoluzione negativa, senza idealità.

Ad essa egli contrappone il fascismo come rivoluzione creata da un’idea.

Questa nuova Italia, che è l’Italia del Risorgimento e dell’interventismo, lotta contro l’altra Italia dalle origini lontane nel cortigiano, ma che nel trasformismo e nel parlamentarismo si ripresentava come materialista e antimazziniana.

Dal punto di vista più storico nell’immediato dopoguerra idealismo, nazionalismo e sindacalismo rivoluzionario si scontrarono con Giolitti e “contro lo stato giolittiano ne sorse un altro”<sup>151</sup>, quello fascista, cioè quello dei combattenti e di coloro che avevano “creduto nella santità del sacrificio” e avevano lottato per un’idea.

Si tratta, come è evidente di una lettura assai particolare del periodo immediatamente successivo alla guerra: l’obiettivo di Gentile è sia quello di presentare il fascismo come un fatto nuovo e quindi irriducibile ai tentativi di riassorbirlo in un normale sviluppo dello Stato liberale così come esso era negli anni precedenti alla guerra, sia quello di contrapporre la rivoluzione negativa dei bolscevichi alla rivoluzione fascista. Diversamente dalla prima quest’ultima si compie nella restaurazione dello Stato nuovo e della nuova Italia.

Gentile intende il fascismo come un movimento che pur assumendo e compiendo le critiche allo stato liberale giolittiano, nei termini del filosofo lo stato senza idealità, ha come proprio fine la creazione di un nuovo stato che è, appunto lo stato totalitario, stato per il quale l’individuo possa vivere e morire.

Infatti Gentile ritiene che coloro che si sono opposti allo stato giolittiano siano da considerare mazziniani, per la fede comune nella nazione, e per la volontà di vivere e sacrificarsi per essa.

---

<sup>150</sup> Renzo De Felice, nella Prefazione alla nona edizione del libro *Le interpretazioni del fascismo*, scriveva “Fu a causa della guerra e della crisi da essa provocata che il fascismo poté acquistare il suo vero carattere e la sua suggestione di massa”. Si veda De Felice, R. (1986), *Le interpretazioni del fascismo*, Bari: Laterza, p. XVIII. De Felice ricordava in tale occasione il libro di Mosse, G. (1974), *La nazionalizzazione delle masse*, Bologna: Il Mulino, come l’espressione più chiara di tale idea.

<sup>151</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 28.

Questo insieme di esigenze e movimenti trova in Mussolini un uomo nel quale identificarsi.

Scrive infatti che, quando nel marzo 1919 venne fondato a Milano il primo fascio di combattimento “il moto disgregativo e negativo del dopoguerra era virtualmente finito”<sup>152</sup>.

Ciò che caratterizzava coloro che si riunirono attorno a Mussolini non era tanto un programma particolareggiato, quanto la fede in un’idea, quella di lottare per la ricostruzione di un nuovo Stato.

Egli esplicita alcuni aspetti che ritiene particolarmente importanti della propria interpretazione. La prima questione che viene ribadita riguarda il carattere totalitario del fascismo. Di nuovo Gentile afferma che per capire il carattere totalitario del fascismo bisogna partire da Mazzini e scrive che “la sua concezione è sì una concezione politica, ma di quella politica integrale, la quale non si distingue così dalla morale, dalla religione e da ogni concezione della vita da potersi fissare come per sé stante, divisa ed astratta da questi altri interessi fondamentali dello spirito umano. In Mazzini l’uomo politico è quello che è in quanto ha una dottrina morale, religiosa, filosofica. Andate a dividere nel suo credo e nella sua propaganda quello che ha mero significato politico da quello che è piuttosto il credo religioso o la sua intuizione ed esigenza etica o convincimento metafisico” e non vi riesce più di comprendere “le ragioni per cui Mazzini attrasse a sé col suo fascino tante anime”<sup>153</sup>.

La politica quindi nella prospettiva mazziniana viene intimamente unita alla religione e all’etica: tale idea elimina alla radice la possibilità di uno stato neutrale, o di uno stato amministrativo. Il fascismo riprende tale caratteristica, che Gentile ritiene presente nella prospettiva di Mazzini, e la porta a compimento.

Infatti, come precisa, la “politica fascista si aggira tutta intorno al concetto dello Stato nazionale”<sup>154</sup>: tale centralità dello stato non va però confusa con quella professata dal nazionalismo. Esso infatti “fonda lo Stato sul concetto di Nazione: entità che trascende la volontà e la personalità dell’individuo, perché concepita come obbiettivamente

---

<sup>152</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 30.

<sup>153</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 35-36.

<sup>154</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 43.

esistente, indipendentemente dalla coscienza dei singoli; esistente anche se questi non lavorino a farla esistere a crearla”<sup>155</sup>. Al contrario, come sappiamo, per Gentile lo stato non coincide con un’estensione geografica, ma è tale perché esprime quel riconoscimento dell’individuo in una totalità che egli stesso crea continuamente.

Negli anni successivi Gentile manifestò in molte altre occasioni il proprio giudizio sul fascismo, ma in sostanza questi due scritti risultano quelli che esprimono con maggiore chiarezza il suo giudizio.

È possibile concludere ritornando alle domande poste precedentemente, con qualche elemento per offrire un’ipotesi di risposta.

Che giudizio ha dato Gentile del fascismo?

Egli ritenne che il fascismo fosse un movimento rivoluzionario che portava a compimento la lotta per l’affermazione della nazione italiana e per la diffusione di una consapevolezza del valore del nuovo stato tra i cittadini.

Il fascismo, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto inaugurare la nuova nazione, della quale aveva in più occasioni ricostruita la genealogia, la nazione di Mazzini e del Risorgimento, contro la nazione del letterato e del Rinascimento, la nazione degli interventisti, contro quella dei giolittiani. La nazione del vero liberalismo, quello che si realizzava nello stato, contro la nazione degli individui contrapposti allo stato.

Gentile ritenne che il fascismo fosse una rivoluzione determinata dal fine di realizzare un nuovo ordine: stabilità e ordine erano i valori verso i quali la rivoluzione fascista doveva essere orientata.

Si trattava di un “nuovo ordine”che avrebbe portato a compimento la nuova Italia, l’Italia che proprio perché “prende la vita sul serio”, non distingue tra politica e religione, ha una concezione religiosa dell’esistenza. Gli italiani in tale stato nuovo avrebbero dovuto riconoscere, come egli più volte scrisse, che la vita è dovere e che va spesa, rischiate in una dimensione più grande della propria individualità, appunto quella dello Stato<sup>156</sup>.

Certamente, come Sasso ha ampiamente dimostrato, un peso determinante ebbero in questo giudizio considerazioni relative all’interpretazione della storia italiana: il tema

---

<sup>155</sup> Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 43.

<sup>156</sup> Sulla presenza di questo tema e sulla sua diffusione negli anni dell’origine del fascismo si veda Gentile, E. (1982), *Il mito dello stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo*, Bari: Laterza.

delle due Italie appare centrale e difficilmente senza il riferimento ad esso si colgono le ragioni per le quali Gentile scelse di aderire al fascismo.

Queste considerazioni non portano però ad affermare in modo risoluto che tra la sua filosofia e il fascismo non ci fosse rapporto alcuno.

Uno dei temi centrali che ritorna come essenziale nell'idea della nuova Italia è quello della religiosità. La questione della religiosità risulta essenziale per la filosofia di Gentile da diversi punti di vista. Possono essere enunciate due considerazioni.

La religione in Gentile da una parte ha a che fare con un'intuizione primordiale dell'ineliminabile rapporto tra finito e infinito; dall'altra trova espressione nell'idea che si debba vivere per la totalità, che soltanto partecipando alla totalità l'individuo compia realmente se stesso.

Questo elemento, in una prospettiva esistenziale, quella secondo la quale molti giovani si rivolgevano alla filosofia di Gentile, contribuiva a determinare un atteggiamento di vita. Come è stato osservato da Francesco Valentini si può parlare di un atteggiamento entusiastico dell'attualismo: esso trae origine da una radicale insoddisfazione di fronte al mondo quale è e nell'ansia di trasformarlo. Tale "ansia è come una voce divina che parla in noi, ed è perciò anche il segno della nostra eccellenza e nello stesso tempo il fondamento della fiducia che il nostro sforzo non sarà vano"<sup>157</sup>. La disposizione d'animo che si produce implica slancio, milizia, fede, e impegno per far essere diverso il mondo da quello che è. Tale atteggiamento morale "si completa – come è nella sua logica configurandosi come atteggiamento *religioso*"<sup>158</sup>.

Certamente l'atteggiamento ricordato non deriva in modo rigoroso e necessario dalla filosofia di Gentile: d'altra parte che l'attualismo abbia prodotto in moltissimi giovani che ad esso si rivolgevano un senso di mobilitazione, di frenesia intellettuale appare difficilmente contestabile<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> Valentini, F. (1966), *La controriforma della dialettica*, Roma: Editori Riuniti, p. 95.

<sup>158</sup> Valentini, F. (1966), *La controriforma della dialettica*, Roma: Editori Riuniti, p. 99.

<sup>159</sup> Ugo Spirito, che rappresenta un caso estremo ma per certi versi emblematico di tale identificazione, in *Memorie di un incosciente*, Milano: Rusconi, 1977, riflettendo sugli anni della sua adesione al fascismo scriverà che il "binomio attualismo-fascismo era per me indiscutibile" (p. 60). Anche il tema dell'entusiasmo ritorna più volte nei suoi scritti. Nel saggio "La crisi dei giovani", *Nuovi Studi politici*, I, gennaio-marzo 1975, p. 7, scriveva "fondammo riviste, fondammo giornali, creammo nuove società editrici: eravamo i protagonisti della vita di allora, eravamo gli artefici di un nuovo modo di vivere. Dal 1922 al 1935, nel periodo di un

Tra questo atteggiamento e alcuni aspetti del fascismo così come esso era rappresentato da Mussolini si possono trovare indubbi punti di contatto<sup>160</sup>.

Con tali considerazioni non si intende sostenere che la riflessione filosofica in senso stretto di Gentile tendesse all'incontro con il fascismo. Libri come *La riforma della dialettica hegeliana*, pubblicato nel 1913 o come il *Sistema di logica come teoria del conoscere* esprimono una posizione in merito all'essere, al nulla, al pensiero che non può essere in modo semplicistico inclinata né a destra né a sinistra. D'altra parte anche in questi scritti il tema della religiosità, è ben presente.

Va anche osservato che l'insoddisfazione nei confronti del mondo così come si presentava era un clima culturale assai diffuso in quegli anni: la critica al liberalismo, alla esistenza prosaica e l'aspirazione ad una non meglio identificata comunità, erano temi che risuonavano da più parti ed essi potevano condurre al fascismo come al comunismo, come al futurismo: difficilmente potevano però confluire in un'idea di filosofia separata dal compito di intervenire sulla realtà e di trasformarla.

In conclusione, per offrire un'ipotesi di risposta alle questioni ricordate, sembra che non sia stata tanto la filosofia di Gentile a spingerlo verso il fascismo, ma quell'aspetto pure così importante della sua filosofia che ha a che vedere con la religiosità, il modo particolare secondo il quale egli concepiva la religiosità. Si può ritenere che proprio in tale aspetto Gentile abbia subito l'influenza di motivi che, presenti nella cultura italiana di quegli anni, lo avrebbero posto in una posizione tale da poter credere che il fascismo potesse essere quella rivoluzione politica e morale della quale la nazione aveva bisogno. In questo senso una riflessione più di carattere storico-politico sulla storia italiana si unì ad un'esigenza che pure è riscontrabile nella sua filosofia, particolarmente nell'aspetto di essa che ha a che fare con la religiosità.

---

dodicennio, cambiammo la realtà del nostro paese con una fede e un entusiasmo che non sono più risorti".

<sup>160</sup> Sulla presenza nella formazione di Mussolini di un "idealismo attivistico" che trovava espressione nell'enfatizzazione dell'ideale e nell'educazione si veda De Felice, R. (1965), *Mussolini il rivoluzionario 1883-1920*, Torino: Einaudi, pp. 85-89.

## CAPITOLO 3 – GINO ZAPPA E L'ECONOMIA AZIENDALE

### GINO ZAPPA: VITA, OPERE E FASCISMO

Gino Zappa<sup>161</sup>, il Maestro, fondatore dell'Economia aziendale quale disciplina autonoma, nasce a Milano il 30 gennaio 1879 da Giacomo Zappa, di professione imprenditore nel commercio internazionale, emigrato in Argentina e da Emanuela Vignale, di origine ligure ma conosciuta a Buenos Aires.

Gino Zappa, dopo aver frequentato la scuola elementare all'Istituto Bognetti, si iscrive al Liceo Ginnasio G. Parini. Durante gli studi, dedica il tempo libero allo studio delle lingue straniere (inglese, francese e tedesco). Terminato il liceo nel 1897, frequenta in qualità di uditore il Regio Istituto Tecnico C. Cattaneo di Milano a fronte del quale consegue il diploma di ragioneria, ricevendo al contempo l'attenzione del professor Clitofonte Bellini.

Dopo avere prestato come "volontario di un anno" il servizio militare a Milano, svolge l'attività di praticante in uno studio professionale, con l'intenzione di aiutare in un secondo momento il padre. Non essendo soddisfatto del lavoro, a partire dal 1901 diventa assistente dei professori Giovanni Cova e Clitofonte Bellini all'Istituto Tecnico Cattaneo. Nel corso di questa attività, Bellini convince Zappa a frequentare la Regia Scuola Superiore di Commercio di Venezia e, conseguentemente, Besta, Professore in Ca' Foscari nel periodo 1845-1922.

Nel 1905 Zappa consegue il diploma universitario in "Studi per l'insegnamento della Ragioneria" equivalente alla laurea in Economia e Commercio, a seguito del quale insegna, seppur per un breve periodo, contabilità all'Istituto Tecnico di Rovigo. Nel 1906, con l'intermediazione di Besta, diviene docente di contabilità alla Scuola Superiore di Applicazione per gli Studi Commerciali di Genova, poi Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Genova (fino al 1921). Nel 1919 diviene professore ordinario dell'Università di Genova. Nel 1920 riceve la medesima proposta anche dall'Università L. Bocconi di Milano, segnalato al rettore Angelo Sraffa da

---

<sup>161</sup> Biondi, Y. (2002), *Gino Zappa e la rivoluzione del reddito*, Padova: CEDAM.

Attilio Cabiati, collega di Zappa a Genova, diventando professore incaricato di Ragioneria.

Gino Zappa incarna la figura del professore serio, diligente, eclettico con interessi di ricerca assai variegati. Conduce una vita “cordiale e vivace”, è uomo loquace e stringe amicizia profonda con altri economisti, tra cui Gino Arias, economista, politico e libero docente di storia del diritto italiano, acuto sostenitore del regime fascista il quale collabora con il Maestro nello studio dei sindacati tra aziende. A tal proposito, a testimonianza di tale collaborazione, Arias nel saggio del 1910 *Natura economica e disciplina giuridica dei Sindacati fra aziende. Note critiche* scrive “Memore [?] omaggio al ch.mo prof. G. Zappa con animo grato e molta stima, G. Arias”<sup>162</sup>.

Nel 1915 prende servizio bellico fino al 1916 quando riprende il suo lavoro di docente universitario.

A partire dal 1917 amplia l’ambito delle sue ricerche approfondendo la materia religiosa. Questo, scalfisce notevolmente la sua figura, facendolo giungere ad uno stato religioso di alto livello.

Zappa rimane uomo liberale, nonostante le ideologie che si stavano diffondendo in quel periodo.

Nel 1910 (ancora a Genova), Zappa pubblica la sua prima importante opera (*Le valutazioni di bilancio*) con orientamento Bestiano, ovvero con quell'impronta patrimonialistica che si ritrova attualmente nella normativa contabile del codice civile, elaborata negli anni zappiani. Tale impostazione viene poi però rifiutata apertamente e, conseguentemente, ribaltata nel 1920 con i primi due libri dell’opera *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*<sup>163</sup>, opera che si pone nel mezzo tra economia e contabilità i cui interlocutori sono, appunto, sia i contabili sia gli economisti suoi contemporanei.

Nel primo periodo bocconiano i modi di fare di Zappa nonché il suo pensiero rivoluzionario creano attriti con gli studenti e con gli stessi colleghi economisti.

Negli anni 20 iniziano dunque gli sforzi del Maestro tesi a consolidare il nuovo approccio elaborato, nonché a giungere alla formazione della nuova disciplina, oggetto

---

<sup>162</sup> Arias, G. (1910), “Natura economica e disciplina giuridica dei Sindacati fra aziende. Note critiche”, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, Serie III, Volume XL, Aprile, Roma.

<sup>163</sup> Zappa, G. (1920). *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali; I valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci*. Roma: Anon. Libr. ital..



della presente trattazione, l'economia aziendale. Nello stesso periodo, Zappa svolge anche attività professionale e consulenziale, applicando ai lavori via via richiesti il nuovo approccio contabile imperniato sul reddito.

Nel 1921 Zappa diventa professore ordinario di Contabilità generale ed applicata, succedendo a Fabio Besta, all'Università Ca'Foscari di Venezia, sede in cui diventa direttore del Laboratorio di Ragioneria "Fabio Besta". Parallelamente, anche in Bocconi, Zappa fonda un Laboratorio di ricerche tecnico-commerciali e di ragioneria con funzioni consulenziali in tema di formazione dei costi, rilevazione dei redditi, bilanci, analisi di opportunità e funzioni di ricerca finalizzata a pubblicazioni. Lavora conseguentemente in due città, approfittando degli spostamenti su rotaia per intrattenere lunghe conversazioni con colleghi e allievi. Grazie alla ricerca svolta nei due laboratori, Zappa e i suoi allievi sviluppano e fondano la rivoluzione dell'economia aziendale.

Nei laboratori da Egli presieduti, lavorano diversi collaboratori del maestro tra cui: Ugo Caprara (dal 1922); Pietro Onida (1927-1933); Teodoro D'Ippolito (1924-1939); Pasquale Saraceno (1930-1933); Arnaldo Marcantonio (1929-1934); Ermanno Bettini (1921-1928); Napoleone Rossi (1938-1950); Carlo Masini (1943-1949); Giordano dell'Amore; Aldo Amaduzzi; Lino Azzini.

La nuova disciplina viene poi formalizzata ed ufficialmente resa pubblica a Venezia in sede di prolusione dell'anno accademico 1926-1927 e, successivamente pubblicata nel 1927 nella famosa opera *Tendenze nuove*<sup>164</sup>. Nonostante ciò, è possibile affermare che l'economia aziendale nasce a Milano, alla Bocconi, ad opera di un milanese, Gino Zappa: la scuola milanese di Zappa può essere considerata la sola scuola per la disciplina dell'economia aziendale a Milano. In più, fino al termine della seconda guerra mondiale, le università milanesi non destinano cattedre alla disciplina da lui fondata, denominata agli inizi "ragioneria generale ed applicata".

Tale disciplina viene diffusa attraverso oltre 200 opere elaborate dai suoi allievi e pubblicate tramite gli istituti di ricerca di Milano e Venezia negli anni successivi. Zappa, infatti, pur insegnando in diverse università, sceglie i propri assistenti fra gli studenti della Bocconi.

---

<sup>164</sup> Zappa, G. (1927), *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano: Istituto Editoriale Scientifico.

Nel 1926 Zappa sposa Maria Giuseppina Savignone, dalla quale avrà tre figlie (Giacomina, Irene ed Emanuela) e un figlio (Goffredo) con i quali il maestro instaura un forte legame.

Nel 1929, su richiesta della Bocconi, Zappa diviene il primo professore ordinario dell'Università milanese trasferendo da Venezia la cattedra in Contabilità generale ed applicata, a fronte del quale la famiglia si trasferisce da Venezia a Stresa (fino al 1932). Nello stesso anno il maestro pubblica la seconda parte del *Reddito d'impresa*<sup>165</sup> nella quale espone il sistema contabile. Dallo stesso anno, Zappa comincia a ricercare materiale ed a elaborare un Trattato di economia aziendale di cui, però, sono stati pubblicati solo tre tomi (1956-1957 e 1962).

Fondamentale diviene, ai fini della ricerca, comprendere il ruolo del fascismo sul pensiero di Zappa. A tal proposito, Biondi afferma che "in questo periodo [anni 30] il regime fascista cerca di aumentare la sua pressione sulle università, ad esempio con l'obbligo per tutti i docenti del giuramento di fedeltà al regime, imposto nel 1931. Zappa si iscrive allora al Partito Nazionale Fascista, una formalità, secondo gli studi di Romani<sup>166</sup> (1997), per la maggior parte dei professori dell'Università Bocconi. La testimonianza dei figli ricorda l'antifascismo del nostro, che però, con il consolidarsi del regime, sceglie di dedicarsi, interamente ed esclusivamente, alla propria attività scientifica e didattica, nonché allo sviluppo della propria scuola". Scorrendo l'elenco delle pubblicazioni di Zappa è possibile notare come nel periodo considerato (1930-1945) egli non redige alcun articolo od opera, ad esclusione della revisione del *Reddito d'impresa* pubblicata nel 1937, nonostante sia professore di due importanti università (Bocconi e Ca'Foscari). In particolare, sempre sulla base della testimonianza dei figli intervistati da Biondi, Zappa, rifiutandosi di giurare per la Repubblica di Salò, si preparò mentalmente ad essere probabilmente deportato in un campo di concentramento. Zappa quindi, come si vedrà più avanti appartiene a quella schiera di studiosi italiani che non aderì al pensiero corporativo/fascista, preferendo l'astensione dalla pubblicazione piuttosto che elaborare teorie influenzate dall'orientamento politico

---

<sup>165</sup> Zappa, G. (1929). *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali; I valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci*. Roma: Anon. Libr. ital..

<sup>166</sup> Romani, A.M. (1997), "*Bocconi ueber alles!': L'organizzazione della didattica e la ricerca (1914-1945)*", capitolo 2, pp. 105-247, in AA.VV. (1997), *Storia di una Libera Università*, vol. II: L'Università Commerciale L. Bocconi dal 1915 al 1945, Milano: Egea.

prevalente nel ventennio fascista. Fortunatamente, il regime, nonostante il rifiuto al giuramento, non adottò alcun provvedimento contro i numerosi reticenti e, conseguentemente, Zappa restò un uomo libero. In quel periodo, egli, preferì dedicarsi all'insegnamento, alla formazione degli allievi e allo svolgimento di importanti incarichi istituzionali e professionali, tra cui un ruolo nel collegio sindacale della Banca Commerciale Italiana correlata all'IRI fondato nel 1933 e organizzato da Donato Menichella, il quale spesso si rivolge al maestro per richieste di consulenza e aiuti.

Anche Musiedlak<sup>167</sup> (1990) nel suo studio parla di indipendenza dal regime fascista dell'università Bocconi e, conseguentemente, di libertà della stessa in confronto alle altre università: tale ente godeva infatti di autonomia finanziaria (rispetto ai finanziamenti dello stato); inoltre godeva della protezione del vice-presidente dell'università, Giovanni Gentile, filosofo che elaborò una corrente definita “attualismo” che, in questa sede, viene utilizzata quale lente di lettura ed interpretazione delle argomentazioni sviluppate nel corso della ricerca.

In relazione al ruolo del fascismo sul pensiero di Zappa, Rondo Broveto (1997)<sup>168</sup> afferma che Zappa considera la dimensione politica e la dimensione scientifica su due piani non comunicanti, rappresentano quindi secondo il maestro dimensioni distinte; “il contenuto della disciplina mal si presta ad essere politicizzato, gli economisti d'azienda milanesi non fanno parte del “piano, sia nel campo della organizzazione tecnica e produttiva che in quello delle idee e delle convenzioni scientifiche” cui ‘bisogna arrivare’ secondo i sostenitori dell'autarchia”. Zappa ha sempre voluto rimanere autonomo rispetto alla vita politica e non ha mai incoraggiato i suoi allievi a parteciparvi (senza nemmeno mai ostacolarli). In aggiunta, nel 1939, il vice-segretario nazionale del partito fascista Gardini, durante il Convegno nazionale di studi autarchici, ha affermato che l'economia aziendale non fa parte dell'ideologia autarchica promossa dal fascismo, né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista teoretico e scientifico: l'autarchia, caposaldo del pensiero fascista, facendo parte della scienza economica non può avere nessuna connessione con l'economia aziendale, estranea secondo lo stesso

---

<sup>167</sup> Musiedlak, D. (1990), “L'Université L. Bocconi de Milan (1902-1925)”, *École française de Rome*, n. 126, Roma.

<sup>168</sup> Rondo Broveto, P. (1997), “Sviluppi di una teoresi nuova fra cultura e potere: le scuole milanesi dell'economia aziendale”, in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli.

alla scienza economica. Secondo Gardini, quindi, gli economisti d'azienda sono esclusi dal "piano cui bisogna arrivare" per mancanza apparente del requisito della scientificità della materia. Inoltre, sono stati gli stessi economisti d'azienda (in realtà solo alcuni, come affermato nel capitolo dedicato all'economia aziendale corporativa), ad essere rimasti autonomi rispetto a tale "piano" fascista per irrilevanza dei contenuti rispetto a chi non accettava la politicizzazione della ricerca scientifica.

In realtà, contrariamente a quanto affermato, come sottolineato da Rondo Broveto e come evidenziato nel capitolo della presente ricerca dedicato all'economia aziendale corporativa, la politicizzazione dell'economia aziendale è formalmente possibile. Se a livello Italia la materia verrà ampiamente trattata, superando i confini nazionali Heinrich Nicklisch, filosofo, rettore della Scuola superiore di commercio di Mannheim anche se prussiano, contemporaneo di Zappa e appartenente alla stessa geniale schiera di innovatori scrisse negli ultimi anni trenta di 'economia aziendale nazionalistica', e richiamandosi ad Hegel (così come lo stesso Giovanni Gentile riprende il concetto di "stato etico" sviluppato da Hegel) individua l'azienda come cellula vivente del corpo della nazione che trae dalla sua forza la propria. Se è indiscutibile che gli stati traggono forza dalla vitalità delle proprie imprese, certo la presentazione del concetto da parte di Nicklisch risente fortemente del clima politico dell'epoca, senza peraltro modificare in nulla i suoi meriti sul piano scientifico, già acquisiti nel 1932 con *Die Betriebswirtschaft* e però disconosciuti dopo il conflitto mondiale a danno soprattutto dei suoi allievi. Anche Zappa avrebbe potuto risentire del clima politico dell'epoca ma non lo fa in nessuno dei suoi scritti in quanto considera il piano politico e il piano scientifico indipendenti l'uno dall'altro.

Nel periodo di lavoro in connessione alla Banca Commerciale Italiana, Zappa, rendendosi conto della scarsa conoscenza in materia degli studenti bocconiani, pubblica un manuale sulla relazione tra sistema creditizio e finanziario<sup>169</sup>.

Nello stesso anno, il maestro per ragioni di varia natura tra cui la nostalgia del capoluogo Veneto, decide di modificare la propria posizione universitaria: ritorna dunque professore ordinario a Venezia e professore incaricato a Milano, continuando

---

<sup>169</sup> Zappa, G. (1935), "La Tecnica della speculazione in borsa", *sunti di lezione dettati dal Prof. Gino Zappa all'Università L. Bocconi negli a.a. precedenti il 1932-33*.

comunque nella direzione dell'istituto di ricerca bocconiano e nel coordinamento dei corsi di Economia aziendale e di Ragioneria fino al 1951.

Di ritorno a Venezia, pubblica un omaggio al maestro Besta<sup>170</sup> (1935) e, come ricordato, la seconda edizione del *Reddito d'impresa* (1937).

Nel 1938, le leggi razziali provocano l'abbandono del rettorato dell'università Bocconi da parte di Gustavo del Vecchio, ruolo che secondo alcuni avrebbe dovuto ricoprire Zappa ma che mai succederà.

Per alcuni mesi (fino a problemi di salute) dell'anno accademico 1941-42 assume il ruolo di rettore della Ca'Foscari.

Terminata la seconda guerra mondiale (1940-1945), nel 1946 pubblica un'opera sulla nazionalizzazione delle imprese<sup>171</sup>, per poi riprendere l'attività di sviluppo dell'economia aziendale e lo svolgimento di vari incarichi istituzionali al fine di partecipare al processo di ricostruzione nazionale, tra cui l'adesione al CLN.

Come accennato, Zappa inizia a manifestare problemi di salute (in particolare problemi di vista) già a partire dai primi anni 40, per poi diventare cieco nel novembre 1950. Conseguentemente, all'età di 71 anni, nel 1951 abbandona l'ambiente accademico di Milano e di Venezia, ritirandosi a Venezia. Nonostante questo grave avvenimento, Zappa, uomo tenace, non abbandona la sua passione di ricerca: nel periodo che va dal 1951 al 1960 sono infatti diverse le pubblicazioni effettuate da Zappa con l'aiuto della famiglia nell'intento di contribuire allo sviluppo della disciplina che nel frattempo era diventata internazionalmente conosciuta. Non solo di economia aziendale trattano le sue pubblicazioni ed interviste, bensì anche di politica economica (ovvero intervento dello stato in economia, inflazione creditizia, politiche keynesiane), di relazioni socio-economiche fra capitale e lavoro, di distribuzione del reddito e di proposte di riforma delle società anonime.

Affrontando l'economia aziendale, Zappa negli anni considerati considera la corrente istituzionalista delle aziende, dimensione che si è diffusa a partire dagli anni 30.

---

<sup>170</sup> Zappa, G., & Besta, F. (1935), *Fabio Besta, il Maestro: commemorazione letta a Cà Foscari il 2 febbraio 1935*, Milano: Giuffrè.

<sup>171</sup> Zappa, G. (1946), *La nazionalizzazione delle imprese: brevi note economiche*, Milano: Giuffrè.

Nel 1955 il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi conferisce a Zappa il titolo di professore emerito dell'Università di Venezia.

il 14 aprile 1960 Gino Zappa muore a Venezia.

In merito alle pubblicazioni di Gino Zappa, prendendo a riferimento la ricerca compiuta da Biondi, è possibile stilare il seguente elenco di pubblicazioni in ordine di data di pubblicazione.

ANNO	PUBBLICAZIONE
1902	Recensione a Pietro D'Alvise, Intorno alla proposta Cerboni per le scritture centrali del Ministero delle Poste e dei Telegrafi, Bollettino del Collegio dei Ragionieri di Milano, n. 50, 1902, pp. 45-46.
1902	Recensione a V. Armuzzi, Ragioneria di una tenuta condotta a mezzadria, Bollettino del Collegio dei Ragionieri di Milano, n. 51, 1902, pp. 14-19.
1906	Teoretiche, metodi, scuole, Bollettino del Collegio dei Ragionieri di Milano, n. 2, 1906, pp. 18-28.
1910	Le valutazioni di bilancio, con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni, IES, Milano 1910, pp. XXII-228. SEL, Milano 1910. Litotipo, Padova 1923, pp. XXXII-375. IES, Milano 1927, pp. XXVI-267.
1914	La tecnica dei cambi esteri, Teoria e pratica dei pagamenti internazionali, Soc. Editrice Libreria, Milano [1914], pp. 285.
1914	Usi cambiari delle principali piazze del mondo. Appendice a La tecnica dei cambi esteri, Soc. Editrice Libreria, Milano 1914, pp. CVII.
1915	Le operazioni del credito commerciale, sunti di lezione di banco modello dettate nell'anno accademico (a.a.) 1914-1915 da G. Zappa, Castello, Genova 1915, pp. 320 (Regio Istituto superiore di studi commerciali, Genova)
1919	Le valutazioni di bilancio ed il variabile valore della moneta, Giornale di matematica finanziaria, anno I, vol. I, n. 2-3, giugno –settembre 1919, pp. 129-158.
1920	La determinazione del reddito nelle imprese commerciali, i valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci, ALI, Roma 1920, primi due Libri

	[pp. 1-318], Introduzione pp. XXIV. 1920-22: Off. Marsauro, Genova, pp. XXIV-749.
1921	Elementi di calcolo commerciale, ad uso esclusivo degli studenti, pp. 280, a.a. 1920-21, Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano.
1921	La determinazione del reddito nelle imprese commerciali, Il capitale, 1927-28, appunti ad uso esclusivo degli studenti, pp. 192 (prima edizione presunta: 1921).
1921	I valori numerari, Il reddito, 1927-1928, appunti ad uso esclusivo degli studenti, pp. 208 (prima edizione presunta: 1921).
1923	Lezioni di tecnica amministrativa delle imprese industriali, brevi appunti da lezioni dettate agli studenti dl 4. Corso dell'Università commerciale L. Bocconi di Milano (1922-24), L.E.U., Padova 1923, pp. 297 (tre fascicoli ed una appendice)
1924	Bilanci di imprese commerciali, note e commenti, Giuffré, Milano 1924. II ed : Giuffré, Milano 1935, 1936; 1948, pp. 81+45.
1925	Relazione preliminare al Comitato liquidatore della BIS (Banca Italiana di Sconto, in liquidazione dal 29 dicembre 1921) su le questioni poste dal Senato riunito in Alta Corte di Giustizia.
1927	Tendenze nuove negli studi di ragioneria, Discorso inaugurale dell'a.a. 1926-1927 nel R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia, IES, Milano 1927, pp. 38 (Laboratorio di Ragioneria Fabio Besta, diretto da G. Zappa).
1927	Tendencias Nuevas en los Estudios de Contabilidad, traduzione e introduzione di Jaime N. Mosquera, Revista de Economía, anno XI, tomo XI, n. 17, dicembre 1960, Banco de la Provincia de Cordoba (Argentina).
1928	La disconosciuta limitatezza delle rilevazioni di conto sistematiche, Rivista di ragioneria e studi affini, Padova, novembre 1928, pp. 457-463.
1929	La determinazione del reddito nelle imprese commerciali, I valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci, ALI, Roma 1920 [pp. 1-318], 1929 [pp. 319-750]. Introduzione pp. XXIV (prima edizione completa).
1935	Fabio Besta, Il Maestro, Commemorazione letta a Ca' Foscari il 2 Febbraio 1935, Giuffré, Milano 1935, pp. 87.

1935	La Tecnica della speculazione in borsa, sunti di lezione dettati dal Prof. Gino Zappa all'Università L. Bocconi negli a.a. precedenti il 1932-33, GUF Ugo Pepe-Ravezzani, Milano 1935, pp. 238.
1935	Alla onorevole Presidenza dell'IRI, Note riservate sul bilancio e sulla gestione dell'esercizio 1934 della COMIT (Banca Commerciale Italiana).
1937	Il reddito d'impresa, Scritture doppie, conti e bilanci di aziende commerciali, Giuffré, Milano 1937, pp. XXVII-765 (Biblioteca di economia d'azienda, diretta da G. Zappa) (seconda edizione definitiva). Ristampe: Giuffré, Milano 1939, 1943, 1950 (pp. XXIX-647).
1939	La determinazione del capitale finale di liquidazione di impresa e la distinta rilevazione degli elementi che lo costituiscono, perizia sulla liquidazione dell'azienda Giuseppe Rivetti & Figli, Parma 1939.
1946	La nazionalizzazione delle imprese, Brevi note economiche, Giuffré, Milano 1946, pp. VIII-180.
1948- 1949	G. Zappa, L. Azzini, G. Cudini, Elementi di computisteria, ragioneria e pratica commerciale, Ad uso delle scuole di avviamento professionale, Libro I (per la seconda classe) Giuffré, Milano 1948 pp. 188; Libro II (per la terza classe), Giuffré, Milano 1949, pp. 290.
1949	G. Zappa, L. Azzini, G. Cudini, Ragioneria generale, Ad uso degli Istituti Tecnici, Giuffré, Milano 1949. Giuffré, Milano, 1953; 1955, 1964 (postumo), pp. VIII-502.
1949	G. Zappa, L. Azzini, G. Cudini, Computisteria, Ad uso degli Istituti Tecnici, Giuffré, Milano 1949; pp. VIII-490.
1950	I problemi odierni dell'industria italiana, Intervista a Gino Zappa, Bollettino del Servizio di studi economici di Ca' Foscari n. 10-12, Laboratorio di Politica Economica dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia, Venezia, 10 dicembre 1950.
1950	Os Problemas Hodiernos da Industria Italiana, in Revista Paulista de Contabilidade, settembre 1951, San Paolo (Brasile).
1951	L'inflazione del credito e la moneta di banca, Bollettino del Servizio di studi economici di Ca' Foscari, Laboratorio di Politica Economica dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio di Venezia, giugno



	1951, pp. 24-47.
1951	G. Zappa, L. Azzini, G. Cudini, Ragioneria applicata alle aziende private, Ad uso degli Istituti Tecnici, Giuffré, Milano 1951; pp. VIII-761.
1951	Le partecipazioni ed i finanziamenti a lungo termine e di gruppo nelle banche miste, Rivista dei dottori commercialisti, Anno III, n° 1, luglio-agosto 1951, pp. 1-16.
1951- 1952	La Tecnica della speculazione in borsa, ed. aggiornata, Rivista dei dottori commercialisti, Milano 1951-1952: 1951: Anno II, n°4, gennaio-febbraio; Anno II, n°5, marzo-aprile; 1952: anno III, pp. 157-206; Anno III, pp. 393-437. 1952: La Tecnica della speculazione in borsa (Le operazioni elementari di borsa, Parte Prima), Giuffré, Milano.
1952	G. Zappa, L. Azzini, G. Cudini, Complementi di ragioneria applicata alle aziende private (Le associazioni in partecipazione – Le imprese divise), Ad uso degli Istituti Tecnici, Giuffré, Milano 1952; pp. IV-149.
1952	La continua unità e l'autonomia economica dell'azienda, Rivista dei dottori commercialisti, Anno III, n°9, novembre-dicembre 1952, pp. 995-1009.
1953	L'azienda come istituto economico destinato a perdurare, Revista de Faculdade de Ciencias Economicas da Universidade de Minas Gerais, Brasil, Ano II, n. 3, gennaio-giugno 1953, pp. 59-83.
1954	La nozione di azienda nell'economia moderna, Il Risparmio, Anno II, n°8, agosto 1954, pp. 1255-1278. Giuffré, Milano 1954.
1954	G. Zappa, A. Marcantonio, Ragioneria applicata alle aziende pubbliche. Primi principi, Giuffré, Milano 1954, pp. VIII-288.
1956	G. Zappa, L. Azzini, G. Cudini, Esercitazioni di ragioneria generale da svolgere, Ad uso degli Istituti Tecnici, Milano 1956; pp. 60.
1956	I risparmi, gli investimenti e le produzioni d'impresa, Il Risparmio, Anno IV, n°1, gennaio 1956, pp. 1-164. Giuffré, Milano 1956, pp. 163.
1956	Le armonie, i dissensi e i contrasti tra i fattori della produzione e tra i suoi organi nelle imprese. I nuovi ordinamenti del lavoro tenacemente

	perseguiti, Rivista dei dottori commercialisti, Anno VII, n°2, marzo-aprile 1956, pp. 189-233.
1956	I tempi e le durate di fenomeni produttivi; i cicli e i ritmi delle produzioni d'impresa, Il Risparmio, Anno IV, n°4, aprile 1956, pp. 689-715.
1956-57	Le produzioni dell'economia delle imprese, Giuffré, Milano 1956-57, 3 volumi. 1956: vol. I, pp. XVI-548; 1957: vol. II, pp. VIII-938; 1957: vol. III, pp. VIII-749 (Biblioteca di economia di azienda, diretta da Gino Zappa); pp. XXXI-2139.
1957 (?)	Il pensiero di Gino Zappa sugli odierni problemi economici e finanziari dell'industria italiana, Bancaria (?), Roma [nov. 1957]?
1958	La dinamica dei processi economici e delle altre coordinazioni di gestione nelle aziende, Rivista dei dottori commercialisti, Anno IX, n°5, settembre-ottobre 1958, pp. 591-619.
1958	L'ipotesi del costante nella dottrina e nella gestione di azienda, Il Risparmio, Anno VI, n°12, dicembre 1958, pp. 2185-2199. Giuffré, Milano 1958.
1959	La perdurante instabilità dei mercati e delle gestioni di azienda, Il Risparmio, Anno VII, n°2, febbraio 1959, pp. 163-184.
1959	Le condizioni e le circostanze di instabilità delle gestioni di azienda, Rivista dei dottori commercialisti, Anno X, n°2, marzo-aprile 1959, pp. 177-191.
1959	Nuove condizioni e circostanze dell'instabile gestione di azienda, Il Risparmio, Anno VII, n°6, giugno 1959, pp. 841-866.
1959	La ricercata stabilità dell'economia delle aziende e dei mercati, Il Risparmio, Anno VII, n°9, settembre 1959, pp. 1333-1359.
1959	La nozione di sistema; le sue vaste applicazioni; i diversi sistemi dei valori nell'economia di ogni azienda, Il Risparmio, Anno VII, n°11, novembre 1959, pp. 1679-1692.
1960	Il divenire sociale, Il Risparmio, Anno VIII, n°1, gennaio 1960, pp. 1-36.
1960	Le classi delle società umane: la famiglia, Rivista dei dottori commercialisti, Anno XI, n°2, marzo-aprile 1960, pp. 203-215; con Commemorazione di Carlo Masini e Opere di Gino Zappa.
1960	La popolazione, i suoi movimenti e la sua economia, Il Risparmio, Anno

	VIII, n°4, aprile 1960, pp. 473-498.
1962	L'economia delle aziende di consumo, Giuffrè, Milano 1962, postumo, pp. XII-807, presentazione di G. Dell'Amore e C. Masini (Istituto di economia aziendale dell'Università commerciale L. Bocconi, serie II, n. 19).
1994	(1935) La Tecnica della speculazione di borsa, a cura di R. Villani, UTET, Torino.

## DALLA TEORIA PATRIMONIALISTA ALLA TEORIA REDDITUALISTA

Il 900 è caratterizzato dalla seconda rivoluzione industriale, portatrice di grandi innovazioni, di concentrazioni industriali e dall'accrescimento del ruolo delle banche. Tali cambiamenti di contesto contribuiscono alla formazione di importanti teorie contabili, scatenando il dibattito scientifico nonché legislativo. Zappa dimostra di avere cognizione della normativa contabile nella sua opera<sup>172</sup> del 1910 nella quale, esponendo la legislazione allora vigente (legislazione germanica del 1869, 1884, 1897; legislazione svizzera del 1881; legislazione austriaca del 1862, 1899, 1906; legislazione inglese del 1862, 1900, 1906, 1907; legislazione francese del 1673, 1807, 1867, 1902; legislazione belga del 1873, 1883, 1893, 1865; legislazione italiana del 1865, 1887, 1894, 1905), sottolinea, dimostrando a 31 anni grande maturità come studioso di contabilità, come il diritto in materia di bilancio sia scarso e come sia necessaria una teoria generale dei valori di inventario.

A livello accademico, in quel periodo, la teoria contabile dominante risulta essere quella elaborata da Fabio Besta: la teoria patrimonialista, un metodo contabile che, superando la logismografia di Cerboni, si basa sul ruolo primario del patrimonio (ruolo riconosciuto allo stesso patrimonio anche dalla normativa italiana), in cui la contabilità (intesa come scienza) rappresenta uno strumento di controllo economico.

In un primo tempo Zappa aderisce alla teoria del suo Maestro per poi prenderne le distanze già dalle opere successive al 1910. L'abbandono esplicito dell'approccio patrimonialista avviene poi con la pubblicazione del discorso del 1926-27 *Tendenze nuove* e, successivamente del volume *Reddito d'impresa* (1920-1929). Nell'edizione

---

<sup>172</sup> Zappa, G. (1910), *Le valutazioni di bilancio, con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Milano: IES.

definitiva del 1937 lo stesso Zappa, per giustificare il suo allontanamento dal pensiero di Besta, afferma “L’ossequio all’autorità si è manifestato troppo di frequente, e da troppi scrittori – ed io, con le mie antiche *Valutazioni di bilancio* sono nel numero grande – con pedissequae ed elementari divulgazioni” (1937, pag. 10).

Zappa elabora quindi il sistema del reddito, abbandonando il sistema patrimonialista, nonostante Zan<sup>173</sup> e Palumbo<sup>174</sup> affermino come nella commemorazione al maestro Besta del 1935 lo stesso Zappa riprenda le teorie del primo, sottolineandone le influenze sul suo pensiero.

La rivoluzione apportata da Zappa con il sistema del reddito può essere spiegata in termini di cambiamento di contesto. Se fino agli inizi del 900, il contesto era caratterizzato da una certa stabilità internazionale (cambi fissi, dunque scarso interesse per temi quali congiuntura e incertezza) tale per cui, partendo dal presupposto di tendenziale stabilità negli assets, il reddito poteva essere considerato semplicemente quale differenza nel valore del capitale tra due misurazioni conseguenti<sup>175</sup>.

La prima guerra mondiale e i primi dieci anni del 900 (variazioni nei prezzi) hanno alterato drammaticamente l’equilibrio, separando definitivamente, conseguentemente, la teoria economica dalla contabilità<sup>176</sup>. Diventano notevoli quindi le distanze tra valori contabili e valori correnti di mercato e si presentano temi quali l’incertezza e la congiuntura, dal 1871 ritenuti marginali. In questa situazione Gino Zappa sviluppa una nuova teoria, differente da quella del suo maestro Besta. Zappa, nello sviluppo della dottrina contabile risulta influenzato dalla scienza economica anche se egli si concentra sui fenomeni concreti analizzati all’interno dell’azienda, adottando dunque un punto di vista non coincidente con quello della teoria economica.

---

<sup>173</sup> Zan, L. (1994), “Towards a history of accounting histories: perspectives from the Italian tradition”, *European Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 255-307.

<sup>174</sup> Palumbo, R. (1999), “Spunti di riflessione sul decadimento del paradigma bestano a vantaggio di quello zappiano: il contributo di Vittorio Alfieri”, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 5/6, p. 303-320.

<sup>175</sup> Canziani, A. (1994), “Gino Zappa (1879-1960), Accounting revolutionary”, in Edwards, J.R. (Ed.), *Twentieth-century Accounting Thinkers*, London/New York: Routledge, pp. 142-165.

<sup>176</sup> Boulding, E.K. (1962), “Economics and Accounting: The Uncongenial Twins”, pp. 44-55, in Baxter, W.T., & Davidson, S. (1962), *Studies in Accounting Theory*, London: Sweet&Maxwell.

A tal proposito, secondo Amaduzzi<sup>177</sup>, la teoria Zappiana rappresenta una vera teoria economica radicata nel contesto del tempo. Esiste quindi un forte legame tra economia e contabilità nel pensiero di Zappa, legame che verrà evidenziato a livello generalizzato (esulando dal pensiero di Zappa nel quale non sono state rinvenute influenze corporativo-fasciste) nel corso della trattazione, soffermandomi principalmente sul legame tra economia aziendale ed economia corporativa.

Zappa, in relazione al legame tra economia e contabilità, partendo da uno studio di Maffeo Pantaleoni<sup>178</sup> sulla teoria dell'equilibrio economico, reclama lo sviluppo di un approccio economico dinamico, di un'economia dinamica; tale economia dinamica, in particolare, si sviluppa a partire dalla fine dell'800 con Pareto e Marshall per poi intensificarsi con la prima guerra mondiale a fronte della quale, con il cambiamento dei caratteri essenziali dell'economia (non più statica), si è dato avvio al progresso di alcune discipline tra cui la contabilità<sup>179</sup>.

Pantaleoni ha influenzato Zappa (economia-contabilità) laddove Zappa arriva a rifiutare le ipotesi statiche derivanti da posizioni di equilibrio astratte e non realizzabili, seppur discostandosi dall'economista nella nozione di equilibrio che il maestro contrappone a quella di sistema.

Non solo Pantaleoni, ma anche Keynes e l'amico economista Marco Fanno risultano di notevole influenza per Zappa, in particolare nello scritto<sup>180</sup> del 1914 incentrato sulle variazioni nel valore economico della moneta.

Vari sono quindi gli elementi di contesto di natura macro-economica che influenzano gli scritti di Zappa e, in particolare, l'elaborazione della teoria redditualista oltre all'osservazione diretta dei sistemi contabili delle imprese della seconda rivoluzione industriale: l'inflazione, la svalutazione monetaria post prima guerra mondiale, il corso forzoso; tant'è che nel *Reddito d'impresa* Zappa dedica una parte alla moneta, richiamando lo scritto del 1914.

---

<sup>177</sup> Amaduzzi, A. (1983), "La classica concezione dell'economia aziendale di Gino Zappa", lezione tenuta a Ca'Foscari, Venezia, 21 maggio 1983, in *Ricerche economiche*, n. 3, Università di Venezia, pp. 511-524.

<sup>178</sup> Pantaleoni, M. (1909), "Di alcuni fenomeni di dinamica economica", *Giornale degli Economisti*, s. 2, a. 20, vol. 39, settembre, pp. 211-254.

<sup>179</sup> Del Vecchio, G. (1983), *Antologia di scritti di Gustavo Del Vecchio nel centenario della nascita (1883-1983)*, Introduzione a cura di F. Caffè, Milano: Franco Angeli Editore.

<sup>180</sup> Zappa, G. (1914), *La tecnica dei cambi esteri. Teoria e pratica dei pagamenti internazionali*, Milano: Soc. Editrice Libreria.

Biondi afferma che “nelle difficoltà monetarie provocate dalla Guerra, Zappa può infatti aver cominciato a nutrire *dubbi socratici* sulla capacità di una concezione patrimoniale, come quella proposta dal maestro Besta, di rappresentare efficacemente la gestione d’impresa ed il suo risultato”.

Anche Canziani rimarca che “Dal punto di vista teorico-pratico delle discipline indagate, l’instabilità dei prezzi alterava la validità delle determinazioni raggiunte, e introducendo gradi di incertezza molteplici e ripetuti sminuiva categoricamente i significati conoscitivo ed operativo del sistema del patrimonio”<sup>181</sup>.

Amaduzzi afferma che “[Zappa] ci chiariva che il concetto di elemento patrimoniale, che dominava tutta l’opera di Fabio Besta, trovava nuova impostazione nella posizione del problema dei valori di conto che lo stesso Besta, alla fine della Sua travagliata carriera scientifica aveva aperto. [Zappa] ci diceva, e di ciò sono persuaso, perché è la traiettoria normale di tutti i ricercatori originali, che se Fabio Besta avesse potuto continuare la Sua attività scientifica, avrebbe egli stesso impostato le nuove basi dello studio dei valori di conto”<sup>182</sup>, sottolineando come Zappa avesse iniziato a fronte di tale contesto a riflettere sulla natura dei valori di conto e sulla loro variazione/determinazione contabile.

Zappa afferma infatti che “la natura delle cose (in particolare dei valori di conto) non è che nascita di esse in certi tempi e con certe guise”. La contabilità quindi non può essere mezzo per rappresentare l’essenza delle cose ma solo la loro forma.

Il sistema del reddito di Zappa viene sviluppato nel *Reddito d’impresa* pubblicato nel 1929. In esso appare evidente il forte legame tra contabilità e banca (diverse sono infatti le pubblicazioni riguardanti le banche). Il credito bancario gioca nell’attività d’impresa concepita da Zappa un ruolo fondamentale, questo conduce Zappa ad introdurre la “classificazione capitale” distinguendo crediti/debiti in numerari (sostitutivi della moneta) e non numerari (la moneta diventa l’oggetto dello scambio, tipicamente, bancario).

In sostanza, come sintetizza Biondi, l’innovazione apportata dal *Reddito d’impresa*, ovvero la teoria del reddito come superamento della teoria patrimonialista, è già maturata nel 1920 a fronte della pubblicazione dei primi due libri della prima edizione,

---

<sup>181</sup> Canziani, A. (1986), “Osservazioni sui processi generatori di rischi aziendali”, in AA. VV., *Scritti in onore di Francesco Brambilla*, 1, pp. 95-108.

<sup>182</sup> Amaduzzi, A. (1960), *Il pensiero scientifico di Gino Zappa*, Milano: Giuffrè.

e successivamente, compiuta con l'esplicitazione del sistema contabile del reddito nel 1929. Nella prima edizione del 1920 infatti si ritrovano teorie che permettono di sviluppare teoricamente e metodologicamente il sistema contabile del reddito, teorie che, come ricorda Biondi, Zappa ha utilizzato seppur in forma parziale, con i propri studenti in Bocconi e in Ca'Foscari nonché come perito nella vicenda BIS.

Come affermato, negli scritti di Zappa esiste un legame molto forte tra teoria economica (economia – macroeconomia) e contabilità. Tale affermazione trova riscontro anche nei ruoli istituzionali che il maestro e i suoi allievi hanno assunto dopo la seconda guerra mondiale, ruoli ricoperti anche da economisti. Nelle intenzioni di Zappa, la nuova disciplina da lui plasmata (l'economia aziendale) avrebbe dovuto rappresentare il risultato dell'intreccio tra economia e contabilità.

Riassumendo, seguendo le parole di Viganò, “il sistema del reddito è sintetico, adottando una visione sistemica: l'azienda è considerata nel complesso, così per esempio ogni elemento del capitale netto contabile rinuncia alla sua individualità ed al suo valore a favore del complesso da cui dipende. Solo il reddito esiste, il capitale è un concetto derivato e ha un valore dipendente. L'approccio patrimoniale è analitico, adottando una visione atomistica: l'azienda è una semplice somma di più componenti, così per esempio ogni elemento del capitale netto contabile è come un atomo indipendente, con individualità e un singolo valore. Solo il capitale è importante; il reddito è la misura contabile dei cambiamenti del capitale nel tempo”.

## **IL CAPITALE ED IL REDDITO SECONDO ZAPPA**

Nel presente paragrafo, verranno delineati i caratteri fondamentali dell'approccio redditualista elaborato da Gino Zappa nel corso delle sue opere *Reddito d'impresa*. Ci si concentrerà principalmente sulle nozioni di capitale e successivamente di reddito, utili successivamente per una riflessione circa l'approccio predominante nel codice civile del 1942, approccio che sembra maggiormente orientato sul ruolo preponderante del patrimonio a tutela dei terzi.

Zappa, influenzato dal contesto non più di stabilità che ha caratterizzato gli scritti di Besta, afferma che “Il capitale nelle nostre determinazioni non è determinato che come

mezzo atto, congiuntamente ad altri, a consentire la determinazione del reddito d'esercizio. Supporre il reddito di possibile, se non incertissima, determinazione, mediante la valutazione del capitale esistente in due momenti successivi, significa disconoscere il sistema stesso delle variazioni di conto, che si costituisce faticosamente per la rilevazione appunto del reddito, significa ignorare il complesso e "organico" divenire della gestione aziendale. Ond'è, che non l'ipotesi statica irrealistica noi assumeremo a base delle nostre indagini, non diremo noi che la teorica dei sistemi deve trovar fondamento in quella degli inventari. Ma determineremo l'oggetto delle scritture considerandone le origini ed il variare in quel dinamismo che ne rispecchia la reale formazione."<sup>183</sup>.

Il capitale viene determinato in veste funzionale alla determinazione del reddito, benché il capitale non ne rappresenti la base di partenza per la determinazione del secondo. Il reddito, infatti non è il risultato della differenza del valore del capitale valutato in due distinti momenti [Canziani 1994, 150-153: collega questa trasformazione metodologica alla riflessione su instabilità dei prezzi e cambiamenti del valore economico della moneta]; Questo, come ricorda Biondi, per due importanti ragioni:

- Zappa rifiuta il metodo "asset-liability approach" in base al quale il capitale ed il reddito vengono misurati sulla base dei valori delle attività e delle passività di bilancio. Tale approccio è quello tutt'ora presente nel codice civile del 1942, che predilige conseguentemente un approccio più patrimonialista che redditualista (sistema delle variazioni di conto), approccio che invece assume i connotati di "revenue-expense approach";
- Il reddito è originato dalla gestione: è quindi analizzando la gestione che si può determinare il reddito e non valutando i capitali investiti nell'azienda.

Il capitale contabile, nel suo pensiero, è un elemento di natura "eterogenea", composto da differenti elementi e differente dal capitale economico inteso come valore attuale dei redditi futuri.

Secondo Zappa è il capitale contabile ad essere importante nel complesso del sistema del reddito.

Nell'edizione del 1920 il capitale contabile è "il fondo di valori, i quali, in un istante determinato, sono a disposizione di una data impresa". Nel seconda edizione, il maestro

---

<sup>183</sup> Paragrafo 13.



arricchisce la definizione “Il capitale d’impresa, agli effetti della rilevazione del reddito, è un fondo di valori, riferiti ad un dato istante e determinati in relazione al sistema di variazioni di conto, che essi valgono ad integrare e nel quale ritrovano definizione”. Il capitale economico è invece “un insieme di elementi complementari e interdipendenti, aventi un valore unitario differente dal valore che potremmo attribuire agli elementi separati” mentre dal punto di vista del capitale contabile “il capitale non può essere considerato come indipendente dai suoi valori costitutivi”.

In relazione alla posizione di Zappa, conoscitore della teoria economica, egli affronta altre definizioni economiche di capitale, prendendo parte ad un acceso dibattito tra economisti del periodo.

Successivamente, Zappa delinea i tratti essenziali degli elementi patrimoniali giungendo ad affermare che il capitale contabile è composto non solo da beni materiali ma anche dai debiti e dai beni immateriali (attività e passività = capitale contabile / patrimonio). Il capitale dunque, diviene calcolabile solo in relazione alla dinamica dei costi e dei ricavi (gli elementi patrimoniali diventano fondamentali solo in quanto connessi alla determinazione del reddito in quanto, concorrendo alla produzione futura ed avendo quindi produttività futura, finché risultano utili, sono considerabili elementi dell’attivo). Secondo Zappa costi, ricavi, attività e passività sono posti sullo stesso piano ed è proprio grazie a questa unitarietà e funzionalità reciproca che risulta possibile comprendere la gestione aziendale.

Zappa parla poi di “indeterminatezza della nozione contabile di capitale”, rifiuta dunque una definizione specifica, sottolineando come il capitale resti indeterminato come indeterminato è “ogni elemento diverso dal tutto “organico” del quale è parte”.

Nella seconda edizione Zappa affronta la nozione di capitale economico; il capitale non è un fondo di valori coordinati bensì un valore unico, risultante dall’attualizzazione dei redditi futuri. Sulla base di questa definizione, viene ribaltata la relazione tradizionale tra capitale e reddito: il reddito non è più conseguenza del capitale. Viene quindi esplicitato il principio d’inversione fra reddito e capitale: è il capitale che è generato dal reddito e non viceversa. Essendo il capitale economico l’attualizzazione dei redditi futuri, Zappa afferma che “quando non si possa pervenire alla formulazione sufficientemente fondata ed attendibile di redditi futuri, conviene rinunciare anche alla valutazione economica dei

capitali”); il futuro dipende dalle azioni presenti ed è la gestione che rende produttivi di reddito i capitali investiti.

Zappa conclude la sua trattazione sul capitale affermando che nonostante esistano differenti nozioni di capitale che contrappongono il capitale economico al capitale contabile, è il reddito l'elemento centrale del suo sistema e che esso rappresenta il punto di partenza per la determinazione del capitale e non viceversa.

“L'investigazione dei capitali è una vaga astrazione ogniqualvolta si ignori il complesso volgere delle produzioni nelle diverse operazioni di gestione, nei dissimili processi dai quali quelle operazioni sono ricongiunte ad unità economica e nelle combinazioni particolari e generali di detti processi. Le valutazioni patrimoniali non possono senza gravi lacune prescindere dalle determinazioni attinenti al costituirsi dei processi e delle combinazioni produttive, e dei loro risultati”; nel suo sistema del reddito, la contabilità gioca un ruolo importante nella comprensione della gestione d'impresa, ma non fondatrice in quanto ritiene basilica la gestione e la prospettiva teorica adottata (la teoria del valore contabile) più che lo strumento contabile.

In relazione al reddito, i cui elementi essenziali sono i costi ed i ricavi, Zappa afferma che i costi d'impresa sorgono nella coordinazione economica in atto aziendale, ove tutti i costi e i ricavi sono coordinati, complementari e interdipendenti nello spazio e nel tempo. In particolare, come ricorda Biondi, Zappa rinuncia a ricondurre il costo ad un solo elemento primo in quanto la “visione dei fenomeni reali” dà al costo contabile una nozione complessa benché espressa in termini monetari. Zappa quindi sulla scorta di Pantaleoni, ritiene superati i concetti di statica economica e di equilibrio economico generale. Il maestro afferma che, nell'ambito della dinamica aziendale, esiste correlazione tra costi e ricavi, connessione già presente nella teoria marginalista e che pone alla base delle rilevazioni contabili. Scopo delle rilevazioni è appunto individuare tale connessione nell'ambito delle coordinazioni. I processi aziendali potrebbero essere complessi ma ciò non impedisce la determinazione di un risultato, nonostante la complessità impedisca di calcolare i costi ed i ricavi in modo oggettivo. Non è possibile basarsi sull'equilibrio economico generale a causa della mancata coincidenza temporale tra costi e ricavi. L'azienda dà vita a tale dinamica economica; in quest'ottica “costi e ricavi, più che fenomeni separati, sono momenti distinti di un medesimo processo, o, se così si vuole, sono entità correlate, che insieme danno significato e ragion d'essere

all'atto produttivo. Nel tempo esse si concatenano. Si sostengono costi per correlativamente realizzare con i ricavi gli utili sperati, e delle entrate provocate dai ricavi ci si avvale per sostenere nuove spese: e così, per indefiniti rapporti occulti e palesi, ai ricavi i costi si succedono e si intrecciano, e ai costi ai ricavi, e le entrate alle spese, ed il fenomeno della produzione aziendale in se stesso di continuo rinasce”.

A causa della dinamica aziendale risulta difficile secondo Zappa effettuare le astrazioni tipiche della teoria economica.

E' per queste ragioni che Zappa, nella presentazione dell'economia aziendale quale disciplina autonoma, introduce tre rami autonome ma coordinate e interdipendenti: la rilevazione (sistema contabile volto alla rilevazione dei costi e ricavi), la gestione e l'organizzazione, permettendo in tal modo una collaborazione tra contabilità e scienze umane e sociali.

In relazione al reddito, Zappa critica i continui rimandi tra economisti e contabili circa l'esistenza di probabili nozioni condivise; secondo l'autore, la contabilità deve elaborare proprie nozioni di capitale e reddito in vista dell'elaborazione di una teoria contabile indipendente dalla teoria economica.

Zappa fornisce due definizioni “nominali” di reddito: “Reddito è l'accrescimento che, in un determinato periodo di tempo, il capitale di un'impresa data subisce in conseguenza della gestione”; “il reddito è dunque una complessa variazione di valori distinta dal riferimento al capitale di un'impresa data, dallo spazio di tempo nel quale si è determinata, e dalla relazione, come di effetto a causa, alla gestione di quell'impresa”. Si tratta di definizioni “nominali” in quanto si riferiscono “alla nozione indeterminata del capitale di impresa, ed alla nozione non meglio distinta di variazione di capitale”. Il maestro ritiene che fornire una formula specifica per il fenomeno oggetto di studio richiederebbe delle proposizioni che solo attraverso lo studio del sistema del reddito è in grado di fornire. In tali definizioni non si rinvengono dunque elementi che necessitano di precisazione ai fini della comprensione del suo sistema del reddito, tra cui la nozione di reddito e la relazione tra reddito e capitale.

Come già avuto modo di precisare, reddito e capitale sono due aspetti connessi ed interdipendenti: essi non indicano fenomeni distinti ma connessi, bensì “due modi di apparire di uno stesso fenomeno, o piuttosto due fasi nelle quali i valori aziendali possono essere considerati”. In particolare, il capitale è rappresentato dalle attività e

dalle passività che concorrono alla formazione dei redditi, esso è quindi espressione dell'aspetto statico dell'investimento (è un fondo astratto di valori anche se non permanente, indistruttibile) a differenza del reddito che “manifesta il divenire di componenti attribuiti ad un dato periodo di tempo” esprimendone quindi l'aspetto dinamico (è un flusso astratto di valori).

Zappa affronta poi la distinzione tra competenza economica e competenza finanziaria: il sistema del reddito si fonda sulla competenza economica. Il reddito deriva infatti dalla gestione indipendentemente dalla ragionevole consistenza del capitale. Il reddito non è la parte di capitale che può essere distribuita tra gli azionisti. La sua determinazione è soggettiva a causa della rischiosità degli investimenti e della tempistica.

Il reddito diviene fonte del capitale; esso può essere determinato periodicamente (reddito d'esercizio) ma senza inficiare la continuità della gestione aziendale.

Nonostante quanto detto, Zappa afferma dunque che la gestione è la fonte del reddito ma accetta l'esistenza di variazioni del capitale che non derivano dalla gestione.

Zappa fa riferimento al capitale iniziale il quale resta invariato per il periodo in cui si vuole giungere alla sua determinazione. Questo però non significa che il capitale sia la fonte (o l'unica fonte) del reddito. È “la gestione che applica ordinatamente le energie di lavoro all'impiego fruttuoso del capitale” a generare reddito.

Come affermato, la sola contabilità (fondata sulle variazioni monetarie) non è in grado di rappresentare la gestione in quanto, accanto alle rilevazioni contabili, sono necessarie rilevazioni statistiche. Il sistema contabile del reddito deve quindi essere integrato da determinazioni extra-contabili per fornire una rappresentazione quasi completa della gestione.

Secondo Zappa l'unico metodo contabile per determinare il reddito consiste nella contrapposizione tra costi e ricavi di competenza economica del periodo (dalla gestione effettuata in quel periodo) a cui si aggiungono però i costi e ricavi sospesi (che trovano rappresentazione nello stato patrimoniale) e non tra attività e passività. Il reddito si forma solo attraverso gli scambi benché lo scambio non sia la fonte del valore: il sistema del reddito assume infatti una configurazione a “costi, ricavi e rimanenze”.

Nella sua opera, Zappa propone uno schema di stato patrimoniale nel quale comincia a configurare la relazione tra reddito (conto economico) e capitale (stato patrimoniale).

## ATTIVITA'

- 1 – valori numerari (certi / assimilati / presunti)
- 2 – valori nominali sospesi
- 3 – costi sospesi

## PASSIVITA'

- 4 – valori numerari (assimilati / presunti)
- 5 – valori nominali sospesi
- 6 – ricavi sospesi
- 7 – capitale netto iniziale
- 8 – saldo (come da “conto profitti e perdite”)

I valori numerari rappresentano valori derivanti da scambi commerciali tra merci e moneta; i valori nominali sospesi derivano da fenomeni interni alla gestione (magazzino); i costi e ricavi sospesi sono valori che attendono la loro realizzazione in valori numerari (crediti-debiti non numerari, immobilizzazioni tecnico-produttive). Zappa opera quindi una distinzione tra valori numerari (cassa, crediti e debiti commerciali) e valori non numerari (costi e ricavi sospesi ovvero immobilizzazioni e finanziamenti attivi e passivi) rifiutando la classificazione tedesca e americana che oppone soltanto i conti dell'attivo ai conti del passivo. La rappresentazione contabile del reddito si riferisce ad una dinamica economica, determinata in moneta e non su dinamiche finanziarie e monetarie tipiche dell'approccio patrimonialista. Secondo l'approccio redditualista, il sistema contabile non dovrebbe dunque rappresentare la ricchezza o il patrimonio netto dell'impresa ma le relazioni di scambio derivanti dalla dinamica aziendale. In tale concezione non esiste un rapporto oggettivo tra costo e prodotto di conseguenza il sistema contabile non può essere considerato come una rappresentazione oggettiva della realtà; diventa quindi un ordine contabile influenzabile dalla gestione dell'impresa. Lo stesso costo del prodotto non è oggettivo (non è quindi il reale valore del bene) ma piuttosto il risultato di valutazioni soggettive influenzate dall'ordine contabile dell'impresa.

Nell'elaborazione del suo pensiero, Zappa è stato influenzato da diversi economisti, tra cui Irving Fisher, noto per la sua analisi economica della contabilità commerciale, e

John Bates Clark, fautore del marginalismo, sebbene lo studio di Biondi porta a concludere che le fondamenta del pensiero di Zappa non possano essere ricercate nella teoria di Fisher o Clark bensì altrove, “in particolare lungo l’evolversi della tradizione continentale europea intorno alla nozione di reddito d’impresa”. Il maestro, dunque, utilizza concetti sviluppati da questi economisti ma non subisce un influsso specifico. È possibile individuare delle analogie anche con il pensiero di Carl Menger in particolare sulla moneta ma, anche in questo caso, non è possibile evidenziare le fondamenta del suo pensiero nell’economista tedesco.

In relazione al sistema del reddito, a seguito della nascita dell’economia aziendale, considerando l’azienda come unitaria nel tempo e nello spazio, gli eventi che occorrono in azienda generano variazioni del reddito. Tale reddito deriva dalla combinazione di costi e ricavi riferiti all’azienda nel complesso. Pertanto un singolo ricavo non deriva da un singolo costo ma da tutti i costi. Per questo motivo, sulla base del sistema del reddito si elabora un conto economico con una forma a T per elencare da una parte i costi, dall’altra i ricavi senza tentativi di associare costi specifici con specifici ricavi. Essendo, come si vedrà nel seguito della trattazione, “l’azienda un’entità dinamica, i costi e i ricavi esistono come elementi del reddito; siccome l’azienda esiste nel tempo, nel tempo solo il reddito esiste. Il capitale netto contabile diventa quindi un concetto derivato, statico e distante dalla natura dinamica dell’azienda. Eccetto che per gli articoli monetari, il capitale netto contabile è visto come l’insieme di costi e ricavi differiti piuttosto che attività e passività. Lo stato patrimoniale è così derivato dal conto economico. Questa interpretazione produce un metodo specifico di registrazione (income system) in cui:

- Risultati parziali, aree operazionali, centri di profitto, relazioni intermedie o segmentate non sono accettate (in quanto negano la natura unitaria dell’azienda).
- Il reddito deriva solo da eventi esterni: gli eventi interni non hanno significato ai fini della registrazione, e qui la contabilità dei costi deve essere rigettata.
- Il processo di controllo dei costi è rigettato in quanto porta a figure inaffidabili (perché assume che i costi possono essere significativamente allocati).
- Il bilancio è centrato sul conto economico (conto dinamico), mentre lo stato patrimoniale appare come un conto derivato (conto statico): ciò che esiste, il reddito, con il patrimonio netto misurato in relazione al reddito calcolato.

- Il valore del capitale dell'azienda è semplicemente il valore attuale della media dei futuri redditi. I beni non hanno un valore unico e indipendente, ma il loro valore dipende dal loro contributo alla produzione del reddito.
- L'unicità dell'azienda (non ci sono aziende simili) non permette di avere contabilità uniforme e bilanci standardizzati.”<sup>184</sup>

## **LO STATO PATRIMONIALE NELL'APPROCCIO DEL PATRIMONIO E DEL REDDITO**

L'alto contenuto innovativo del sistema del reddito, noto allo stesso Zappa, riguarda principalmente tre concetti: l'inversione logica fra reddito e capitale (“è l'evoluzione temporale del reddito a formare i capitali”; il capitale al di fuori di tale dinamica non esiste), il ruolo della moneta, la nozione di azienda (“coordinazione economica in atto”). In ottica di individuare la concezione contabile utilizzata nell'elaborazione della regolamentazione contabile nel libro V del codice civile, diventa fondamentale evidenziare le differenze esistenti tra lo stato patrimoniale nel sistema del reddito e lo stato patrimoniale nel sistema patrimonialista.

Considerando la concezione patrimonialista, secondo cui “la somma dei cambiamenti individuali delle attività e delle passività in un certo periodo fornisce la misura del reddito [...] lo stato patrimoniale è il conto principale del bilancio. Il conto economico è una mera aggiunta”, lo stato patrimoniale finale dovrebbe essere formato da:

### **ATTIVO**

- 1 Valori numerari correnti (cassa)
- 2 Entrate (valori d'ingresso) numerarie future (immobilizzazioni, crediti)

### **PASSIVO**

- 3 Uscite (valori di uscita) numerarie prossime
- 4 Uscite (valori di uscita) numerarie future (finanziamenti passivi)
- 5 Saldo (capitale netto finale)

---

<sup>184</sup> Viganò, E. (1998), “Accounting and business economics traditions in Italy”, *European Accounting Review*, Vol. 7, No. 3, pp. 381-403.

Considerando, invece, la concezione redditualista, lo stato patrimoniale finale dovrebbe assumere la seguente configurazione:

#### ATTIVO

- 1 Valori numerari (cassa, crediti commerciali)
- 2 Costi sospesi (uscite numerarie future o passate ma con effetto utile ancora attivo: immobilizzazioni, finanziamenti attivi)

#### PASSIVO

- 3 Debiti numerari (commerciali)
- 4 Ricavi sospesi (entrate numerarie future: finanziamenti passivi)
- 5 Saldo (capitale netto finale, o reddito netto del periodo)

Seguendo l'impostazione adottata da Biondi, è possibile evidenziare la seguente differenza. Nel sistema del patrimonio esiste omogeneità tra le attività e le passività, per quanto si prenda in considerazione il tempo finanziario delle scadenze, infatti la relazione sarà sempre: attività <-> entrata (dare o debito); passività <-> uscita (avere o credito).

In ottica reddituale invece, nonostante nella serie numeraria (punti 1 e 3) si ritrovi la stessa relazione tra attivo-credito e passivo-debito, la serie non numeraria (punti 2 e 4) è diversa: nel passivo rientrano le entrate numerarie future (ricavi sospesi) mentre nell'attivo le uscite numerarie future o passate (costi sospesi): attività <-> uscite future o passate; passività <-> entrate.

Secondo Zappa, tale classificazione rappresenta un semplice orientamento e non una differenza teorica effettiva tra entrate e uscite monetarie, benché sia importante distinguere tra uscite con utilità durature nel tempo (immobilizzazioni ovvero costi sospesi) ed uscite corrispondenti a costi del periodo e tra entrate di finanziamento (ricavi sospesi) ed entrate corrispondenti a ricavi del periodo. Esiste quindi una dinamica economica nel sistema del reddito e non soltanto una dinamica monetaria e finanziaria.

“Nell'approccio aziendale proposto da Zappa, la teoria dell'imputazione sembra giungere alle sue estreme conseguenze, tanto da abbandonare la logica dei fattori



produttivi. L'autore italiano oltrepassa infatti la nozione usuale di capitale come fonte del reddito, connotando una peculiare teoria unitaria del reddito d'impresa: tale reddito corrisponde così ad una unità organica economica e sociale che non è possibile trascurare, e perde ogni possibile imputazione meccanica ai singoli fattori (o agenti) produttivi come ai singoli elementi patrimoniali”.

Zappa nel suo stato patrimoniale introduce componenti non numerarie<sup>185</sup> in contrapposizione a quelle numerarie<sup>186</sup>. La nozione di capitale nel sistema del reddito non è patrimoniale ma funzionale; il capitale non è più la fonte del reddito, bensì il risultato della dinamica del reddito ossia dell'attività economica organizzata dalla gestione. Il reddito diviene quel processo economico che la moneta ed i crediti devono consentire e sostenere. Esso, determinato anche da costi e ricavi sospesi, è determinato in moneta piuttosto che incassato/speso in moneta.

In quest'ottica con Zappa si realizza il passaggio contabile da stato patrimoniale a conto economico: se in un primo tempo la contabilità si fonda sullo stato patrimoniale (distinzione giuridica tra capitale proprio e debiti), successivamente l'attenzione si sposta sulla determinazione del reddito attraverso la contrapposizione tra ricavi e costi del periodo. L'ottica quindi si sposta da propriamente giuridica ad economica. Non vi è più la necessità di distinguere tra capitale proprio e capitale di debito in quanto entrambe costituiscono il passivo di stato patrimoniale; il capitale è dunque la somma di tutte le poste passive. Solo dal punto di vista tecnico Zappa non considera debiti tutte le classi del passivo. La dimensione economica d'impresa diventa indipendente, ma anche interdipendente, dalla dimensione monetaria e finanziaria. Indipendenza presente anche nei criteri di valutazione in cui non vi è possibilità di utilizzare i valori di mercato. Ogni fenomeno non deve più essere valutato come elemento del capitale ma nell'ambito della dinamica del reddito, articolata in produzione, distribuzione e consumo, funzioni attribuite all'azienda da Zappa, considerata come “istituto economico destinato a

---

<sup>185</sup> Valori che derivano dalla coordinazione economica interna dell'azienda, in particolare dalle negoziazioni finanziarie di indebitamento fra moneta presente e moneta futura. In tal caso la moneta assume una funzione non numeraria, essendo il valore non numerario un'anticipazione costosa dei probabili ricavi futuri.

<sup>186</sup> Valori che derivano dalle attività commerciali. In tal caso la moneta assume una funzione numeraria, di mezzo di scambio in cui l'impresa domanda moneta mentre l'acquirente offre moneta in cambio di beni o servizi.

perdurare, che, per il soddisfacimento dei bisogni umani, ordina e svolge in continua coordinazione la produzione, o il procacciamento ed il consumo della ricchezza”.

Zappa, nelle edizioni del reddito, non ha mai affrontato il tema della distribuzione del reddito, tema che, probabilmente lo avrebbe condotto ad esplorare il tema politico, nonostante la profonda conoscenza delle teorie economiche e l'amicizia con l'economista fascista Gino Arias.

È solo a partire dagli anni 50 che il Maestro inizia ad occuparsi di queste tematiche nell'ambito di un Trattato rimasto incompiuto, periodo che coincide proprio con la caduta del regime fascista.

Secondo Zappa, il reddito d'impresa rappresenta l'effetto e l'essenza dell'attività economica aziendale e non il risultato dell'applicazione dei fattori della produzione o il valore destinato ai proprietari dell'impresa. Era necessario distribuire tale reddito in maniera equa e diffusa in un'ottica di redistribuzione sistemica. L'autore parla di massimizzazione del reddito come ipotesi astratta se non per tempi brevi ed in casi eccezionali; le imprese infatti, escluse queste eccezioni, perseguono l'obiettivo del profitto ragionevole; il principio non è quindi la massimizzazione del reddito bensì l'ottenimento di un reddito soddisfacente, ragionevole. Come detto, si tratta di un tema affrontato a metà degli anni 50, si discosta, inoltre, dagli obiettivi esplicitati dagli aziendalisti filo fascisti, obiettivi che verranno approfonditi nel corso dei capitoli successivi.

Come già scritto, sulla base degli studi italiani di contabilità, un'azienda vive nel tempo e nel tempo solo il reddito esiste. Tale reddito deriva dalla contrapposizione tra costi e ricavi generati da fatti di esterna gestione. Il patrimonio netto diviene quindi un'astrazione derivante dal fatto che l'azienda è ancora in funzione nell'esatto momento in cui si sta effettuando il calcolo. Il capitale può essere riferito ad un dato istante solo statisticamente, esso infatti è la concentrazione in quell'istante della futura potenzialità dell'impresa di produrre reddito. Il capitale assume un significato economico solo se esso può produrre reddito e conseguentemente la sua misura dipende dal reddito atteso. Il suo valore è dato dalla media dei redditi attesi e rappresenta il valore globale dell'azienda. Il collegamento tra reddito e capitale è dato dal tasso di attualizzazione; in questo senso il valore economico del capitale è un valore totale, non è un valore ottenuto su presupposti atomistici di separazione tra elementi delle attività e passività.

Per questo motivo l'avviamento, inteso come attività autonoma derivante dalla differenza tra costo e fair value non esiste: solo il valore di sintesi del capitale può essere calcolato direttamente dal reddito totale.

È quindi possibile affermare che il sistema italiano del codice civile è patrimonialistica del primo Zappa ma non completamente visto che l'avviamento non esiste. In aggiunta e a dimostrazione di quanto detto, la struttura del codice civile sembra attribuire maggiore importanza al prospetto di stato patrimoniale: esso è il primo che viene disciplinato dal legislatore. Esso però evidenzia un contenuto che è paragonabile a quello esposto da Zappa (approccio reddituale) piuttosto che quello previsto dall'approccio patrimonialista. Sembra quindi esserci una commistione tra i due approcci, benché quello patrimoniale sia preponderante.

Inoltre in Italia il bilancio è ancora incatenato alla logica del costo storico: risente quindi molto di una base legale e fiscale piuttosto che economica. Il suo obiettivo primario non è di essere uno strumento di conoscenza economica dell'azienda per il management e per i terzi. Come verrà ripreso nel corso della trattazione esiste una contrapposizione tra approccio legale e approccio economico nella redazione del bilancio.

La situazione che emerge dalla lettura del codice civile è di un sistema patrimonialistico (basato sul capitale, sulla tutela del capitale a protezione dei creditori sociali che, in caso di insolvenza da parte del debitore, possono rivalersi sul capitale aziendale) combinato con un approccio legale-fiscale piuttosto che di un sistema basato su una prospettiva più economica.

## **L'ECONOMIA AZIENDALE: TENDENZE NUOVE**

“Sul finire dell'Ottocento lo sviluppo del commercio e la conseguente affermazione delle imprese industriali quale elemento fondamentale della vita economica impone alle società europee cambiamenti radicali. Fra questi la necessità di creare un sistema di formazione adatto a rispondere al fabbisogno – dapprima solo avvertito e poi sempre più urgente – di persone abili non solo nella tecnica contabile ma anche nell'uso degli strumenti di tecnica amministrativa necessari alla gestione di unità via via più complesse in un ambiente economico non più stabile.

La nascita, quasi indipendente ma contemporanea, delle Scuole superiori di commercio nelle più importanti città d'Europa, sottolinea la percezione e forse anche l'osservazione concreta, pur in contesti ancora quasi estranei l'uno all'altro, dell'insufficienza della capacità di innovazione nel campo ingegneristico, anche quando essa è eccellente, ad assicurare le 'condizioni di esistenza dell'impresa' destinate a diventare di lì a poco l'oggetto di studio principale di un ramo nuovo delle scienze economiche. [...] una ventina di grandi scuole nascono e si affermano, introducendo la prassi, prima ancora che l'idea, dell'educazione alla contabilità ed all'amministrazione al di là della scuola secondaria"

"Tale è la coincidenza di oggetto (il reddito) e di metodo dell'indagine scientifica, da far ritenere che tali sviluppi fossero ambedue dipendenti dalla temperie economica e speculativa che connota in Germania ed in Italia gli anni '10 e '20".

"Fino al momento in cui la guerra mondiale è incominciata, nelle imprese industriali milanesi il ruolo di gestione fondamentale è svolto da ingegneri. L'attenzione è ristretta solo alle innovazioni tecniche e la concezione dominante della rilevazione contabile la intende come semplice sostegno e non come guida della gestione, una limitazione resa possibile dalla debolezza delle concorrenze ma anche dal forte potere politico dei grandi imprenditori e di alcuni uomini d'affari [...]. La presenza di economisti nelle imprese è limitata agli esperti di economia generale, relegati per lo più negli uffici studi. Di più, essi avevano in generale una formazione classica ed erano laureati in giurisprudenza, fatto che segnala non solo un certo distacco dalla prassi della gestione, ma anche l'appartenenza ad una classe sociale agiata. Gli economisti d'azienda di converso hanno per lo più formazione tecnica [...] e sono, come si è visto, in larga prevalenza bocconiani"<sup>187</sup>.

---

<sup>187</sup> Lo stesso autore afferma poi che "nel secondo dopoguerra l'apertura internazionale dell'economia e la crescente specializzazione dell'attività produttiva provocano un generale cambio di prospettiva nel rapporto fra economisti d'azienda ed imprese. Mentre gli economisti generali passano ad occuparsi quasi solo di politica economica, soprattutto a Milano le competenze create dalla scuola di Zappa sono sempre più richieste". "E' quindi la trasformazione strutturale da un'economia di 'cento famiglie' al nuovo capitalismo, dall'impresa monocratica ai moderni complessi industriali, infine a quella 'produzione abbondante, accurata ed a costi bassi', obiettivo dichiarato dai pianificatori dell'anteguerra ma perseguito dalle imprese nel clima nuovo creatosi dopo di essa, a rendere più significativa, anzi ormai indispensabile la presenza degli aziendalisti nel mondo dell'economia".

Con queste frasi, Rondo Brovotto<sup>188</sup> espone le motivazioni, le spinte, le circostanze che hanno condotto alla nascita della disciplina autonoma che prende il nome di economia aziendale.

Il padre-fondatore dell'economia aziendale è Gino Zappa, anche se affrontando la disciplina, non si può non prendere in considerazione l'importante contributo dei suoi allievi: l'economia aziendale si sviluppa a partire da "Tendenze nuove negli studi di ragioneria" e da questo si espande grazie all'intervento congiunto degli stessi allievi.

Nella famosa opera sopra citata, il maestro parte affrontando il discorso della ragioneria, disciplina sviluppata da Fabio Besta negli anni precedenti. A tal proposito Zappa afferma che "la produzione scientifica nella nostra disciplina appare sterile di fruttuosi risultati. Al molto lavoro di molti corrisponde un cumulo non indifferente di opere stampate, ed un tenue prodotto". Secondo l'autore infatti gli studi di ragioneria svolti fino ad allora erano scarsi nei risultati ottenuti per vari ordini di motivi. Il principale dei quali è "si vuol indagare il meccanismo delle rilevazioni, senza considerarne il contenuto; si vuole seguire un procedimento, senza sapere ove esso conduca, senza raggiungere l'intelligenza del mondo aziendale che esso può offrire". È per questo motivo che "non solo l'aridità dalla quale i nostri studi paiono colpiti, ma anche le applicazioni incongrue, e quel dissidio specialmente tra la teoria e la pratica che troppo spesso si può addurre contro le dottrine contabili".

Problematica è anche la questione del metodo utilizzato nella ricerca scientifica in quanto le "questioni metodologiche sono indispensabili": il metodo infatti "informa la scienza" e "fa progredire la scienza".

"L'aderenza tra oggetto studiato e procedimento di indagine è tale, tanto ad ogni ricerca i metodi debbono appropriarsi e debbono con particolari adattamenti affrontare le varie concrete difficoltà di investigazione, che, anche nella fase alla quale il divenire della nostra disciplina oggi pare iniziarsi, il prevalere di un dato indirizzo potrà convenientemente manifestarsi perché la meta sia men lentamente raggiunta". La scienza diventa quindi un'associazione di metodi piuttosto che un insieme di risultati. Solo l'utilizzo di metodi adatti di ricerca può portare a risultati.

---

<sup>188</sup> Rondo Brovotto, P. (1997), "Sviluppi di una teoresi nuova fra cultura e potere: le scuole milanesi dell'economia aziendale", in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli.

Dopo aver affrontato il discorso del metodo, Zappa torna sull'oggetto della trattazione; afferma che le definizioni di ragioneria sono troppo limitate, esse infatti non “ne designano il concreto campo di indagine”. Secondo una nozione volgare, la ragioneria è “la disciplina che studia i procedimenti seguiti nelle aziende per la rilevazione della gestione”, è la disciplina che si occupa dello studio quantitativo (“osservazione e induzione”) dei fenomeni aziendali.

La ragioneria, oltre ad essere limitata in termini di definizioni dottrinali, è composta da materia ampia (perché la materia economico-aziendale ed in particolare la gestione aziendale esiste da sempre e pertanto l'esigenza di conoscenza esiste da sempre) e inesplorata; essa quindi non coincide con l'elaborazione scientifica, con la “serie delle trattazioni” fino ad allora realizzata.

È tanto il materiale sviluppato dagli studiosi di ragioneria ma tali sviluppi si sono limitati nei confini tracciati dalla tradizione. La dottrina dei ragionieri non ha considerato l'aspetto dinamico, i fenomeni (“vivacemente vivo”) sono infatti mutevoli nel tempo. “I fenomeni dell'economia aziendale sono troppo eterogenei e nel tempo mutevoli perché possa presumersi di comporli in immote sintesi formali, perché un unico processo valga a rilevarli non privandoli della originaria individualità, non occultando le molte prospettive dalle quali può risultare una elevata interpretazione non destituita di ogni concreto significato, di ogni valore speculativo”.

La ragioneria non deve considerarsi opera compiuta, “conoscenza assoluta e incondizionata” ma anzi “deve ricevere impronta dal dinamismo fervido che informa la vita economica, deve coglierne lo spirito e in sé riviverlo”. Anche la ragioneria deve essere “relativa e transitoria, necessariamente soggetta prima ad accorta accettazione, a cauta rettificazione poi, ed infine a certa rovina”.

Per questi motivi la scienza non è statica, si deve evolvere: i sistemi scientifici “tendono alla compiutezza, ma non mai la raggiungono”. Questo concetto è stato già espresso da Vilfredo Pareto in “Sociologia”: “le scienze logico-sperimentali sono costituite da un insieme di teorie analoghe ad esseri viventi, che nascono vivono e muoiono, i nuovi sostituiscono i vecchi, mentre solo la collettività sussiste. [...] La scienza sa che può arrivare a stati provvisori, transitori, ogni teoria compie la sua opera e non c'è nulla di più da domandarle”.

Obiettivo esplicitato nella prolusione non è dunque cercare principi stabili e definitivi, ovvero ipotesi. La ragioneria ha apportato dei risultati che sono superati dal variare degli eventi. Per questo motivo non bisogna formulare assiomi ma ipotesi e attraverso il metodo si dovrebbe giungere a dedurre le conseguenze, fino a nuovi cambiamenti. Lo studioso non deve mai essere soddisfatto dei risultati raggiunti: la ragioneria è scienza “contingente” e conseguentemente in continua via di compimento.

Il maestro esplicita le cause di queste conclusioni sulla ragioneria e, quindi, le cause della nascita dell'economia aziendale con queste parole: “Nel campo della privata economia, spezzati, ed or non sono molti anni, i vincoli antichi, dissolta un'organizzazione di secoli. Le aziende vivono di nuova e più intensa vita. L'enorme differenziarsi e moltiplicarsi delle imprese, l'integrarsi di sempre più vasti complessi, ne sono la prova non ricusabile. E dalla vita nuova, più frequenti e poderosi prorompono i problemi, che la pratica, procedendo per tentativi variamente risolve e compone, non sempre con confortevoli risultati. Deve ancora la nostra dottrina ignorare la vita e rifiutare ad essa il sussidio di cui è capace? I fatti che si vanno manifestando possono confermare antiche teorie, e in esse possono convenientemente adagiarsi. Ma non raramente le nozioni che sgorgano dai fatti nuovi, i quali spesso non sono che fatti per l'innanzi rimasti inavvertiti, si accumulano frammentariamente, non possono innestarsi sulle antiche conoscenze. Chiedono esse i contrastati rinnovamenti e solo in restaurazioni profonde si palesano come nuove verità composte in nuovi sistemi”.

Le nuove indagini scientifiche condotte sono risultate sempre più ampie, si è avviata una nuova “tendenza” negli studi di ragioneria. La materia della gestione economico-aziendale, sempre più vasta e complessa, si è aperta a nuove applicazioni, a nuovi concetti. La nuova tendenza consiste proprio nell'accostare, nell'associare “in un coordinato procedere, ad un unico intento dei tre complementari ordini di indagine”: dottrina contabile, dottrina della gestione e dottrina dell'organizzazione economico-aziendale.

Secondo Zappa emerge la necessità per la dottrina, per la scienza, di riconoscere questo legame esistente.

Perché, si chiede il maestro, limitare l'indagine ad un mero problema di rilevazione contabile? “Perché precludere alla ragioneria ogni più fertile campo di applicazione, e ricusare ogni possibilità di trasformazione scientifica?”. La ragioneria ha elaborato

“principi”, ma affinché la scienza diventi “strumento efficace” è necessario superare questi limiti degli studi di ragioneria: non è più accettabile, infatti, questa riverenza verso la ragioneria antica.

La ragioneria è stata per lungo tempo considerata una “scienza madre” di ogni dottrina economico-aziendale, in quanto si pensava di aver scoperto tutto il conoscibile. Nella realtà, però, esistono fenomeni non ancora noti, conosciuti. “Si vorrebbe abbandonare l’assoluto dogmatismo, troppo intaccato da tacite ipotesi irreali, che spesso si seguì nell’espone le dottrine contabili, quasi che il loro stato attuale avesse in sé il valore di un sistema compiuto. Si vorrebbe, valendosi dei fatti acquisiti come di un materiale per le future costruzioni, proiettare luce su quanto, tuttora rimane occulto. Dai fenomeni, che con vedute di insieme si incomincia a conoscere meglio e più da lontano, si tende a trarre delle indicazioni sulle ricerche da intraprendere”.

Poste tali premesse, obiettivo di Zappa è quello di “affermare le nuove aspirazioni a più vasti orizzonti”.

La ragioneria, nella nuova disciplina che associa contabilità, gestione e organizzazione “se vuol esser davvero una forma del metodo sperimentale, deve procedere oltre lo studio qualitativo e statico dei più semplici fenomeni dell’economia aziendale. Ricercate debbono essere le interrelazioni, investigati i rapporti che esprimono il modo di comportarsi e le reciproche attinenze dei vari elementi onde l’economia aziendale diviene”. La ragioneria, nell’ambito dell’economia aziendale, deve operare in ottica dinamica e non più statica. Gli stessi concetti, indagati sotto la lente statica e sotto la lente dinamica, conducono a differenti conclusioni. La “nuova” ragioneria deve decomporre e ricostruire il sistema aziendale nei due elementi che lo compongono, il patrimonio (la ricchezza) e l’organismo (l’uomo), studiandoli in forma dinamica nel loro variare piuttosto che nel loro “momentaneo stato”, estrapolandoli dalle rilevazioni contabili e dalla struttura nelle quali esse si attuano.

In relazione al rapporto tra tecnica amministrativa e ragioneria, in un primo tempo le due nozioni erano aderenti l’una all’altra. Successivamente si arrivò ad un allontanamento, all’aumentare della complessità della gestione. In realtà, le due discipline (gestione e rilevazione) erano considerate disgiunte, autonome, senza contatti. La ragioneria si limitava allo studio formale delle scritture senza considerare la gestione aziendale concreta. La gestione, che in realtà è causa della ragioneria, veniva chiamata



economia privata, tecnica amministrativa o scienza del commercio. Zappa, al contrario, afferma che non considerare la gestione negli studi di rilevazione economico-aziendale è un comportamento errato. Ragioneria e gestione non sono dipendenti, non sono affini, bensì “grandi capitoli di una stessa scienza”. La ragioneria trae i dati dalla gestione e dalla stessa non può prescindere. In particolare “ritrova la ragioneria nella tecnica alimento di fatti e fonte di non formale sistemazione della propria dottrina. Ha la tecnica nella ragioneria apprestamento di dati e cimento di interpretazioni. Con l’opera sua la ragioneria si accompagna al manifestarsi della gestione, ed ogni passo anzi di questa precede e conclude. Come potrebbero le due dottrine ancor vivere autonome ed anzi ignorarsi?”. La gestione (tecnica) si avvale della ragioneria e viceversa. Esistono nessi e relazioni che rendono “impossibile ogni separazione tra le due discipline; necessaria, più che un’intima collaborazione, un’unità di procedere, imposta d’altra parte dalla medesimezza degli intenti”.

La base della nuova scienza, l’economia aziendale è “l’idea di un’attività economico-aziendale, l’amministrazione economica, volta al raggiungimento dei fini, per i quali necessariamente ogni azienda è istituita e retta. Nell’accennato campo, vastissimo ma definito, rientra tutta la materia relativa alla gestione delle aziende, relativa ossia a quanto direttamente si attiene alla vita della ricchezza, e rientra pure come sappiamo quanto contempla la rilevazione di quella vita. Ma rientra anche ogni indagine economica riflettente l’organismo in virtù del quale le aziende tendono al conseguimento dei loro fini”.

Così come visto per la gestione, anche l’organizzazione (struttura e organismo) era considerata autonoma dalla gestione e dalla rilevazione ma anche in questo caso, tale autonomia non ha ragione di esistere. “la dottrina dell’organizzazione indaga come l’organismo aziendale si costituisce, si conserva, si migliora e si dissolve per un sempre più efficace divenire della gestione. Non può il raggiungimento del fine, nel quale ogni azienda trova ragione d’essere, distinguersi dal fatto e dal modo di esistenza degli organi, che sistematicamente operano per quel conseguimento. E lo studio dell’organismo aziendale, in quanto degli organi indaga la struttura, l’ordinamento e la coordinazione – che rendono efficace la loro azione – non può svolgersi se gli intenti e le vie di questa azione non si conoscono, se si ignorano i mezzi di sua rilevazione”.

L'organizzazione è un capitolo dell'economia aziendale legata ad altre scienze sociali quali la psicologia, la sociologia e la biologia.

Nel paragrafo XIII delle "Tendenze", Zappa, dopo aver affrontato il tema del superamento della ragioneria, dell'esplicitazione delle branche della nuova disciplina, fornisce una definizione di economia aziendale; essa è "la scienza che studia le condizioni di esistenza e le manifestazioni di vita delle aziende, la scienza ossia dell'amministrazione economica delle aziende, insomma l'economia aziendale è dunque la nostra scienza" e non più la ragioneria di Besta. L'obiettivo è quello di raggiungere risultati generali attraverso nuove ricerche. L'economia aziendale ha ad oggetto lo studio dell'azienda, quale "coordinazione economica in atto, che è istituita e retta per il soddisfacimento di bisogni umani". Utilizzando le parole di Viganò<sup>189</sup>, l'economia aziendale è l'investigazione dell'azienda dal punto di vista economico.

La nuova scienza deve ricomprendere più indagini particolari, i cui risultati "si ordinano in un solo centro unitario". La generalità non sminuisce la specializzazione, "il dettaglio non si può ben comprendere che nell'insieme del quale è parte". Ma è necessario sviluppare le ricerche scientifiche in un'ottica di specializzazione (contabilità, gestione organizzazione sono infatti considerate specializzazioni all'interno di una scienza autonoma) in quanto "coltivare i principi e le generalità, quando ancora nei particolari non si sa vedere, è un assurdo che già a troppi nocque, che già troppo attardò la nostra disciplina nel pantano delle volgarizzazioni non elaborate".

Nell'economia aziendale bisogna distinguere tra il sistema di conoscenze e ciò che è strumento per giungere alla conoscenza. L'idea generatrice dell'economia aziendale consiste nella "conoscenza degli uomini, la conoscenza delle cose, la rilevazione dell'azione degli uomini e del divenire della ricchezza. Le tre parti che compongono l'economia aziendale, si completano a vicenda pur nella loro separazione. Queste tre discipline, nel tempo, sono state studiate separatamente ma senza una logica di fondo, ossia senza che alla base ci fosse "autonomia logica dei fenomeni oggetto delle diverse indagini, ma piuttosto la necessità, manifestatasi in diversi tempi, di una trattazione teorica delle materie considerate", contribuendo in tal modo a generare "frammentarie autonomie" ingiustificate. Le varie dottrine si sono però via via avvicinate. Solo a

---

<sup>189</sup> Viganò, E. (1998), "Accounting and business economics traditions in Italy", *European Accounting Review*, Vol. 7, No. 3, pp. 381-403.

livello metodologico è possibile osservare una separazione in discipline distinte in quanto per la gestione è presente l'elemento tecnico, per l'organizzazione l'elemento organico e per la contabilità lo strumento rilevatore. La materia delle tre discipline invece è comune e risulta pertanto difficile individuarne i confini. Inoltre nessuna delle tre parti prevale sulle altre: si trovano sullo stesso piano di importanza in quanto "nessuna di quelle tre parti avendo possibilità di isolata esistenza, nessuna di esse isolatamente considerata può avere importanza".

In tutto ciò, la ragioneria non può più essere considerata disciplina autonoma a sé stante nella sua metodologia adottata: non è possibile infatti non adeguare i metodi della contabilità all'oggetto indagato. La ragioneria non può continuare ad utilizzare solo strumenti contabili in senso stretto ma anche metodi statistici. Non è autonoma dal punto di vista metodologico anche perché il metodo della partita doppia ha applicazioni più ampie delle sole rilevazioni aziendali: esso si presta ad essere utilizzato anche nella rilevazione di fenomeni economici o sociali (i "prospetti a doppia entrata"). In economia aziendale si supera questa credenza in quanto la rilevazione può essere sia contabile sia statistica.

Nel commiato (paragrafo XVII), Zappa spiega il perché del titolo "Tendenze nuove": "abbiamo additato le vie per le quali, secondo le tendenze nuove, dovrebbero manifestarsi, anche nella nostra disciplina, quei progressi, che già tanto affinarono e resero concretamente fruttuose le teoriche di altre scienze sociali. Per quelle vie, pur senza scendere alla considerazione di tutti gli accorgimenti, che l'uomo d'affari, o, in genere, l'amministratore deve avvertire, anche la nostra scienza potrà più che per il passato offrire guida non inefficace al concreto governo delle aziende". Egli si augura che tale speranza venga accolta dagli studiosi in modo tale da non rimanere solo un'illusione, bensì un risultato concreto.

A livello internazionale, la letteratura evidenzia come non sia ancora ben compresa la relazione tra contabilità ed economia aziendale, ovvero l'introduzione della ragioneria nell'ambito della scienza definita economia aziendale. La problematica primaria deriva dalle difficoltà di traduzione dell'espressione economia aziendale. Come ricorda Viganò, essa può essere tradotta in "business economics" o "business administration". La prima sembra riferirsi solo alle aziende che perseguono scopo di profitto mentre la seconda sembra riferirsi solo alle attività aziendali non produttive. Il nocciolo della

questione è rappresentato dal concetto di azienda, l'oggetto degli studi di economia aziendale. Infatti, se in Italia il termine azienda si riferisce a tutte le tipologie di unità, la traduzione in inglese genera non poche difficoltà in quanto diversi termini potrebbero essere utilizzati, ciascuno dei quali con significati differenti (firm, business, company, corporation, undertaking, establishment, concern). Alcuni autori<sup>190</sup> hanno preferito l'utilizzo del termine concern, e, di conseguenza di concern economics per riferirsi alla disciplina economico-aziendale oggetto di studio, sebbene, la soluzione migliore consista nella non traduzione dell'espressione economia aziendale, per sottolinearne le caratteristiche distintive, ovvero:

- Il concetto centrale di azienda quale entità realmente esistente piuttosto che un'astrazione; l'azienda diviene quindi un organismo vivente, un sistema in cui le diverse parti che lo compongono interagiscono tra di loro;
- È una disciplina autonoma e indipendente con un contenuto specifico e un metodo di indagine specifico<sup>191</sup>, anche se, come evidenziato, presenta dei legami con altre discipline da cui riceve contributi (legge, matematica, macroeconomia, microeconomia);
- Ha un'unità di fondo ma è contraddistinta da differenti segmenti dotati di parziale autonomia;
- È contraddistinta da una contabilità basata sul reddito, piuttosto che sul patrimonio netto, come in passato.

In particolare, la disciplina legislativa si collega con l'economia aziendale sotto il profilo della regolamentazione del bilancio destinato a pubblicazione.

Per quanto riguarda i segmenti che formano l'economia aziendale, è possibile evidenziare che la gestione presenta due aspetti, un aspetto soggettivo che riguarda l'attività e le decisioni dello staff aziendale (il management) e un aspetto oggettivo che riguarda i fatti, gli eventi che si manifestano. Solo l'aspetto oggettivo viene investigato dalla dottrina italiana dell'economia aziendale<sup>192</sup>.

---

<sup>190</sup> Galassi, G. (1984), "Accounting research in Italy: past, present and future", in Hopwood, A.G., & Schreuder, H. (eds), *European Contributions to Accounting Research: The Achievements of the Last Decad.* Amsterdam: Free University Press, pp. 163-187.

<sup>191</sup> De Dominicis, U. (1980), *Lezioni di ragioneria*. Bologna: Azzoguidi. Amaduzzi, A., & Paolone, G. (1995), *Le gestioni comuni*, Torino: Utet. Cavalieri, E. (1985), *Ricerche di economia dell'impresa*, Padova: Cedam.

<sup>192</sup> Onida, P. (1965), *Economia d'azienda*, Torino: Utet.

Lo stesso autore spiega i motivi del successo dell'economia aziendale:

- L'autorità degli studiosi di ragioneria;
- L'attrazione di una scienza autonoma che studia l'azienda come una realtà economica unitaria;
- La razionalità deduttiva di molte assunzioni teoretiche, arricchite dal framework di un nuovo sistema di partita doppia orientato al reddito.

Relativamente alla diffusione dell'economia aziendale, a fronte di un forte successo sul fronte nazionale, sul versante estero, fino a pochi anni fa non esistevano relazioni di sorta tra studi contabili italiani e americani: essi hanno seguito percorsi di sviluppo differenti. In realtà ancora oggi gli studi di contabilità italiani possono essere considerati prettamente domestici. Dagli anni 20 (dalla nascita dell'economia aziendale) fino agli anni 60 gli studi non contabili sull'azienda (management, marketing) si sono concentrati sulla gestione soggettiva. Successivamente gli studiosi hanno iniziato ad analizzare l'azienda non solo in termini di segmenti ma di funzioni, questo anche grazie all'influenza estera, all'influenza americana i cui studi sul management e marketing hanno influenzato pesantemente gli studi italiani. Gli studiosi si sono così allontanati dalla contabilità, accusata di essere "la ripetizione di concetti non mutevoli ed eccessiva astrazione". I nuovi studi non si concentrano più sul contenuto economico dell'azienda, bensì sulle funzioni della stessa, tale per cui sembra nascere una nuova disciplina che può essere denominata "managerial economics", diversa rispetto all'immobile economia aziendale, la quale risulterebbe appartenente agli studiosi di ragioneria, non considera le funzioni e non è conosciuta all'estero.

Attualmente l'economia aziendale sta attraversando un periodo di crisi e, contrariamente al passato, gli studi sembrano essere maggiormente aperti ai contributi stranieri. Inoltre gli studiosi hanno iniziato ad accettare la necessità di studiare l'azienda anche in termini di funzioni oltrepassando l'idea di azienda come sistema chiuso. Le ricerche contabili italiane sono rimaste isolate, distanti dalle altre discipline che si occupano di studiare la stessa azienda. Il problema è che, sebbene il potenziale dell'economia aziendale, disciplina che secondo Zappa dovrebbe studiare l'azienda sotto una prospettiva economica, gli studiosi italiani nonostante il rispetto formale verso la nozione di economia aziendale, si occupino realmente poco di questioni centrali come ad esempio il bilancio.



## CAPITOLO 4 – ECONOMIA AZIENDALE E CORPORATIVISMO

### ECONOMIA AZIENDALE E CORPORATIVISMO

Gran parte della ricerca degli studi economico-aziendali italiani del tempo è stata attratta dalla teoria di Zappa e della sua importanza scientifica. Importanti storiografi italiani di contabilità hanno affrontato il tema della “rivoluzione Zappiana” (Bianchi<sup>193</sup>, 1984; Canziani<sup>194</sup>, 1994; Ferraris Franceschi<sup>195</sup>, 1994; Zan<sup>196</sup>, 1994; Galassi<sup>197</sup>, 2002): questi studi hanno esplorato le basi formative epistemologiche e metodologiche (approccio sintetico induttivo-deduttivo) dell'opera del fondatore dell'Economia Aziendale, nel tentativo di valutare il contributo di Zappa nello sviluppo del pensiero contabile ed economico aziendale italiano.

Come visto, nel pensiero di Zappa il problema contabile centrale è la determinazione del reddito. La sua idea si è spostata dal focus principale dell'attenzione sullo stato patrimoniale al conto economico, vale a dire il riconoscimento della rilevanza del conto economico e dell'aspetto dinamico della contabilità per il calcolo del reddito proponendo, pertanto, un nuovo “Sistema del Reddito” (Zappa, 1937). In questo modo, si allontana dalla visione di un conto economico come aggregazione di “risultati parziali” legati da singole attività specifiche (Besta<sup>198</sup>, 1922); Secondo Zappa, il reddito emerge da tutto il complesso delle operazioni/transazioni, e non può essere riferito a

---

<sup>193</sup> Bianchi, T. (1984), “The founding of Concern Economics: the thought of Gino Zappa”, *Economia Aziendale*, Vol. 3, No. 3, pp. 255–272.

<sup>194</sup> Canziani, A. (1994), “Gino Zappa (1879-1960), Accounting revolutionary”, in Edwards, J.R. (Ed.), *Twentieth-century Accounting Thinkers*, London/New York: Routledge, pp. 142-165.

<sup>195</sup> Ferraris Franceschi, R. (1994), *Il percorso scientifico dell'economia aziendale*, Torino: Giappichelli.

<sup>196</sup> Zan, L. (1994), “Towards a history of accounting histories: perspectives from the Italian tradition”, *European Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 255-307.

<sup>197</sup> Galassi, G. (2002), “Concern Economics (Economia Aziendale). The Italian research tradition”, *9<sup>th</sup> World Congress of Accounting Historians*, Melbourne, Australia, 30 July-2 August.

<sup>198</sup> Besta, F. (1922), *La Ragioneria*, Milano: Vallardi.

single attività separare o classi di attività (Canziani, 1994; Zan, 1994; Flower<sup>199</sup>, 1996; Galassi<sup>200</sup>, 2002).

Zappa è stato un innovatore dei contenuti contabili e ha posto l'accento sulle determinazioni quantitative come focus di questa disciplina. Tuttavia, queste non potrebbero vivere separatamente dall'organizzazione e dalla gestione; altrimenti il risultato sarebbe puro formalismo: Zappa riteneva che le discipline di organizzazione e gestione dovrebbero essere unite alla contabilità (Zappa<sup>201</sup>, 1927. Pag 20).

L'Economia Aziendale è dunque una dottrina generale, che considera l'azienda come un complesso; le sue caratteristiche principali si possono riassumere in questi punti (Flower<sup>202</sup>, 1996: pp. 181-182):

- l'Economia Aziendale copre tutte le forme di organizzazione economica a tutti i livelli: la famiglia, le imprese commerciali, le imprese pubbliche, lo Stato. La parola azienda è un termine generico;
- essa mira a sviluppare i principi generali che regolano l'equilibrio dell'azienda come unità coerente; Il contributo di Zappa è caratterizzata da un "approccio olistico radicale" sulla base di una "visione unitaria dell'azienda" (Zan<sup>203</sup>, 1994).

L'approccio non è in alcun modo normativo. Sulla base del giudizio e del ragionamento deduttivo, gli scienziati selezionano alcune ipotesi che vengono poi confermate o confutate da osservazioni scientifiche, osservazioni di carattere essenzialmente empirico. L'analisi dei risultati conduce il ricercatore a correggere o modificare l'ipotesi originale. Zappa considerava il suo approccio come una miscela di ragionamento deduttivo e induttivo (Canziani<sup>204</sup>, 1994).

---

<sup>199</sup> Flower, J. (1996), "Schmalenbach, Zappa and Limperg: three 'accounting heroes' of Continental Europe", in: Lapsley, I. (Ed.), *Essays in Accounting Thought: a Tribute to W.T. Baxter*, Glasgow: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, pp. 173-192.

<sup>200</sup> Galassi, G. (2002), "Concern Economics (Economia Aziendale). The Italian research tradition", *9<sup>th</sup> World Congress of Accounting Historians*, Melbourne, Australia, 30 July-2 August.

<sup>201</sup> Zappa, G. (1927), *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano: Istituto Editoriale Scientifico.

<sup>202</sup> Flower, J. (1996), "Schmalenbach, Zappa and Limperg: three 'accounting heroes' of Continental Europe", in: Lapsley, I. (Ed.), *Essays in Accounting Thought: a Tribute to W.T. Baxter*, Glasgow: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, pp. 173-192.

<sup>203</sup> Zan, L. (1994), "Towards a history of accounting histories: perspectives from the Italian tradition", *European Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 255-307.

<sup>204</sup> Canziani, A. (1994), "Gino Zappa (1879-1960), Accounting revolutionary", in Edwards, J.R. (Ed.), *Twentieth-century Accounting Thinkers*, London/New York: Routledge, pp. 142-165.



Gli studi storiografici effettuati sul lavoro di Zappa hanno approfondito le influenze dei movimenti filosofico-culturali del primo Novecento sul processo formativo dell'idea innovativa dell'Economia aziendale di Zappa (1927) e del Sistema del Reddito (1937), ma, come sottolineato, non hanno suggerito influenze delle ideologie corporative o autarchiche sulle idee di Zappa. Ciò anche in considerazione del fatto che la rivoluzione Zappiana è stata fondata nel decennio 1910-1920, quindi prima della realizzazione e del consolidamento del regime fascista e della collegata ideologia. Nessun riferimento all'ideologia o pratica corporativa può essere trovato nei suoi scritti.

Flower<sup>205</sup> (1996) e più recentemente Biondi<sup>206</sup> (2002) hanno esplorato i rapporti tra le idee contabili di Zappa e il pensiero economico del tempo, mettendo in evidenza il forte legame tra economia e contabilità nel suo lavoro. Le opere di Fisher<sup>207</sup> su reddito e capitale (1906) e le teorie di Schmalenbach<sup>208</sup> di "contabilità dinamica" (1926) sono state particolarmente influenti sul suo lavoro e, in particolare, nell'orientare la sua attenzione sul conto economico. Biondi ha sottolineato in particolare la resistenza passiva di Zappa al fascismo durante gli anni di consolidamento del regime fascista, resistenza che gli ha causato il dedicarsi interamente ed esclusivamente alle attività di insegnamento e di ricerca ed alla formazione dei suoi studiosi (Biondi<sup>209</sup>, 2002: pp. 20-22). Il pieno silenzio di Zappa durante gli anni trenta è paradigmatico; come già sottolineato, il principale studioso italiano in questi anni non ha pubblicato, con l'eccezione della versione finale dell'opera "Il Reddito di impresa"<sup>210</sup> (1937) e di un articolo in memoria del suo maestro, Fabio Besta<sup>211</sup> (1935). Queste circostanze confermano la grandezza di Gino Zappa come studioso dai grandi orizzonti culturali interdisciplinari, che ha lavorato sul capitale e sugli argomenti più avanzati e prodotto

---

<sup>205</sup> Flower, J. (1996), "Schmalenbach, Zappa and Limperg: three 'accounting heroes' of Continental Europe", in: Lapsley, I. (Ed.), *Essays in Accounting Thought: a Tribute to W.T. Baxter*, Glasgow: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, pp. 173-192.

<sup>206</sup> Biondi, Y. (2002), *Gino Zappa e la rivoluzione del reddito*, Padova: CEDAM.

<sup>207</sup> Fisher, I. (1906), *The Nature of Capital and Income*, New York: Macmillan Co.

<sup>208</sup> Schmalenbach, E. (1926), *Dynamische Bilanz*, Leipzig: G.A. Gloeckner.

<sup>209</sup> Biondi, Y. (2002), *Gino Zappa e la rivoluzione del reddito*, Padova: CEDAM.

<sup>210</sup> Zappa, G. (1937), *Il reddito di impresa*, Milano: Giuffrè.

<sup>211</sup> Zappa, G. (1935), *Fabio Besta, il Maestro: commemorazione letta a Cà Foscari il 2 febbraio 1935*, Milano: Giuffrè.

pubblicazioni senza confondere la ricerca scientifica e la politica (Rondo Broveto<sup>212</sup>, 1997).

L'impeto delle teorie Zappiane hanno animato il dibattito nella rivista *Rivista Italiana di Ragioneria* ed in altre riviste. La *Rivista Italiana di Ragioneria* può essere considerata il forum principale per la contabilità in Italia di quel periodo, e conseguentemente è rappresentativa del pensiero e dibattito contabile italiano. In questo periodo ha accolto con favore numerosi contributi che riflettono l'acceso dibattito tra i sostenitori del "sistema contabile del patrimonio" di Fabio Besta e i sostenitori del "sistema contabile del reddito" di Gino Zappa, così come tra i sostenitori della supremazia della "Ragioneria" ed i sostenitori dell'importanza della "Economia aziendale" per il progresso degli studi (Canziani<sup>213</sup>, 1997: pp. 84-87; Antinori<sup>214</sup>, 2003: pp. 43 ss).

Tuttavia, un riesame approfondito delle questioni emergenti nella *Rivista* negli anni considerati getta anche luce sul dibattito e sulle trasformazioni che sono state in atto nel panorama economico e istituzionale italiano, ovvero, la costruzione dell'economia corporativa.

Molti contributi sono stati pubblicati nella *Rivista* dal 1934, riguardanti temi quali l'economia corporativa (più tardi l'economia autarchica) ed il rapporto con le discipline economiche aziendali: la loro presenza segna il progressivo sviluppo dell'interesse per questi temi. In tal senso, è importante notare la presenza degli aspetti economici corporativi quale soggetto nell'indice generale della *Rivista* dal 1934 in poi. Alcuni dei suoi articoli si occupano poi di sviluppi teorico-normativi dell'economia corporativa e delle conseguenze che essi produrrebbero negli studi economico-aziendali; altri riguardano temi che si sono sviluppati nel tempo sull'intervento dello Stato nel campo economico.

Come già affermato, il punto di partenza per l'esame della posizione dell'economia aziendale italiana rispetto ai cambiamenti istituzionali ed economici di questo periodo è

---

<sup>212</sup> Rondo Broveto, P. (1997), "Sviluppi di una teoresi nuova fra cultura e potere: le scuole milanesi dell'economia aziendale", in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli.

<sup>213</sup> Canziani, A. (1997), "Evoluzione e rivoluzione della Ragioneria Italiana tra le due guerre mondiali", *Storia della Ragioneria* (SISR), RIREA, I-0, Roma, pp. 74-89.

<sup>214</sup> Antinori, C. (2003), *I Maestri, le teorie nella Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale dal 1901 al 2000*, Roma: RIREA.

il quadro presentato da Alberto Ceccherelli<sup>215</sup> nel suo articolo “L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo”, pubblicato nel *Giornale degli Economisti* nel 1937. In questo documento, Ceccherelli inizia l'analisi delineando l'evoluzione delle relazioni tra ambiente sociale e politico ed impresa e, quindi, identificando il possibile ruolo dello Stato nello sviluppo equilibrato di interessi individuali ed interessi comuni. Egli considera l'intervento dello Stato nel sistema economico inevitabile dal momento che le dimensioni aziendali sono diventate “eccessive”, tale per cui l'impresa capitalistica si è trasformata da una “questione puramente economica ad una sociale” (Ceccherelli 1937: pag 6). La giustificazione di tale intervento sta nel contributo dello Stato nell'affrontare i cicli economici aziendali, considerata la conseguenza incontrollabile dell'indifferenza dello stato verso di essi. Questa sarebbe potuta essere classificata come posizione keynesiana, basata sulla politica interventista che si è diffusa in tutto il mondo dopo il crollo della borsa del 1929 e durante la successiva crisi economica mondiale che ha messo in evidenza i limiti dell'utopico mercato autoregolante (Polanyi<sup>216</sup>, 1974). Tuttavia, l'intenzione del sistema economico fascista era presentare un'alternativa alla politica economica keynesiana di supporto alla domanda aggregata: “la dottrina corporativa può essere considerata come lo studio del sistema di intervento diretto e indiretto dello Stato nella realizzazione e nel funzionamento della vita economica nazionale e di forme dirette e indirette di intervento dello Stato in iniziative private, al fine di indirizzare e dominare quelle azioni e reazioni che creano molto raramente posizioni di equilibrio, se lasciate al destino. [...] Gli obiettivi e gli strumenti di iniziativa privata degli imprenditori e delle loro imprese, nei confronti dei quali i compiti di produzione specifici sono indirizzati, sono unificate, dirette e controllate dall'organismo base del sistema corporativo: la corporazione fascista.” (Ceccherelli, 1937: p. 13).

L'intervento diretto è stato applicato con azioni regolanti le tendenze economiche, principalmente attraverso il piano corporativo della produzione. L'intervento indiretto era finalizzato a formare una nuova consapevolezza economica per imprenditori e dipendenti attraverso l'educazione.

---

<sup>215</sup> Ceccherelli, A. (1937), “L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo”, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.

<sup>216</sup> Polanyi, K. (1974), *La grande trasformazione*, Torino: Einaudi.

Secondo Ceccherelli, il sistema corporativo ha aumentato le possibilità di sviluppo dell'economia aziendale, in quanto la formulazione di un piano corporativo non elimina né risolve i problemi della società; il piano è stato reputato in grado di metterli in una “[...] scena più ampia, spostando la soluzione dall’ambiente isolato della singola impresa all’intera corporazione fascista” (Ceccherelli, 1937. p 7). Quest’ultimo è stato in grado di risolvere i problemi che necessitano di informazioni e dati disponibili ad una singola impresa. L’organizzazione e il funzionamento, essendo problemi interni dell’impresa, sono rimasti di competenza diretta dell’imprenditore. Dunque: “La disciplina che studia l’azienda in termini di organizzazione, di gestione e di tecnica contabile trova in queste zone chiare opportunità di sviluppo. In primo luogo, spostando alcuni problemi dal campo aziendale alla corporazione fascista dà loro una dimensione più ampia. In secondo luogo, una conoscenza più approfondita delle caratteristiche e opportunità ambientali fornisce elementi coerenti per l’esplorazione scientifica e la formulazione teorica. In terzo luogo, l’imprenditore è costretto ad affinare le sue capacità manageriali nella gestione dell’azienda.” (Ceccherelli, 1937: p. 14). In questo contesto l’economia aziendale è stata una disciplina indipendente dall’economia e dalle altre discipline del sistema economico corporativo. Ha fornito il proprio contributo alla soluzione dei problemi di tecnica organizzativa e gestionale, riguardanti la prospettiva dell’azienda e della corporazione fascista.

L’autore poi osserva come le discipline aziendali erano entrate in una nuova fase di sviluppo, passando da (i) un ambiente economico statico dominato dalle teorie economiche neoclassiche di leggi naturali di equilibrio iniziale a (ii) un contesto economico dinamico, dove è intrapreso lo studio della variabilità, e infine a (iii) un ambiente regolato, capace di anticipare i rischi e situazioni di squilibrio. Le discipline aziendali sono passate da procedure organizzative e contabili basate su metodi rigidi e formule a ricerche di una maggiore comprensione dei fenomeni e la loro interpretazione. Questo ha fornito “procedure organizzative e contabili non solo in grado di seguire e controllare random l’andamento dei fatti, ma anche di specificare i trend attraverso indagini prospettive e piani di previsione” (Ceccherelli 1937: p. 22). Ceccherelli afferma che è in questa ultima fase di sviluppo che si è verificata durante il periodo considerato, che le discipline aziendali sono state invitate a fornire principi e

procedure di azione e di comportamento che erano coerenti con, e correlate a, le finalità generali del sistema economico. (Gentile, 1946).

Ceccherelli riconosce l'intervento dello Stato nell'economia come un fattore determinante nella stabilizzazione del ciclo economico, e quindi come alternativa all'economia di libero mercato. L'introduzione di elementi regolatori all'interno dell'economia aziendale non è concepita come negativa: Ceccherelli afferma, al contrario, che è proprio l'assenza di regolamentazione economica che determina la variabilità del contesto economico, e ciò rende l'operazione aziendale indipendente da ogni principio scientifico (Costa et al<sup>217</sup>, 1978. pp. 396-397). Qui, anche se il pensiero espresso fosse caratterizzato dallo 'spirito del suo tempo' (la crisi del liberalismo), la posizione dell'autore riflette la vista organica dell'economia, della politica e della vita sociale specifica dell'ideologia corporativa.

In conclusione, l'articolo sottolinea la necessità di coordinare le tre discipline che formano l'economia aziendale (organizzazione, gestione e ragioneria) e di sorpassare i vecchi schemi teorici per muoversi verso la costruzione di "disciplina generale di economia aziendale" in armonia con i tempi moderni (Ceccherelli, 1937: p. 25).

L'intervento di Ceccherelli riassume i punti principali che andrò a sviluppare in relazione all'influenza del corporativismo negli studi italiani di economia aziendale durante gli anni trenta. Il tema del "fine dell'azienda nel sistema corporativo" è particolarmente interessante da esaminare, a causa delle sue implicazioni ideologiche relative ai rapporti tra corporativismo ed economia aziendale, nonché dell'influenza dei primi sui secondi. Tratterò poi argomenti relativi alle indagini svolte negli studi aziendali italiani durante gli anni trenta, in una certa misura che riflettono gli effetti del corporativismo come indicato nell'articolo di Ceccherelli.

Obiettivo del presente paragrafo consiste nell'investigare quanto l'ideologia corporativa abbia influenzato il dibattito e conseguentemente la direzione degli studi italiani in economia aziendale e contabilità durante gli anni del ventennio fascista, cercando di evidenziare la relazione tra gli studi aziendali e la costruzione dell'economia ed ideologia corporativa.

---

<sup>217</sup> Costa, G., Facciopieri, S. & Rullani, E. (1978), "Crisi e corporativismo nel pensiero aziendalistico italiano", in Toniolo, G. (Ed.), *Industria e banca nella grande crisi 1929-1934*, Milano: Etaslibri, pp. 382-408.

L'indagine dell'influenza della teoria e della prassi corporativa nel dibattito scientifico delle discipline aziendali durante gli anni trenta non può ignorare l'impatto che le teorie di Gino Zappa hanno avuto sull'evoluzione degli studi economico-aziendali italiani in quegli anni. In parte, tale premessa è stata ampiamente trattata nel capitolo precedente. Vale la pena, però, riprendere e contestualizzare nel corso del presente paragrafo alcune argomentazioni sviluppate precedentemente.

Per poter rispondere a tale domanda di ricerca, una volta chiarita nel precedente capitolo la questione sul consenso degli intellettuali/accademici al fascismo, è possibile affermare che in generale l'accademia italiana non si oppose apertamente all'ideologia ma neanche la abbracciò, anche se, ci furono accademici che aderirono apertamente alla dottrina corporativa contribuendo al suo sviluppo tramite i loro scritti<sup>218</sup>.

I risultati di questa indagine sono rilevanti per una migliore comprensione di come il contesto dell'economia corporativa abbia influenzato importanti studiosi e conseguentemente i loro scritti negli anni considerati. Alcuni dei concetti e pubblicazioni sono inoltre rimaste fondamentali negli studi di economia aziendale anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Durante gli anni trenta l'Italia fu caratterizzata da eventi chiave nella costruzione e consolidamento dello stato totalitario e nei cambiamenti economici che influenzarono vari aspetti degli studi aziendali (economia aziendale propriamente detta, azienda, contabilità dei costi). Queste condizioni si sono combinate con la nuova direzione metodologica avviata da Gino Zappa ed anche con le influenze esercitate dai progressi della disciplina aziendale fuori dall'Italia. Il risultato ottenuto è una disciplina, l'economia aziendale, che ancora oggi presenta tratti che derivano dagli scritti del periodo fascista.

L'economia corporativa, come detto, rappresenta una via di mezzo tra economia socialista ed economia liberale di cui accetta alcuni principi quali la proprietà privata, l'autonomia contrattuale e la libertà economica ma ne rifiuta altri quali le premesse individualistiche che lasciavano poco spazio alle riforme e la capacità del meccanismo di mercato di garantire autonomamente un'efficiente allocazione delle risorse. Inoltre il fascismo riconosceva la necessità di stabilire regole nel contesto della libertà

---

<sup>218</sup> Cinquini, L. (2007), "Fascist Corporative Economy and Accounting in Italy during the Thirties: Exploring the Relations between a Totalitarian Ideology and Business Studies", *Accounting, Business and Financial History*, Vol.17, No.2, pp. 209-240.

contrattuale e della libera iniziativa economica privata nell'ambito del più ampio interesse della nazione. Per questo motivo, l'economia corporativa può essere definita come un'economia regolata ma caratterizzata da tratti distintivi rispetto ad altre forme, come ad esempio il principio dell'autarchia. Il corporativismo inoltre è interventista ma non completamente keynesiano: in ambito fascista l'intervento dello stato ha solo un ruolo pervasivo ed educativo nei confronti della società, non solo quindi un ruolo anticiclico come previsto da Keynes.

Fermo restando che le aziende adattano le condizioni interne a quelle esterne, per poter giungere allo studio della economia aziendale è necessario conoscere l'ambiente economico nel quale le aziende operano. Anche Panciera<sup>219</sup> ritiene che, negli studi di economia aziendale, sia importante indagare l'ambiente in cui l'azienda opera. Il problema che gli studiosi hanno riscontrato prima dell'avvento del corporativismo è stato, a detta di Ceccherelli, l'instabilità e il dinamismo e, quindi, l'estrema variabilità dell'ambiente economico che si sviluppa nel sistema economico liberale che conseguentemente non permette la piena conoscenza dello stesso e lo sviluppo dell'economia aziendale. Vista l'instabilità dell'ambiente, gli studi hanno messo in luce la presenza della congiuntura e dei cicli economici. Da qui, la necessità di intervento dello stato in ambito economico in quanto, senza intervento, sono le stesse imprese a determinare la congiuntura. Per risolvere quindi i problemi economici messi in luce è stato necessario un regime non liberale che consentisse l'intervento dello stato per realizzare la normalizzazione della vita economica attraverso provvedimenti di politica economica<sup>220</sup> diretti al conseguimento dell'utilità generale che si concretizzano in due vie: intervento diretto e intervento indiretto (attraverso norme per eliminare congiuntura e cicli economici).


Prima di addentrarmi nella trattazione dell'economia aziendale corporativa, essendo questa parte della scienza economica, risulta indispensabile proporre una definizione di scienza. Secondo Niceforo la "scienza è quell'insieme di esami o studi, con unità di

---

<sup>219</sup> Panciera, E. (1939), *Riflessi corporativi nell'economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.

<sup>220</sup> Provvedimenti che secondo Ceccherelli sono informati ai principi ed ai procedimenti dell'economia aziendale.

oggetto che sono condotti con metodo scientifico”<sup>221</sup>. Nell’ambito della scienza, esiste la scienza economica che potrebbe essere ripartita secondo il seguente schema<sup>222</sup>:



Fonte: adattata da Giovannini, 1935.

Al fine di poter realizzare uno studio completo, si ritiene necessario analizzare l’economia aziendale in rapporto alle correlazioni con le altre branche della scienza economica. Inoltre, essendo l’economia aziendale parte dell’economia applicata, siccome quest’ultima non tiene conto solo di fatti e fenomeni economici concernenti l’attività umana, dovrà essere studiata in relazione all’ambiente, al Regime, nel quale tali fatti e fenomeni si svolgono. Per tale motivo si giunge ad avere la economia aziendale liberale, la economia aziendale comunista e, infine, la economia aziendale corporativa in funzione delle tre concezioni di organizzazione sociale esistente. Bellavista<sup>223</sup>, parlando di ragioneria, afferma che la ragioneria sarebbe anacronistica se continuasse a basarsi sull’economia liberale. Essa dovrebbe trasferire il proprio punto di

<sup>221</sup> Niceforo, A. (1937), *Il metodo statistico*, Messina: Casa Editrice Giuseppe Prinicipato.

<sup>222</sup> Giovannini, P. (1935), *L’azienda nello stato corporativo*, Messina/Milano: Casa Editrice Giuseppe Prinicipato.

<sup>223</sup> Bellavista, R. (1936), *Trattato di ragioneria corporativa*, Milano: Ulrico Hoepli.



riferimento dai presupposti delle teorie liberali ai presupposti della dottrina fascista per poi assumere la funzione di strumento ausiliario ai fini dell'economia corporativa.

Per comprendere come l'economia corporativa esistente in regime fascista e l'economia aziendale possano entrare in relazione e, conseguentemente, fondersi in un tutt'uno denominato economia aziendale corporativa, risulta necessario approfondire ulteriormente il concetto di economia corporativa già introdotto nel capitolo 1. In ambito fascista, lo Stato viene definito stato corporativo, ovvero "stato forte, superiore agli interessi di gruppi o classi, supremo tutore degli interessi della collettività, prima ancora di tutore degli interessi dell'individuo. La collettività sarà organizzata in modo da rendere possibile la autodisciplina degli interessi particolari subordinati all'interesse generale e da assicurare l'equilibrio degli interessi contrastanti, attraverso anche l'intervento dello stato stesso che dovrà coordinare e controllare, stimolare, promuovere, così come le altre attività, anche tutte le attività economiche e quelle ad esse congiunte, a vantaggio e difesa del popolo, che è lo stato stesso"<sup>224</sup>. L'economia corporativa, secondo D'Ippolito<sup>225</sup>, considera i fenomeni economici della realtà istituzionale corporativa-fascista: essa è concepita come scienza dei mezzi e dei fini che non si limita cioè ad osservare ed indicare in qual modo convenga raggiungere un qualsiasi fine economico, ma anche e soprattutto a valutare se i fini economici perseguiti corrispondono a quelli che sono i fini superiori politici e morali indicati dallo stato per il particolare intervallo di tempo che si considera. L'attività di procacciamento e di erogazione per la soddisfazione dei bisogni singoli e collettivi è considerata economica quando corrisponde al soddisfacimento più completo delle esigenze politiche ed etiche della società nazionale. La scienza della realtà economica corporativa è quindi fondamentalmente scienza sociale, che è svolta secondo l'indirizzo normativo-positivo, che indica cioè come si devono svolgere le azioni economiche per essere conformi alle esigenze politiche ed etiche affermate dallo stato. La scienza economica applicata esce dal campo della scienza economica pura: essa tende a portarsi su un terreno maggiormente aderente alla concreta realtà economica. La scienza economica corporativa studia e formula le norme secondo le quali si operano le scelte economiche

---

<sup>224</sup> Benito Mussolini nel discorso all'assemblea quinquennale del Regime (Roma 18 marzo 1934) afferma che "il popolo è il corpo dello Stato e lo Stato è lo spirito del popolo. Nel concetto fascista il popolo è Stato e lo Stato è popolo".

<sup>225</sup> D'Ippolito, T. (1940), *Le discipline aziendali – l'azienda corporativa*, Milano: Giuffrè.

individuali, di gruppo e statali, in modo che sia assicurata la piena convergenza dei fini individuali a quelli superiori nazionali come è stabilito dalle leggi e dalla stessa coscienza corporativa degli operatori. Anche però le conclusioni della scienza economica così intesa richiedono opportuna opera di elaborazione e di applicazione ai particolari fini che occorre conseguire nelle aziende, in convergenza ai fini generali. Resta pertanto integro il compito delle discipline economico-aziendali.

L'economia applicata corporativa stabilisce come principio fondamentale la subordinazione di ogni altro interesse a quello della collettività. Esiste infatti, come ricorda Gentile, una subordinazione degli interessi individuali a quelli generali ma solo se si considera lo stato secondo la concezione gentiliana di stato etico. La collettività potrà essere nazionale ed internazionale. Nel nostro caso, indipendentemente dai rapporti tra le varie nazioni, la collettività coincide con la nazione italiana, che la Carta del Lavoro, nell'ambito della Dichiarazione I° definisce "organismo avente fini e mezzi di azione superiori per potenza e per durata a quelli degli individui, divisi o raggruppati che la compongono. Unità morale, politica ed economica che si realizza integralmente nello Stato Fascista".

L'interesse della collettività, in ambito economico, consiste nel soddisfacimento del maggior numero possibile di bisogni nonché nella realizzazione della più alta giustizia sociale per il popolo che deriva dalla equa distribuzione del reddito. Il fascismo attribuiva tale compito di auto-disciplina ai produttori che comprendono sia i datori di lavoro, sia i lavoratori stessi in quanto, nel regime fascista era presente uguaglianza di tutti gli individui di fronte alla nazione (la differenza tra datori e lavoratori era solo nell'ampiezza delle singole responsabilità). Ruolo centrale assume lo stato corporativo il quale, per mezzo dei diversi organi di cui è composto, si occupa di fissare quale sia l'interesse della collettività. Lo stato definisce quindi i confini tra interessi individuali e interessi della collettività attraverso i suoi organi corporativi che emanano dalla collettività stessa, e se anche le decisioni non sono perfette essendo decisioni prese da esseri umani si deve riconoscere che lo stato che è il popolo, è quello che beneficia di tutte le condizioni necessarie e sufficienti per scegliere le vie migliori per realizzare l'interesse della collettività. Nella concezione attualistica di Gentile, infatti, lo stato "non è perciò *inter homines*, ma *in interiore homine*; e tra gli uomini è solo in quanto tutti gli uomini sono, rispetto al loro essere spirituale, un uomo solo, che ha un solo

interesse, in continuo incremento e svolgimento: il patrimonio dell'umanità". Per tale motivo, lo stato, essendo coincidente con la totalità degli individui che ne fanno parte, attraverso i suoi organi, è in grado di realizzare la distinzione tra interessi egoistici ed interessi superiori e collettivi. Si giunge pertanto ad una nuova concezione politica di stampo attualistico che prevede il sacrificio dell'individuo ossia la negazione della particolarità individuale e la nascita di uno stato forte, come dovere e diritto del cittadino e di una disciplina ferrea che sia scuola rigida di volontà e di caratteri politici, lo stato totalitario corporativo. Vi è quindi esigenza di combattere il materialismo, perché "la patria è legge e religione, che richiede l'assoggettamento del particolare a un interesse generale e perenne"<sup>226</sup>.

I principi alla base dell'economia corporativa sono due, ovvero di coordinazione e di moderazione delle attività dei diversi soggetti economici<sup>227</sup>, subordinando le stesse all'interesse massimo per la collettività. In regime fascista, come già detto, non viene meno l'iniziativa privata e le possibilità di raggiungimento dei fini dei singoli soggetti economici: tali principi continuano a sussistere benché non in regime di libertà assoluta ma nei limiti del superiore interesse collettivo, interesse fissato dagli organi dello stato intesi come emanazione della collettività i quali lo definiscono considerando una serie di interessi economici e non.

La differenza sostanziale esistente tra economia applicata liberale, comunista e corporativa sta nell'elemento considerato al centro degli interessi: nell'ambito dell'economia liberale al centro è posto l'individuo, al centro dell'economia comunista è posta la collettività mentre l'economia corporativa realizza un bilanciamento tra individuo e collettività. Inoltre, nell'economia liberale, l'equilibrio del sistema produttivo viene raggiunto autonomamente, attraverso il libero gioco della domanda e dell'offerta, senza considerare il possibile contrasto tra gli interessi dell'individuo e quelli della collettività. Nell'economia applicata comunista viene meno la libertà dei soggetti economici in quanto essi devono attuare quanto stabilito nei piani di produzione prestabiliti a livello statale. Diversa è invece l'impostazione dell'economia

---

<sup>226</sup> Gentile, G. (1990), "Che cosa è il fascismo", ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 22.

<sup>227</sup> Il soggetto economico rappresenta un'astrazione al quale è necessario ricorrere in ambito economico aziendale. La collettività rappresenta invece l'astrazione dell'economia applicata sociale. Il soggetto economico si pone dei fini economici che si concretizzano nel conseguimento di un reddito.

applicata corporativa in cui, come detto, rimane l'iniziativa privata ma si ha allo stesso tempo l'intervento disciplinatore dello stato per realizzare la combinazione produttiva che meglio risponde agli interessi della collettività tenendo conto di molteplici fattori politici, sociali ed economici.

Come evidenziato nello schema precedente, l'economia aziendale è parte della scienza economica applicata. Essa, secondo Giovannini, utilizzando una formulazione più analitica rispetto a quella di Zappa, è "quella parte della scienza economica applicata che studia tutto ciò che direttamente o indirettamente è necessario al soggetto di una attività economica per raggiungere i fini economici che si propone, attraverso la scelta dei procedimenti e delle operazioni più convenienti, attraverso la loro rilevazione ed infine attraverso il migliore ordinamento di quanto si è detto innanzi". Secondo lo stesso autore, oltre alla tripartizione effettuata da Zappa in gestione, rilevazione, organizzazione, nell'economia aziendale confluisce un quarto elemento definito "introduzione ed enunciazione di principi generali" nel quale si inquadra la teoria e si precisa il campo di studio. Così come l'economia applicata corporativa non prende in considerazione solo la realtà economica, allo stesso tempo anche l'economia aziendale deve tenere conto dell'ambiente in cui si realizza l'attività del soggetto economico.

Economia (sociale) corporativa ed economia aziendale corporativa, come sintetizzato nello schema, fanno parte entrambe della scienza economica; esse presentano basi comuni ma ciò che diverge sono i punti di vista. Entrambe le discipline, pur conservando sempre la propria individualità, spesso si intersecano, si integrano, si completano, fino ad arrivare a coincidere. Esistono tra le due branche della scienza economica condizioni di interdipendenza partendo dal presupposto prettamente di stampo attualistico-gentiliano che l'individuo è parte della collettività e pertanto subordinato in tutto e per tutto agli interessi di questa. Sarà lo stato a tracciare i confini tra interessi del singolo e interessi della collettività. Gentile<sup>228</sup> nega quindi la concezione atomistica della società, intesa come somma di individui, ossia come "l'accidentale coacervo e incontro di individui, che sono astratti individui, o di sindacati, che male presumono di esistere e male pretendono di esistere perché sono astratti. Come li può concepire soltanto chi alla società guarda materialisticamente, e la vede come

---

<sup>228</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni.

moltitudine che convive e deve unificarsi non essendo per sé altro che negazione della unità. Individui esterni l'uno all'altro, partecipi al *bellum omnium contra omnes*; sindacati esterni del pari reciprocamente e incapaci perciò di attingere quella unità, di cui la loro natura è la negazione". Così lo Stato è in un certo senso individuo: ma individuo consapevole della propria reale complessa universalità la cui attuosa volontà è lo Stato. Così il sindacato e gli uomini sono lo stesso "Stato quando si eleva dagli angusti suoi limiti di categoria sociale alla piena unità del volere universale che anima e promuove tutte le categorie". "l'individuo che è Stato libero, poiché lo Stato, realmente, non è tra gli individui, nell'individuo, in quella unità di particolare e universale che è l'individuo". Essendoci dunque coincidenza tra stato e individui, il volere particolare non può superare l'interesse generale, interesse particolare che a fronte dell'identificazione individuo-stato non avrebbe nemmeno ragione di esistere.

A giudizio di Giovannini esiste un rapporto di subordinazione dell'economia aziendale rispetto all'economia corporativa in quanto parallelamente a quanto evidenziato, l'economia aziendale si occupa del soggetto economico individuo mentre l'economia corporativa si occupa della collettività. Ad ogni modo, si ritiene che chi doveva stabilire, applicare, realizzare l'economia corporativa (a vantaggio della collettività), non poteva non tener presenti le norme e i principi di economia aziendale, in caso contrario non sarebbe stato in grado di attuare le migliori combinazioni produttive a favore della collettività che rappresentano la sommatoria delle migliori combinazioni produttive individuali dei soggetti di una attività economica (considerati dall'economia aziendale). L'economia aziendale assume così un'importanza notevole nell'ambito del regime corporativo, così come specificato dalla Dichiarazione VII° della Carta del Lavoro. In quest'ottica, la legislazione fascista si è adeguata ai tempi ed alle circostanze in funzione della realizzazione di uno stato corporativo fascista. Nella stessa direzione, invece, non è andata l'economia (corporativa ed aziendale)<sup>229</sup> la quale ha avuto solo indirettamente e marginalmente la collaborazione del legislatore che invece ha avuto il diritto. Da più parti, infatti, è stato notato come l'economia aziendale non si sia adeguata ai tempi nuovi ed alle difficoltà nuove sorti nel periodo fascista. Lo stesso Ceccherelli ritiene che l'economia aziendale si sarebbe dovuta rinnovare e adeguare alla vita reale.

---

<sup>229</sup> Ferri, C.E. (1933), *L'ordinamento corporativo dal punto di vista economico*, Padova: Cedam.

Sono stati diversi i provvedimenti fascisti di carattere normativo volti alla sostituzione del sistema liberale con quello corporativo i quali hanno avuto come riferimento le aziende e quindi, indirettamente, l'economia aziendale che, nelle intenzioni, si sarebbe dovuta trasformare anche attraverso tali provvedimenti in economia aziendale corporativa. In particolare, come ricorda Ceccherelli, gli interventi volti a “eliminare le imprese improduttive o pletoriche per evitare disastrosi dissesti, ricondurre a normalità di funzionamento le imprese fondamentalmente sane, potenziare quelle che avevano una provata efficienza, provvedere alla disciplina del credito e dei finanziamenti, per ricondurre l'ambiente stesso a condizioni di normalità” sono stati realizzati mediante ricorso continuo alle conoscenze rinvenibili solo tramite l'economia aziendale; si è proceduto in particolare a revisione di conti e di bilanci, controllo di situazioni, rilevazione di costi per poter realizzare controlli, interpretazioni, deduzioni e previsioni. Contrariamente a quanto sostenuto da alcuni autori, tra cui Giovannini, Ceccherelli ritiene che l'economia aziendale non sia subordinata all'economia corporativa. L'economia aziendale, essendo connessa all'economia generale, si inserisce nell'ambito dell'economia corporativa diventando però disciplina autonoma nelle dottrine del sistema economico corporativo per realizzare “la vana aspirazione dell'economia classica della stretta aderenza alle manifestazioni concrete della vita economica”, “aderenza (che) al concreto può ottenersi soltanto quando si possa considerare l'impresa ... nella realtà della sua vita: in un aspetto cioè, che la dottrina economica, in quanto è dottrina di principi generali, non può considerare”. In quest'ottica in cui i problemi aziendali si collegano ai problemi economici generali, l'economia aziendale, secondo l'autore, non perde ma acquisisce importanza per tre ordini di motivi:

- la regolamentazione dei fenomeni economici in un'ottica corporativa non risolve i problemi aziendali bensì li accentua, spostando l'attenzione dall'ambiente della singola azienda a quello della corporazione;
- le corporazioni risolvono i problemi soltanto mediante l'ausilio di dati che solo l'economia delle aziende può fornire;
- i problemi di organizzazione e funzionamento delle imprese (problemi di economia aziendale) rimangono di competenza dell'imprenditore in quanto lo stato corporativo non entra solitamente nel merito di queste questioni, a

condizione che l'imprenditore prenda decisioni nell'interesse generale della nazione.

Come evidenziato quindi l'oggetto di studi passa dalle aziende alle corporazioni, corporazione che però non coincide con l'azienda bensì rappresenta un'impresa di vaste dimensioni con i problemi tipici di una grande impresa (problemi di sfruttamento dei fattori della produzione, problemi di previsione, amministrazione, organizzazione, controllo). La corporazione dunque, per attuare il piano corporativo<sup>230</sup>, adotta le regole tipiche dell'economia aziendale per risolvere i problemi definiti tipici delle imprese. In regime fascista, lo stato corporativo ha il compito di liberare dalla congiuntura; tale compito come più volte affermato viene affidato alle corporazioni le quali si trovano di fronte agli stessi problemi dell'imprenditore ma con capacità di risolverli di cui il singolo soggetto economico non dispone. Le corporazioni infatti, a differenza dell'imprenditore, dispongono di conoscenze sull'economia nazionale e sull'ambiente economico nel quale le aziende operano che gli imprenditori isolati non hanno. I problemi di economia aziendale diventano di conseguenza superabili. L'economia corporativa lascia libero campo all'economia aziendale, ampliandone i compiti ed i contenuti, creando un ambiente economico meno instabile e quindi facilmente prevedibile, a differenza dell'economia liberale.

Secondo Ceccherelli, se l'economia liberale fa sorgere problemi di economia aziendale, l'economia corporativa trasforma i problemi dell'impresa in problemi di massa riuscendo a risolverli grazie alle conoscenze acquisite dalle corporazioni tramite l'economia aziendale.

Esiste in ambito corporativo un ampio e costante ricorso ai principi dell'economia aziendale. I procedimenti tecnici di economia aziendale diventano, infatti, chiavi per la soluzione dei problemi di economia corporativa. L'economia generale considera solo l'aspetto statico dei fenomeni, mentre contrariamente dovrebbe considerare l'aspetto dinamico. In quest'ottica si sviluppa la necessità di regolare l'andamento del sistema attraverso l'intervento dello stato a cui l'economia aziendale deve fornire le necessarie conoscenze per poter intervenire adeguatamente. Quando poi, a fronte dell'intervento dello stato, l'ambiente economico diventa controllato, i problemi aziendali possono

---

<sup>230</sup> Secondo Ceccherelli il piano corporativo è un preventivo d'insieme relativamente a costi di approvvigionamento e combinazione dei fattori produttivi le cui modalità concrete di attuazione sono determinate dalle corporazioni seguendo i principi dell'economia aziendale.

essere più facilmente trattati e risolti. Anche Cinquini ritiene che il corporativismo serva per stabilizzare e normalizzare le circostanze nel processo decisionale, rendendo così più semplice condurre studi relativi a previsioni e prospettive.

Così come Ceccherelli, anche Cinquini ritiene che l'economia aziendale sia una disciplina indipendente dalle altre discipline e dal corporativismo.

In relazione alle influenze dell'ideologia corporativa sull'economia aziendale e, quindi, come già detto, dell'ambiente economico-sociale sulla disciplina aziendale, è necessario evidenziare il ruolo delle aziende corporative ed il ruolo delle imprese pubbliche.

In Italia, lo sviluppo di grandi aziende insieme con la formazione e la realizzazione dell'ideologia corporativa e la sua effettiva realizzazione negli anni Trenta, come riporta Ceccherelli, ha costretto gli studi economico-aziendali ad affrontare il tema della "socialità dell'azienda", intesa come ampliamento degli scopi dell'azienda, nel contesto di interventi statali forti nell'economia<sup>231</sup>. L'azienda era vista non solo come strumento per il raggiungimento di fini privati, ma anche come parte di un più ampio contesto di obiettivi collettivi. Riecheggia il pensiero attualistico più volte citato di Gentile. In relazione a questo, particolare attenzione è stata data alla ricerca dei rapporti tra imprese e corporazioni fasciste, relazioni che raffiguravano la natura stessa dell'azienda corporativa.

Questi temi si possono trovare in molti articoli della Rivista considerata i quali trattano del corporativismo e dei suoi rapporti con le discipline aziendali:

"[...] azienda <<corporativa>> non significa ottenere il massimo profitto netto per l'imprenditore, ma realizzare il massimo beneficio per tutti i componenti dell'azienda." (Santarelli<sup>232</sup>, 1935: p. 359).

"L'azienda, nello Stato fascista, non ha solo uno scopo privato, ma serve anche la comunità, in quanto è chiamata a soddisfare le esigenze di tutti." (Donnini<sup>233</sup>, 1938: p. 24).

---

<sup>231</sup> Il riferimento legale di questa assunzione è la VII dichiarazione della Carta del Lavoro (1927), dove si legge "poiché la privata organizzazione delle produzioni è una funzione di interesse nazionale, l'amministrazione è responsabile verso lo Stato per la sua politica produttiva".

<sup>232</sup> Santarelli, A. (1935), "corporativizzare l'azienda", *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre, n. 11, pp. 359-360.

<sup>233</sup> Donnini, V. (1938), "Dall'economia corporativa all'economia aziendale", *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 24-28.



“Attualmente l'azienda non può fissare obiettivi divergenti da quelli dello Stato che abbracciano il più grande interesse nazionale opposto a quello individuale. [...] Oggi l'azienda presenta obiettivi etici (assicurazione sociale, elevazione culturale e aiuto) che dimostrano che non può più perseguire, [...], unicamente fini lucrativi.” (Trovati<sup>234</sup>, 1938: p. 170).

La corporazione fascista dei rappresentanti del capitale e del lavoro nel sistema corporativo svolge un ruolo guida nell'affrontare e nell'indirizzare gli obiettivi ritenuti di interesse nazionale; questi obiettivi sono associati con azioni destinate a formare una “coscienza corporativa” tra gli operatori (attraverso le politiche statali di intervento diretto ed indiretto individuate nell'articolo di Ceccherelli).

Una conseguenza di ciò e che viene alla luce è la profonda interdipendenza delle unità produttive all'interno del sistema economico, la necessità di considerare l'azienda come parte del tessuto delle relazioni con altre imprese. Tale situazione comporta la necessità di valutare queste interrelazioni per far sì che le imprese vengano gestite nell'interesse economico nazionale.

Queste sono, in sintesi, le premesse che costituiscono la giustificazione economica ideologica per il crescente intervento dello Stato nell'economia italiana nel corso degli anni 30 per mezzo sia delle corporazioni fasciste sia attraverso l'acquisizione diretta della proprietà di imprese da parte dello Stato, che si è verificata dopo i salvataggi dei primi anni Trenta e la formazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI: 1933).

In un articolo del periodo, Valabrega<sup>235</sup> afferma “Non possiamo concepire e studiare le imprese al di fuori del contesto in cui stanno attualmente operando; i loro cicli di funzionamento si riflettono nei cicli operativi di tutte le altre aziende; una serie di rapporti li vincola, nel perseguimento dei loro fini economici. L'ambiente modella ciascuna di esse e, a loro volta, ciascuna di esse modella l'ambiente in una certa misura. Il nesso evidente che collega le aziende l'una all'altra determina la necessità di considerare le stesse nelle loro complementarietà reciproche, così che i modi e i gradi in cui ciascuna azienda è integrata nell'ambiente non può causare squilibrio, ma, invece,

---

<sup>234</sup> Trovati, A. (1938), “L'azienda nello stato corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio, n. 5, pp. 170-171.

<sup>235</sup> Valabrega, A. (1938), “Aspetti corporativi di gestione aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 54-57.

può essere adeguata alle esigenze della coordinazione complessa; non dovrebbero ostacolare la regolarità del flusso di reddito ma effettivamente dare potere ad esso, come la somma delle utilità di ogni singola azienda costituisce il dividendo nazionale.” (Valabrega, 1938: p. 54).

Alcuni autori, come Donnini<sup>236</sup>, usano un linguaggio più forte: “L'azienda, che è una cella<sup>237</sup> dello Stato Corporativo ed è strettamente legata all'ambiente esterno, non può essere considerata indipendente anche se vi è un unico proprietario. Questo è completamente vero, come, qualunque perturbazione si verifichi al di fuori dei suoi confini è immediatamente riflessa nei suoi movimenti interni, così che l'imprenditore non deve solo realizzare la razionale organizzazione interna, ma deve anche considerare le azioni in collaborazione con le altre forze economiche del regime, seguendo le regole degli organi corporativi e sindacali.” (Donnini, 1938: p. 24).

Le questioni della socialità dell'azienda e della sua posizione in un'economia corporativa sono trattati ampiamente o sinteticamente in molti studi importanti di questo periodo.

Le conseguenze della posizione dell'azienda corporativa sottoposta agli interessi nazionali sono significativamente riflesse negli scritti di molti autori, alcuni dei quali discepoli di Gino Zappa.

Ad esempio, Aldo Amaduzzi<sup>238</sup> scrive: “Qualunque possa essere il pensiero degli studiosi su questo argomento, devo dire che io non intendo attribuire un fondamento puramente economico all'impresa. Lo scopo lucrativo può, infatti, trovare mitigazione e controllo in modo che gli obiettivi dei sistemi economici parziali portino al massimo reddito economico nazionale. L'azienda, come cella dell'organismo produttivo sociale, non può avere esclusivamente la vita economica come unico scopo, quando, per esempio, essa agisce in un regime corporativo. In un'economia nazionale corporativa l'azienda non è un assoluto, ma piuttosto un'espressione relativa della vita economica; rispetto agli scopi economici della nazione nel suo insieme, come sintesi economica che

---

<sup>236</sup> Donnini, V. (1938), “Dall'economia corporativa all'economia aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 24-28.

<sup>237</sup> Il concetto di società come una “cella” è legata alla visione organicista del corpo sociale ed economico; si legge in Giannesi (1943): 'Nel mondo economico organizzato, le aziende rappresentano le celle elementari del sistema socio-economico a cui appartengono.' (Giannesi 1943: pag 12).

<sup>238</sup> Amaduzzi, A. (1936), *Aziende di erogazione* (reprinted in Amaduzzi, A., *Studi di Economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della 'Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi'*), Roma: Edizioni Kappa, 1995.

esprime un sistema morale [...] Creare una “coscienza corporativa” significa anche dare all'azienda una fondazione che supera le sue ambizioni economiche e che rientra nel concetto di unità nazionale.” (Amaduzzi, 1936: pp. 42-43).

Anche gli scritti di D'Ippolito<sup>239</sup> esprimono una marcata dipendenza della gestione dell'azienda rispetto agli interessi nazionali corporativo-autarchici. Dal suo punto di vista, l'azienda ha una posizione fondamentale nel “principio politico” che pervade la gestione dell'azienda: “In un regime corporativo fascista, i produttori sono costretti da regole positive, azioni gerarchiche e attività educative per garantire in primo luogo, l'uso efficiente delle risorse più autarchiche cioè quelle risorse che meglio rispondono alle esigenze della nazione in modo tale da essere meno vulnerabili dalle economie straniere e per garantire il più alto livello di giustizia sociale e benessere, riducendo gli sprechi al minimo razionalmente conveniente; in secondo luogo, l'assicurazione di un equo profitto, necessario per la sopravvivenza delle aziende nel lungo termine e per compiere la loro funzione nazionale. Il principio predominante nella gestione dell'azienda è quello che abbiamo chiamato *principio politico*. Le imprese manifatturiere corporative sono, in un certo senso, gestite in modo tale da rendere possibile il perseguimento, in tempi diversi, quelle produzioni interne e quegli scambi utili per la soddisfazione dei bisogni umani più convenienti per i fini nazionali, fissati dallo Stato sia attraverso la formulazione di leggi, così come attraverso l'educazione dei cittadini e la realizzazione di una coscienza nazionale.” (D'Ippolito, 1940: pp. 134-135).

Un altro importante studioso del periodo, F.M. Paccès, presenta un chiaro coinvolgimento ideologico nel movimento fascista: egli supporta esplicitamente la costruzione dell'azienda corporativa, vale a dire lo studio scientifico di un'azienda che opera in un regime corporativo in tutte le sue implicazioni. Tale approccio agli studi darà forma e sostanza alla nuova gestione delle aziende nello stato corporativo (Paccès<sup>240</sup>, 1933 e 1935). A questo scopo, nel 1929 Paccès ha fondato l'Istituto Aziendale Italiano a Torino: “L'Istituto Aziendale Italiano, come attestato nel suo statuto, contribuisce alla formazione di una classe dirigente corporativa, tecnicamente preparata per le esigenze della vita economica moderna, promuovendo la crescita, il

---

<sup>239</sup> D'Ippolito, T. (1940), *Principi di ragioneria delle aziende corporative*, Milano: Giuffrè.

<sup>240</sup> Paccès, F.M. (1933), *Aziendaria. Studi e battaglie*, Torino: Istituto di Studi Aziendali. Paccès, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di aziendaria*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

coordinamento e la diffusione di studi tecnico-economici ed in particolare quelli di *'aziendaria'*”

La proposta di studi aziendali e tecnologici, in linea con l'attuale tendenza di studi a livello mondiale e l'adesione agli obiettivi corporativi, costituivano le caratteristiche di base del movimento, che, inoltre, ha apertamente criticato il concetto di Zappa di economia aziendale per il fatto che esso era insufficientemente corporativo (Paccès<sup>241</sup> 1935). La rigorosa adesione di Paccès agli obiettivi politici del regime, che emerge chiaramente nelle sue pubblicazioni: (i) è stata ispirata dalla sua partecipazione al comitato di redazione della rivista *Critica Fascista*, la rivista ideologica fascista ufficiale; e (ii) è confermata dal suo legame ideologico e di amicizia con Giuseppe Bottai, una delle figure di spicco intellettuali e politiche fasciste. Bottai ha scritto la Prefazione all'Introduzione agli studi di *aziendaria* (1935), in cui il ruolo assegnato dal regime per la diffusione di temi aziendali per sostenere ulteriori sviluppi del corporativismo è stabilito: “La Corporazione è alla porta dell'azienda. Si deve passare attraverso di essa e far penetrare al suo interno la sua azione disciplinare. Senza questo, una politica economica corporativa non esisterà mai. A tal fine, uno studio fascista critico delle discipline aziendali è necessario.” (Bottai 1935: p. IX).

In linea con questo peculiare percorso di ricerca, nel libro di Giovannini<sup>242</sup> *Amministrazione aziendale generale corporativa* (1942, prima edizione 1935), un capitolo è dedicato ai rapporti tra aziende e l'organizzazione corporativa dello stato (Giovannini, 1942: pp. 570 ss): l'autore prima definisce l'azienda corporativa come una coordinazione operativa armoniosa delle attività e delle persone, per delineare poi il concetto di “socialità”. “Socialità” deve essere intesa:

- come un limite alla libertà di azione dell'azienda quando gli interessi del soggetto economico sono incompatibili con gli interessi collettivi nel settore delle attività nazionali;
- come una direzione correlata al raggiungimento della “massima efficienza possibile”, poiché solo in questo modo “il massimo beneficio nazionale” è raggiunto;

---

<sup>241</sup> Paccès, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di aziendaria*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

<sup>242</sup> Giovannini, P. (1935), *L'azienda nello stato corporativo*, Messina/Milano: Casa Editrice Giuseppe Prinicipato. Giovannini, P. (1942), *L'amministrazione aziendale generale-corporativa. Gestione, ragioneria ed organizzazione delle aziende dello Stato Corporativo*, Milano: Ulrico Hoepli editore.

- come una garanzia che, attraverso l'attività delle aziende, ai portatori di interesse non economici sarà concessa una loro giusta ricompensa “in misura equa e giusta”.

Le relazioni ed il coordinamento dei rappresentanti dei titolari dell'azienda, dei rappresentanti dei lavoratori (ossia l'unico sindacato fascista), la corporazione fascista del settore di appartenenza e lo stato sono poi affrontati. In questo quadro gerarchico per il governo dell'economia, l'autonomia nella gestione dell'impresa necessaria (anche se opera in un contesto economico ampiamente regolamentato) è chiaramente rivendicata dall'autore: “è vero che lo Stato fascista corporativo deve intervenire, perché non è agnostico come lo Stato liberale; tuttavia, non deve rimuovere la possibilità per le imprese di ricercare la combinazione produttiva ottimale. Deve solo limitare e organizzare le imprese nell'ottica del più grande interesse nazionale, l'unica giustificazione per il suo intervento, che non può ignorare comunque i principi dell'economia aziendale e la loro inevitabile necessità nella gestione dell'impresa.” (Giovannini, 1942: p. 579).

Un altro importante studioso, Egidio Giannessi, mette in luce questo aspetto (Giannessi<sup>243</sup>, 1943). Le imprese sono “in equilibrio con il sistema socio-economico a cui appartengono” una volta che “sono costituite in armonia con il maggior interesse della comunità. L'assenza di questa subordinazione le rende trascuranti delle ragioni essenziali dei complessi operativi per esistere. [...] Lo Stato esplica la sua azione sotto forma di intervento diretto o indiretto per stabilire i percorsi di convenienza economica attraverso i quali raggiungere la massima prosperità della nazione, così come dei complessi organizzati.” (Giannessi, 1943: p. 12).

Affrontato il discorso del ruolo delle aziende corporative, concetto che verrà ulteriormente analizzato nel successivo paragrafo, è necessario esaminare il ruolo delle imprese pubbliche e degli istituti negli studi di economia aziendale del periodo considerato.

Non solo la formazione e la creazione di istituzioni pubbliche con partecipazioni in aziende di rilevanza strategica nazionale, come l'IRI e IMI, ma anche lo sviluppo di istituzioni pubbliche nella maggior parte dei settori pubblici (dalla sicurezza sociale alle assicurazioni sociali) ha influenzato in modo significativo l'economia aziendale, dando luogo a una serie di importanti pubblicazioni.

---

<sup>243</sup> Giannessi, E. (1943), *Costi e prezzi-tipo nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

Nel 1936 Aldo Amaduzzi<sup>244</sup> ha pubblicato il libro *Aziende di erogazione*. L'autore si sofferma sull'importanza delle imprese pubbliche e degli istituti che trattano i problemi economici e finanziari. Chiaramente lo sviluppo di un intervento diretto da parte dello “Stato imprenditore” nei settori produttivi dell'economia italiana amplia i temi di ricerca dell'economia aziendale, in particolare quelli relativi alla gestione delle aziende orientate al mercato di proprietà dei nuovi istituti pubblici formati nei primi anni trenta (Amaduzzi, 1936: pp. 170-171).

Un altro studioso, Teodoro D'Ippolito<sup>245</sup>, ha scritto il libro *Le discipline aziendali. L'azienda Corporativa* (1940) e riprendendo il tema delle imprese pubbliche: “La realtà di oggi è lo sviluppo di una nuova classe di aziende statali. Così, vicino alle piccole e ben note imprese nazionali agricole [...] abbiamo le ultime aziende industriali, commerciali, bancarie, assicurative, di solito di enormi dimensioni, direttamente o indirettamente sostenute dallo Stato o da organizzazioni statali. [...] producono beni e servizi dedicati al soddisfacimento diretto dei bisogni dei gruppi rappresentati da queste stesse organizzazioni statali.” (D'Ippolito, 1940: pp. 204-205).

Oltre alle organizzazioni pubbliche, anche le organizzazioni “semi-pubbliche” assumono un ruolo all'interno della classificazione (D'Ippolito, 1940: pp. 206 ss). Il lavoro di D'Ippolito<sup>246</sup> *Principi di ragioneria delle aziende corporative* (1940) si occupa di soggetti in relazione ad organizzazioni pubbliche e contabilità pubblica, confermando la tendenza crescente verso la fine degli anni Trenta verso un orientamento di studi dell'azienda corporativa altamente dipendente dallo stato.

In sintesi, il quadro che emerge da questa analisi mostra un'influenza di corporativismo sull'aspetto teorico di identificazione degli obiettivi dell'azienda, in cui le dimensioni di socialità e subordinazione alle opinioni politiche (nel senso di “interessi nazionali”) sembrano essere di grande rilevanza. Inoltre, i nuovi dispositivi di intervento dello Stato nell'economia (imprese statali) emergono e orientano gli studi aziendali italiani verso nuovi oggetti.

---

<sup>244</sup> Amaduzzi, A. (1936), *Aziende di erogazione* (reprinted in Amaduzzi, A., *Studi di Economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della 'Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi'*), Roma: Edizioni Kappa, 1995.

<sup>245</sup> D'Ippolito, T. (1940), *Le discipline aziendali – l'azienda corporativa*, Milano: Giuffrè.

<sup>246</sup> D'Ippolito, T. (1940), *Principi di ragioneria delle aziende corporative*, Milano: Giuffrè.

## L'AZIENDA NELLO STATO CORPORATIVO

Per poter definire il ruolo dell'azienda nello stato corporativo, risulta necessario fornire una serie di chiarimenti sul concetto di azienda stessa, alla luce delle definizioni enunciate dai vari autori nel corso degli anni precedenti e concomitanti il fascismo in Italia. Le principali definizioni "contabili" di azienda presentano degli elementi di somiglianza le une con le altre, salvo ritenere alcune che l'ente è distinto dall'azienda, contrariamente ad altre definizioni in cui i due concetti coincidono. Si tratta di definizioni derivanti dalla dottrina italiana in quanto, ad eccezione della Germania, mancano dottrine contabili aziendali negli altri paesi.

Secondo Zappa<sup>247</sup>, "l'azienda è una coordinazione economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento di umani bisogni".

Secondo Vianello<sup>248</sup> è una "organizzazione di persone e di beni economici che è necessaria all'ente per il raggiungimento del suo fine o dei suoi fini".

Secondo Giovannini<sup>249</sup>, l'azienda è "il mezzo del quale l'ente si serve per raggiungere i suoi fini"

Secondo Cerboni<sup>250</sup>, "l'azienda è creata per volontà e per utile del proprietario. Essa consta dei beni che egli mette in amministrazione", inoltre "il fenomeno dell'azienda è un fatto necessario, naturale, che accompagna l'uomo durante la sua vita. L'uomo nasce nell'azienda, vive in essa e per essa: una parte, una funzione del suo pensiero acquista, volente o nolente, l'uomo stesso, attitudini speciali, si esplica in atti ed in fenomeni ben determinati. Vi ha di meglio: il più grande dei fattori della felicità propria e della sua fortuna l'uomo lo trova nel condurre bene e onorevolmente la propria azienda, nello spiegare e nello affinare il suo pensiero logismologico".

---

<sup>247</sup> Zappa, G. (1927), *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano: Istituto Editoriale Scientifico.

<sup>248</sup> Vianello, V. (1928), *Istituzioni di Ragioneria generale*, Roma: Albrighi Segati.

<sup>249</sup> Giovannini, P. (1935), *L'azienda nello stato corporativo*, Messina/Milano: Casa Editrice Giuseppe Prinicipato.

<sup>250</sup> Cerboni, G. (1878), *Ricomposizioni logismografiche*, Roma: Tipografia Elzeviriana. Cerboni, G. (1911), *La ragioneria scientifica*, Roma: Dante Alighieri.

Secondo Besta<sup>251</sup>, “la somma dei fenomeni, o negozi, o rapporti da amministrare relativi ad un cumulo di capitali che formi un tutto a sé, o a una persona singola, o a una famiglia o ad un’unione qualsivoglia, od anche soltanto una classe distinta di quei fenomeni, negozi o rapporti costituisce ciò che si dice azienda”; “l’azienda non è che l’amministrazione intesa in senso obbiettivo, non è insomma che l’oggetto dell’azione amministrativa”; “non vi ha azienda senza beni esteriori, senza ricchezza; ma la ricchezza costituisce la sostanza o il patrimonio dell’azienda, non l’azienda in se stessa. Non vi ha azienda dove non vi ha manifestazione di attività umana, e ogni azienda appartiene a una persona o a un’unione di persona; ma le aziende non possono confondersi colle persone e con le unioni”.

Ceccherelli<sup>252</sup>, non allontanandosi molto dalla definizione di Besta afferma che “Superato il periodo della sua lotta con la natura circostante, l’uomo provvede gradatamente alla sua sistemazione: si appropria delle cose esterne non solo per ottenere un immediato e rudimentale soddisfacimento dei bisogni, ma per convertirne una parte in strumenti atti a facilitare l’appropriazione e la trasformazione delle cose stesse. In questo processo di sistemazione l’uomo si costituisce soggetto di un’attività economica nella quale le sue facoltà personali si coordinano con i mezzi preparati permettendo di regolare e migliorare il problema della produzione e del consumo. Questa particolare attività si perfeziona col progredire dell’ambiente e della struttura economica-sociale fino a che anch’essa particolarmente si organizza e prende concreta espressione in un organismo che diviene base dell’organizzazione sociale e che è noto colla denominazione di azienda”.

Secondo Lorusso<sup>253</sup>, “l’uomo, con l’opera sua, cerca o di aumentare l’utilità delle cose, o almeno impedire che tale utilità diminuisca. Si vede così come, necessariamente, occorre che intorno ad un capitale si svolga una serie più o meno grandi di operazioni o faccende che debbono essere oggetto di cure speciali. Lo stesso dicasi per la ricchezza destinata alla soddisfazione dei bisogni, la quale soddisfazione non è sempre immediata. Or bene, l’insieme di tali operazioni o faccende che si svolgono intorno ad una

---

<sup>251</sup> Besta, F. (1922), *La Ragioneria*, Milano: Vallardi.

<sup>252</sup> Ceccherelli, A. (1930), *Istituzioni di ragioneria*, Firenze: Le Monnier.

<sup>253</sup> Lorusso, B. (1919), *Ragioneria generale basata sul sistema delle funzioni di controllo economico*, Bari: Laterza.



ricchezza, destinata alla produzione di nuovi beni, o alla soddisfazione dei bisogni, forma ciò che dicesi azienda”.

Massa<sup>254</sup> ritiene che “un patrimonio ben determinato, una persona fisica o giuridica che ne dispone o l’amministra; una serie di atti e fatti che costituiscono tale amministrazione – tutto ciò che afferma l’esistenza di un ente a sé, distinto dagli altri consimili, che ha un organismo proprio e giusto il quale svolge la sua esistenza. Quest’ente è ciò che chiamasi con come generico azienda. di questi organismo aventi una vera vita, soggetti, come meglio vedremo in seguito, alle vicissitudini dell’esistenza regolata da leggi costanti, al pari di un organismo fisico, ve ne sono in numero grandissimo, potendosi dire che per ogni individuo si ha una azienda più o meno vasta, più o meno sviluppata, mentre poi la comunione degli interessi crea unioni di persone che fanno pure capo ad aziende. Il loro insieme costituisce il cosiddetto mondo aziendale, che è tanta parte della vita sociale”.

Secondo Alfieri<sup>255</sup>, “ in qualsivoglia manifestazione dell’attività pratica si rileva, oltre il rapporto di causa ed effetto, quello di mezzo e fine. Ciò ch’è fine di una operazione può divenire mezzo per un’altra. I mezzi poi, è risaputo, sono forse personali (mezzi interni) o cose distinte dalle persone (mezzi esterni), cose permutabili, ricchezze o beni economici. Le singole operazioni amministrative, dunque l’amministrazione stessa riguardata nella sua interezza, gli affari o le faccende da amministrare, l’azienda, cioè il complesso di tali affari o faccende, possono concernere beni economici tanto per il fine, quanto per il mezzo”.

Secondo De Gobbis<sup>256</sup>, “la ricchezza amministrata, i movimenti di essa, le azioni che la riguardano e gli organi personali che la amministrano, ricchezza, movimenti, azioni e organi convergendo a un fine determinato costituiscono l’azienda”.

D’Alvise<sup>257</sup> ritiene che “l’azienda può definirsi una unità economica, la quale ha per base un fascio di persone e beni, costituito in vista di un certo fine da raggiungere per un dato soggetto o titolare; entità che, nella sua dinamica, cioè nel suo divenire, dalla

---

<sup>254</sup> Massa, G. (1919), *Trattato completo di ragioneria*, Milano: Giuffrè.

<sup>255</sup> Alfieri, V. (1921), *Ragioneria generale*, Milano: Dante Alighieri.

<sup>256</sup> De Gobbis, F. (1931), *Ragioneria generale*, Milano: Dante Alighieri.

<sup>257</sup> D’Alvise, P. (1934), *Principi e precetti di ragioneria per l’amministrazione economica delle aziende*, Padova: Cedam.

nascita alla morte, sviluppa subisce ed accoglie fenomeni, affari, rapporti, d'indole economica, riguardanti lo stesso fascio, fine e soggetto”.

Rossi<sup>258</sup> ha scritto “le aziende sono enti sociali con vita economico-amministrativa; essi sono organi necessari ed integranti dell'intera società”.

Secondo Mondini<sup>259</sup> “ogni ente economico con organismo suo proprio e che nasce per un complesso di interessi amministrabili ad esso appartenenti costituisce l'azienda”.

Bellini<sup>260</sup> ritiene che “azienda è ogni singola proprietà” e “sono altrettante aziende le migliaia ed i milioni di famiglie che popolano la tra e gl'innumerabili esercizi della industria, del commercio..., nonché tutti quegli altri enti economici... come lo Stato, i Comuni, le provincie ecc...”.

Per Salvatori<sup>261</sup> “l'azienda un'organizzazione di beni e di persone per un determinato scopo”.

Rosina<sup>262</sup> ha scritto “l'azienda è un complesso dei rapporti d'interesse che si svolgono intorno ad una proprietà qualunque”.

Secondo Pisani<sup>263</sup> “l'azienda è un sistema di rapporti che si svolgono intorno ad una data materia economica amministrabile”.

Masi<sup>264</sup> ritiene che “le aziende sono aggregati sociali che provvedono al conseguimento di uno scopo individuale o collettivo, coordinato, in generale, ai fini superiori della società”.

Accanto a queste definizioni economico-aziendali, esistono altri concetti di azienda: giuridici ed economico-sociali; in particolare se i giuristi considerano maggiormente l'azienda del commerciante, gli economisti-sociali considerano l'azienda intesa come impresa, ignorando quasi completamente l'espressione azienda. Elementi quali il soggetto economico e i fini economici (concetti prettamente economico-aziendali) non trovano riconoscimento negli studi giuridici ed economico-sociali. In relazione

---

<sup>258</sup> Rossi, G. (1882), *L'ente economico amministrativo*, Prefazione, Reggio Emilia: Stabilimento Tipografico degli Artigianelli.

<sup>259</sup> Mondini, E. (1898), *La ragioneria generale*, Como: Tipografia Editrice Ostinelli.

<sup>260</sup> Bellini, C. (1898), *Trattato elementare di ragioneria generale*, Milano: Hoepli.

<sup>261</sup> Salvatori, A., Sulla necessità di introdurre l'insegnamento della ragioneria nelle Università, comunicazione al IV congresso della Società Italiana per il progresso delle scienze.

<sup>262</sup> Rosina, E. (1888), *Ragioneria generale elaborata sul sistema delle funzioni amministrative*, Torino: Loescher.

<sup>263</sup> Pisani, E. (1901), *Elementi di ragioneria generale*, Roma: Dante Alighieri.

<sup>264</sup> Masi, V. (1926), *Ragioneria Generale*, Bologna: Cappelli.

all'ambito giuridico, il giurista considera l'economia aziendale per valutare le conseguenze di un determinato intervento legislativo nella vita economica delle aziende; allo studioso di economia aziendale interessa l'ambito giuridico come limite all'attività aziendale. Le principali definizioni giuridiche dell'epoca di azienda sono rinvenibili in autori quali Navarrini<sup>265</sup>, Carnelutti<sup>266</sup> e Vivante<sup>267</sup>: in tutte le definizioni, al centro dell'attenzione vi è proprio l'azienda del commerciante ovvero un'azienda considerata in modo unilaterale ed incompleto. Dal punto di vista economico-sociale, l'impresa è vista come organismo economico coordinatore dei fattori della produzione per realizzare dei prodotti. Tale concezione risulta quindi inadatta per gli studi di economia aziendale.

Come detto in precedenza, Ceccherelli ritiene che la dottrina corporativa presuppone una nuova concezione di azienda la quale non è più soltanto il mezzo attraverso il quale l'imprenditore persegue finalità di lucro individuali, bensì diviene un organo della produzione al quale lo stato assegna il fine di operare a vantaggio del consumatore. Nel quadro fascista, l'impresa opera in una posizione di autonomia dal punto di vista organizzativo ma di dipendenza per quanto concerne la responsabilità dell'imprenditore verso lo stato a fronte del quale egli deve operare nel modo più efficiente ed efficace possibile. In quest'ottica il profitto non è più lo scopo unico dell'azienda ma la conseguenza del proprio operare in funzione della giustizia sociale che l'impresa deve attuare. L'obiettivo diventa quindi quello di "corporativizzare l'azienda" che significa non massimizzare il profitto per l'imprenditore ma realizzare il massimo utile per tutti i componenti dell'azienda<sup>268</sup>. anche D'Ippolito<sup>269</sup> ritiene che il fenomeno del divenire monetario considerato usualmente primario, non lo è nel regime corporativo in cui altri aspetti assumono maggiore importanza. Nell'ordinamento corporativo l'impresa quindi diventa uno strumento della produzione sociale sotto il controllo dello stato.

Qual è dunque il ruolo dell'azienda (osservata da punto di vista economico-aziendale) nello stato corporativo? È possibile svolgere un esame della funzione dell'azienda sia rispetto al soggetto economico, sia rispetto alla collettività (ovvero nel quadro dello

---

<sup>265</sup> Navarrini, U. (1932), *Trattato elementare di Diritto Commerciale*, Torino: U.T.E.T.

<sup>266</sup> Carnelutti, F. (1924), *Rivista di Diritto Commerciale*.

<sup>267</sup> Vivante, C. (2013), *Trattato di Diritto Commerciale*, Milano: Piccin.

<sup>268</sup> Santarelli, A. (1935), "corporativizzare l'azienda", *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre, n. 11, pp. 359-360.

<sup>269</sup> D'Ippolito, T. (1940), *Principi di ragioneria delle aziende corporative*, Milano: Giuffrè.

stato fascista). Come ricorda Giovannini, rispetto al soggetto economico, l'azienda ha la funzione di raggiungere i fini che esso si propone. L'azienda però deve tenere conto di altre circostanze; in particolare, il fine economico deve concretarsi in una giusta ed equa misura, che si contemperi con gli interessi della collettività (Gentile) che tenga conto i giusti compensi all'intelligenza e al lavoro delle persone (prestatore di lavoro) non facenti parte del soggetto economico (datore di lavoro) ma che comunque che partecipano al processo produttivo. Tra datore (soggetto economico) e prestatori di lavoro non devono esserci conflitti ma collaborazione e comprensione dei rispettivi interessi nell'ambito del superiore interesse della collettività<sup>270</sup>. Confluendo interessi spesso contrastanti, spetta all'azienda mediare e farli convergere verso il supremo interesse della collettività. Sarà quindi necessaria una compensazione degli interessi reciproci ed evitare qualunque sopraffazione. In caso contrario, sarà compito dello stato intervenire per ripristinare la situazione nell'interesse della nazione.

Rispetto alla collettività, l'azienda corporativa (intesa come armonica coordinazione operante di beni e di persone) ha una sua funzione specifica che trova i suoi limiti nell'interesse della collettività (Gentile). In tal caso quindi l'azienda non può essere uno strumento del quale si serve il soggetto economico per raggiungere i suoi fini quali il conseguimento di lucro a danno del fattore produttivo lavoro. Quando poi gli interessi del soggetto economico sono compatibili e coincidenti con quelli della collettività, l'azienda deve godere della più ampia libertà nella realizzazione delle migliori combinazioni produttive, sempre avendo riguardo alla responsabilità dell'azienda di fronte allo stato che si riserva il diritto di intervenire se necessario. È la stessa Carta del Lavoro che al paragrafo VII° stabilisce che l'organizzatore della produzione (l'azienda) è responsabile di fronte allo stato in quanto la produzione è un interesse nazionale.

L'azienda nello stato corporativo ha un altro importante ruolo, quello di essere mezzo attraverso il quale la collettività raggiunge fini economici. Per tale motivo l'azienda ha l'obbligo di raggiungere la massima efficienza possibile, per poter così generare il massimo beneficio nazionale. Nel caso in cui, infatti, vi siano aziende non efficienti, lo stato può intervenire ed eventualmente sostituirsi al soggetto economico.

---

<sup>270</sup> Carta del Lavoro, dichiarazione VII.

Secondo Donnini, l'azienda nello stato fascista ha una duplice funzione: una funzione privata ed una funzione collettiva essendo chiamata a soddisfare i bisogni della collettività.

Per far sì che l'azienda adempia alle sue funzioni sociali, lo stato fascista ha costituito le corporazioni e le associazioni sindacali, organizzazioni che, come già osservato, hanno lo scopo di evitare le lotte di classe, ovvero i contrasti tra datori e lavoratori i quali, facendo parte dell'elemento personale dell'azienda, devono creare tra di esse e con i beni costituenti il patrimonio un legame di interdipendenza, così come afferma lo stesso Zappa in un suo contributo: "la interdipendenza delle parti di quella coordinazione economica che è l'azienda..."<sup>271</sup>. L'azienda è il luogo in cui convergono gli interessi delle diverse classi, interessi che fino ad oggi sono ritenuti contrastanti. La lotta cessa solo laddove si raggiunge un equilibrio tra le parti.

Un problema discusso consiste nel capire se l'organizzazione sociale nello stato corporativo ha avuto alla base il sindacato o l'azienda; in realtà la questione non sussiste in quanto azienda e sindacato hanno funzioni diverse. Rappresenta questa conclusione una visione che a parere dei fascisti, disegna la superiorità della concezione fascista rispetto a quella nazional-socialista. L'azienda ha la funzione di produrre e fornire il reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni della collettività e di procedere conseguentemente alla equa ripartizione della ricchezza tra le diverse categorie. Il sindacato ha la funzione di tutelare le diverse categorie e di intervenire quando l'azienda non rispetta le funzioni assegnatele dallo stato corporativo. Inoltre il sindacato fornisce i quadri per la costituzione delle corporazioni attraverso le quali realizzerà i suoi fini di intervento e di regolamento della produzione. L'azienda è vista come elemento alla base dell'organizzazione sociale sia nella concezione fascista sia in quella nazional-socialista ma, mentre nella prima sono presenti organi idonei destinati ad intervenire efficacemente quando l'azienda non adempie alla sua funzione, nella seconda questi non sono presenti.

Assume rilevanza nello stato corporativo la trasparenza dell'informativa contabile aziendale; il sindacato, infatti, dovrebbe avere il potere di visionare i documenti

---

<sup>271</sup> Zappa, G. (1915), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Roma: Anon. Libr. ital..

contabili per poter esprimere un giudizio circa l'adempimento della funzione sociale assegnata all'azienda.

Lo stato corporativo, come già osservato, riconosce l'iniziativa individuale ma la stessa deve essere armonizzata con gli interessi della collettività; la corporazione rappresenta un organo importante proprio per tali fini. Essa dovrebbe frazionarsi per avvicinarsi sempre più alla singola azienda in modo da poter valutare meglio e agire di conseguenza.

Nello stesso periodo in cui in Italia si stava sviluppando l'economia corporativa e, conseguentemente, l'economia aziendale corporativa, in Germania si stava diffondendo una concezione di economia aziendale e di azienda definita nazional-socialista sostanzialmente differenti ma entrambe tese al raggiungimento del benessere collettivo nazionale, seppure seguendo strade differenti. Anche in Germania infatti l'azienda era considerata come il mezzo per il raggiungimento dei fini superiori economico-sociali della nazione. Diversamente dalla concezione corporativa, in Germania vigeva a livello nazionale il principio del "Führer" e a livello di economia aziendale il principio dell'imprenditore, anch'esso considerato Führer in quanto soggetto economico a capo dell'azienda. La relazione tra datore di lavoro e dipendente era un rapporto comandante-dipendente nell'ambito però della "comunità aziendale" che tende ad un fine comune che è il vantaggio dello stato e quindi della collettività. Esiste un organo (Fronte del Lavoro) di collegamento tra partito ed economia che però ha solo un ruolo di educazione, istruzione professionale e mutua assistenza, senza alcun potere di intervento diretto nell'economia e nella legislazione. In ambito nazista, inoltre, ci sono vari elementi che differenziano l'organizzazione economica da quella italiana: in Germania l'attenzione riguarda principalmente le aziende con almeno 20 dipendenti; inoltre manca l'organizzazione sindacale e la possibilità di intervento diretto dello stato nel caso di inefficienza delle singole aziende.

Concludendo, in ambito fascista, per la regolamentazione generale del sistema economico e per l'adattamento delle aziende all'ambiente esterno, sorgono dei problemi di economia aziendale che rappresentano problemi di insieme per le corporazioni e di organizzazione interna per le singole imprese. L'economia corporativa non risolve tali problemi in quanto si occupa dei rapporti tra fenomeni economici generali ed economia di stato. Per poter risolvere efficacemente tali problemi, si avvale dell'economia

aziendale, dei suoi principi e dei suoi procedimenti, la quale, riformando i principi di fondo sulla base degli insegnamenti della dottrina corporativa, è in grado di fornire tutti quegli strumenti che consentono di valutare e conoscere l'ambiente economico, conoscenze che vengono quindi sfruttate dagli organi dell'economia corporativa per attuare il piano corporativo nell'ottica del perseguimento dell'interesse generale della nazione.

## **IL REDDITO CORPORATIVO: COSTI, RICAVI, CONTABILITÀ E PREVISIONE FONDATA SULLE STATISTICHE**

Il reddito rappresenta un fenomeno centrale negli studi di economia aziendale, a partire dalla formazione di tale disciplina ad opera, come già ricordato, di Zappa che ha spostato l'oggetto dell'attenzione dal patrimonio al reddito.

Il fenomeno del reddito non interessa solo l'economia aziendale ma anche altre discipline come ad esempio la scienza delle finanze, l'economia sociale e il diritto ma con punti di vista differenti le une dalle altre.

In regime fascista corporativo, il fenomeno reddito assume un'importanza notevole in quanto è oggetto di attenzione da parte dello stato corporativo. Come specificato in precedenza, infatti, obiettivo dello stato fascista è quello di creare una giustizia sociale in cui si realizzi l'equa distribuzione del massimo reddito possibile. Per tale motivo, lo studio economico-aziendale del reddito non può ignorare il problema della giustizia sociale, che, essendo un elemento ambientale, non può essere non considerato adeguatamente.

Dal punto di vista che interessa ai fini dello studio che sto conducendo, il reddito secondo Zappa<sup>272</sup> è "l'accrescimento che, in un determinato periodo di tempo, il capitale di un'impresa data subisce in conseguenza della gestione". La misurazione del reddito in ambito economico aziendale diventa di fondamentale importanza, vista la necessità da parte degli organi dello stato di verificare i documenti contabili delle aziende in un'ottica di trasparenza contabile. Fondamentale risulta inoltre la conoscenza del

---

<sup>272</sup> Zappa, G. (1915), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Roma: Anon. Libr. ital..

reddito per poter formulare giudizi di convenienza economica su una determinata attività economica e su un ventaglio di possibili combinazioni produttive. È necessario distinguere tra convenienza economica corporativa e convenienza economica aziendale. La prima si riferisce al punto di vista della collettività rispetto alla realizzazione di una determinata operazione e prende in considerazione tutte le possibili conseguenze economiche e non economiche (sociali, morali, religiose, culturali). La convenienza aziendale invece, riguarda il punto di vista del soggetto economico e, parallelamente al rapporto di subordinazione (Giovannini) dell'economia aziendale rispetto all'economia corporativa, si ritiene che anche la convenienza economica aziendale deve essere subordinata alla convenienza economica corporativa. Al soggetto economico risulta importante studiare la convenienza economia aziendale nella scelta della combinazione produttiva da attuare salvo che ci siano fattori di convenienza economica corporativa per cui lo stato interverrà direttamente assumendo l'esercizio dell'impresa o indirettamente attraverso esenzioni, sovvenzioni, protezioni o altre forme di intromissione. Lo stato corporativo non può ignorare l'esistenza di una convenienza economica aziendale minima dei soggetti economici.

Alcuni autori hanno proposto anche delle modifiche nella logica degli schemi di rappresentazione contabile (stato patrimoniale e conto economico) o hanno comunque trattato temi come il rapporto delle valutazioni di bilancio e gli obiettivi dell'economia corporativa. Questo, in una certa misura, mostra che la disciplina corporativa ha esteso la sua influenza, anche se debolmente, all'area della contabilità.

Nel 1935 Chialvo<sup>273</sup> ha discusso il problema degli obiettivi delle valutazioni di bilancio in relazione agli obiettivi corporativi senza proporre alcuna proposta, mentre un precedente intervento di D'Alvise<sup>274</sup> del 1930 ha sottolineato la necessità di "sincerità" (contro le riserve di bilancio nascoste) negli stati patrimoniali aziendali, dichiarando la "necessità politica" del regime fascista: "Infatti devo ricordare che, oltre alla Tesoreria, c'è la Nazione, e che lo stato patrimoniale e i suoi allegati devono offrire il loro servizio agli studi statistici che il regime fascista richiede per il miglior coordinamento dell'economia complessiva per la popolazione italiana." (D'Alvise, 1930: p. 81).

---

<sup>273</sup> Chialvo, L. (1935), "Fini delle valutazioni di bilancio e fine corporativo", *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio-marzo, n. 2-3, pp. 89-91.

<sup>274</sup> D'Alvise, P. (1930), "Sui bilanci annuali delle società anonime in regime fascista", *Rivista Italiana di Ragioneria*, marzo-aprile, n. 3-4, pp. 73-81.



Un altro caso interessante è offerto da Marchiaro<sup>275</sup> in un articolo che si occupa del problema di evidenziare i rendimenti dei fattori produttivi da un punto di vista corporativo, il quale formula proposte specifiche: “La distinzione tra capitale, lavoro e remunerazione dell’imprenditore è il principale problema che la contabilità deve risolvere in conseguenza di norme corporative, mirando a valutare se una società è redditizia così per il capitale che per il lavoro, e in questo modo per l’economia nazionale.” (Marchiaro, 1935).

Pancierà<sup>276</sup> (1939) propone uno schema di reporting relativo alle funzionalità sociali dell’azienda, in modo tale che la società fascista possa valutare la conformità dell’attività dell’impresa all’interesse economico generale della nazione attraverso informazioni adeguate. Oltre al reporting finanziario, propone quindi un reporting destinato a varie categorie di stakeholders, come stato, capitalisti, imprenditori e lavoratori: “Mentre il documento finanziario si basa principalmente su dati contabili a causa della necessità di ottenere una misura finanziaria del reddito, il resoconto di funzionalità sociale è basato principalmente su dati statistici. [...] Le seguenti informazioni dovrebbero essere incluse in esso: la produzione e le transazioni, i costi e i ricavi, le capacità potenziali ed effettive dell’azienda, le possibilità di cambio (elasticità), le azioni detenute in imprese e banche simili, il contributo all’autarchia. Questa informazione dovrebbe essere confrontata con quelle del periodo precedente e con quelle che presumibilmente sono previste per il futuro.” (Pancierà, 1939: pp. 222-223).

In particolare, due articoli di Garigliano<sup>277</sup> nella Rivista proseguono l’analisi dei rapporti tra le aziende e la corporazione fascista (Garigliano, 1934 e 1936): essi mettono in evidenza l’aspetto contabile del problema corporativo, soffermandosi sulla questione dell’emissioni di dati e della costruzione di statistiche aziendali ed indicatori contabili utili ai fini del coordinamento realizzato da parte della corporazione fascista. L’autore

---

<sup>275</sup> Marchiaro, C. (1935), “Lo scopo ed il contenuto delle scritture contabili con riguardo al principio: ‘L’utile della collettività deve essere anteposto al tornaconto del singolo’”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, aprile, n. 4, pp. 111-119.

<sup>276</sup> Panciera, E. (1939), *Riflessi corporativi nell’economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.

<sup>277</sup> Garigliano, C. (1934), “Aspetto ragioneristico del problema corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio-giugno, n. 5-6, pp. 254-258. Garigliano, C. (1936), “La ragioneria negli sviluppi dell’ordinamento corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 22-29.

sottolinea la necessità di utilizzare metodi contabili uniformi (voci aziendali e schemi di rappresentazione dei dati) per le imprese dello stesso settore. Pertanto, egli propone un'azienda corporativa centrale per la raccolta e il controllo dei dati aziendali, lo studio di modelli contabili uniformi e la codifica delle entrate, la revisione obbligatoria, e la risoluzione delle controversie economiche.

In relazione ad uno degli elementi che compongono il reddito, i costi, Giovannini ritiene che i sindacati o le corporazioni dovrebbero, per ogni ramo della produzione, pubblicare i procedimenti-tipo per la misurazione dei costi, suddividendo tra piccole, medie e grandi industrie. In tal modo infatti, l'imprenditore potrebbe effettuare dei facili raffronti per poter intervenire di conseguenza, coadiuvato dal sindacato o dalla corporazione. Anche Cinquini dedica alcune riflessioni al problema dei costi ed in particolare alla contabilità dei costi nell'ambito dell'economia corporativa; nello specifico ricorda che negli anni '30 sono stati proposti diversi contributi accademici al dibattito sui costi come componenti del reddito corporativo<sup>278</sup>, argomento di cui si parlerà a breve. Ritiene Donnini che anche la teoretica dei ricavi dovrebbe essere rivista vista l'azione corporativa di disciplinamento dei prezzi. Dello stesso parere è Panciera il quale ritiene che il controllo dei costi è un problema per le imprese corporative e diventa fondamentale per le corporazioni che devono conoscere l'andamento delle aziende per poter prendere decisioni in merito a: fissazione dei prezzi di vendita, formazione di tariffe salariali e individuazione delle aziende esercitate in modo non economico. Senza controllo dei costi, non si riuscirebbe a realizzare il contemperamento dei privati interessi con quelli superiori della collettività.

Il problema dei costi è quindi fondamentale per lo sviluppo della politica economica, in particolare per lo sviluppo della fase autarchica dal 1935, ma più in generale per le esigenze di pianificazione che la politica economica gradualmente ha stabilito (settore del credito, import/export, tassazione, prezzi).

Già nel 1927, la Carta del Lavoro (dichiarazione VIII) si riferisce specificamente alla riduzione dei costi come uno degli obiettivi dello stato corporativo, insieme con il

---

<sup>278</sup> Tra cui: Paccès, F.M. (1934), *I costi industriali*, Torino: Istituto di Studi Aziendali; D'ippolito, T. (1935), *I costi di produzione nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè; Giannessi, E. (1935), *I costi di produzione nelle aziende tessili cotoniere*, Firenze: Seeber; De Minico, L. (1935), *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, Napoli: Rondinella; Amodeo, D. (1941), *I costi comuni nell'aspetto funzionale*, Milano: Giuffrè.

perseguimento degli interessi dei membri ed il miglioramento e incremento della produzione.

La crescita dell'attività regolativa delle corporazioni fasciste aumenta l'importanza di tali informazioni. Panciera<sup>279</sup> (1939) afferma: “Sul tema, Malinverni<sup>280</sup> precisa che la determinazione dei costi di produzione per le corporazioni fasciste è un elemento fondamentale per diversi aspetti aziendali, come fissare i prezzi di vendita, la formazione del salario, la determinazione delle tariffe doganali, [...], per effettuare calcoli di convenienza economica ecc. [...] (pp. 197-198) [...] Senza un accurato controllo dei costi, lo Stato e le corporazioni fasciste, per la produzione, non saranno in grado di subordinare gli interessi privati al maggiore interesse in modo razionale, come richiesto dalla tredicesima dichiarazione [articolo] della Carta del Lavoro e dalla legge costitutiva delle corporazioni fasciste.” (Panciera, 1939: p. 202).

Diversi articoli della Rivista sulle relazioni tra gli studi aziendali ed il corporativismo enfatizzano tale aspetto. Ad esempio, Santarelli<sup>281</sup> (1938 e 1938), Donnini<sup>282</sup> (1938), Trovati<sup>283</sup> (1938) sottolineano l'importanza della contabilità dei costi per la politica economica corporativa e autarchica. I principali obiettivi identificati sono prezzi (così come riduzione di prezzo) e controllo per aumentare l'efficienza generale del sistema economico. A questo proposito, queste politiche sono anche legate ad azioni di gestione aziendale. Ciò che ha motivato gli studiosi di economia aziendali su tali argomenti nello scenario dell'economia corporativa è chiarito nella seguente citazione: “Attualmente, la registrazione dei costi non viene eseguita in modo razionale, perché [...] il costo è il più grande enigma dell'economia aziendale. Ma le possibilità di migliorare i sistemi per accertare ed identificare i costi non dovrebbero essere escluse; infatti, deve essere l'obiettivo principale del regime corporativo. La valutazione dei costi ci fornisce gli elementi essenziali per confrontare i costi delle stesse merci in diverse aziende, dal

---

<sup>279</sup> Panciera, E. (1939), *Riflessi corporativi nell'economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.

<sup>280</sup> Malinverni, R. (1939), *Le corporazioni ed il problema dei costi*, Roma: Ed. Commercio.

<sup>281</sup> Santarelli, A. (1938), “Autarchia, prezzi, costi”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, ottobre, n. 10, pp. 327–328. Santarelli, A. (1938), “Autarchia economica ed organizzazione aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 43–46.

<sup>282</sup> Donnini, V. (1938), “Dall'economia corporativa all'economia aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 24-28.

<sup>283</sup> Trovati, A. (1938), “L'azienda nello stato corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio, n. 5, pp. 170-171.

momento che il confronto si basa su una precedente valutazione intrinseca, uno che è imparziale, e quindi esatto. L'azione corporativa continua deve essere orientato verso questi studi; Potrebbero essere complessi per un sistema economico pre-corporativo, ma non possono e non devono essere un ostacolo per un'economia veramente corporativa.” (Santarelli<sup>284</sup>, 1938).

In Italia le tecniche di analisi dei costi e di contabilità dei costi in ambienti industriali si sono sviluppate in ritardo rispetto ai paesi anglosassoni. Le prime ricerche hanno trovato i motivi, che includono: la politica economica protezionistica ed il ritardato sviluppo industriale in Italia; la struttura a conduzione familiare e la natura monopolistica della corporate governance; e la diffidenza della disciplina aziendale italiana prevalente nelle determinazioni analitiche e sezionali (Zan<sup>285</sup>, 1994; Bergamin Barbato et al<sup>286</sup>, 1996;. Cinquini e Marelli<sup>287</sup>, 2002;. Antonelli et al<sup>288</sup>, 2002).

Tuttavia, è importante sottolineare che gli anni trenta hanno visto significativi contributi accademici ai dibattiti sulla determinazione dei costi. I lavori che sono stati pubblicati sui problemi di costo si sarebbero poi rivelati riferimenti essenziali per questo settore dell'economia aziendale in Italia dopo la seconda guerra mondiale: Paces<sup>289</sup> (1934), D'Ippolito<sup>290</sup> (1935), Giannessi<sup>291</sup> (1935, 1943), De Minico<sup>292</sup> (1935), Ceccherelli<sup>293</sup> (1936) e Amodeo<sup>294</sup> (1941), hanno affrontato tali argomenti da prospettive diverse.

---

<sup>284</sup> Santarelli, A. (1938), “Autarchia, prezzi, costi”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, ottobre, n. 10, pp. 327–328. Santarelli, A. (1938), “Autarchia economica ed organizzazione aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 43–46.

<sup>285</sup> Zan, L. (1994), “Towards a history of accounting histories: perspectives from the Italian tradition”, *European Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 255–307.

<sup>286</sup> Bergamin Barbato, M., Collini, P., & Quagli, A. (1996), “Management accounting in Italy. Evolution within tradition”, in: Bhimani, A. (Ed.), *Management Accounting: European Perspectives*, Oxford: Oxford University Press, pp. 140–163.

<sup>287</sup> Cinquini, L. & Marelli, A. (2002), “An Italian forerunner of modern cost allocation concepts: Lorenzo De Minico and the logic of the ‘flows of services’”, *Accounting, Business & Financial History*, Vol. 12, No. 1, pp. 95–111.

<sup>288</sup> Antonelli, V., Cerboni, F., & Parbonetti, A. (2002), “The rise of cost accounting: evidence from Italy”, *Accounting, Business & Financial History*, Vol. 12, No. 3, pp. 461–486.

<sup>289</sup> Paces, F.M. (1934), *Principi di aziendologia*, Pisa: Dispense. Paces, F.M. (1934), *I costi industriali*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

<sup>290</sup> D'Ippolito, T. (1935), *I costi di produzione nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

<sup>291</sup> Giannessi, E. (1935), *I costi di produzione nelle aziende tessili cotoniere*, Firenze: Seeber. Giannessi, E. (1943), *Costi e prezzi-tipo nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

Non vi è dubbio che queste opere riflettano la grande attenzione che tali questioni hanno avuto in quegli anni nella letteratura internazionale. Anche il progressivo aumento delle dimensioni delle imprese industriali nell'economia italiana è stato influente nello stimolare lo sviluppo della letteratura, visti i nuovi problemi di controllo che esse hanno presentato.

Inoltre, anche lo scenario economico e politico in cui sono state scritte le opere degli autori citati deve essere, in una certa misura, presa in considerazione. Nella prefazione al suo libro, D'Ippolito<sup>295</sup> sottolinea il suo contributo innovativo a diverse forme di contabilità dei costi (a seconda degli obiettivi e dei metodi contabili) nel contesto delle questioni economiche più generali dell'economia corporativa: “Questo libro ha la singolare fortuna di apparire in un periodo della vita della nazione in cui la ricerca sul costo di produzione tende ad essere in prima linea [...] La regolazione della produzione corporativa [...] comporta la regolamentazione dei prezzi, delle tariffe e dei volumi di produzione nel maggior interesse collettivo e quindi implica necessariamente anche la ricerca sui costi di produzione. Sappiamo che tale indagine determina risultati differenti nelle diverse aziende che operano contemporaneamente in mercati di beni di consumo specifici. Ma anche all'interno della stessa azienda, in contrasto con l'opinione popolare che i costi possono essere determinati in modo indipendente, come mostrerò in questo lavoro diverse configurazioni di costo possono essere determinate, anche per lo stesso prodotto o produzione, secondo il nostro obiettivo o lo strumento che utilizziamo.” (D'Ippolito, 1935: p. VIII).

Ceccherelli<sup>296</sup> ha sottolineato l'emergere della prospettiva (cioè delle previsioni aziendali) come un problema aziendale all'interno del nuovo contesto economico (Ceccherelli, 1930).

In *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese* (1936), Ceccherelli<sup>297</sup> ha scritto un contributo sullo sviluppo di "analisi dinamiche". Si occupa

---

<sup>292</sup> De Minico, L. (1935), *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, Napoli: Rondinella.

<sup>293</sup> Ceccherelli, A. (1936), *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese*, Firenze: Seeber.

<sup>294</sup> Amodeo, D. (1941), *I costi comuni nell'aspetto funzionale*, Milano: Giuffrè.

<sup>295</sup> D'Ippolito, T. (1935), *I costi di produzione nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

<sup>296</sup> Ceccherelli, A. (1930), *Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende commerciali* – Vol. I, Firenze: Le Monnier.

del rapporto tra contabilità dei costi, la successione instabile dei cicli economici e i diversi usi delle risorse produttive. L'interesse per queste questioni risultava dalle incertezze che seguirono la Grande Crisi e hanno dato luogo alla crescente ricerca progettata per affrontarle (Fauci<sup>298</sup>, 1990). Alla fine del libro, l'autore spiega come queste analisi hanno trovato il loro giusto posto all'interno dell'economia corporativa: “Questo studio [...] si presenta, per molte ragioni, adeguato agli obiettivi delle discipline economico-aziendali e strettamente vicino ai più moderni miglioramenti del sistema economico corporativo. [...] L'azione dell'azienda è ostruita dalla difficoltà, o, a volte dall'impossibilità, di ottenere informazioni complete e affidabili sulle condizioni generali del mercato, e la sua capacità di resistenza e di difesa è ostruita e spesso annullata dal ritardo nelle sue reazioni al mercato [...]. Nel sistema corporativo, in cui l'azione individuale è integrata con disposizioni statali, le prospettive e le previsioni diventano strumenti utili da applicare, sia alle informazioni sia alle misure che possono modificare gli andamenti della produzione.” (Ceccherelli, 1936: pp. 173-175).

Lorenzo De Minico<sup>299</sup> (1935) ha scritto un lavoro sulla contabilità dei costi. Ha pubblicato *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, in cui: (i) i costi comuni; (ii) il rapporto tra costi e ricavi; e (iii) l'esame delle tendenze future sono l'oggetto dell'attenzione per affrontare il problema della valutazione periodica del reddito. In questo lavoro non fa alcun riferimento all'economia corporativa salvo che in una nota in calce (n.1 a pag 325.), che discute il concetto di base di reddito normale (De Minico, 1935: pp. 290 ss), ed il modo in cui le valutazioni complesse coinvolte nella valutazione del reddito dovrebbero contribuire ad assicurare il livellamento dei flussi di reddito in futuro. La nota afferma: “nel sistema economico corporativo [...] il giudizio di un'azienda si basa essenzialmente sul livello di organizzazione economica della propria apparecchiatura nella struttura produttiva del paese nonché sul livello di completamento in cui la funzionalità partecipa alla formazione dell'attività complessiva del sistema produttivo nazionale”.

---

<sup>297</sup> Ceccherelli, A. (1936), *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese*, Firenze: Seeber.

<sup>298</sup> Fauci, R. (1990), “Materiali e ipotesi sulla cultura economica italiana tra le due guerre mondiali”, in Becattini, G. (Ed.), *Il pensiero economico: temi, problemi e scuole*, Torino: UTET, pp. 183–231.

<sup>299</sup> De Minico, L. (1935), *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, Napoli: Rondinella.

Anche Giannessi<sup>300</sup> apre il suo lavoro sui costi (1943) con una sezione su *Riconnessione del costo col fenomeno aziendale*, in cui egli tratta soprattutto di "corporazioni fasciste nel sistema corporativo".

Questi studi sui costi trovano applicazione efficace nella formulazione di una politica di controllo dei prezzi durante l'economia di guerra, così come le esigenze di produzione della Seconda Guerra Mondiale hanno accelerato lo sviluppo di iniziative in questa direzione. Una commissione speciale è stata fondata nel 1941 per lo sviluppo di un sistema di contabilità dei costi coerente e uniforme per le imprese industriali: lì, i progressi compiuti nella teoria della contabilità dei costi nel decennio precedente è stata riassunta e applicata (D'Ippolito e De Minico<sup>301</sup>, 1943).

Come più volte accennato, nello stato corporativo si presenta il problema della pubblicità delle rilevazioni aziendali. In ambito liberale, la pubblicità dei documenti contabili si ritiene possa danneggiare la vitalità e le possibilità produttive dell'azienda stessa. In ambito corporativo, invece, è di fondamentale importanza stabilire se l'azienda persegue l'obiettivo di giustizia sociale assegnatole, valutare cioè se l'interesse del soggetto economico sia in contrasto con quello della collettività (Gentile). È importante capire anche se l'azienda necessita di aiuti, se i costi sono riducibili... tali problemi richiedono una diretta conoscenza da parte dello stato delle rilevazioni aziendali. Vari autori propongono dunque la creazione di organi specializzati con poteri di visione delle rilevazioni contabili. Questo perché in un'economia corporativa, l'attività produttiva non è interesse privato bensì un interesse della collettività in quanto ne deriva il benessere della nazione e la realizzazione della giustizia sociale. La corporazione, il sindacato e lo stato devono infatti avere efficaci strumenti di rilevazione per prendere decisioni. Esistono i fenomeni esterni che vengono rilevati attraverso l'Istituto Centrale di Statistica; ma i fenomeni interni all'azienda rimangono ignoti a tali organi. Ecco che allora lo stato corporativo, per poter adempiere efficacemente alle sue funzioni, necessita di uomini che possano accedere alle rilevazioni aziendali, indispensabili al sindacato per discutere consapevolmente i

---

<sup>300</sup> Giannessi, E. (1943), *Costi e prezzi-tipo nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

<sup>301</sup> D'Ippolito, T., & De Minico, L. (1943), "Il problema dei costi e dei prezzi e l'unificazione contabile nella economia di guerra", *Rivista di Politica Economica*, febbraio, n. 2, pp. 62-76.

contratti di lavoro, alla corporazione per svolgere le funzioni conciliative, consultive e normative e allo stato per realizzare la sua funzione di controllo e di coordinazione.

Anche secondo Ceccherelli, l'impresa, disponendo di un capitale di dotazione e necessitando di fornire un reddito al capitale, si trova a dover affrontare problemi di economicità e di efficienza (problemi di convenienza economica) e conseguentemente problemi di adattamento e di comportamento. Soltanto attraverso osservazione e interpretazione dei fatti (oggetto dell'economia aziendale) si risolvono tali problematiche.

Gli studiosi hanno riflettuto sull'importanza degli studi di aziendali e della contabilità per la corretta conduzione delle funzioni corporative fasciste. Ceccherelli<sup>302</sup>, nel suo discorso inaugurale all'inizio dell'anno accademico 1933-1934, in relazione al ruolo del contabile ha scritto: “Nel sistema delle scienze economiche e commerciali, l'economia corporativa forma un ponte agile tra i concetti astratti e la realtà concreta: specifica e rafforza l'interdipendenza dei diversi aspetti del fenomeno economico, ma più in particolare vede la posizione dei problemi che segnano il contenuto sostanziale della contabilità in un nuova luce. Nessuna delle azioni del sistema dell'economia corporativa [...] potrebbe essere eseguita in maniera proficua senza l'aiuto dell'interpretazione contabile della situazione economica e finanziaria di qualsiasi singola azienda o senza le informazioni e le deduzioni che provengono dall'analisi e dal commento dei budget e dei bilanci correnti.” (Ceccherelli, 1934: p. 34).

Tale argomento è frequente anche nella Rivista considerata:

“La funzione della Contabilità, cioè la funzione delle registrazioni contabili e della rilevazione statistica, ha oggi una crescente importanza, perché la contabilità è lo strumento che rivela il meccanismo di gestione e di risultati della performance, indispensabili per la disciplina dell'attività economica. [...] La scienza dell'azienda è un aiuto essenziale per la soluzione di molti problemi dell'economia corporativa e, in particolare, quelli di determinazione del valore, riduzione dei costi e controllo, miglioramento della produzione, equa distribuzione degli utili tra i fattori diretti della

---

<sup>302</sup> Ceccherelli, A. (1934), *La ragioneria nel sistema delle discipline economiche e commerciali*, Firenze: Tipografia Mariano Ricci.



produzione e, infine, tra quest'ultimo e lo Stato (sistema fiscale).” (Trovati<sup>303</sup>, 1938: p. 171).

Diverse questioni sviluppate dai maggiori studiosi aziendali italiani negli anni Trenta appaiono significativamente legate allo sviluppo dell'economia corporativa. Due temi in particolare: quello della dinamica aziendale e quello della contabilità dei costi, già affrontato nel corso del paragrafo.

In relazione agli studi della dinamica aziendale, L'indagine sulla variabilità delle condizioni ambientali delle attività economiche ed i metodi per affrontarli utilizzati dalle aziende sono significative aree di ricerca negli studi aziendali del periodo. Questo interesse riguarda uno spostamento dell'attenzione verso indagini delle dinamiche di gestione del business, ispirate dalle idee di Zappa, che a sua volta si basava sugli sviluppi degli studi sulle dinamiche economiche risalenti alla fine del secolo.

Le opere di Ceccherelli<sup>304</sup> (1930, 1936), De Minico<sup>305</sup> (1935), Amaduzzi<sup>306</sup> (1939), Salzano<sup>307</sup> (1938) e Sassi<sup>308</sup> (1940) appaiono significative nel loro orientamento verso una ricerca dei trends aziendali e della variabilità (sotto più punti di vista).

Tali studi sono stati sviluppati nel periodo in cui il governo italiano ha dato attuazione, o almeno ha cercato di attuare, una economia corporativa e autarchica pianificata. Un dibattito è stato realizzato su come gli organi corporativi avrebbero potuto efficacemente implementare una “funzione corporativa per preparare i piani di produzione” (Santarelli<sup>309</sup>, 1936), in ogni caso in conformità con una autonomia gestionale da lasciare alle aziende (Paccès<sup>310</sup>, 1934, Panciera<sup>311</sup>, 1939: pp. 170- 182).

---

<sup>303</sup> Trovati, A. (1938), “L'azienda nello stato corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio, n. 5, pp. 170-171.

<sup>304</sup> Ceccherelli, A. (1930), *Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende commerciali* – Vol. I, Firenze: Le Monnier. Ceccherelli, A. (1936), *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese*, Firenze: Seeber.

<sup>305</sup> De Minico, L. (1935), *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, Napoli: Rondinella.

<sup>306</sup> Amaduzzi, A. (1939), *Sulla variabilità del processo produttivo nell'amministrazione dell'azienda* (reprinted in Amaduzzi, A., *Studi di Economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della 'Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi'*), Roma: Edizioni Kappa, 1995.

<sup>307</sup> Salzano, A. (1938), *Le dimensioni aziendali*, Parte I, Napoli: Il piccolo Marittimo.

<sup>308</sup> Sassi, S. (1940), *Il sistema dei rischi d'impresa*, Milano: Vallardi.

<sup>309</sup> Santarelli, A. (1936), “La preparazione dei piani di produzione e la corporazione”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, p. 61.

<sup>310</sup> Paccès, F.M. (1934), *I costi industriali*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

Scrivendo *Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende commerciali* (1930)<sup>312</sup>, Ceccherelli aveva già iniziato la sua indagine sulla questione delle previsioni e prospettive aziendali. Questa indagine viene successivamente ripresa in un lavoro successivo (Ceccherelli<sup>313</sup>, 1936) in cui evidenzia la natura complessa della prospettiva come “un procedimento di investigazione di fenomeni dinamici al fine di interpretare il trend di eventi futuri ed incerti” (Ceccherelli, 1936: p. 7).

Anche Giovannini<sup>314</sup>, nel suo lavoro già citato, ha scritto un'intera sezione sulla previsione il quale contiene un paragrafo relativo al coordinamento tra le previsioni corporative e le previsioni aziendali (Giovannini, 1942: pp. 151-204).

È interessante notare che una caratteristica comune di molti studi è stata la ricerca di una definizione di condizioni "normali" per la gestione aziendale e la successiva identificazione di possibili "politiche di normalizzazione" per aiutare a gestire la variabilità interna ed esterna delle aziende.

C'era un forte impulso verso l'indagine delle cause del dinamismo aziendale al fine di individuare strumenti idonei per il suo controllo e la sua governance.

A questo proposito, molti autori considerano il sistema economico corporativo come un importante fattore di supporto. Il lavoro di Aldo Amaduzzi<sup>315</sup> (1939) nei suoi espliciti riferimenti all'economia corporativa è degno di nota su questo punto. In una sezione introduttiva del *Processo produttivo di azienda nella concezione corporativa ed autarchica*, Amaduzzi rappresenta, tra le "politiche di normalizzazione", il ruolo del sistema corporativo come un essenziale fattore di normalizzazione ambientale che può influenzare le aziende in tre modi differenti (Amaduzzi, 1939: pp. 266-271):

---

<sup>311</sup> Panciera, E. (1939), *Riflessi corporativi nell'economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.

<sup>312</sup> Ceccherelli, A. (1930), *Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende commerciali* – Vol. I, Firenze: Le Monnier.

<sup>313</sup> Ceccherelli, A. (1936), *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese*, Firenze: Seeber.

<sup>314</sup> Giovannini, P. (1942), *L'amministrazione aziendale generale-corporativa. Gestione, ragioneria ed organizzazione delle aziende dello Stato Corporativo*, Milano: Ulrico Hoepli editore.

<sup>315</sup> Amaduzzi, A. (1939), *Sulla variabilità del processo produttivo nell'amministrazione dell'azienda* (reprinted in Amaduzzi, A., *Studi di Economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della 'Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi'*), Roma: Edizioni Kappa, 1995.

- previene le transazioni sfavorevoli e promuove iniziative favorevoli (consorzi, accordi di produzione) controllando l'andamento del sistema economico generale senza sopprimere l'economia privata (finanziamenti, impianti industriali);
- In più “in virtù del sistema corporativo, gli organismi statali e corporativi supportano un governo favorevole dell'azienda, mentre in aggiunta a tale controllo da parte del sistema corporativo non mette l'azienda in una posizione di subordinazione alle forze di mercato” (Amaduzzi 1939: p 269);
- Infine, i regolamenti favoriscono l'efficienza, consentendo alle aziende di adattarsi più velocemente ai prezzi/costi che si verificherebbero se guidate da mere forze di mercato. Sul rischio di business, Sassi<sup>316</sup> (1940) fa osservazioni simili: “Le condizioni, comunque, che nel contesto economico del nostro paese derivano dal regime corporativo, sono certamente favorevoli per consentire alle imprese [...] di portare avanti la ricerca concreta e utile delle previsioni. Nei fondamenti della dottrina dell'economia corporativa, e nelle sue regole dipendenti, troviamo gli elementi essenziali che rendono possibile la gestione aziendale e che la proteggono da eventi esterni incontrollati e anormali. Pur accettando il presupposto dinamico della produzione e del consumo, dei costi e dei prezzi, il principio economico corporativo della necessità di una disciplina e di una regolazione di tali essenziali funzioni, previene la mancanza di equilibrio e assicura il sincronismo. Questo punto è essenziale sia per combattere la speculazione dannosa per obiettivi collettivi sia per limitare i fattori di rischio esterni per l'azienda.”.

Anche Salzano<sup>317</sup> (1938) commenta gli effetti dell'organizzazione economica corporativa sui processi decisionali in materia di investimenti industriali: “Il sistema corporativo contribuisce alla soluzione di problemi, quali l'organizzazione del lavoro, la localizzazione industriale, la selezione e formazione dei lavoratori e la dimensione aziendale. [...] Oggi, senza dubbio, la maggior parte delle incertezze che in passato dovevano essere affrontate dalle aziende da sole, sono ora determinate dalla superiore autorità corporativa. Ma noi non pensiamo che questo diminuisca il valore del nostro studio, perché, nell'ambito dell'attuale sistema corporativo, l'imprenditore deve anche

---

<sup>316</sup> Sassi, S. (1940), *Il sistema dei rischi d'impresa*, Milano: Vallardi.

<sup>317</sup> Salzano, A. (1938), *Le dimensioni aziendali*, Parte I, Napoli: Il piccolo Marittimo.

contribuire alla soluzione di alcuni problemi, al fine di prendere parte all'attività economica nazionale.” (Salzano, 1938: p. 48).

Il problema del controllo delle tendenze dinamiche della gestione aziendale diventa quindi particolarmente significativo negli studi aziendali del periodo; l'organizzazione aziendale all'interno di un ambiente economico corporativo è generalmente ritenuta come una circostanza di stabilizzazione e normalizzazione nel processo decisionale.

Per quanto riguarda lo sviluppo degli studi di economia aziendale in questioni come la “prospettiva” e la “previsione”, sembra rilevante che essi sono considerati come dispositivi aziendali nel quadro della regolazione corporativa dell'economia e della realizzazione di obiettivi istituzionali. Le ragioni di questo orientamento sono sottolineate da Ceccherelli<sup>318</sup> nel suo lavoro sull'economia aziendale e il sistema corporativo: “Poiché è nella posizione in cui l'ambiente economico diventa controllabile e controllato che le questioni aziendali, normalmente trattate nella limitata prospettiva dei problemi puramente di controllo e di riconoscimento e smistamento dei fatti, rivelano chiaramente la loro natura essenziale come problemi potenziali e di previsione che devono essere affrontati e risolti.” (Ceccherelli, 1937: p. 22).

Lo stesso approccio si applica alle statistiche aziendali, che aumentano in questo periodo. Zappa, nella sua *Tendenze nuove negli studi di ragioneria* (1927: pp. 35-36), aveva già sottolineato l'importanza nel rinnovamento dell'economia aziendale anche attraverso un corretto impiego dei dispositivi di statistica nel determinare informazioni economiche in ambito aziendale. Le opere suddette sulle dinamiche aziendali si riferiscono ampiamente alle statistiche d'impresa come strumento per fare previsioni e analisi precise e affidabili (Amaduzzi<sup>319</sup>, 1939: pp 257-258; Ceccherelli<sup>320</sup>, 1936: pp. 31-32.).

Allo stesso tempo, alcuni articoli della Rivista cercano di sensibilizzare gli studiosi aziendali sull'importanza delle statistiche nell'organizzazione dell'azienda corporativa:

---

<sup>318</sup> Ceccherelli, A. (1937), “L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo”, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.

<sup>319</sup> Amaduzzi, A. (1939), *Sulla variabilità del processo produttivo nell'amministrazione dell'azienda* (reprinted in Amaduzzi, A., *Studi di Economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della 'Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi'*), Roma: Edizioni Kappa, 1995.

<sup>320</sup> Ceccherelli, A. (1936), *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese*, Firenze: Seeber.

“Ogni modifica degli elementi che costituiscono il capitale (attività), o uno qualsiasi degli altri fattori di produzione dell’azienda, deve essere aderente alla previsione. Se tali modifiche sono inferiori o superiori o in qualche modo differenti da quanto previsto, il potere di riadattare i fattori produttivi alla normale combinazione è disabilitato. Per questo motivo, le imprese spesso incorrono in uno squilibrio interno non facile da riequilibrare. Di qui, l’importanza in aziende ben organizzate di un equo calcolo delle statistiche aziendali e gli innumerevoli benefici provenienti dalle previsioni economiche e dalla compilazione dei budgets.” (Santarelli<sup>321</sup>, 1938: p. 44).

“Le registrazioni statistiche sono il necessario complemento e sviluppo dell’ulteriore miglioramento della tecnica contabile delle aziende corporative, cosicché le previsioni e le prospettive future sono note.” (Saulle<sup>322</sup>, 1940: p. 236).

Due lunghi articoli di Strobino<sup>323</sup> (1941; 1941) indirizzano le statistiche aziendali nel contesto della contabilità aziendale e del sistema corporativo. Più tardi, in un articolo del 1943, Aldo Amaduzzi<sup>324</sup> getta le basi per il successivo sviluppo delle sue teorie sulle condizioni di equilibrio aziendale, scrivendo diverse pagine sull’importanza di utilizzare le statistiche aziendali insieme ai bilanci per una conoscenza più approfondita delle attività del periodo finanziario (Amaduzzi, 1943).

## **L’ATTUALISMO GENTILIANO COME CHIAVE DI LETTURA DELL’ECONOMIA AZIENDALE CORPORATIVA**

Come affermato in precedenza, Gentile, considera l’uomo come animale razionale e quindi come animale sociale. “Ragione” è il termine con cui si definisce l’iniziativa

---

<sup>321</sup> Santarelli, A. (1938), “Autarchia economica ed organizzazione aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 43–46.

<sup>322</sup> Saulle, G. (1940), “La Corporazione e la Ragioneria”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, ottobre-novembre, n. 10–11, pp. 236–237.

<sup>323</sup> Strobino, A. (1941), “La statistica aziendale nel quadro delle rilevazioni d’impresa e dell’ordinamento corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, agosto-settembre-ottobre, n. 8–9–10, pp. 221–227. Strobino, A. (1941), “La statistica aziendale nel quadro delle rilevazioni di impresa e dell’ordinamento corporativo (continuazione e fine)”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre, n. 11, pp. 293–297.

<sup>324</sup> Amaduzzi, A. (1943), “Di una teoria delle condizioni di equilibrio aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre-dicembre, n. 11–12, pp. 200–205.

intellettuale di tutti coloro che sono alla ricerca della verità e che intendono sostenere giudizi morali; il che può essere raggiunto solo richiamandosi a criteri che prescindano dall'interesse personale, ovvero a quei criteri generale e imparziali che sono sostanzialmente prodotti sociali. L'affermazione di uno status di verità e la difesa dei giudizi morali implicano criteri fondati sul piano sociale e che idealmente corrispondono all'esame critico del "potere universale della ragione che appartiene agli uomini e agli dei, ai morti, ai vivi e ai nascituri"<sup>325</sup>. Ciò che accomuna gli uomini tra loro e la natura umana che si manifesta nella ragione regolata dalle norme, nel pensiero. Al di fuori di questa comunione spirituale, gli uomini sono animali privi di ogni concetto di verità e di moralità. Perciò Gentile giunge a sostenere che "l'individuo non è atomo. Immanente al concetto di individuo è il concetto di società"<sup>326</sup>. L'uomo è un animale sociale che trova la libertà solo integrandosi con altri uomini in un sistema governato da leggi. Alla base dell'esistenza spirituale dell'individuo vi è dunque la comunità alla quale egli appartiene. I criteri per un corretto comportamento derivano quindi da un'associazione di persone integrate in un sistema ordinato (lo stato) che fornisca all'individuo indirizzi generali (interesse della collettività). L'individuo vede la luce in seno a una comunità nazionale: ad un sistema complesso di norme interdipendenti che comprende i codici, civile e penale, le leggi. Questi sistemi normativi conferiscono continuità e identità alle azioni dell'individuo. Lo stato rappresenta per Gentile "la sostanza morale della nostra personalità umana [...] Lo Stato e la Nazione sono intrinseci e connaturati al nostro stesso essere in quanto la volontà universale dello Stato ha le stesse dimensioni della nostra personalità etica concreta ed attuale"<sup>327</sup>.

---

<sup>325</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni, p. 15.

<sup>326</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni, p. 33-38. Gentile, G. (1916), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Pisa: Mariotti, p. 65.

<sup>327</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni, p. 44. Gentile, G. (1912), *L'atto del pensiero come atto puro*, Palermo: Annuario della Biblioteca filosofica, p. 33.

L'individuo che scelga di agire in maniera libera, nel rispetto della legge imposta dallo stato, non trascende mai la comunità, il Noi di cui fa parte: "l'uomo è nazione, e la Nazione, avendo una concreta personalità, è Stato"<sup>328</sup>.

Gentile dunque concepisce la persona come un tutto complesso. Essa non può esistere né essere concepita separata dalla vita comunitaria richiesta dal suo stesso essere. La società, lo stato, rappresenta l'unione dell'universale col particolare e costituisce un tutt'uno che è superiore alle sue parti componenti. Lo stato rappresenta la vera volontà della comunità, la fonte sovrana, la portatrice dell'interesse superiore generale. La società godeva quindi secondo Gentile, della priorità logica, fattuale e morale rispetto agli individui che la compongono. Da ciò deriva il concetto della subordinazione degli interessi individuali a quelli collettivi, più volte richiamata nel corso della trattazione.

Tale pensiero costituisce il nucleo della filosofia sociale e politica di Gentile, filosofia che non coincide col fascismo, in quanto preesistente allo stesso. La definizione assegna alla collettività una funzione di centro di interesse e di privilegio che supera quella dell'individuo e le è contrapposta. Di conseguenza, in tale sistema esiste una priorità della collettività rispetto all'individuo in cui la nazione è concepita come un tutto organico o funzionale in cui gli individui si collocano e si definiscono. Lo stato è considerato l'espressione reale della volontà di questo tutto organico e rappresenta la volontà di tutto il popolo, distinta dalla volontà immediata ed empirica degli individui che lo compongono. Questa volontà trascende in ampiezza ed interesse la volontà degli individui e deve tentare di stabilire quali siano gli interessi generali della collettività da perseguire.

La logica gentiliana vuole che i termini *individuo*, *popolo*, *partito*, *nazione* e *stato* siano intercambiabili. Per Gentile infatti "lo Stato è la vera personalità dell'individuo", pur rappresentando contemporaneamente "la volontà della Nazione", superiore alla volontà degli individui che, singolarmente, la compongono<sup>329</sup>.

L'individuo, il partito, il popolo, la nazione, lo stato costituiscono, secondo il filosofo, gli interessi ultimi individuali e collettivi. L'individuo è collettività in quanto popolo, nazione o stato. "L'individuo non è un atomo. Nel concetto di individuo è immanente il

---

<sup>328</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni, p. 15.

<sup>329</sup> Gentile, G. (1990), "Che cosa è il fascismo", ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 36.

concetto di società [...] Soltanto tale identità può spiegare il necessario ed intrinseco rapporto che intercorre tra i due termini della sintesi, il che comporta che la concezione di un termine implica anche quello dell'altro [...] Io spero che a nessuno sfugga l'importanza di questo concetto poiché, a mio avviso, esso è la chiave di volta del grande edificio della società umana»<sup>330</sup>.

La vera volontà dell'individuo, tesa al perseguimento degli interessi egoistici dell'individuo, può trovarsi in contrasto con la volontà generale. Lo stato ha quindi, nella concezione gentiliana, il dovere di intervenire in nome di quest'ultima volontà per frenare l'individuo. La volontà dello stato, seppure espressa da una minoranza, si intende coincidente con la vera volontà dell'individuo, che ne riconoscerebbe l'identità con la propria se la sua ragione non fosse sconvolta<sup>331</sup>. Tale volontà può infatti esprimere la vera volontà di un intero popolo.

Questa fu la filosofia politica e sociale di Gentile, che si ritrova nella dottrina fascista e negli scritti di economia aziendale del periodo. Essa ha permesso la logica delle trasposizioni, per mezzo della quale l'individuo, il popolo, il partito, la nazione e lo stato diventano un'unica entità morale avente un solo insieme di interessi ultimi<sup>332</sup>.

Gentile sosteneva che se lo stato deve avere valore morale, non può rimanere soltanto un fatto empirico, un'entità astratta, ma deve costituire un mondo morale preesistente. Lo stato assume importanza morale solo quando l'individuo viene persuaso, o si persuade, del fatto che lo stato stesso è il suo stato. In questo caso, l'individuo accetta il governo, accetta il perseguimento di un interesse che potrebbe anche essere in contrasto col suo egoistico e si lascia dominare dalle leggi<sup>333</sup>.

Secondo Gentile, idealmente, in tutti gli uomini si dovrebbe risvegliare la consapevolezza ragionata dell'identità morale degli interessi collettivi e individuali. Ma dato che il fascismo pervenne all'idealismo etico già convinto della fragilità intellettuale dell'uomo, la funzione delle imposizioni totalitarie finì col prevalere. L'uomo, senza una guida morale, rischierebbe di affondare nelle sabbie mobili degli interessi egoistici.

---

<sup>330</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni, p. 32, 34, 39.

<sup>331</sup> Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni, p. 48.

<sup>332</sup> Gentile, G. (1929), *Origini e dottrina del fascismo*, Roma: Libreria del Littorio, pp. 117-120.

<sup>333</sup> Gentile, G. (1990), "Che cosa è il fascismo", ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 51.



Soltanto un'aristocrazia della volontà potrebbe disciplinare le masse ed indirizzarle a fini morali che trascendono la sfera dei loro interessi immediati. Una tale aristocrazia educa le masse a quella virtù che esse non potrebbero mai raggiungere<sup>334</sup>.

È compito dello stato definire la volontà superiore, nell'ambito di un'organizzazione che ne assicuri il controllo, a discapito di quegli individui che perseguono il tornaconto egoistico in contrasto con gli interessi ultimi della collettività. Non si deve mai permettere che interessi locali, economici, egoistici diventino il fulcro fondamentale della vita individuale, che sia il singolo uomo o l'azienda. Perciò Mussolini, così come gli studiosi di economia aziendale, tentarono di sostanziare queste idee (che si ritrovano negli scritti di Gentile) secondo le quali l'individuo e lo stato sono espressioni diverse di una stesa realtà in cui l'interesse individuale è subordinato a quello collettivo che, in condizioni di assenza di egoismo, coinciderebbero. L'egoismo cesserebbe di esistere solo attraverso l'azione educatrice dello stato tesa alla creazione di una comunanza di sentimenti di gruppo che avrebbe unito gli individui in un senso collettivo della vita<sup>335</sup>.

---

<sup>334</sup> Gentile, G. (1990), "Che cosa è il fascismo", ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere, p. 63.

<sup>335</sup> Gentile, G. (1925), "Caratteri religiosi della presente lotta politica", *L'educazione politica*, III, I, marzo 1925, p. 25.



## CAPITOLO 5 – REGOLAMENTAZIONE CONTABILE E CORPORATIVISMO

### EVOLUZIONE STORICA DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE DI COMMERCIO

I primi studi per la riforma del codice civile del 1865, che in ogni caso, possono dirsi strutturalmente collegati al processo di codificazione conclusosi nel 1942, risalgono al giugno 1918, data di inizio dei lavori della “commissione per il dopo guerra”, nominata con d.lgs. 16 settembre 1917 n. 1519 e presieduta per le questioni giuridiche amministrative e sociali da Vittorio Scialoja. In realtà, anche negli anni precedenti erano stati presentati diversi progetti ed istanze volte al recepimento di modificazioni strutturali del codice civile del 1865 e del codice di commercio del 1882. In particolare, il decreto del 15 settembre 1906, istituendo una commissione per la riforma generale del diritto privato, indicò una serie di motivi di riforma, anticipando alcuni dei temi che saranno poi ripresi in alcune fasi del processo di codificazione successivo quali:

- dubbi sulla separazione fra codice civile e codice di commercio, considerando che il secondo regola anch'esso interessi generali e conseguentemente le regole in esso contenute parrebbe dovrebbero estendersi alla materia civile;
- l'idea di includere nel codice civile anche il contratto di lavoro;
- esigenze di socialità e concezione della “funzione sociale” della proprietà.

Ciò, a dimostrazione del fatto che certi fermenti culturali fossero già presenti prima dell'avvento del fascismo<sup>336</sup>.

La commissione per il dopo guerra elaborò anche un progetto di codice di commercio i cui lavori terminarono nel 1921 con la pubblicazione l'anno seguente del progetto preliminare per il nuovo codice di commercio.

Gli storici concordano nel riconoscere che le innovazioni legislative introdotte durante la prima guerra mondiale sulla base della legge 22 maggio 1915 n. 671, esprimevano esigenze di ammodernamento legislativo già da tempo presenti. Secondo Bonini<sup>337</sup>, la prima guerra mondiale costituisce l'occasione per far esplodere tali esigenze e, non a

---

<sup>336</sup> Alpa, G. (2000), *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari: Laterza.

<sup>337</sup> Bonini, R. (1999), “Premessa storica”, *Trattato di diritto privato*, vol. 1, Premesse e disposizioni preliminari, Torino.

caso, la legislazione emanata durante la seconda guerra mondiale non presenterà lo stesso interesse. Nello specifico, i profondi mutamenti nei rapporti sociali ed economici determinatisi durante il primo conflitto mondiale, facevano avvertire più che nel passato l'esigenza di riformare il codice civile del 1865 ed il codice di commercio del 1882, espressivi di un diritto tradizionale ormai non più rispondente ai tempi. Lo stesso Vassalli<sup>338</sup> (giurista), afferma che la legislazione di guerra determina un nuovo assetto, soprattutto in ambito economico; elementi quali l'intervento pubblico nell'economia, la legislazione di protezione di soggetti deboli, la trasformazione di interessi privati in interessi pubblici, l'interesse alla produzione nazionale come fondamento di una serie di limiti all'esercizio della proprietà fondiaria (capisaldi, come visto, del fascismo), rappresentano la crisi del diritto tradizionale. Egli inoltre palesa la preoccupazione per la tendenza verso un collettivismo statale che rischia di erodere ogni libertà individuale.

La classe politica liberale, prima di cedere il passo al regime fascista, dal canto suo si limita a realizzare una sorta di normalizzazione legislativa postbellica, abrogando le norme d'emergenza. Per queste ragioni, i lavori della commissione per il dopo guerra non trovano un immediato sbocco legislativo sulla struttura del codice civile e commerciale vigenti. Nel 1920 viene costituita una nuova commissione per ausiliare il governo nella revisione della legislazione di guerra a cui subentra nel 1922 un comitato tecnico presieduto da Scialoja. A fronte dell'invito di tale comitato e rimanendo in atto le esigenze di riforma, il primo guardasigilli di Mussolini, Oviglio nel 1923 chiede alla Camera di votare una legge delega per poter apportare gli opportuni emendamenti al codice civile e al codice di commercio. La legge che ne derivò (n. 2814/1923) risulta però palesemente insufficiente a legittimare l'integrale riforma del codice civile.

Con i rr.dd. 3 giugno e 7 luglio 1924, viene istituita la commissione reale, a sua volta suddivisa in quattro sottocommissioni, una per ciascun codice.

Per il codice civile i componenti designati sono:

- Prof. Vittorio Scialoja, presidente: professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Vittorio Polacco, vicepresidente: professore di diritto civile (giurista); a cui subentra dopo la sua morte l'avvocato Mariano D'Amelio: magistrato (giurista);

---

<sup>338</sup> Vassalli, F. (1960), "Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato", *Studi giuridici*, Milano, II, pp. 337 e ss.

- Prof. Alfredo Ascoli: professore di diritto romano e diritto civile (giurista);
- Avv. Domenico Barone (giurista);
- Prof. Giovanni Baviera: professore di storia del diritto romano ed istituzioni di diritto romano (giurista);
- Prof. Paolo Emilio Bensa: professore di diritto civile (giurista);
- Avv. Gerolamo Biscaro (giurista);
- Prof. Pietro Bonfante: professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Biagio Brugi: professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Leonardo Coviello: professore di diritto civile (giurista);
- Prof. Roberto De Ruggiero: professore di diritto romano ed istituzioni di diritto civile (giurista);
- Prof. Carlo Fadda: professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Luigi Rossi: professore di diritto costituzionale e diritto pubblico comparato (giurista);
- Prof. Gino Segré: professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Filippo Vassalli: professore di diritto romano e diritto civile (giurista);
- Avv. Giulio Venzi (giurista);
- Prof. Giovanni Brunetti: professore di diritto civile (giurista);
- Prof. Francesco Ferrara: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Giuseppe Messina: professore di diritto civile (giurista);
- Prof. Giovanni Pacchioni: professore di diritto romano e diritto civile (giurista);
- Giuseppe Paolo Gaetano: magistrato (giurista);
- Gaetano Miraulo: magistrato (giurista);
- Prof. Salvatore Galgano: professore di diritto processuale civile (giurista).

Com'è possibile notare, l'intera sottocommissione incaricata a riformare il codice civile è composta da soli giuristi, nessun membro risulta essere infatti economista o aziendalista. In questa fase però, complice la connivenza con il codice di commercio che disciplina la materia aziendale (di maggior interesse, quindi, ai fini aziendalisti), tale assenza potrebbe risultare giustificabile. Come afferma Bonini<sup>339</sup>, è però possibile sottolineare la predominanza della figura del romanista-civilista, la quale avrebbe

---

<sup>339</sup> Bonini, R. (1999), "Premessa storica", *Trattato di diritto privato*, vol. 1, Premesse e disposizioni preliminari, Torino.

portato con sé scarsa consapevolezza delle moderne realtà sociali e, conseguentemente, soluzioni antiquate e poco aderenti alla realtà.

Per il codice di commercio, i componenti designati sono:

- Avv. Mariano D'Amelio, presidente: magistrato (giurista);
- Prof. Cesare Vivante, vicepresidente: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Ageo Arcangeli: professore di diritto commerciale, diritto civile e diritto agrario (giurista);
- Avv. Camillo Ara (giurista);
- Prof. Alberto Asquini: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Leone Bolaffio: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Gustavo Bonelli: professore di filosofia del diritto (giureconsulto);
- Prof. Pietro Cogliolo: professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Alfredo De Gregorio<sup>340</sup>: professore di diritto commerciale, istituzioni di diritto privato e diritto industriale (giurista);
- Avv. Gabriele Faggella (giurista);
- Prof. Salvatore Galgano: professore di diritto processuale civile (giurista);
- Prof. Ulisse Manara: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Alberto Marghieri: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Umberto Navarrini: professore di diritto commerciale (giurista);
- Avv. Antonio Raimondi (giurista);
- Prof. Angiolo Sraffa: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Davide Supino: professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Giuseppe Valeri: professore di diritto commerciale (giurista).

Così come per il codice civile, anche in relazione alla composizione della sottocommissione incaricata di riformare il codice commercio è possibile notare come nessun membro possa essere inquadrato nella categoria degli economisti aziendalisti, ovvero, considerato il periodo storico, nella categoria dei ragionieri. In realtà, una possibile spiegazione potrebbe derivare dalla tardiva creazione della figura “professore di ragioneria” in ambito accademico. A tal proposito, risulta utile approfondire l'evoluzione dell'insegnamento universitario della ragioneria. Se fino alla metà

---

<sup>340</sup> Tra le varie opere di stampo giuridico, scrisse anche “I bilanci delle società anonime” (1908).

dell'800, l'insegnamento della ragioneria non occupava una posizione di rilievo, riconosciuta anche giuridicamente, con la legge Casati del 1859 vengono creati gli istituti tecnici, dotati, 6 anni più tardi, della sezione di "ragioneria e commercio". Nello stesso periodo, la materia ragionieristica raggiunge il livello accademico con la creazione delle scuole superiori di commercio (sull'esempio delle scuole superiori di commercio di Anversa e Parigi). La prima scuola superiore di commercio istituita è quella di Venezia (Ca' Foscari, 1868) all'interno della quale viene creata la prima cattedra di ragioneria (occupata da Fabio Besta dal 1872 al 1919). Successivamente nascono quelle di Genova (1884), Bari (1886), Milano (Bocconi, 1902), Roma (1906), Torino (1906), Trieste (1920), Napoli (1920), Palermo (1922), Catania (1922), Firenze (1926), Bologna (1929). Se nei primi anni di esistenza, il titolo rilasciato non era riconosciuto come diploma di laurea bensì equiparato al diploma degli istituti tecnici, a partire dal 1903 (R.D. 476/1903) viene concessa la possibilità di emettere un diploma di laurea a tutti gli effetti alle scuole superiori di commercio di Venezia, Genova e Bari. Nel 1906 poi, viene riconosciuto il titolo di "dottore in scienze applicate al commercio" ai laureati di Venezia, Genova e Bari. Nello stesso anno, arriva analogo riconoscimento anche alla Bocconi di Milano. Solo con la legge 20 marzo 1913 viene attribuita dignità universitaria a tutti gli istituti superiori di commercio. Due anni più tardi, viene riconosciuta l'equipollenza dei titoli rilasciati dagli istituti superiori di commercio con dicitura iniziale di "dottore in scienze economiche e commerciali" e successivamente di "dottore in economia e commercio". Nel 1933, poi, gli istituti superiori di commercio vengono annessi all'Università e trasformati nelle moderne facoltà di Economia e Commercio.

La commissione reale suddivisa nelle quattro sottocommissioni inizia i suoi lavori nell'estate del 1924. L'anno successivo viene approvata la legge n. 2260 che realizza un'ulteriore ampliamento della delega del 1923 che legittima il governo a modificare il codice civile del 1865 senza limite di materia.

Analizzando congiuntamente le normative del 1923 e del 1925, è possibile evidenziare il seguente iter legislativo per ciascun codice e, relativamente al codice civile, per ciascuno dei quattro libri di cui si prevede la composizione:

- 1) predisposizione da parte della commissione reale di un progetto preliminare;

- 2) invio del progetto preliminare a corte di cassazione, corti d'appello, consiglio di stato, facoltà giuridiche, sindacati forensi, ministeri e altre istituzioni tecniche, per la formulazione di pareri e osservazioni;
- 3) raccolta, stampa e studio delle osservazioni;
- 4) revisione del progetto preliminare e predisposizione del progetto definitivo, presso il ministero della giustizia;
- 5) sottoposizione del progetto definitivo all'esame di una commissione interparlamentare, costituita dalle stese commissioni parlamentari già chiamate a esaminare le leggi-delega;
- 6) ultima revisione del progetto in base alle osservazioni della commissione interparlamentare e a eventuali nuovi studi e formulazione del testo definitivo del codice.

Il progetto del codice di commercio viene completato dall'apposita sottocommissione e successivamente pubblicato con la relazione nel 1925. Successivamente i progetti del codice di procedura civile, del libro IV del codice civile, del Libro I del codice civile, del codice per la marina mercantile, del libro II del codice civile, il progetto definitivo del Libro I ed il progetto del Libro IV del codice civile. In realtà, secondo gli storici<sup>341</sup>, nessuno di questi progetti essendo redatti da giuristi condividenti la normativa liberale e in un periodo in cui ancora le istituzioni fasciste sono in via di formazione, risente di condizionamenti dell'ideologia fascista. Questo, sebbene da più parti si sottolinei la necessità di cambiamento in direzione fascista.

## **IL PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO**

Come affermato, il progetto del codice di commercio viene portato a termine molto velocemente dalla sottocommissione "B" della commissione reale.

Nella lettera di presentazione al ministro Rocco del 10 agosto 1925 firmata dal presidente della sottocommissione, D'Amelio sottolinea la celerità dei lavori che hanno portato alla redazione del progetto del codice di commercio, ritenuto la continuazione e l'integrazione delle diverse proposte di riforma presentate dalle varie commissioni

---

<sup>341</sup> Ghisalberty, C. (1985), *La codificazione del diritto in Italia*, Bari: Laterza.



nominate in passato e particolarmente dalla commissione ministeriale nominata con decreto dell'8 novembre 1919. D'Amelio afferma poi che la sottocommissione incaricata ha tenuto conto anche delle osservazioni espresse da parte delle camere di commercio, della confederazione dell'industria, dalla confederazione bancaria, dall'associazione notarile italiana e dai consigli degli ordini degli avvocati ai quali furono richieste dopo la pubblicazione del progetto della commissione del 1919. Ritiene inoltre che il progetto non può considerarsi come definitivo, anche in quanto necessita di coordinamento con gli altri codici in corso di elaborazione.

Il progetto si compone di 856 articoli suddiviso in:

- Libro I, Delle persone;
  - o Parte I, Dei commercianti;
  - o Parte II, Delle società commerciali;
- Libro II, Delle obbligazioni e dei contratti commerciali;
- Libro III, Dei titoli di credito;
- Libro IV, Del concordato preventivo, del fallimento e dei dissesti dei piccoli commercianti;
- Libro V, Delle disposizioni penali.

Ai nostri fini, la parte relativa alle disposizioni contabili, rientra nel Libro I.

Sebbene in passato vennero avanzate varie proposte di unificazione del diritto privato<sup>342</sup>, nell'ambito della parte introduttiva della relazione al progetto si sottolinea come il nuovo codice di commercio resti, come il codice allora in vigore, la legge speciale del commercio, distinta dalla legge civile, per quanto a questa gerarchicamente subordinata. Non sorprende però tale orientamento in quanto a seguito dello sviluppo di ideologie comportanti l'intervento dello stato nell'economia (fascismo), acquisisce ancora più valore la separazione della materia commerciale (divenuta sempre più internazionalizzata) rispetto alla materia civile<sup>343</sup>. In aggiunta, come sottolineato nella relazione, l'attività agricola non rientra nell'ambito di applicazione del codice di

---

<sup>342</sup> Istanza presentata da Vivante in Vivante, C. (1887), "Per un codice unico delle obbligazioni", *Arch. Giur.*, p. 497 ss., a favore della quale si schierarono Bolaffio e Sraffa.

<sup>343</sup> Vivante (1929), "L'autonomia del diritto commerciale e il sistema corporativo", *Dir. E prat. Comm.*, I, p. 113 e ss., afferma che la creazione dell'ordinamento corporativo rappresenta una ragione in più per mantenere la separazione tra le due materie.

commercio, a fronte dell'esigenza dei ceti agrari (politicamente forti sotto il fascismo) di non sottoporre l'attività agricola alle stesse regole dell'attività commerciale.

Negli anni successivi alla pubblicazione del progetto D'Amelio, notevoli furono le critiche ricevute sia relativamente alla parte concernente le società anonime sia circa il mantenimento della tradizionale impostazione su base oggettiva<sup>344</sup> in luogo dell'impostazione su base soggettiva che consiste nell'applicazione della norma quale disciplina speciale ai soggetti i quali esercitano con determinate modalità un'attività economica.

L'evoluzione della legislazione corporativa darà tuttavia ragione alle critiche all'impostazione oggettiva di Mossa; questo, in aggiunta alle priorità in materia penale e procedurale del Ministro guardasigilli Rocco concorreranno a sospendere i lavori della sottocommissione "B" fino a quando Rocco rimase guardasigilli. Al rinvio della riforma generale del codice di commercio concorse anche la riforma corporativa, realizzata con la legge 3 aprile 1926 (in merito alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro) e con la promulgazione della Carta del Lavoro avvenuta nel 1927. In particolare, dando la riforma corporativa rilievo alla figura dell'imprenditore, come organizzatore dei fattori della produzione, rispetto alla figura tradizionale del commerciante come semplice intermediario negli scambi, essa contribuì al dibattito circa l'adozione di un'impostazione soggettiva nell'ambito del codice di commercio, idea che al guardasigilli non piaceva e che, pertanto, rinviò ai successori.

Al Ministro Rocco, succede Pietro De Francisci (20 luglio 1932) e subito si presenta il problema di convertire in legge (r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 e r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736) una serie di norme contenute nel progetto del codice di commercio, in attuazione delle convenzioni internazionali in materia di cambiali e assegno bancario e, contemporaneamente, di coordinarle con le norme già presenti nel codice di commercio in vigore. Il 24 gennaio 1935, Arrigo Solmi diventa ministro di giustizia; egli, nel corso della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero avanti al Senato, il

---

<sup>344</sup> Critiche ricevute da ambienti economici, in particolare da Assonime: Padoa Schioppa, A. (1991), "Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni", *Studien zur Einwirkung der Industrialisierung auf das Recht*, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, Band 9, Berlin, pp. 115 e ss. E da Mossa, L. (1927), "Saggio critico sul progetto del nuovo codice di commercio", *Ann. Di dir. Comp. E di studi legisl.*, vol. I, pp. 170 e ss, nel quale l'autore critica il progetto come troppo sbilanciato a favore degli interessi imprenditoriali.

24 marzo 1936, dietro interrogazione del senatore Cogliolo<sup>345</sup> afferma: “I lavori per la preparazione del nuovo codice di commercio, di cui si è anche occupato il relatore, sono alquanto più arretrati che non quelli degli altri codici. Esiste anche qui un progetto preliminare preparato dalla commissione reale nel 1925, ma l’ulteriore elaborazione di tale progetto fu sospesa, perché forti dubbi vennero sollevati sulla convenienza di procedere alla formazione di un nuovo codice di commercio, quando, da un lato, le condizioni dell’economia sono in periodo di profonda trasformazione e di grave turbamento e, dall’altro, l’organizzazione della vita nazionale va adagiandosi su basi del tutto nuove che non possono essere senza influenza sulla disciplina giuridica dei rapporti del commercio. Ma se queste considerazioni hanno fatto ritenere conveniente, così ai miei predecessori come a me, di soprassedere per il momento alla formazione di un nuovo codice, non per questo è mancata una attiva e vivace opera di riforme legislative anche in questo campo”.

La fase dei lavori della codificazione che inizia dal novembre 1936 si caratterizza per l’entrata in campo dei politici e dei giuristi politicizzati. La ragione principale dell’interesse dei politici sul processo di codificazione è rappresentata dall’incremento della totalitarizzazione del regime: non si poteva infatti concedere che la disciplina dei rapporti giuridici tra privati fosse improntata alle ideologie individualistiche che avevano ispirato le codificazioni ottocentesche<sup>346</sup>. Secondo Iannarelli<sup>347</sup>, le “istituzioni economiche quali la proprietà, l’impresa, il contratto ben potevano legittimamente rilevare come “costruzioni” dell’ordinamento giuridico da forgiare secondo esigenze selezionate dallo stesso e non più percepite quali entità già date”. Con queste parole si comprende come anche l’impresa disciplinata nel codice di commercio (oggi nel codice civile) necessitava di un processo di adeguamento ai principi fascisti.

Ulteriore elemento di politicizzazione del processo di codificazione è rappresentato dalla cultura che si stava diffondendo a livello popolare, il cosiddetto orgoglio fascista che aveva portato a credere che nei progetti di codici il regime ed i principi corporativi non erano stati completamente recepiti.

---

<sup>345</sup> Professore di diritto romano e diritto moderno.

<sup>346</sup> Teti, R. (1990), *Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato*, Milano: Giuffrè.

<sup>347</sup> Iannarelli, A. (2000), “La cultura agraristica tra codificazione e costituzione (1935-1952)”, *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, Quad. fior. Per la storia del pensiero giuridico moderno, 28, Milano, I.

In realtà tra la fine del 1936 e gli inizi del 1937 diverse sono le critiche sull'andamento dei lavori preparatori del codice, sia circa la loro lentezza sia per la loro scarsa recettività delle istanze fasciste<sup>348</sup>. In particolare, molti criticano il fatto che i progetti dei codici non recepiscono in alcun modo la trasformazione di ordine politico, economico e sociale apportata dalla rivoluzione fascista.

Il 12 luglio 1939 Dino Grandi diventa Ministro di Grazia e Giustizia. A settembre il Guardasigilli incontra Asquini e dopo qualche giorno egli affida ad Asquini la presidenza della sottocommissione (della commissione parlamentare) per il codice di commercio istituita per revisionare il progetto preliminare del codice di commercio nonché la direzione dei lavori per la revisione e la rielaborazione del codice di commercio da portare successivamente all'esame della commissione parlamentare. Accanto ad essa viene costituito un comitato ministeriale col compito di risolvere la questione preliminare relativa alla materia regolata dall'allora vigente codice di commercio che poteva essere invece regolata dal libro IV del codice civile. Il comitato ministeriale risulta originariamente composto da:

- Prof. Alberto Asquini: professore di diritto commerciale (giurista);
- Gaetano Azzariti: giurista;
- Andrea Ferrara: giurista;
- Antonio Azara: magistrato;
- Dino Mandrioli: magistrato;
- Giuseppe Lampis: magistrato;
- Prof. Paolo Greco: professore di diritto della navigazione, del lavoro e industriale (giurista);
- Gaetano Miraulo: presidente di sezione della corte di cassazione (giurista).

La commissione ministeriale per la predisposizione del progetto di codice di commercio risulta poi definitivamente formata dai seguenti componenti:

- Prof. Alberto Asquini: : professore di diritto commerciale (giurista);
- Gaetano Miraulo: presidente di sezione della corte di cassazione (giurista);
- Giacomo Russo: consigliere cassazione (giurista);

---

<sup>348</sup> Tra cui le critiche di Sergio Panunzio, futuro membro della commissione parlamentare per l'esame dei progetti dei codici e di Carlo Costamagna, direttore della rivista *Lo Stato*. Altre critiche sul carattere esclusivamente tecnico e conservatore dei lavori di codificazione derivarono anche dai deputati Biggini e Suppiej.

- Prof. Paolo Greco: professore di diritto della navigazione, del lavoro e industriale (giurista);
- Prof. Alfredo De Gregorio: professore di diritto commerciale, istituzioni di diritto privato e diritto industriale (giurista);
- Prof. Francesco Messineo: professore di diritto commerciale e privato (giurista);
- Prof. Giuseppe Ferri: professore di diritto commerciale e privato (giurista);
- Giancarlo Fré: giurista con un ruolo di primaria importanza nella redazione delle norme relative alle società per azioni (e dunque al bilancio);
- Luigi Biamonti: giurista;
- Prof. Salvatore Satta: professore di diritto processuale civile (giurista);
- Nicola Picella: giurista;
- Alfredo De Marsico: giurista;
- Vincenzo De Ficchy: presidente sezione cassazione (giurista).

I lavori della commissione per la predisposizione del progetto di riforma del codice di commercio iniziano il giorno 11 ottobre 1939.

Grandi, il 16 ottobre 1939, avanti alla commissione delle assemblee legislative (di cui Asquini è vicepresidente) afferma che il progetto preliminare di codice di commercio elaborato dalla commissione reale risulta ormai superato in quanto notevoli modificazioni sono intervenute dal 1925 per cui risulta necessaria una rielaborazione della normativa commerciale. Grandi sottolinea come non si sia trovato ancora un accordo sul problema dell'unificazione della legge commerciale con la legge civile, sebbene il governo fascista propenda per la fusione nel codice civile di quelle parti del codice di commercio che trovano legami con la materia in questione, senza pregiudicare però l'autonomia del codice di commercio.

Nel 1940 inizia a prendere piede l'idea di aggiungere al codice civile un libro V – della tutela dei diritti accanto ai quattro libri già in fase di elaborazione da parte dei vari comitati e commissioni, in cui, originariamente dovevano confluire alcune materie elaborate dal comitato del libro IV delle obbligazioni presieduto da Vassalli (responsabilità patrimoniale e privilegi, ipoteche, trascrizione) e del libro delle cose e dei diritti reali. Nel maggio 1940 la commissione parlamentare per l'esame del libro delle cose e dei diritti reali approva lo schema di libro V, modificando però il titolo in “della tutela ed esercizio dei diritti”. A fronte di tale approvazione, Grandi attribuisce

formalmente l'incarico a Vassalli di predisporre il testo il quale lavorerà avvalendosi della collaborazione di componenti sia del comitato delle obbligazioni, sia del comitato delle cose e dei diritti reali.

I lavori della commissione presieduta da Asquini rimangono abbastanza separati rispetto a quelli dei civilisti. A dicembre 1939 alla commissione si aggrega anche Francesco Messineo, esperto in materia di diritto societario; a gennaio del 1940 si aggrega Alfredo De Gregorio, anch'egli esperto di società commerciali.

Secondo Asquini, la materia interessata dal codice di commercio, conformemente ai principi della Carta del Lavoro, "viene fondata sul concetto organico di impresa, il che servirà a dar rilievo alla ragione politica del codice di commercio, come legge di organizzazione dell'economia". Con tale frase, si conferma quanto già esposto nel corso del capitolo precedente relativamente all'approccio filosofico (l'attualismo gentiliano) circa l'idea di impresa come organo dello stato etico, il cui compito è quello di perseguire l'interesse superiore nazionale, che spiega l'azione fascista nel periodo considerato.

Secondo le intenzioni, il codice di commercio doveva essere suddiviso in:

- Libro I – disciplina dell'impresa commerciale individuale e collettiva: volto a disciplinare lo statuto professionale del commerciante, la ditta e l'azienda commerciale, nonché le società commerciali e i consorzi;
- Libro II – le singole operazioni commerciali: volto a disciplinare i contratti commerciali e i titoli di credito; doveva essere strettamente correlato con il libro IV del codice civile sulle obbligazioni, al quale saranno cedute quelle norme commerciali che sono suscettibili di generalizzazione anche all'economia non commerciale;
- Libro III – procedure concorsuali: volto a disciplinare in particolare fallimento, concordato preventivo e liquidazione giudiziale.

La parte relativa al fallimento e alla liquidazione è affidata a Miraulo e Russo (entrambi magistrati). De Marsico si occupa invece delle norme penali sulle società.

Pervengono inoltre varie osservazioni da alcuni enti o istituzioni tra cui la Società Reale Mutua Assicurazioni e la Consulenza legale della Banca d'Italia.

Il 10 giugno 1940 Asquini informa Grandi che il progetto di codice di commercio e la relazione illustrativa sono pronti. Il nuovo progetto tiene conto dei progetti precedenti

(in primis quello elaborato dalla commissione reale) ma abbandona il sistema oggettivo, a favore di un sistema soggettivo, focalizzato sul concetto professionale di impresa in modo tale che esso diventi la legge dell'impresa commerciale in senso moderno. Secondo Asquini, i pilastri del liberalismo economico delle codificazioni commerciali dell'ottocento che si riflettevano anche sui precedenti progetti, vengono sostituiti nel nuovo progetto dai principi sociali della carta del lavoro, che importano, anche nel campo commerciale (quindi non solo economico ed economico-aziendale come visto nel capitolo dedicato all'economia aziendale corporativa) la subordinazione degli interessi individuali all'interesse generale, principio di derivazione gentiliana.

In particolare, in una lettera al ministro di giustizia del 15 giugno 1940, si videnzia il contributo dei singoli componenti del comitato al progetto di codice di commercio:

- Ferri e Fré: coordinamento, parte generale e società commerciali;
- De Gregorio e Greco: contratti commerciali;
- Messineo: titoli di credito;
- Miraulo, Russo e Satta: procedure concorsuali;
- De Marsico e De Ficchy: norme penali.

Asquini ribadisce l'importanza dell'autonomia del codice di commercio rispetto al codice civile, per tre ragioni fondamentali:

- Il sistema del diritto commerciale è figlio della cultura italiana; la difesa dell'autonomia legislativa del diritto commerciale rappresenta pertanto la difesa di un primato italiano;
- L'ordinamento corporativo ha imposto delle modifiche al diritto commerciale pertanto diventa fondamentale riformare la materia commerciale adeguandola al sistema corporativo e ai principi espressi nella carta del lavoro;
- L'autonomia risponde ad esigenze concrete in quanto il codice di commercio disciplina i settori della produzione industriale e degli scambi, differenti dal settore agrario. Per tale motivo risulta fondamentale affiancare alla legge civile, delle norme di carattere speciale.

A fronte dell'autonomia del codice di commercio, potrebbero sorgere dei problemi di coordinamento con il codice civile ed il codice della navigazione, problemi che però vengono affrontati dalle singole commissioni e che necessitano a posteriori di un processo di rifinitura e coordinamento.

Il nuovo progetto di codici di commercio si compone di 1012 articoli ed è suddiviso in:

- Libro I: disciplina le fonti e lo statuto professionale del commerciante, disciplina l'azienda e la concorrenza illecita; tratta infine il registro di commercio.
- Libro II: disciplina le società commerciali, le società cooperative e i consorzi.
- Libro III: disciplina i contratti commerciali ad esclusione delle norme generali assorbite dal codice civile. Rientrano nel codice di commercio tutti i contratti naturalmente commerciali in quanto collegati ad un'organizzazione ad impresa.
- Libro IV: disciplina i titoli di credito.
- Libro V: disciplina il fallimento e il concordato preventivo.
- Libro VI: comprende le disposizioni penali in materia di società commerciali e fallimento.

Secondo Grandi, tale progetto rappresenta solo un punto di partenza, da sottoporre a pareri autorevoli attraverso l'ampliamento della platea dei collaboratori di Asquini (che a giugno del 1940 viene chiamato alle armi, pertanto la direzione dei lavori viene affidata a Miraulo).

In questo periodo, i lavori del comitato per il codice di commercio, eccezion fatta per la parte penale (di responsabilità di De Marsico) non segnalano sviluppi. In particolare, da segnalare la disputa circa i reati di bancarotte e quelli connessi.

Il giorno 11 giugno 1940, Grandi trasmette (senza le norme penali) il progetto al presidente del senato per poter procedere con l'esame dello stesso ad opera di una sottocommissione formata da membri di entrambe le camere e presieduta da Asquini.

Anche in questo caso risulta importante analizzare la composizione della sottocommissione (così come rintracciabile dai verbali delle riunioni), per comprendere il ruolo dei giuristi in contrapposizione a quello degli economisti/aziendalisti:

- Sen. Alberto Asquini: professore di diritto commerciale (giurista);
- Sen. Pietro Barcellona: professore di diritto privato e filosofia del diritto (giurista);
- Sen. Adolfo Berio (vicepresidente): magistrato (giurista);
- Sen. Salvatore di Marzo: professore di diritto romano (giurista);
- Sen. Giuseppe Facchinetti: magistrato (giurista);
- Prof. Adolfo Giaquinto: professore di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (giurista);



- Sen. Achille Nucci: magistrato (giurista);
- Avv. Gino Sarrocchi: giurista;
- Prof. Francesco Scaduto: professore di diritto ecclesiastico (giurista);
- Avv. Francesco Andriani: giurista;
- Prof. Bruno Biagi: giurista;
- Avv. Domenico Leva: giurista;
- Avv. Renato Macarini Carmignani: giurista;
- Avv. Gino Pierantoni: giurista;
- Avv. Amilcare Rossi: giurista;
- Avv. Edoardo Rotigliano: giurista.

In totale vengono svolte 12 riunioni e i lavori terminano il 27 luglio 1940, quando il presidente della commissione delle assemblee legislative Mariano d'Amelio informa Grandi a seguito del quale Grandi si congratula per la celerità sia con d'Amelio sia con Asquini.

Ai fini della nostra trattazione, i verbali di maggior interesse sono:

- numero 3 (riunione del 9 luglio 1940) in cui nel capo II, titolo III (articolo 26 del progetto) i commissari affrontano il tema dei libri obbligatori: mentre nel codice di commercio del 1882 vi è l'obbligo di tenere il libro giornale, il libro degli inventari e il copialettere, nel progetto si dice che il commerciante deve tenere i libri contabili che secondo la natura e l'estensione dell'impresa sono necessari per documentare la consistenza del patrimonio e il movimento giornaliero dei suoi affari e, in ogni caso, deve tenere il libro degli inventari. Deve inoltre conservare per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture che spedisce. Il presidente ritiene che "il sistema dei libri obbligatori del codice vigente sia superato: i sistemi della contabilità attuale hanno passato all'archivio il vecchio libro giornale con i fogli cuciti insieme. Le moderne aziende hanno il libro maestro, la contabilità a partita doppia, la contabilità meccanica a ricalco ecc. il codice deve adeguarsi alla contabilità moderna e soprattutto non fissare norme rigide per le grandi e piccole aziende". In sede di riunione, viene dunque approvata una proposta intermedia: mantenimento dell'articolo 26 del progetto così come formulato con l'aggiunta dell'obbligatorietà anche del libro giornale.

- numero 9 (riunione del 23 luglio 1940) in cui si discute delle società commerciali, ovvero del libro II del codice di commercio (articoli 113, 114 e 115): alle 4 società commerciali già disciplinate nel codice del 1882 (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società anonima) il progetto aggiunge la società a responsabilità limitata e cambia il nome della società anonima in società per azioni.
- numero 10 (riunione del 24 luglio 1940) in cui viene citata la “morale fascista” la quale impone che le società siano costituite regolarmente e siano regolarmente iscritte nel registro delle imprese, non ammettendo società irregolari “di quelle esistenti nel passato regime fatte per ingannare il fisco ed i terzi”. Si discute inoltre nel capo II (art. 143) dell’obbligo per le società in nome collettivo di predisporre il bilancio attraverso norme precise per la compilazione del bilancio e la ripartizione degli utili. La “morale fascista” infatti non permetterebbe l’esistenza di norme poco precise per la redazione del bilancio, in un regime corporativo in cui il benessere collettivo dipende anche dai risultati raggiunti dalle singole imprese. Si riprende qui il principio gentiliano.
- numero 12 (riunione del 27 luglio 1940) in cui nel capo IV relativo alle società per azioni si afferma che ai libri sociali voluti dalle disposizioni vigenti si aggiunge il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo. Di maggior interesse ai fini della nostra trattazione è la discussione in merito al bilancio (capo V, articolo 277 del progetto) in cui Leva (relatore) fa presente che l’articolo 277 ripete la norma generica del codice di commercio in vigore per la quale il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte, provvedendo alla solidità dell’azienda. il progetto determina anche quale debba essere il contenuto concreto del bilancio perché la sua lettura indichi con evidenza lo stato della società e i criteri da seguirsi nella valutazione delle voci dell’attivo e del passivo affinché il bilancio risulti sincero. A fronte di tale intervento, Di Marzo si compiace per il modo egregio con cui è stato redatta questa parte del progetto. Leva concorda, rilevando come il progetto abbia pienamente raggiunto, anche in questa materia, lo scopo fascista di moralizzare la vita delle società per azioni.

In relazione ai risultati dei lavori della sottocommissione, le proposte di modifica del progetto del codice di commercio appaiono generalmente di poco rilievo. L'unica proposta di maggior interesse è la tenuta dei registri di commercio non presso i tribunali ma presso i consigli provinciali delle corporazioni. Sembrerebbe quindi che il progetto di codice di commercio rispecchi i principi corporativi tanto cari ai commissari.

In un'assemblea della commissione delle assemblee legislative in merito a temi legati alla materia commerciale ma inclusi nel progetto del libro delle obbligazioni in attesa del loro scorporo, in sede di discussione avente ad oggetto il contratto di società, e più nello specifico la personalità giuridica delle società civili, vengono avanzate critiche circa le differenze di regolamentazione tra società civili e società commerciali. Costamagna, in risposta a tali critiche afferma che ci sarebbero ragioni di carattere organico che farebbero propendere per l'unione della disciplina delle società civili e commerciali in un unico codice; ma il "principio dell'interesse superiore" dell'attualismo gentiliano induce invece nella separazione.

Il 10 agosto 1940 il ministro Grandi invia il progetto ministeriale del codice di commercio "predisposto secondo il piano di riforma fascista della nostra codificazione" ad enti e singoli giuristi, fra i quali Filippo Vassalli, per raccogliere pareri e osservazioni sullo stesso da far pervenire entro il 15 settembre 1940.

Le principali osservazioni su singoli temi specifici trattati nel codice di commercio ricevute in quei mesi provengono da<sup>349</sup>:

- 1) Ministero delle Corporazioni: sul tema delle società cooperative;
- 2) Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito: sul tema dei titoli fiduciari;
- 3) Confederazione fascista dei lavoratori del Commercio: sui conferimenti di crediti e conferimenti di lavoro nelle società in nome collettivo o in accomandita semplice;
- 3) Prof. Bruno Biagi (giurista): su consorzi industriali e agricoli;
- 4) Prof. Guglielmo Sabatini (giurista): sul tema delle norme penali;

---

<sup>349</sup> Piccialuti Caprioli, M. (1978), "Documenti d'archivio sulla codificazione del 1942", *Per Francesco Calasso, Studi degli allievi*, Roma, pp. 563 e ss. I commenti ed i pareri ricevuti tra agosto e settembre (ma anche nei giorni seguenti) sono stati raggruppati in tre volumi: Ministero di Grazia e Giustizia, *Lavori preparatori per la riforma del codice civile, osservazioni e proposte sul progetto del codice di commercio*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1941-XIX che ad eccezione del volume sui titoli di credito e sui contratti commerciali risultano irreperibili.

- 5) Società Reale Mutua Assicurazioni: in tema di società di mutua assicurazione e di contratto di assicurazione;
- 6) Prof. Vittorio Angeloni (giurista): sulla delimitazione della materia commerciale (esprime inoltre giudizio favorevole sullo spostamento nel codice civile della materia dei titoli di credito e dei contratti speciali);
- 7) Federazione Nazionale Fascista delle Banche Popolari: sulle società cooperative;
- 8) funzionario del Ministero della Giustizia: in tema di pubblicità dei protesti per mancato pagamento di tratte non accettate;
- 9) Ufficio studi dell'I.R.I.: in tema di norme interessanti la partecipazione dello stato alle società per azioni;
- 10) Prof. Remo Franceschelli (giurista): sui consorzi industriali;
- 11) Banca d'Italia: sui titoli di credito di rilevanza bancaria.

Le principali osservazioni sul progetto nel complesso provengono invece da:

- 1) Prof. Cesare Vivante (giurista);
- 2) Prof. Arturo Carlo Jemolo (giurista);
- 3) Prof. Luigi Lordi (giurista);
- 4) Prof. Guglielmo Sabatini (giurista);
- 5) Prof. Vittorio Salandra (giurista);
- 6) Prof. Roberto Montessori (giurista);
- 7) Confederazione Fascista degli Agricoltori;
- 8) Sindacato Avvocati e Procuratori di Roma;
- 9) Mariano D'Amelio (giurista);
- 10) Prof. Antonio Segni (giurista);
- 11) Prof. Francesco Ferrara jr (giurista);
- 12) Ministero delle Corporazioni
- 13) Comitato giuridico della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura
- 14) Prof. Mario Rotondi (giurista).

In realtà, a parte pochi pareri, la maggior parte delle osservazioni non vengono prese in considerazione prima del gennaio 1941, ovvero dopo che il piano della codificazione osserverà notevoli modifiche.

Il 7 settembre 1940, viene pubblicato un articolo di Sergio Panunzio<sup>350</sup> con cui l'autore rinnova la proposta di introdurre un libro sul lavoro nell'ambito del codice civile, il quale, sebbene quantitativamente di modeste dimensioni, rivestirebbe un ruolo di primo piano nell'ambito del disegno fascista, vista l'importanza della materia nell'ambito dell'ordinamento corporativo. Il libro quinto, dunque, dovrebbe avere un contenuto ridotto in quanto si lascia la regolamentazione specifica ad altre fonti normative, tra cui leggi speciali e contratti collettivi.

Il 12 settembre 1940 Grandi comunica ad Asquini di aver ricevuto ottime impressioni sul progetto, salvo che da parte di Costamagna il quale indica il progetto Asquini di codice di commercio come “fuori dall'ordinamento corporativo” e “fuori del tempo attuale”. Ritene infatti che “molto del contenuto del progetto in esame dovrebbe essere trasferito nel codice civile il quale è poi il codice generale della produzione. Nel concetto fascista due elementi sono caratteristici per l'ordinamento della produzione: quello dell'impresa, quale manifestazione della iniziativa economica e quello del lavoro”, che nell'opera di legislazione risultano invece fin qui entrambi insufficientemente considerati.

Come si evince, dunque, salvo rare eccezione di carattere più squisitamente teorico, le critiche di più ampia portata riguardano l'autonomia della materia commerciale dalla materia civile, ovvero la necessità di inserire il commercio in un nuovo libro del codice civile. Le osservazioni quindi, nella maggior parte dei casi, non si riferiscono allo scarso contenuto “corporativo” del codice.

Il 15 settembre Asquini risponde a Grandi, informandolo che farà riprendere le riunioni del comitato ministeriale non appena giungerà il grosso dei pareri, inoltre indicando come la critica di Costamagna sia “una tesi che ha la barba di cinquant'anni, e quindi c'entra molto poco con l'ordinamento corporativo. In astratto si possono certo difendere tutti i sistemi, quindi anche il sistema del codice unico. Ma la sistemazione della materia legislativa nei codici dipende da ragioni storiche, politiche, pratiche che devono passare avanti alle ragioni astratte. Per noi il codice di commercio è ... il simbolo della funzione commerciale e manifatturiera che l'Italia ha oggi e più avrà domani nel mondo Mediterraneo ... Costamagna però dovrebbe smettere una volta per sempre di tirare in

---

<sup>350</sup> Panunzio, S. (1940), “Verso un nuovo libro del codice civile: il Lavoro”, *Il Lavoro Fascista*, 7 settembre 1940.

ballo il fascismo, ogni qualvolta trova qualche cosa che non coincide con le sue idee, più o meno peregrine”.

Costamagna e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Agricoltura si muovono però sul piano politico, di conseguenza Grandi inizia a considerare le loro proposte, soprattutto quella della confederazione di creare un “codice dell’economia e del lavoro” acquisendo norme dal codice civile e dal codice di commercio.

Il 28 settembre 1940 Asquini incontra Mussolini e da tale colloquio emerge la consapevolezza che il codice di commercio non ha più ragione di esistere. In particolare, Asquini comunica ad Oppo<sup>351</sup>: “non se ne fa nulla... il problema è nato in modo terminologico, ma non è solo terminologico”. Mussolini infatti durante il colloquio afferma: “perché ancora oggi un codice di commercio? Perché di commercio, non delle attività economiche, perché non del lavoro, perché non dell’economia corporativa?”; critica affermata anche dai membri più politicizzati della commissione (tra cui Costamagna).

Lo stesso Oppo<sup>352</sup> inoltre afferma che le censure di ordine politico che bloccarono il progetto Asquini furono principalmente rivolte all’autonomia legislativa di un codice intitolato al commercio, che si presentava pertanto come una “legge di classe, fatta dai mercanti per i mercanti”.

A fronte della decisione di Mussolini di non dar vita ad un codice di commercio, seguono giorni di confusione: gli organi del ministero iniziano a lavorare su un “codice della produzione” o simile che accolga l’impresa agricola e realizzi il raccordo tra ordinamento corporativo e diritto privato (non c’era però chiarezza su quali norme sarebbero dovute derivare dal codice civile e quali dal codice di commercio). Si ipotizza (Mandrioli) inoltre la creazione di un codice dell’economia corporativa o simile da affiancare ad un codice civile ridimensionato per adeguare la produzione e lo scambio all’ordinamento corporativo, a dimostrazione del fatto che la normativa elaborata dai comitati non era di stampo corporativo come invece da più parti si auspicava. Si propone inoltre l’elaborazione di un “codice a struttura corporativa” sulla base della seguente struttura:

---

<sup>351</sup> Oppo, G. (1993), “Intervento”, in AA. VV., *I cinquant’anni del Codice Civile*, Milano, pp. 268 e ss.

<sup>352</sup> Oppo, G. (1993), “Codice civile e diritto commerciale”, *Riv. Dir. Civ.*, I, p. 221.

- Libro I, dell'organizzazione dell'attività economica (corporazioni, associazioni professionali, accordi economici, contratti collettivi, norme equiparate);
- Libro II, delle condizioni di esercizio dell'attività economica (autorizzazione per impianti industriali, esercizio del commercio, del credito e delle assicurazioni; attività agricola; artigianato e piccolo commercio; registrazione e libri);
- Libro III, delle società e delle associazioni (società, partecipazione dello stato, consorzio);
- Libro IV, del lavoro (lavoratori subordinati, collocamento; professioni intellettuali, albi, tariffe, disciplina);
- Libro V, della disciplina dell'attività economica (segni distintivi dell'impresa e del prodotto, obblighi relativi alla produzione e alla vendita; concorrenza illecita; ammassi, responsabilità verso lo stato);
- Libro VI, disposizioni processuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa);
- Libro VII, disposizioni penali (reati concernenti l'esercizio dell'attività economica, bancarotta e reati previsti dalle leggi sulla liquidazione coatta).

Infine si propone di affiancare al codice civile una serie di leggi speciali regolanti quella materia dell'allora vigente codice di commercio che non troverà sistemazione nel codice civile. Ma quest'ultima ipotesi non terrebbe "il dovuto conto delle esigenze dell'ordinamento corporativo" in quanto non si avrebbero conseguenze sulla disciplina sostanziale e quindi sulla sistemazione organica della disciplina.

Viene inoltre proposta la creazione di un "codice dell'economia" derivante dall'assorbimento del codice di commercio e di una parte del codice civile (diritti reali e obbligazioni) così suddiviso:

- Disposizioni preliminari – l'ordinamento corporativo dell'economia;
- Libro I – i soggetti dell'economia (imprenditore, con lo statuto speciale del commerciante e delle società commerciali; i collaboratori dell'impresa, con il contratto di lavoro, rappresentanza, mediazione);
- Libro II – proprietà e diritti reali (compresa l'azienda commerciale);
- Libro III – obbligazioni e contratti (compresi i contratti commerciali);
- Libro IV – titoli di credito (compresa la cambiale);
- Libro V – disposizioni processuali (compreso il fallimento);

- Libro VI – disposizioni penali.

Nel frattempo, inoltre, a dimostrazione del periodo di estrema confusione, la commissione per il codice di commercio continua i suoi lavori.

Tra ottobre e novembre 1940 si continua a lavorare su alcune singole parti del Libro V: il primo testo del libro in esame consta di 331 articoli e non comprende ancora la materia commerciale. Costamagna propone che il libro venga dotato di un suppletivo titolo VIII “della tutela dell’ordinamento corporativo”, comprendente disposizioni (art. 332-338) collegate al tema della responsabilità corporativa, che miglior fortuna avranno in sede di formazione del libro del lavoro.

## **IL LIBRO V DEL CODICE CIVILE**

Tra le carte di lavoro di Vassalli si ritrovano i progetti di un “codice dell’economia e del lavoro” e di un “libro dell’impresa e del lavoro”. Di tali progetti si discute il 4 dicembre 1940 in sede di riunione al termine del quale si assume la decisione di abbandonare definitivamente l’idea di realizzare altri codici commerciali da affiancare al codice civile e di creare un unico codice civile all’interno del quale inserire un nuovo Libro “del lavoro” (successivamente “del lavoro e dell’impresa”, poi “dei soggetti di diritto nell’ordine corporativo”), alla cui realizzazione lavoreranno in primo luogo Vassalli ed Asquini. Tale scelta è stata giustificata successivamente da Asquini: “le ragioni storiche dell’autonomia del codice di commercio, come codice professionale di un determinato settore dell’economia, risultavano superate dall’ordinamento corporativo, dominante ogni settore dell’economia”.

Secondo Teti, la soluzione del codice civile unitario era preferita rispetto al codice dell’economia corporativa, per l’effetto di contenere l’ampliamento delle competenze degli organi corporativi nel quadro istituzionale già esistente, ma soprattutto per la riaffermazione del principio che la regolamentazione della produzione doveva trovare collocazione sistematica nell’ambito del diritto privato.

I lavori per la predisposizione del libro del lavoro hanno visto la formazione di due sottocomitati, presieduti entrambi da Grandi:

- 1) sottocomitato per la determinazione dei criteri generali del libro del lavoro:



- Dino Grandi, presidente (giurista);
- Antonio Putzolu, vicepresidente, sottosegretario del Ministero di Grazia e Giustizia;
- Prof. Alberto Asquini, professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Giuseppe Ferri, professore di diritto commerciale e privato (giurista);
- Prof. Giancarlo Fré, giurista con un ruolo di primaria importanza nella redazione delle norme relative alle società per azioni (e dunque al bilancio);
- Prof. Cesare Grassetti, professore di diritto civile (giurista);
- Prof. Paolo Greco, professore di diritto industriale e del lavoro (giurista);
- Prof. Rosario Nicolò, professore di diritto privato e civile (giurista);
- Prof. Giuseppe Osti, professore di diritto privato (giurista);
- Prof. Filippo Vassalli, professore di diritto romano (giurista);
- Gaetano Azzariti, magistrato (giurista);
- Dino Mandrioli, magistrato (giurista).

2) sottocomitato per la redazione del libro del lavoro:

- Dino Grandi, presidente (giurista);
- Antonio Putzolu, vicepresidente, sottosegretario del Ministero di Grazia e Giustizia;
- Prof. Alberto Asquini, vicepresidente, professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Giuseppe Ferri, professore di diritto commerciale e privato (giurista);
- Prof. Giancarlo Fré, giurista con un ruolo di primaria importanza nella redazione delle norme relative alle società per azioni (e dunque al bilancio);
- Prof. Paolo Greco, professore di diritto industriale e del lavoro (giurista);
- Prof. Giuseppe Osti, professore di diritto privato (giurista);
- Prof. Filippo Vassalli, professore di diritto romano (giurista);
- Prof. Alfredo De Gregorio, professore di diritto commerciale, industriale, istituzioni di diritto privato (giurista);
- Prof. Francesco Ferrara, professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Mario Rotondi, professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Vittorio Salandra, professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Enrico Soprano, professore di diritto commerciale (giurista);
- Prof. Guido Zanobini, professore di diritto amministrativo (giurista);
- Bruno Biagi (politico-giurista);
- Carlo Costamagna (politico-giurista);

- Ernesto Fodale (giurista);
- Alfredo Sermoni (giurista);
- Anselmo Anselmi (notaio, giurista);
- Prof. Giuseppe Medici, professore di economia e politica agraria (economista, contribuì alla scrittura delle norme in materia di diritto agrario).

Il nuovo progetto di libro del lavoro, secondo Asquini ha “direttamente attinto alle fonti del nuovo ordine corporativo i principi generali che lo formano per quanto riguarda la disciplina dell’esercizio delle attività professionali e in particolare la disciplina del lavoro nel suo più ampio contenuto sociale. Nella disciplina degli istituti particolari, hanno potuto invece essere largamente utilizzati come fonti dirette del libro i recenti progetti di riforma del 1940, già passati al vaglio dell’assemblea delle commissioni legislative; particolarmente il progetto del libro delle obbligazioni del codice civile, per la disciplina dei rapporti associativi agrari e della società semplice, e il progetto di riforma del codice di commercio per la disciplina dell’impresa commerciale, delle società commerciali, dell’azienda, della concorrenza, dei consorzi”.

Grandi, nei giorni di predisposizione del libro V afferma che: “le ragioni storiche che hanno giustificato fino a oggi l’autonomia del codice di commercio devono considerarsi superate dall’ordinamento corporativo fascista. L’impronta professionale, che è dato d’origine del diritto commerciale, da quando il fascismo ha inquadrato totalitariamente nella organizzazione corporativa la economia nazionale. Va data lode al nuovo progetto del codice di commercio, che abbandonando il sistema francese dei cosiddetti “atti obiettivi di commercio” ha ricostruito il sistema sul caposaldo dell’impresa in senso corporativo. Ma nell’ordine corporativo secondo la carta del lavoro, oggi divenuta fonte generale di diritto, gli stati professionali e l’impresa costituiscono nuovi soggetti di diritto nell’ordine corporativo. Essi costituiscono il caposaldo non solo di quegli istituti che tradizionalmente si dicono commerciali, ma anche degli istituti propri dell’economia agraria, formanti tradizionalmente materia di diritto civile. La disciplina degli stati professionali e l’ordinamento dell’impresa non debbono quindi più rappresentare l’ordinamento speciale di un limitato settore dell’economia, quello cosiddetto commerciale, ma debbono costituire uno dei capisaldi generali della nuova codificazione, come disciplina dell’economia organizzata, pur facendo salve le peculiari esigenze dello statuto professionale del commerciante e dei rapporti che ad esso si

riferiscono. Dall'unificazione della disciplina dell'impresa deriva come necessario corollario l'unificazione della disciplina generale delle obbligazioni ...".

A febbraio 1941 viene istituito il "comitato per la revisione del libro dell'impresa e del lavoro" con l'obiettivo di raccogliere pareri circa il progetto del libro dell'impresa e del lavoro. Il comitato risulta così composto:

- Alberto Asquini, presidente (giurista), a cui è succeduto Antonio Putzolu;
- Bruno Biagi (giurista);
- Anselmo Anselmi (giurista);
- Gaetano Azzariti (giurista);
- Ugo Giglio (giurista);
- Paolo Greco, vicedirettore (giurista);
- Dino Mandrioli (giurista);
- Giuseppe Medici (economista dell'agricoltura);
- Emanuele Piga, presidente della Magistratura del lavoro (giurista);
- Mario Rotondi (giurista);
- Enrico Soprano (giurista);
- Filippo Vassalli (giurista);
- Guido Zanobini (giurista);
- Giancarlo Frè (giurista);
- Giuseppe Ferri (giurista);
- Vittorio Salandra (giurista);
- Mariano Pierro (giurista);
- Ernesto Fodale (giurista).

Le principali osservazioni sul progetto di libro dell'impresa e del lavoro giungono da:

- 1) Confederazione Fascista degli Agricoltori;
- 2) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Credito e dell'Assicurazione;
- 3) Prof. Luigi Abello, professore di diritto commerciale (giurista);
- 4) Avv. A. D'Angelo (giurista);
- 5) Prof. Giuseppe Auletta, professore di diritto commerciale (giurista);
- 6) Prof. Giangastone Bolla, professore di diritto agrario (giurista);
- 7) Prof. Giuseppe Chiarelli, professore di diritto amministrativo, corporativo e pubblico (giurista);

- 8) Carlo Costamagna (politico-giurista);
- 9) F. Di Blasi, consigliere;
- 10) Prof. Carlo Esposito, professore di filosofia del diritto e diritto costituzionale (giurista);
- 11) consigliere Leva;
- 12) Prof. Francesco Messineo, professore di diritto commerciale e privato (giurista);
- 13) Prof. Isidoro Modica, professore di diritto civile (giurista);
- 14) Prof. Vittorio Morittu, professore di diritto commerciale (giurista);
- 15) consigliere Peretti Griva (giurista);
- 16) Dott. Eutimio Ranelletti (giurista);
- 17) Prof. Francesco Antonio Répaci, professore di economia politica (economista politico);
- 18) Prof. Francesco Santoro Passarelli, professore di diritto civile e del lavoro (giurista);
- 19) Prof. Antonio Segni, professore di diritto processuale civile (giurista);
- 20) consigliere Sette;
- 21) Prof. Enrico Soprano, professore di diritto commerciale (giurista);
- 22) Sostituto procuratore generale Verde;
- 23) Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
- 24) Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- 25) Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio;
- 26) Assicurazioni d'Italia;
- 27) Confederazione dei Lavoratori dell'Agricoltura;
- 28) Confederazione Fascista delle Aziende di credito e della assicurazione.

La novità di rilievo rispetto a quanto esaminato fino ad ora derivano in relazione alle osservazioni su una nuova bozza di Libro del lavoro. Il 16 aprile 1941 giunge infatti un'osservazione da parte del Sindacato Nazionale Fascista Dottori in Economia e Commercio; tale parere riguarda però il solo articolo 331 del progetto relativo alla composizione dei collegi sindacali. Gli altri pareri derivano invece da:

- 1) Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito;
- 2) Confederazione Fascista delle Aziende di credito e della assicurazione;
- 3) Avvocato Capo della Banca d'Italia.

Dopo pochi mesi di ulteriori lavori, il 12 luglio 1941 il libro “del lavoro” viene pubblicato su La Gazzetta Ufficiale. Due giornali, ovvero “La Nazione” e “Il Popolo di Roma” ne annunciano la pubblicazione, il primo con il titolo “Il nuovo Libro del Lavoro conclude la riforma fascista del Codice civile”, il secondo con il titolo “La concezione mussoliniana del Lavoro codificata nell’ultimo libro del Codice Civile”.

Grazie all’originalità dell’impostazione e alla densità dei contenuti, il libro del lavoro è sicuramente quello maggiormente indicato come atto conclusivo della riforma legislativa fascista condotta nell’ultimo biennio volta alla definizione dei lineamenti corporativi dello stato. Questo perché la nozione di lavoro deriva dalla normativa prevista dalla carta del lavoro: non più il lavoro com’era concepito prima dell’avvento del fascismo, ossia caratterizzato dalla contrapposizione di classi, bensì il lavoro nel suo complesso, in tutte le sue manifestazioni organizzative, esecutive, intellettuali, tecniche e manuali<sup>353</sup>.

Il testo finale, firmato in originale dai principali redattori (Alberto Asquini, Emanuele Piga, Vittorio Salandra, Gaetano Azzariti, Giuseppe Ferri, Enrico Soprano, Nicola Picella, Giancarlo Fré, Dino Mandrioli, Ugo Giglio) è composto da 554 articoli ed è suddiviso in:

- Titolo I – Delle fonti nell’ordine corporativo (art. 1-27)
- Titolo II – Del lavoro nell’impresa (art. 28-157)
- Titolo III – Del lavoro autonomo (art. 158-174)
- Titolo IV – Del lavoro subordinato in particolari rapporti (art. 175-182)
- Titolo V – Delle società (art. 183-444)
- Titolo VI – Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici (art. 445-482)
- Titolo VII – Dell’associazione in partecipazione (art. 483-488)
- Titolo VIII – Dell’azienda (art. 489-508)
- Titolo IX – Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali (art. 509-528)
- Titolo X – Della disciplina della concorrenza e dei consorzi (art. 529-554)
- Titolo XI<sup>354</sup> – Disposizioni penali in materia di società e consorzi (art. 555-576).

---

<sup>353</sup> Comunicato sui contenuti del libro del lavoro elaborato da Asquini.

<sup>354</sup> Titolo aggiunto successivamente all’avvio dei lavori di coordinamento tra i sei libri del codice civile.

Inizia a questo punto un ulteriore periodo di lavori per la redazione delle disposizioni di attuazione e transitorie del libro del lavoro, elaborate dagli stessi soggetti incaricati di redigere il libro V e sottoposti all'approvazione di un comitato interconfederale composto dai rappresentanti delle confederazioni sindacali, tra cui:

- Matteo Adinolfi, avvocato (giurista);
- Anselmo Anselmi, notaio (giurista);
- Odoardo Censi, avvocato (giurista);
- Giuseppe Chiarelli, professore di diritto amministrativo, corporativo e pubblico (giurista);
- Ernesto Fodale, avvocato (giurista);
- Carlo Helbig (giurista ed economista, laureato in scienze economiche e commerciali);
- Corrado Petrone, avvocato (giurista).

Le disposizioni vengono approvate con r.d. 16 febbraio 1942 n. 71.

Dopo un ulteriore ma breve periodo di lavori di coordinamento dei sei libri, il testo ufficiale del codice civile viene approvato con r.d. 16 marzo 1942 n. 262 ed entra ufficialmente in vigore dal 21 aprile 1942.

## **LE LEGGI FASCISTE IN MATERIA ECONOMICA**

I lavori che hanno condotto alla versione finale del codice civile del 1942 si intrecciano con la formazione e lo sviluppo dell'ordinamento corporativo di cui ho tracciato il quadro essenziale nel corso del capitolo ad esso dedicato. Per poter rispondere alla seconda domanda di ricerca, ossia per comprendere quali siano (se presenti) le influenze del fascismo e del corporativismo sull'accounting regulation e principalmente sull'elaborazione del libro V del codice civile (che nelle intenzioni del legislatore fascista doveva essere incluso in un codice differente rispetto a quello civile, ovvero nel codice di commercio), risulta di fondamentale importanza capire quale sia stata la concreta influenza dell'ordinamento corporativo sui fenomeni culturali manifestatisi nel diritto commerciale e sulla materia del commercio in generale.

A tal proposito, si può evidenziare il ruolo ricoperto da politici (giuristi) e corporativisti nell'elaborazione di alcune leggi di tipo economico, come ad esempio Balella, Arias, Biagi, Anselmi, Roberti, Landi, Panunzio, Costamagna.

Come più volte affermato, lo statalismo fascista non andava ad eliminare completamente il singolo ed era ritenuto compatibile con la contrattazione collettiva e le norme corporative, grazie all'intervento degli organi corporativi; infatti, tutti i fenomeni culturali della società civile, le aggregazioni di interessi privati dovevano essere incanalati nell'alveo di organizzazioni riconosciute dall'ordinamento che avessero il compito di disciplinare tutta la vita sociale, inclusa la materia economica ed economico-aziendale.

Con l'introduzione della normativa corporativa, si presenta il problema di inquadramento della stessa nell'ambito della gerarchia delle fonti. Il vero problema è che l'ordinamento corporativo (nelle intenzioni) invade tutto il campo d'azione dei rapporti delle imprese, regolati dal diritto commerciale<sup>355</sup>. Considerato che il diritto commerciale disciplina le singole attività economiche mentre il diritto corporativo (branchia del diritto pubblico) disciplina le scelte economiche individuali, dovrebbero essi essere considerati come due diritti autonomi ovvero un unico diritto che ricomprende entrambi? Diverse sono le opinioni espresse dai diversi giuristi dell'epoca che non interessano ai fini della nostra trattazione.

## **LA CORPORATIVIZZAZIONE DEL CODICE DI COMMERCIO E DEL CODICE CIVILE**

Uno dei principali obiettivi del presente capitolo è di individuare le influenze del regime corporativo e conseguentemente delle ideologie fasciste nella redazione del codice civile (prima della soppressione anche sul codice di commercio) relativamente al libro V dell'attuale struttura del codice.

---

<sup>355</sup> Greco, P. (1934), "Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale", *Riv. Dir. Comm. I*, pp. 334 e ss.

Per arrivare a rispondere alla domanda di ricerca, appare necessario ampliare il discorso alle influenze corporative anche su alcuni degli altri libri che compongono il codice civile.

In relazione al Libro IV, in sede di discussione delle norme sui contratti speciali, Sergio Panunzio<sup>356</sup> avanza la proposta di dedicare tutto un libro del codice alla materia del lavoro, rimarcando l'inclinazione del regime su tale tema, avendo il fascismo emanato in precedenza la carta del lavoro. Tale proposta non è stata tuttavia accolta in quanto di modeste proporzioni rispetto ai contenuti più ampi del libro in questione. Costamagna propone invece di dedicare un apposito libro al lavoro ovvero di un titolo (titolo IV) all'interno del libro IV. Anche in questo caso, la proposta viene momentaneamente rifiutata.

Varie discussioni vengono inoltre portate avanti in relazione ai concetti di lavoro e di contratto agrario, sempre in ottica di modifiche in senso corporativo, discussioni che inducono gli interessati alla richiesta di pareri a vari ministri, nonché alle confederazioni degli industriali, dei lavoratori delle aziende di credito e della assicurazione e alle altre confederazioni sindacali esistenti in quanto "l'ordine pubblico altro non è se non l'ordine corporativo e che la carta del lavoro è la pre-legge fondamentale del nostro diritto privato"<sup>357</sup>.

Anche in relazione al diritto di proprietà si afferma che esso è regolato, oltre che dalle disposizioni del codice civile, dalle leggi che concernono beni determinati ed è subordinato nel suo esercizio ai fini di interesse nazionale, in conformità alle dichiarazioni della carta del lavoro. Non tarda ad arrivare la proposta di Petrella che desidererebbe che nella definizione del diritto di proprietà fosse fatta espressa menzione delle limitazioni derivanti dall'ordinamento corporativo.

In relazione al codice di commercio, da segnalare una lettera di Grandi a Mandrioli del 12 settembre 1940 in cui, chiedendo notizie del codice di commercio, si discosta dal pensiero di Willy Bagnoli<sup>358</sup> il quale risulta evidentemente critico circa la conformità

---

<sup>356</sup> Nella riunione del giorno 11 luglio 1940 Panunzio afferma che la sua proposta non si basa su "ragioni tecniche, ma squisitamente politiche, che consigliano in un regime che ha posto a base della sua politica sociale la carta del lavoro, di dare al lavoro il maggior risalto nel sistema del codice civile, sullo stesso piano della proprietà, dei diritti reali, delle obbligazioni e delle successioni".

<sup>357</sup> Lettera di Grandi a Vassalli (8 agosto 1940).

<sup>358</sup> Di professione avvocato (giurista)



della nuova codificazione all'evoluzione dell'ordinamento politico-sociale e al consolidamento del diritto corporativo. Il ministro si ripromette di rimeditare l'appunto di Bagnoli, ma sul momento ritiene di non avere trascurato il problema: "non mi sarei affaticato tanto durante il mese scorso per realizzare nel codice civile l'armonia tra il diritto privato e il diritto corporativo. Tutto il significato della codificazione sta qui. O vi riusciremo, e allora proporrò al Duce di affidare ad altri l'incarico. Ma il codice civile non uscirà se, a mio giudizio, questa ovvia preminente necessità della nostra rivoluzione politica e giuridica non sarà risolta o imperfettamente risolta. E finché non vedrò cosa salterà fuori, è naturale che non sia tranquillo. Le idee di Bagnoli sono quindi fuori questione: quello che invece di Bagnoli mi sono piaciute sono alcune formulazioni di articoli, che mi sono apparse felici e precise più di tutte quelle vedute sino ad oggi. Ma avremo tempo per esaminare e discutere tutto ciò con calma".

Relativamente alle modifiche in senso corporativo della parte generale del libro IV, vengono avanzate proposte in merito alla modifica degli art. 5 e 5-bis, 74, 180, 180-bis-ter-quater-quinquies e sexies. Anche l'articolo sulla proprietà diventa oggetto di dibattito; si ritiene infatti che il concetto di obbligo espresso nel progetto ed il riferimento all'ordinamento corporativo e alla carta del lavoro sono indispensabili (art. 25 e 26 delle bozze).

La corporativizzazione del codice civile avviene anche mediante l'introduzione della carta del lavoro nel codice civile; in particolare si discute circa la trasformazione della carta del lavoro in legge costituzionale dell'ordinamento corporativo che dovrà essere pubblicata in testa al codice civile e le dichiarazioni in essa contenute costituiscono principi generali dell'ordinamento corporativo, principi che possono essere letti alla luce del framework gentiliano. Rappresenta quindi la pre-legge del codice civile che attribuisce alle norme in esso contenute valenza fascista-corporativa.

Il consiglio dei ministri a novembre 1940 definisce la carta del lavoro quale insieme di norme formanti i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato. Carta del lavoro che, in attesa della conclusione dei lavori, sarà collocata in capo al libro della proprietà. Nella stessa occasione, il consiglio approva il libro della proprietà, "prendendo atto come questo libro, nel quale sono regolati alcuni dei più importanti e tradizionali istituti del codice civile, si ispiri profondamente, nel suo contenuto, ai principi dell'ordine fascista e corporativo e ai postulati che la legislazione fascista, la

moderna scuola giuridica italiana e la giurisprudenza hanno elaborato durante gli ultimi decenni. La nozione tradizionale del diritto di proprietà abbandona i lineamenti individualisti e il carattere assoluto quale era nel vecchio codice del 1865, ispirato al codice francese, per adeguarsi ai principi della carta del lavoro, la quale riconosce l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della nazione ma assegna al contempo alla proprietà il dovere del lavoro, pone la responsabilità del proprietario verso lo stato e gli affida il compito di accrescere con la produzione di nuovi beni la potenza economica della nazione. Il diritto di proprietà, giuridicamente definito dal nuovo codice civile, è basato sulle parole pronunciate dal duce nel suo storico discorso del 13 gennaio 1934-XII: "l'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana. È un diritto ma anche un dovere. Non dunque, la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica".

Il consiglio dei ministri approva inoltre il libro della tutela dei diritti con la seguente deliberazione: "il contenuto di questo nuovo libro rappresenta una originalità della legislazione fascista. ... questo libro è così destinato a completare con un'armonica sistemazione il nuovo codice civile, il quale dopo aver disciplinato gli istituti fondamentali della vita civile, ossia la famiglia, le successioni, la proprietà e le obbligazioni, regolerà organicamente alcuni istituti di carattere generale che l'ordinamento giuridico predispose per la difesa e la realizzazione dei diritti. Così una serie di istituti tradizionali, che il vecchio codice regolava frammentariamente, acquista una nuova fisionomia coerente ai postulati della dottrina giuridica fascista. Infatti la tutela dei diritti soggettivi rappresenta un momento essenziale dell'attività e della funzione dello stato fascista. ... il nuovo codice non si limita quindi al miglioramento tecnico degli istituti tradizionali, invocato dalla moderna scuola giuridica italiana e dalla giurisprudenza, ma trasforma decisamente nella legge e nel sistema del nostro diritto positivo i principi della dottrina fascista e corporativa. Seguendo il criterio dell'equilibrio tra tradizione e rivoluzione il nuovo codice vuole essere l'espressione della volontà del governo fascista di adeguare il diritto civile alla profonda trasformazione operata dal regime nell'ordinamento politico, sociale ed economico della nazione, nella vita e nel carattere degli italiani".

## CONSIDERAZIONI SUL CODICE CIVILE DOPO LA CADUTA DEL FASCISMO E SUL RUOLO DEI GIURISTI

Il 25 luglio 1943 cade il fascismo. Sono diverse le ragioni che portano al salvataggio dei codici elaborati nel periodo fascista ed in particolare del codice civile.

In primo luogo si può notare che Gaetano Azzariti viene nominato Guardasigilli (ministro di Grazia e Giustizia) del primo governo Badoglio.

Da subito emerge il problema dell'abolizione dell'ordinamento corporativo costituito dal regime fascista; uno dei primi atti consiste proprio nella soppressione degli organi corporativi centrali effettuato con r.d.l. 5 agosto 1943 n. 721.

Numerose sono le istanze<sup>359</sup> presentate al guardasigilli in merito alla sussistenza dei codici fascisti in un regime divenuto ormai liberale dopo la caduta del fascismo. Se il codice era stato costruito sulla base del pensiero corporativo, diventa a questo punto difficile mantenerlo in vita. Si è detto che l'unificazione della materia civile con quella commerciale corrispondeva alla necessità di armonizzare la nuova codificazione con i principi dell'ordinamento corporativo, il quale informava di sé tutti i settori dell'economia nazionale, da quello agrario a quello bancario, da quello commerciale a quello industriale e artigiano. Di fronte all'organizzazione totalitaria dell'economia doveva dunque venir meno la tradizionale distinzione fra codice civile e codice di commercio. In realtà però, discontandoci dalle frasi "di facciata" con cui spesso gli artefici della normativa hanno accolto il codice per attribuirgli caratteri corporativi, il codice civile che ne derivò non può essere considerato un codice dell'economia corporativa ma semplicemente la riunione di vari libri in un unico testo, sebbene originariamente la materia era suddivisa in due progetti autonomi. L'unificazione diventa quindi indolore, nonostante un numero limitato di norme sia stato sottoposto ad un processo di revisione, in primo luogo per eliminare ogni riferimento all'ordinamento corporativo.

Il Regno (del sud, l'Italia è, dopo il giorno 8 settembre 1943 spaccata tra Repubblica Sociale Italiana al nord e Regno al sud) emana il r.d.l. 20 gennaio 1944 n. 25 con il

---

<sup>359</sup> Tra cui emergono quelle di Giancarlo Fré e di Santoro Passarelli.

quale vengono abrogate le leggi razziali nonché gli art. 1 comma 3, 91, 155 comma 2, 292, 342, 348 ultimo comma, 404 ultimo comma del codice civile. Il 7 febbraio 1944 Azzariti si dimette dalla carica di Ministro di Grazia e Giustizia a favore di Ettore Casati (fino al 22 aprile 1944). Sotto il governo Badoglio vengono inoltre emanate norme di epurazione nei confronti di magistrati o politici di stampo fascista. Nell'anno 1944 viene completata la defascistizzazione del codice civile, con l'eliminazione delle disposizioni relative ai non ariani, delle norme relative alla solidarietà corporativa o ad altri concetti di natura corporativa.

Il d.lg.lt. 14 settembre 1944 n. 287 (art. 1: "fino a quando non sarà provveduto alla riforma del Codice civile") dispone l'abrogazione (articolo 2) della legge 30 gennaio 1941 n. 14 sul valore giuridico della carta del lavoro e degli articoli 811 (disciplina corporativa) e 1371 comma 2 del codice civile. Dispone inoltre modificazioni (articolo 3) degli articoli 147, 1175, 2060, ribadisce l'abrogazione degli articoli 1 comma 3, 91 (diversità di razza o di nazionalità), 155 comma 2, 292 (divieto di adozione per diversità di razza), 342 (nuove nozze del genitore non ariano), 348 ultimo comma, 404 ultimo comma del codice civile (come già previsto dal r.d.l. 25 gennaio 1944 n. 25) e infine cancella espressamente il riferimento alla "razza" negli articoli 2196 n. 1 (iscrizione dell'impresa), 2295 n. 1 (atto costitutivo – S.n.c.), 2328 n. 1 (atto costitutivo – S.p.A.), 2475 n. 1 e 2518 n. 1. Com'è possibile notare, nessun intervento riguarda direttamente la normativa sul bilancio, oggetto della presente trattazione, a testimonianza del fatto che non sono presenti in tali norme, riferimenti diretti o indiretti all'ordinamento corporativo.

Nei primi mesi del 1945, poco prima della conclusione della guerra, si ripresenta il problema dei codici "mussoliniani"; in particolare vengono portate all'attenzione dell'opinione pubblica da parte di avvocati e giuristi<sup>360</sup>, tutte le leggi emanate nel ventennio fascista, compresi dunque i codici, delle quali si chiede l'abrogazione e il ripristino della legislazione prefascista. La principale giustificazione deriva dal fatto che i codici sono fondati su un duplice presupposto: l'autoritarismo dello stato e la struttura

---

<sup>360</sup> Principalmente Lorenzo Mossa, il quale propone l'elaborazione di un "codice dell'economia", Enrico Finzi e Giuseppe Valeri.

corporativa della economia (organicismo). Altri autori<sup>361</sup> richiedono invece interventi parziali sui codici fascisti.

Accanto a questi, si posizionano i difensori dei codici: Rotondi<sup>362</sup> ritiene infatti che la normativa non risente eccessivamente delle influenze politiche, nonostante le frasi di carattere fascista (con il “colore del regime”). Dello stesso parere altri giuristi di notevole caratura come Calamandrei<sup>363</sup>, Giuseppe Ferri<sup>364</sup> e Santoro Passarelli. Essi ritengono che non si possa indicare i codici come fascisti in quanto rappresentano il risultato di un’evoluzione che ha avuto inizio nel 1865; il fascismo non ha suggerito nuove soluzioni giuridiche, ha semplicemente accelerato i tempi della riforma; i risultati ottenuti sarebbero stati identici anche se non ci fosse stato il fascismo, semplicemente perché a quelle conclusioni portava il progresso degli studi e l’evoluzione storica della vita sociale. Sono molto limitati infatti i campi in cui il fascismo ha influito in maniera decisiva. Passarelli<sup>365</sup> parla di “fondamentale indipendenza politica del testo legislativo” frutto di “riforma prevalentemente tecnica” nella quale “si sono fatte sentire altresì esigenze sociali ed economiche che, nella massima parte, erano avvertite dal sentimento comune molto prima del fascismo”, “i giuristi ... hanno fatto passare la loro riforma, quella maturata in settanta anni di onesto e assiduo lavoro, dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane”.

Risulta quindi sufficiente eliminare alcune disposizioni incompatibili con l’ordinamento attuale, fermo restando che tutto il resto, essendo il frutto di una lunga evoluzione ed elaborazione dell’attività giuridica italiana, rappresentano lo specchio della coscienza giuridica, indipendente dal credo politico.

Nel 1944 inoltre, viene istituita una commissione ministeriale per la revisione del codice civile i cui lavori giungono a conclusione confermando quanto detto: il codice ha recepito “tendenze progressive nel campo sociale” indipendenti dal fascismo, dalla cui influenza politica è rimasto sostanzialmente immune, di conseguenza, dopo la revisione già effettuata su alcune norme in esso contenute, residuano poche infiltrazioni politiche

---

<sup>361</sup> Betti e Funaioli.

<sup>362</sup> Rotondi, M. (1944), “La riforma della legislazione privatistica e del codice civile”, *Lo Stato moderno*.

<sup>363</sup> Calamandrei, P. (1945), “Sulla riforma dei codici”, *La nuova Europa*, II, n. 9, 4 marzo 1945.

<sup>364</sup> Ferri, G. (1945), “La riforma dei codici”, *L’Epoca*, 25 febbraio 1945.

<sup>365</sup> Santoro Passarelli, F. (1945), La riforma dei codici, *Diritto e giurisprudenza*, pp. 34 e ss.

ancora da eliminare. La concezione corporativa non è stata infatti assorbita dal codice civile il quale rimane un codice di ordinaria amministrazione.

In più bisogna rilevare come in concreto, i componenti delle commissioni legislative era quasi tutti culturalmente di formazione liberale ed effettivamente designati con riguardo prevalentemente alle loro capacità tecniche più che alla loro ideologia politica. Gli elementi di autoritarismo nel codice risultano infatti assai minori di quanto apparirebbe dai discorsi politici di allora e dalle stesse relazioni ministeriali di accompagnamento dei singoli libri. Questo perché, come rilevato già nel capitolo precedente, i docenti universitari, nonostante l'adesione formale al fascismo, erano poco politicizzati ed in più non poteva dirsi realmente esistente una cultura corporativo-fascista. A ben vedere, il fascismo, nonostante il propagandistico tentativo di creare una terza via fra capitalismo individualistico e comunismo collettivistico, si era in concreto orientato più a favore del liberalismo economico, in quanto non era riuscito o non aveva voluto, anche per ragioni di mantenimento del consenso delle classi imprenditoriali, scalfire la libertà di iniziativa economica e il diritto di proprietà. Si potrebbe obiettare che il fascismo puntava la sua originalità sul corporativismo e sulla valorizzazione del lavoro che sono alla base della creazione del libro del lavoro, tuttavia, i riferimenti all'ordine corporativo sono stati espunti dopo la caduta del regime fascista, così che l'unica significativa influenza di questo si sarebbe concretata nell'aver eliminato la duplicazione dei codici (civile e commerciale) per la ragione politica di voler superare la divisione della società in classi, contraria ai principi del corporativismo.

Il codice del 1942, quindi, a fronte della ripulitura effettuata nel 1944 risulta permeato di idee tendenzialmente liberali.

Da sottolineare risulta comunque l'altro elemento innovativo del codice civile del 1942, ovvero la partecipazione degli accademici alla realizzazione dello stesso. Accademici di stampo (quasi) esclusivamente giuridico che avrebbero quindi portato avanti le loro idee, non avallando le posizioni corporative dei politici di professione. Come sottolineato più volte nel corso della trattazione, nessun economista-aziendalista ha partecipato alla predisposizione dei codici.

In più, i contenuti del codice non solo sono sopravvissuti alla caduta del fascismo, ma sono risultati compatibili anche con la Costituzione repubblicana e con il contesto

politico-istituzionale (fino ai giorni nostri) completamente diverso da quello che ha fatto da sfondo al processo di codificazione.

Il corporativismo ha sicuramente influenzato (benché in minima parte) l'unificazione dei codici, l'articolazione del libro del lavoro ed alcune norme contenute in altri libri del codice. È possibile quindi suddividere le influenze corporative/fasciste in due categorie:

- influenze sostanziali: sono quelle relative agli articoli del codice civile che sono stati eliminati o modificati a seguito della caduta del regime; non si riscontrano influenze sostanziali nella parte relativa al bilancio;
- influenze formali: sono le influenze che apparentemente potrebbero risultare figlie della mentalità fascista, ma che in realtà rappresentano idee che sarebbero state presenti e, conseguentemente, si sarebbero diffuse anche in assenza di Mussolini: sono tali le norme relative al bilancio.

Speso si è considerato i giuristi accademici come degli intellettuali "organici", mentre i politici e magistrati come soggetti condizionati politicamente dalle ideologie fasciste. Di conseguenza si è osannato il ruolo dell'accademico a discapito del ruolo del politico (nell'ambito della redazione dei libri del codice civile). È semplificadorio quindi dire che le norme che oggi apprezziamo sono esclusivamente imputabili agli accademici che parteciparono ai lavori della codificazione mentre quelle che criticiamo sono esclusivamente imputabili ai politici fascisti e ai magistrati. In realtà il fronte tecnico e il fronte politico sono stati più compatti di quanto si ritenga, e che le idee contenute nel codice sono state generalmente il frutto di un lavoro comune. Spesso per "salvare" il codice si è preferito accentuare il ruolo degli accademici e sminuire quello dei politici. Vi è da aggiungere poi che molti giuristi liberali, hanno adottato idee corporative solo perché ritenevano il liberalismo classico non più adeguato ai tempi. Come detto nel capitolo dedicato, il fascismo non ha intaccato la cultura popolare alle radici, ha cercato di proporre un modello alternativo e ha favorito la diffusione di nuove idee che sono diventate oggetto di ricerca da parte degli accademici.

È possibile affermare che il codice civile, pur essendo stato elaborato in periodo fascista, rappresenti la risposta giuridica ad esigenze di carattere generale, esigenze tipiche di una società avanzata che si sarebbero potute manifestare anche in assenza di regime totalitario e, conseguentemente, difficilmente identificabili come il prodotto

della mentalità e del pensiero fascista. Il regime ha avuto il merito di trasformare tali esigenze in normativa di alto livello tecnico<sup>366</sup>.

Sebbene l'intenzione primaria fosse quella di inglobare nel codice valori ideologici corporativi, i risultati sono stati quelli già evidenziati nel corso della trattazione.

Con una vena di critica, Ferri<sup>367</sup> osserva che i codici e le leggi fondamentali trovano condizioni favorevoli per la loro emanazione solo sotto i regimi assolutistici in quanto nelle democrazie parlamentari, si incontrano notevoli ostacoli.

È possibile dunque inquadrare una sorta di metodo legislativo fascista, caratterizzato, a dispetto di quanto ci si potrebbe attendere, dal pluralismo di idee. Infatti, nel processo di codificazione, tutte le parti sociali hanno avuto libertà di parola: le organizzazioni sindacali (fasciste), i singoli politici (giuristi), gli accademici (giuristi). Questi soggetti potevano esprimere il loro parere, proporre revisioni, quindi, partecipare al processo di codificazione. Le commissioni sono state definite in funzione di criteri meritocratici, a prescindere dall'affiliazione politica, a differenza di quanto avviene ai giorni nostri in cui le commissioni sono formate da appartenenti al gruppo di maggioranza.

Come più volte evidenziato, in relazione al libro V del lavoro (principalmente per la parte relativa al bilancio) del codice civile, un ruolo di primo piano è stato occupato dai giuristi, nonostante l'argomento da trattare fosse maggiormente connesso all'ambito aziendalistico e, dunque, di pertinenza e competenza degli studiosi di economia aziendale.

L'economia aziendale, nel periodo considerato, è già in pieno periodo di sviluppo. Come visto nel capitolo precedente, sono molti gli studiosi che, sulla base delle lezioni di Gino Zappa, focalizzano i loro studi sull'azienda, contribuendo in tal modo alla diffusione e al successivo consolidamento della scienza.

A fronte dell'analisi eseguita, diventa semplice dare una risposta alla questione circa il ruolo dei giuristi in contrapposizione a quello degli economisti/aziendalisti nella redazione del codice civile. Tutte le commissioni che sono state via via istituite per la redazione del codice di commercio e del codice civile hanno visto l'integrale partecipazione di esponenti politici, della magistratura e del mondo accademico di

---

<sup>366</sup> Ghisalberti, C. (1993), "Tradizione e innovazione nel codice del 1942", in AA.VV., *I cinquant'anni del codice civile*, Milano, 1993, I.

<sup>367</sup> Ferri, G. (1990), "Del codice civile, della codificazione e di altre cose meno commendevoli", *Scritti giuridici*, Napoli, 1990, I, pp. 29 e ss.



stampo giuridico. Nessun aziendalista ha avuto un ruolo attivo nel processo di codificazione. Qualcuno potrebbe asserire che nei primi tempi del regime fascista, quando è ripreso con vigore il processo di redazione dei codici, le cattedre di ragioneria prima e di economia aziendale poi non erano ancora diffuse e, conseguentemente, gli studiosi ed esperti di bilancio fossero solo i giuristi. Come visto, però, nel capitolo precedente, la disciplina aziendalistica era oggetto di molta attenzione, tant'è che si è arrivati a parlare di economia aziendale corporativa. Alle medesime conclusioni è giunto uno studio condotto da Alexander e Servalli<sup>368</sup> in merito al rapporto tra economia aziendale e valutazioni finanziarie in Italia. Obiettivo dello studio è stato quello di comprendere se la forte tradizione teorica dell'economia aziendale sia coerente con la prevalente adozione del principio del costo storico nell'ambito dei criteri di valutazione da adottare nella redazione del bilancio nel ventesimo secolo e successivamente capire come tale principio abbia raggiunto questa posizione di predominio.

Partendo da un'analisi sulla storia e sugli sviluppi della teoria dell'economia aziendale in cui si è giunti alla conclusione che il punto chiave è l'azienda, indipendentemente dalle diverse scuole di pensiero (azienda corporativa quale argomento centrale anche nell'ambito dell'economia aziendale corporativa, come enunciato nel capitolo precedente), gli studiosi affermano che lo sviluppo del pensiero dell'economia aziendale del ventesimo secolo dimostri come gli argomenti teorici e le conclusioni sulla valutazione finanziaria basata sul costo storico, non siano coerenti con la pratica e gli atteggiamenti legali prevalenti. Gli aziendalisti, infatti, a partire da Zappa, non impongono l'utilizzo del costo storico e prevedono il principio della prudenza nella valutazione. Di conseguenza, la prevalenza del principio del costo storico può essere spiegato solo in termini di ruolo preponderante dei giuristi che hanno nel tempo conquistato un ruolo di prevalenza rispetto agli economisti/aziendalisti e ragionieri. Nel contesto italiano, infatti, un ruolo di primo piano è sempre stato occupato dalle regole e dalla loro interpretazione operata dai giuristi. Questa attività di interpretazione e di emissione di giudizi (giudici e avvocati) ha accresciuto la loro influenza anche in ambito di valutazione finanziaria a discapito degli aziendalisti, nonostante la maggior specializzazione di questi ultimi. Nel contesto che si è creato in quegli anni, l'emergere

---

<sup>368</sup> Alexander, D., & Servalli, S. (2011), "Economia Aziendale and financial valuations in Italy: Some contradictions and insights", *Accounting History*, Vol. 16, No. 3, pp. 291-312.

della dimensione collettiva (corporativismo) ha indotto i giuristi ad adottare un approccio prudente nella prospettiva della tutela degli interessi dei terzi. Emerge in questo quadro la prevalenza dell'approccio legale, prudente e conservativo rispetto alla flessibilità che caratterizza il mondo accademico. Come evidenziato nel paper, nel ventesimo secolo sono emerse in Italia due concezioni circa i prospetti finanziari:

- approccio giuridico (De Gregorio<sup>369</sup>): definizione di un contenuto minimo degli schemi di bilancio e di criteri di valutazione analitici con l'obiettivo di elaborare un insieme di regole applicabili a tutte le aziende;
- approccio economico (Pantaleoni<sup>370</sup>): impossibilità di elaborare un insieme di regole da applicare a tutte le entità; necessità quindi di regole differenti in funzione dello scopo del prospetto finanziario.

Gli autori evidenziano che il codice civile del 1942 adotta un approccio giuridico (proposto già da Zappa prima dell'elaborazione del sistema del reddito) ma allo stesso tempo riconosce alcune forme di flessibilità, tipiche dell'approccio economico. Ecco quindi che in questo contesto, il ruolo dei giuristi cresceva a discapito di quello degli aziendalisti, i quali erano ulteriormente penalizzati a causa dell'assenza di principi contabili che, in collegamento con accademici aziendalisti, avrebbero potuto determinare una maggiore flessibilità nella normativa prevista dal codice, ovvero una maggiore presenza di approccio economico nel codice civile.

In realtà, nel ventesimo secolo, gli sviluppi legali hanno generato un impulso alla flessibilità normativa, la quale però ha subito l'opposizione dei giuristi. Giuristi che rappresentano figure esperte nell'interpretazione delle regole, indipendentemente dal fatto che le norme siano di natura contabile (e quindi si presterebbero ad essere meglio interpretate dagli aziendalisti) o meno. Il ruolo forte dei giuristi è durato fino al 1975, quando si è iniziato ad elaborare principi contabili che solo gli aziendalisti potrebbero interpretare<sup>371</sup>.

Gli autori giustificano il potere dei giuristi con la frase: “la mancanza di principi contabili professionali, e le pressioni provenienti da un contesto trainato dal sistema

---

<sup>369</sup> De Gregorio, A. (1908), *Il bilancio delle società anonime*, Milano: Vallardi.

<sup>370</sup> Pantaleoni, M. (1909), *Alcune osservazioni sull'attribuzione di valore in assenza di formazione di prezzi di mercato*, *Scritti vari*, Palermo: Sandron.

<sup>371</sup> Pong, C. (1999), “Jurisdictional Contents between Accounting and Lawyers: The Case of Off-Balance Sheet Finance 1985-1990”, *Accounting History*, Vol. 4, No. 7, pp. 7-29.

fiscale, erano elementi che rendevano i contabili più deboli se comparati con gli avvocati, il cui approccio legale all'interpretazione delle leggi contabili, e potere all'interno del sistema di regolamentazione contabile, permetteva al conservatorismo di prevalere”.

È stato il contesto politico, sociale, culturale, fiscale predominante in Italia ad aver determinato tale situazione. “Prudenza e segretezza, portando ad una significativa mancanza di trasparenza, hanno teso verso il trionfo sulla logica economica, usando supporto giuridico quando questo puntava nella direzione desiderata. Riassumendo, così, le contraddizioni tra Economia Aziendale, gli avvocati e la pratica contabile, insieme con la forza dell'influenza fiscale e la debolezza della professione contabile e la sua assenza dall'influenza nella regolamentazione, hanno generato pratiche consentite di seguire il percorso scelto e preferito dai preparatori, che spiega il trionfo del costo storico”.

Abbott<sup>372</sup> ritiene che ogni professione (avvocato, commercialista, ...) sia legata ad una serie di compiti da vincoli di competenza. Dal momento che questi vincoli non sono assoluti o permanenti, le professioni costituiscono un sistema interagente, una “ecologia”. Le professioni competono all'interno di tale sistema e il successo di una professione (professione legale) riflette molto la situazione dei concorrenti (professione contabile) e la struttura del sistema. Di volta in volta, i compiti sono creati, aboliti o rimodellati da forze esterne, con importanti conseguenze e riaggiustamenti all'interno del “sistema delle professioni” in cui ogni gruppo professionale cerca di difendere ed allargare il ventaglio delle proprie competenze (area di giurisdizione) a discapito dei concorrenti. In questo modo è possibile notare come le forze sociali più grandi impattino sulle singole professioni attraverso la struttura all'interno della quale esistono le professioni, piuttosto che direttamente.

Le professioni, costituiscono un sistema interdipendente. In questo sistema, ogni professione ha le sue attività sotto vari tipi di controllo. In alcuni casi la professione ha il pieno controllo, in altri casi ha un controllo subordinato ad un altro gruppo. I confini di competenza sono perennemente in conflitto. È quindi la storia delle dispute di competenza che è la vera, determinante storia delle professioni. In generale, una

---

<sup>372</sup> Abbott, A. (1988), *The System of Professions: An Essay on the Division of expert Labour*, Chicago and London: University of Chicago Press.

professione si sviluppa quando la giurisdizione diventa vacante che può accadere quando tali professioni vengono create dal nulla ovvero quando un inquilino precedente ha lasciato del tutto la giurisdizione o ha perso la sua presa su di essa. Se una professione già esistente prende il sopravvento su una giurisdizione vacante, in compenso potrebbe liberare un altro dei suoi compiti formanti la giurisdizione o mantenere solo un controllo marginale, di pura sorveglianza su di esso. In tal modo gli eventi si propagano a ritroso: sono le giurisdizioni vacanti piuttosto che le professioni stesse a contribuire allo sviluppo della professione stessa.

In relazione ai conflitti giuristi-aziendalisti, è importante sottolineare come sia il lavoro professionale che aiuta a determinare la vulnerabilità dei compiti professionali e l'accessibilità delle interferenze dei competitori.

In generale, quando una professione richiede la giurisdizione in una determinata materia, richiede alla società il riconoscimento della sua struttura cognitiva attraverso diritti esclusivi. Come detto, questi diritti richiesti possono includere il monopolio assoluto di una pratica, diritti di autodisciplina, controllo nella formazione professionale, nel reclutamento, nella carriera. Quali di questi diritti siano richiesti dalla professione, dipende in parte dalla società, dall'audience. Le richieste fatte al sistema politico e legale sono superiori rispetto a quelle fatte al pubblico in generale. Le richieste dipendono anche dai desideri della professione stessa. Non tutte le professioni infatti aspirano ad avere il controllo esclusivo in tutte le loro giurisdizioni. Infine, dipende anche dall'organizzazione sociale della professione stessa.

Il controllo di una determinata giurisdizione, si esplicita in controllo sociale e culturale. Il controllo culturale è legittimato dalla conoscenza formale della materia, dalla conoscenza dei valori fondamentali della stessa. Il controllo sociale invece deriva da richieste avanzate in arene pubbliche, legali e luoghi di lavoro. Questo duplice controllo è esclusivo, di conseguenza la professione considerata non può occupare una giurisdizione senza che essa sia vacante ovvero senza lottare per la stessa. Essendo la giurisdizione esclusiva, le professioni costituiscono un sistema interdipendente: una mossa di una professione, inevitabilmente influisce sull'altra professione. La differenziazione interna del sistema delle professioni può allo stesso tempo creare disturbi al sistema ovvero assorbire gli stessi. Anche i trends sociali e culturali hanno delle conseguenze sul sistema: i cambiamenti sociali permettono di mettere in luce

nuove aree di giurisdizione; i cambiamenti culturali rimodellano le conoscenze professionali e trasformano i confini di legittimazione. In relazione all'ambiente esterno e, quindi, ai trends culturali, hanno un forte impatto sull'equilibrio che si viene a creare all'interno del sistema delle professioni. I cambiamenti generali (a livello macro, quindi a livello di nazione) rimodellano l'organizzazione interna delle professioni. Lo studio dell'ambiente esterno permette quindi di capire quale professione diventa dominante nel sistema delle professioni. Ecco che in quest'ottica è possibile intuire la motivazione per cui il giurista ha avuto un ruolo di primo piano rispetto all'aziendalista nell'elaborazione della regolamentazione contabile. In un periodo come quello fascista in cui, anche grazie ai proclami del regime, l'obiettivo principale è stato quello di proteggere l'Italia, tutelare il capitale, difendere il creditore, non poteva non emergere il giurista a discapito dell'aziendalista, più aperto nell'interpretazione e conseguentemente meno prudente rispetto al giurista.

La rivoluzione organizzativa del secondo diciannovesimo secolo ha generato due conseguenze: ha spostato la giurisdizione delle professioni e ha cambiato la loro organizzazione. Al secolo del liberalismo (19° secolo) è succeduto il totalitarismo fascista, e, conseguentemente, la forma organizzativa delle professioni è divenuta più burocratica. Tale forma burocratica è risultata nuova per alcune professioni e meno per altre. Tale burocratizzazione ha influenzato l'abilità professionale di creare confini tra le giurisdizioni. Le professioni tradizionali (professione del giurista), forse anche solo per gli anni di attività alle spalle, hanno generalmente mantenuto fermamente la propria giurisdizione a danno delle "nuove professioni" o comunque delle professioni meno burocratizzate (aziendalisti).

## **IL "PARADIGMA REGOLATORIO" NEI RAPPORTI ECONOMICI PRIVATI**

Come sottolinea Marchisio<sup>373</sup>, nella legislazione privatistica si rinvergono minori tratti caratterizzanti i regimi totalitari rispetto alla disciplina pubblicistica, la quale governa i rapporti tra potere pubblico e cittadini. Nonostante questo elemento, è possibile

---

<sup>373</sup> Marchisio, E. (2007), *Sulle "funzioni" del diritto privato nella costituzione economica fascista*, Macerata: EUM x diritto.

affermare che a diverse concezioni dello Stato corrispondono diverse discipline dei rapporti interprivati.

Secondo l'autore, la disciplina fascista dei rapporti economici interprivati può essere riassunta nell'espressione "paradigma regolatorio".

Per paradigma si intende l'insieme dei "metodi, la gamma dei problemi, e i modelli di soluzioni accettati da una comunità scientifica matura di un determinato periodo"<sup>374</sup>. Il paradigma fornisce le caselle concettuali entro cui ordinare la realtà circostante. Il paradigma accettato in un dato momento, inoltre, svolge un ruolo essenziale nel selezionare i problemi che sono ritenuti solubili. Il paradigma assume così un ruolo "normativo" in quanto rappresenta uno strumento di risoluzione.

Come più volte esplicitato, la realtà socio-economica che si presenta di fronte al legislatore fascista è più complessa rispetto a quella presente ai tempi della codificazione napoleonica e della codificazione civile (1865) e commerciale (1882). Nel corso del tempo, infatti, si passa dal paradigma dello stato monoclasse liberal-borghese allo stato pluriclasse; a tal proposito Grossi parla di "semplicità perduta"<sup>375</sup>.

La realtà assume sempre più caratteri di complessità, anche in conseguenza al progresso tecnologico ed economico del XVIII-XIX secolo. La produzione e lo scambio iniziano a svilupparsi in maniera indipendente dalla disciplina giuridica.

Oltre che complessità oggettiva, si può parlare anche di complessità percepita. Il metodo pandettistico o meglio, il paradigma assiologico dal quale la pandettistica era nata, perde in quel momento la sua capacità ordinante della realtà, ovvero il liberalismo classico di metà/fine ottocento. Il modello giusprivatistico liberale borghese (il diritto romano) perde da questo momento la capacità ordinante che ha avuto in passato. Notevoli furono le critiche rivolte alla legislazione privatistica; si iniziò infatti a parlare di "socialismo nel diritto contrattuale"<sup>376</sup>, di "funziona sociale del diritto"<sup>377</sup>, di "mummificazione"<sup>378</sup> del diritto romano.

---

<sup>374</sup> Kuhn, T. (1999), *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, a cura di Carugo, A., Torino: Einaudi.

<sup>375</sup> Grossi, P. (2000), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano: Giuffrè.

<sup>376</sup> Gianturco, E. (1947), "L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale", prolusione tenuta all'Università di Napoli nel 1891, ora in Id., *Opere giuridiche*, II, Roma: Libreria dello Stato, 1947.

<sup>377</sup> Chironi, G. (1914), prolusione tenuta all'Università di Torino nel 1898, ora in Id., *Studi e questioni di diritto civile*, I, Torino: Bocca, 1914.

Con la crescita di complessità del contesto di riferimento socio-economico e culturale, erano stati avanzati i problemi di adeguamento del diritto alle nuove realtà ed esigenze. Sono emersi in quegli anni problemi della dimensione collettiva all'interno di un sistema di disciplina dei rapporti tra privati fondati sul paradigma individualistico. La dimensione collettiva emerge sotto due aspetti. Come presa di consapevolezza della necessità di frammentare la disciplina privatistica come conseguenza della frammentazione della realtà: abbandono del paradigma individualistico per un modello di disciplina che tenesse presenti le esigenze degli individui e dei rapporti concreti. Come presa di consapevolezza della dinamizzazione dell'economia, del passaggio da un sistema fondato sul paradigma proprietario ad uno di matrice imprenditoriale, della necessità di regolare di conseguenza il regime giuridico degli scambi a tutela del mercato, quindi a garanzia di interessi non esclusivamente individuali ed anche a scapito del titolare del diritto (Gentile).

Si percepisce da più parti la necessità di ricreare un legame tra politica ed economia che consentisse di garantire alla società forme di protezione dai meccanismi distruttivi di un'economia non regolata.

In tale contesto, come visto, si afferma il regime fascista. Putzolu<sup>379</sup>, sulla scia di Gentile, scrive che vi è la necessità di “sacrificare qualcosa delle antiche velleità individuali sull'altare della coesione nazionale e della solidarietà sociale”, questo in virtù di una “vocazione etica” dello stato che “poneva l'accento sulla produttività dell'impresa, sulla solidarietà economica e sull'interesse superiore della nazione, considerati i più sicuri parametri della meritevolezza di tutela giuridica degli istituti civilistici”. Il tema della prevalenza dell'interesse generale su quello individuale ha origini, quindi, primariamente in ambito filosofico. Tale principio viene poi adottato in ambito giuridico per poi essere, come visto nel capitolo precedente, acquisito anche in ambito economico-aziendale.

Il legame tra politica ed economia, non trova affermazione in istituzioni democratiche bensì totalitarie; da ciò deriva che nel paradigma fascista della regolazione dei rapporti interprivati fu proprio il totalitarismo lo strumento concettuale identificato come soluzione al vizio di individualismo imputato alla disciplina privatistica d'impostazione

---

<sup>378</sup> Nota 39

<sup>379</sup> Putzolu, A. (1941), *Lineamenti politici e giuridici della nuova Legislazione Civile Fascista*, Roma: Tipografia delle Mantellate.

borghese-liberale. La modifica di prospettiva è rinvenibile nelle parole di Costamagna per il quale il principio costitutivo dell'ordinamento giuridico fascista era quello della "subordinazione che si esplica quale principio di legalità e sostituisce il principio delle autonomie individuali, proprio all'ordine individualistico"<sup>380</sup>. Non furono solo i giuristi schierati politicamente a sposare le ideologie totalitarie ma anche altri come ad esempio Ascarelli.

Se fino al secolo precedente il fascismo, il diritto pubblico e lo stato erano considerati i garanti dei diritti individuali, nel XIX secolo tale impostazione è stata oggetto di rielaborazione, primariamente ad opera di Giovanni Gentile: il suo attualismo, da teoria filosofica si trasforma in principio giuridico ed economico aziendale. Rocco<sup>381</sup> giunge ad affermare che scopi collettivi ed individuali sono distinti ed i primi prevalgono sui secondi. Si diffondono i postulati della piena subordinazione degli interessi individuali a quelli collettivi e della derivazione del cittadino dallo stato, ente sovrano e supremo cui è attribuito il compito di comporre la conflittualità sociale, che si pone come fine dei diritti attribuiti ai privati. Il rapporto tra i privati e lo stato inizia ad essere concettualizzato sul modello del rapporto "organico". Ne consegue quindi l'unificazione concettuale di economia e politica: l'economia è subordinata alla politica, anzi, si realizza una fusione tra i due concetti. Lo stato fascista comanda l'economia ma non fa l'economia<sup>382</sup>.

Ne deriva quindi "una legislazione conformativa e di indirizzo delle attività di estensione, intensità e frequenza ignoti in precedenza; una legislazione, tuttavia, la cui intelligenza sembra richiedere un confronto costante con l'esperienza storica compresa tra la fine del XVIII secolo e la marcia su Roma. È solo dalla lettura congiunta delle due, infatti, che può percepirsi il paradigma regolatorio fascista come una risposta a temi già dibattuti dalla dottrina civilistica. Ciò, tuttavia, in gran parte recependo istanze già attestate nella letteratura precedente l'affermazione del regime".

L'ideologia totalitaria sopra delineata ha trovato esplicitazione nel progetto di sistema corporativo fascista. In tale sistema, a pluralità di interessi e ceti non corrispondeva la costruzione di un sistema pluralistico. Infatti, a tale pluralità si affiancava l'imposizione

---

<sup>380</sup> Costamagna, C. (1928), *Diritto corporativo italiano*, Torino: Utet.

<sup>381</sup> Rocco, A. (1933), "Politica e diritto nelle concezioni dello Stato", *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, vol. II, pp. 455 e ss.

<sup>382</sup> Panunzio, S. (1987), *Il fondamento giuridico del fascismo*, Roma: Bonacci.



della pacificazione dei conflitti mediante l'intervento dello stato corporativo in cui le parti sociali rappresentavano organi pubblici. Tale modello rappresenta però soltanto un modello "proclamato", mai realmente attuato dal regime fascista. Ciò che rappresenta l'elemento di maggior attrattiva politica del corporativismo era la possibilità di una sua utilizzazione come strumento di controllo di matrice "militare" sul conflitto sociale e sulle maestranze. In ogni caso, come afferma Marchisio, non sembra possibile dover attribuire alle enunciazioni teoriche fasciste e alla lacunosa disciplina corporativa il solo ruolo di "mere concessioni retoriche" al potere politico fascista.

Nel diritto dell'impresa organizzata societariamente, la suggestione di ispirazione comparativa di cui si fanno carico le aziende corporative, prende il nome di "istituzionalismo". Esso, come teoria compiutamente affermata affonda le proprie radici nella dottrina tedesca (Otto von Gierke e Walther Rathenau) e può riassumersi come l'idea per la quale l'impresa, in quanto organizzazione, sia chiamata a perseguire interessi anche trascendenti quelli propri del suo titolare (gli interessi della Unternehmen an sich). Anche in tal caso, il riferimento primario è l'attualismo gentiliano, il quale trae ispirazione da Hegel. In Italia tali radici furono variamente recepite dalla dottrina e condussero all'espressa formulazione nella carta del lavoro (dichiarazioni IV<sup>383</sup> e VII<sup>384</sup>) e nel codice civile (art. 2085 e ss.).

In realtà, l'opzione istituzionalistica non necessariamente si collega ad una determinata ideologia politica bensì a seconda del quadro politico culturale in cui l'impresa è inserita, si è sempre adattata. La scelta istituzionalistica fascista rappresenta solo la presa d'atto della complessità della realtà. Esiste quindi autonomia tra opzione istituzionalistica (l'impresa che non persegue l'interesse individuale a danno di quello collettivo) e contesto politico-economico totalitario tant'è che Gastone Cottino parla di compatibilità tra impresa istituzionalistica e sistema economico politico repubblicano di matrice pluralistica; secondo l'autore il tasso di istituzionalizzazione dell'impresa dipende dal diverso bilanciamento degli interessi dei soggetti del mercato (imprenditori, investitori, lavoratori, ...) e dall'inclinazione più o meno incisiva delle politiche

---

<sup>383</sup> "Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione".

<sup>384</sup> "Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera – tecnico, impiegato od operaio – è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità.

economiche e degli interventi programmatori<sup>385</sup>. A testimonianza della indipendenza (anche se parziale) tra opzione istituzionalistica e opzione totalitaria, vi è la scelta della stessa opzione anche in seguito all'adozione della Costituzione repubblicana. Il termine "istituzionale" secondo Paolo Greco<sup>386</sup> identifica l'idoneità dell'organizzazione ad essere penetrata dal principio di solidarietà sociale, in ragione della naturale predisposizione di ogni istituzione a rappresentare interessi super-individuali, ossia sociali. L'impresa diventa quindi organismo con autonomia funzionale rispetto alle modificazioni istituzionali<sup>387</sup>. Nel 1964 Pier Giusto Jaeger esclude che la disciplina delle società per azioni possa essere configurata come una disciplina volta alla realizzazione di un interesse istituzionale<sup>388</sup>. In realtà la disputa tra perseguimento di interessi istituzionali (e dunque adozione dell'opzione istituzionalista) o meno è ancora oggi accesa, infatti tutt'ora autorevoli autori ritengono di perseguire il bilanciamento degli interessi incidenti sull'attività d'impresa attingendo alla teoria istituzionalistica<sup>389</sup>. Negli anni però, è cambiata la prospettiva: gli autori, infatti, non ripropongono più la visione solidaristica e collettiva dell'impresa come comunità di imprenditori e lavoratori.

L'articolo 2595 c.c. recitava "la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative". Tale norma rappresenta una clausula generale ed è tuttora in vigore, benché il principio sia stato assorbito nell'art. 41 della Costituzione. Parimenti coerenti con l'originario disegno corporativo solo gli articoli 2596 (limiti contrattuali della concorrenza) e 2597 c.c. (obbligo di contrattare nel caso di monopolio). Entrambe le norme, di portata significativa in regime fascista, sono oggi di rilevanza marginale a seguito dell'introduzione della normativa antitrust e a seguito dell'avvento del contesto di privatizzazioni e liberalizzazioni.

---

<sup>385</sup> Cottino, G. (2005), "L'impresa nel pensiero dei Maestri degli anni Quaranta", *Giur. Comm.*, I, p. 9.

<sup>386</sup> Greco, P. (1947), "Il diritto commerciale fra l'autonomia e la fusione", *Riv. Dir. Comm.*, p. 9.

<sup>387</sup> Fanelli, G. (1950), *Introduzione alla teoria giuridica dell'impresa*, Milano: Giuffrè.

<sup>388</sup> Jaeger, P.G. (1964), *L'interesse sociale*, Milano: Giuffrè.

<sup>389</sup> Cottino, G. (2005), "L'impresa nel pensiero dei Maestri degli anni Quaranta", *Giur. Comm.*, I, p. 9. Oppo, G. (2003), "Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni", *Riv. Dir. Civ.*, p. 471.

La prospettiva collettiva delineata dal regime fascista e tramutata nel codice civile del 1942 non emerge solo con riferimento alla regolazione della concorrenza e delle condizioni dello scambio, bensì anche nella disciplina di tecniche idonee a garantire nei rapporti economici interprivati le esigenze collettive del mercato. Nell'ambito di tale disciplina si può sottolineare la previsione all'interno del codice civile di regole dedicate all'"azienda" con l'obiettivo di creare un contesto normativo di favore per lo scambio (dimensione collettiva). In particolare, nel codice è possibile individuare due funzioni dell'azienda. La prima è garantire un regime di favore alla circolazione del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di una data impresa (attraverso la disciplina di alcuni aspetti del negozio di trasferimento dell'azienda: divieto di concorrenza, successione dei contratti, ...). La seconda è quella prevista dall'art. 2565 c.c. in base al quale la ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. In tal caso, non si considera più unitariamente una pluralità di cose per facilitarne la circolazione (prima funzione) ma si vincola la circolazione dei segni distintivi dell'impresa e dei suoi beni e servizi al trasferimento della tecnologia.

Rappresenta questa una disciplina a tutela delle esigenze anonime del mercato e del suo funzionamento: dell'interesse del titolare di essere riconosciuto dalla concorrenza e dell'interesse collettivo che egli sia riconoscibile, per garantire la correttezza del processo di elezione dei produttori da parte dei consumatori in ragione della qualità dei prodotti contrassegnati da diversi segni distintivi<sup>390</sup>.

La produzione normativa fascista fu in un numero considerevole di casi occasione, e non causa, della disciplina, che traeva fondamento e sostegno da fatti (dibattiti dottrinali, esigenze legate allo sviluppo delle tecnologie o dei traffici, ecc.) precedenti e relativamente estranei all'instaurazione del regime, rispetto ai quali quest'ultimo rappresentava condizione sufficiente di produzione normativa, ma non certo necessaria. Esempio è anche il caso dei titoli di credito, la cui espressione compare in Italia per la prima volta nel *Repertorio della Giurisprudenza italiana* nel 1906 e viene successivamente ripresa da autori quali Tullio Ascarelli<sup>391</sup>, Giuseppe Ferri<sup>392</sup> e Cesare

---

<sup>390</sup> Spada, P. (2001), "Introduzione" a AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino: Giappichelli.

<sup>391</sup> Ascarelli, T. (1932), "La letteralità nei titoli di credito", *Riv. Dir. Comm.*, I, p. 327.

<sup>392</sup> Ferri, G. (1935), "La legittimazione all'esercizio del diritto cartolare", *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 168.

Vivante<sup>393</sup>. Analogo discorso per la disciplina del 1933 della cambiale e dell'assegno bancario la cui correlazione storica riguarda esigenze concrete derivanti dagli scambi commerciali dell'epoca e non l'emanazione dei testi legislativi (n. 1669/1933 e 1736/1933).

È possibile dunque giungere alle seguenti riflessioni, in parte già esplicitate nel corso della trattazione. In primo luogo è necessario ribadire che l'epoca fascista rappresenta un momento storico di grande mutamento normativo, non tanto in risposta agli orientamenti politici espressi nel ventennio, quanto piuttosto come conseguenza di esigenze socio-economiche e politiche sollevate dall'avvento dello stato "pluriclasse" e dallo sviluppo della produzione industriale e dei traffici commerciali. Come visto nel capitolo, il dibattito avente ad oggetto la capacità ordinante dei vecchi codici (codice civile del 1865 e codice di commercio del 1882) e del paradigma regolatorio liberale-borghese è preesistente rispetto all'avvento del regime fascista. Il regime è stato semplicemente un interprete "accidentale" di istanze sociali che si sono affermate negli anni. Come afferma Marchisio, la circostanza per cui il regime fascista si sia fatto interprete "accidentale" di istanze sociali, rappresenta il risultato di una domanda di disciplina già presente nella riflessione degli anni precedenti la sua affermazione. Non è corretto invece affermare che, il semplice fatto per cui sia divenuto interprete "accidentale", escluda l'elaborazione di uno "stile" proprio assunto dalla legislazione fascista, idoneo a differenziarlo dal paradigma regolatorio della precedente esperienza borghese-liberale e dalla successiva esperienza sempre pluralistica ma democratica.

In particolare, la legislazione fascista presenta una caratteristica distintiva, un elemento di novità, ha infatti realizzato il tentativo di dare riconoscimento alle istanze "collettive", rompendo con la precedente regolamentazione privatistica incentrata su "individuo" e su negozi astratti e gestendo la complessità delle istanze sociali, politiche, economiche che si affermavano all'epoca mediante modelli di regolazione delle attività economiche private di ispirazione corporativa e totalitaria. Tali modelli si rifacevano al paradigma regolatorio di derivazione gentiliana fondato sull'idea della sovraordinazione dell'interesse meta-individuale a quello individuale, della Nazione alla Persona. Si programmò di capovolgere il precedente paradigma liberale: al modello del "conflitto" tra interessi equipotenti e contrapposti, si promosse la costruzione e lo

---

<sup>393</sup> Vivante, C. (1935), *Trattato di diritto commerciale*, V ed., vol. III, Milano: Giuffrè.

sviluppo di un modello di “pacificazione coatta” all’interno di un sistema gerarchicamente ordinato.

Lo strumento utilizzato fu quello dell’inserimento di tutti i soggetti operanti nella vita produttiva della nazione in un’organizzazione professionale e nell’attribuzione a tale organizzazione della natura di organo pubblico. Tale strumento avrebbe consentito, nelle intenzioni, la compenetrazione reciproca tra la pluralità degli interessi e l’unicità dell’organizzazione statale: ovvero il controllo e l’indirizzo dello Stato sui gruppi sociali. Si fa riferimento in particolare al processo definito da Ewerner Sombart come trasformazione del capitalismo moderno da una fase “anarchica” a una “autoritaria” e “controllata”.

Quanto affermato, permette di individuare dunque una matrice corporativa e totalitaria nella legislazione economica privatistica dell’epoca fascista. Ma allora, ci si potrebbe chiedere: quali sono le ragioni per cui la quasi totalità delle disposizioni del codice civile è ancora in vigore nonostante il contesto attuale “pluralistico” “repubblicano” e “democratico” sia completamente differente da quello precedente?

Come visto in precedenza, è possibile suddividere le disposizioni legislative fasciste in diverse classi. Nella prima classe rientrano le norme non caratterizzate da istanze tipiche del regime fascista rispetto ai paradigmi regolatori precedente (liberale borghese) e successivo (democratico pluralistico). Per tale materia il problema della vigenza di tali norme neanche si pone: l’elaborazione di tali leggi rappresentò il semplice recepimento in epoca dittatoriale di una evoluzione normativa iniziata e maturata precedentemente al ventennio e poi affermata quasi immutata negli anni. Fa parte di questa prima classe la disciplina dell’azienda, dei titoli di credito, della cambiale e dell’assegno.

La seconda classe è, invece, quella delle norme incompatibili con il paradigma regolatorio repubblicano. Tali regole, con l’avvento della repubblica sono state abrogate, come visto nei paragrafi precedenti (disciplina sanzionatoria delle violazioni ai principi corporativi nell’esercizio dell’impresa art. 2088-2092 c.c.).

La terza classe si pone in mezzo alle due classi descritte; comprende le norme coerenti con il paradigma regolatorio fascista e contemporaneamente coerenti con il successivo paradigma regolatorio repubblicano, democratico e pluralista. A parere di

Zagrebelsky<sup>394</sup>, si tratta di quelle regole che non sono espressione della concezione fascista dei rapporti economici ma concezione dei rapporti economici applicabile (ed applicata) al regime fascista.

Si tratta di norme che necessitavano del rinvio a ulteriori regole extracodicistiche ed extralegislative. In questa categoria, rientrano le norme che fanno rinvio al contesto socio-economico e normativo generale, ossia, per esempio, all'ordine pubblico; l'ordine pubblico infatti può essere differente a seconda dell'ordinamento giuridico ispirato a visioni dell'individuo e dello stato totalmente diverse. A seconda, infatti, del contesto considerato, l'ordine pubblico può essere differente e, conseguentemente, anche la norma assume contenuto differente. Rientrano inoltre le norme che contengono rinvii alle "norme corporative" o all'"ordinamento corporativo" ovvero ad una disciplina corporativa di dettaglio, elaborata dalle corporazioni. Obiettivo di tali rinvii era la permeabilizzazione del diritto privato alle istanze corporative. Una volta abrogate le norme corporative, la disciplina codicistica contenete tali rinvii è rimata in vigore, conservando un ruolo di strumento di coordinamento dell'iniziativa economica privata con interessi meta-individuali da definirsi al di fuori del codice civile. Eliminati infatti i riferimenti corporativi, le norme di rinvio hanno consentito di introdurre uno strumento di flessibilità nella disciplina privatistica al fine di permettere la permeabilizzazione della disciplina dei rapporti privati all'interesse pubblico definito, in seguito e con toni ben diversi, dalla Costituzione della Repubblica.

Come visto, sono stati necessari pochi e modesti interventi legislativi per eliminare dal codice civile tutti i riferimenti all'ordinamento corporativo. Ciò non toglie che quelle norme, nell'ambito dell'ordinamento corporativo, sarebbero chiamate ad assolvere funzioni molto differenti da quelle svolte nel contesto democratico.

Secondo Marchisio, se, abolito il sistema delle corporazioni, sembra oggi questione di poco conto che il meccanismo dell'inserzione automatica di clausole dipendesse dall'imposizione di clausole o prezzi non solo da parte della legge ma anche di norme corporative (e nel tessuto del codice civile, fu questione di poco conto abrogare il solo riferimento alle seconde), non deve dimenticarsi il rilievo concettuale di tale riferimento all'interno di un sistema che "corporativo" qualificava lo stesso ordinamento

---

<sup>394</sup> Zagrebelsky, G. (1998), "Premessa" alla ristampa di Mortati, C. (1998), *La costituzione in senso materiale*, Milano: Giuffrè.

dell'economia; che alla "Camera dei Fasci e delle Corporazioni" attribuì il potere di legiferare al posto di quella dei "Deputati"; che prevedeva una molteplicità (potenziale) di "norme corporative" quali le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro, le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive.

Non è quindi questione di poco conto l'esistenza di norme di rinvio a "norme corporative" visto che il sistema corporativo stava rivoluzionando il contesto generale economico (sistema economico corporativo) e legislativo (spostamento del potere legislativo ed elaborazione di nuove fonti legislative).

Si è realizzata una penetrazione progressivamente sempre maggiore delle istanze "corporative" nel diritto dell'economia, tant'è che Mossa<sup>395</sup> affermò che "la riforma del diritto commerciale, ora che l'ordinamento corporativo fa valere in tutto il diritto l'ideologia del bene comune o interesse generale, non può deviare da questo scopo".

La dottrina era quindi consapevole di tale penetrazione, consapevolezza che però non coincide con sostegno o adesione delle tecniche o dei contenuti. A dimostrazione di ciò vi è la scelta di non inserire nel codice civile la definizione di sistema corporativo e il rifiuto della maggioranza degli studiosi di inserire nel codice i principi generali del diritto fascista<sup>396</sup>.

Venuto meno l'ordinamento corporativo, tali norme non furono più strumenti di permeabilizzazione delle istanze corporative ma semplicemente strumenti di permeabilizzazione; la medesima regola, quindi, poté essere interpretata in una norma completamente diversa da quella originaria.

Come afferma Rescigno<sup>397</sup>, a seguito della caduta del fascismo, la "ultravigente" subordinazione dell'interesse individuale all'interesse pubblico non rappresenta necessariamente una deviazione rispetto al sistema dei valori disegnato dalla Carta costituzionale, se le finalità di tale intervento sono coerenti con il paradigma regolatorio

---

<sup>395</sup> Mossa, L. (1930), "Dichiarazione cambiaria", *Riv. Dir. Comm.*, I.

<sup>396</sup> Il Guardasigilli Grandi aveva proposto di inserire i principi generali dell'ordinamento fascista nel codice civile e per ottenere legittimazione culturale, venne organizzato nel 1940 un convegno in cui però è emersa opposizione della maggior parte dei partecipanti al progetto di fissare in un testo concetti che dovrebbero trarsi in via interpretativa dal complesso della disciplina vigente.

<sup>397</sup> Rescigno, P. (1968), "Per una rilettura del codice civile", *Giur. It.*, IV, pp. 218 e ss.

in quest'ultima rappresentato, vale a dire, in particolare se mira ad assicurare una situazione di parità o attenua le conseguenze della concentrazione del potere economico.

Risulta, a questo punto, chiara la questione sulla fascistizzazione del diritto privato.

Si evidenzia la posizione di coloro che sostengono l'ispirazione totalitaria del codice civile; si tratta sia di esponenti del regime<sup>398</sup>, sia di autori successivi allo stesso<sup>399</sup>.

Dall'altra parte si posizionano invece coloro che sostengono l'assenza di una qualsiasi connotazione "fascista" del codice<sup>400</sup>, vista la vigenza del codice in un contesto repubblicano molto diverso dal contesto fascista. Secondo questi autori, l'intervento del legislatore repubblicano ha riformato un impianto normativo tramandato negli anni.

Per risolvere il problema, suggerisce Marchisio, è necessario rilevare come il problema della fascistizzazione del codice civile non possa essere affrontato indirizzando la propria ricerca esclusivamente verso manifestazioni di un pensiero giuridico autenticamente originale, ossia non ispirato a modelli precedenti. Se, infatti, si concentrasse l'attenzione sulla sola lettura/interpretazione delle norme del codice, si giungerebbe a condividere l'opinione per la quale la codificazione civile fascista non apportò elementi innovativi rispetto alle codificazioni borghesi precedenti. Secondo Oppo<sup>401</sup> è infatti rimasta nel codice civile il concetto di liberalismo economico, nonostante le differenze di contesto.

Risulta allora importante identificare con chiarezza, esplicitare l'oggetto da sottoporre al giudizio di fascistizzazione. Come detto, se ci si attenesse al solo contenuto della norma del codice civile, ovvero alla lettera della legge, essa risulterebbe non influenzata dal pensiero fascista, il giudizio sulla fascistizzazione della stessa sarebbe sicuramente negativo, salvo le eccezioni identificate quali incompatibili con il paradigma nuovo regolatorio democratico e pluralistico, nonché le norme facenti riferimento alle norme e all'ordinamento corporativi.

---

<sup>398</sup> Ad esempio Putzolu, A. (1941), *Lineamenti politici e giuridici della nuova Legislazione Civile Fascista*, Roma: Tipografia delle Mantellate.

<sup>399</sup> Callegari, D. (1954), *Istituzioni di diritto privato*, Torino: Giappichelli. Alpa, G. (2000), *Trattato di diritto civile*, Milano: Giuffrè. Ferrajoli, L. (1999), *La cultura giuridica nell'Italia del novecento*, Roma e Bari: Laterza. Tarello, V. (1988), "Il termine "corporativismo" e le sue accezioni", in Vardaro, G. (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano: F. Angeli.

<sup>400</sup> Rodotà, S. (1967), "Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile", *Riv. Dir. Comm.*, I. Irti, N. (1990), "Diritto civile", *Dig. Civ.*, VI, Torino.

<sup>401</sup> Oppo, G. (1993), "Codice civile e diritto commerciale", *Riv. Dir. Civ.*, I, p. 221.



Se, diversamente, l'oggetto da sottoporre al giudizio di contaminazione fascista non fosse la lettera della legge ma il "diritto" fascista, i risultati sarebbero speculari. È evidente, sottolinea l'autore, che l'applicazione delle medesime disposizioni in presenza di contesti normativi socio-economici e culturali, fonti del diritto e "formanti legali"<sup>402</sup> diversi comporta inevitabilmente la concretizzazione della medesima disposizione in norme altrettanto diverse e potenzialmente contrapposte. Il caso dell'applicazione "pro-concorenziale" degli art. 2595 e ss. c.c. ne è la dimostrazione.

È opportuno partire dal presupposto che qualsiasi atto interpretativo o descrittivo non è mai indipendente dal soggetto che lo pone in essere; inoltre non solo il processo del conoscere è influenzato da pregiudizi che ne condizionano portata ed estensione, ma tali pregiudizi sono da considerarsi inevitabili<sup>403</sup>.

Le concessioni retoriche al potere politico fascista di cui parla Somma<sup>404</sup>, hanno costituito sfondo, ispirazione e modello di interpretazione dell'argomento oggetto di analisi; Somma, alla luce di quanto affermato sull'oggetto da sottoporre all'esame di fascistizzazione, si chiede se sia possibile affermare che i testi legislativi siano capaci di esprimere soluzioni interpretative univoche a prescindere dal contesto culturale in cui sono utilizzati.

Alla luce di quanto affermato, indagando quindi non tanto sulla lettera della norma, quanto piuttosto sul diritto fascista, è possibile rintracciare lo stile della legislazione fascista in materia di rapporti economici privati: nella natura corporativa e totalitaria della disciplina (di dettaglio, di "contesto", di produzione del diritto) chiamata a precisare ed integrare il contenuto precettivo di un codice civile di per sé non corporativamente né totalitariamente orientato (salvo poche norme, di sicuro non sufficienti a connotare il sistema codicistico come di stampo fascista). Tale stile consiste proprio nell'introduzione nel codice di norme di rinvio che, attraverso il rinvio a norme corporative elaborate extralegislativamente, integrano il contenuto non corporativo del codice civile.

---

<sup>402</sup> È la base giuridica sulla quale si sviluppa l'ordinamento giuridico di una società. Sacco, R. (1991), "Legal Formants, A Dynamic Approach to Comparative Law", *Am. Comp. L. J.*

<sup>403</sup> Heidegger, M. (1927), *Sein und Zeit*, tradotto in italiano da Chiodi, P. (1969), *Essere e tempo*, Torino: Einaudi. Gadamer, H.G. (1960), *Wahrheit und Methode*, tradotto in italiano da Vattino, G. (1992), *Verità e metodo*, VII ed., Milano: Bompiani.

<sup>404</sup> Somma, A. (2001), "Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?", *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*

In sintesi, come ricorda Cinquini<sup>405</sup>, è possibile affermare che, oltre all'economia aziendale, come visto nel corso del capitolo sull'economia aziendale corporativa, sia possibile notare l'influenza dei concetti corporativi, anche nel campo del diritto civile, in particolare con la riforma del codice civile del 1942, soprattutto per quanto riguarda la normativa oggetto della mia attenzione, ovvero quella relativa al commercio. Emerge infatti una rigorosa connessione tra interessi collettivi e individuali per quanto concerne l'introduzione di: (i) una serie di limitazioni imposte sul diritto della proprietà privata; (ii) una maggiore interferenza dello stato nella vita economica e sociale; e (iii) un'ampia regolamentazione dettagliata su contratti di lavoro e impresa. Questi elementi sono stati formulati in collaborazione con il progressivo sviluppo in Italia delle grandi imprese, e la conseguente necessità di una regolamentazione legale per tutelare l'interesse pubblico. A questo proposito, Aquarone<sup>406</sup> ha fornito un'idea di interpretazione: “è stato per lo più un processo naturale di adeguamento della legislazione civile al mutamento delle condizioni economiche e sociali che, a parte alcune norme specifiche e le sfumature del linguaggio, si è verificato indipendentemente dal corporativismo, dalla ‘Carta del Lavoro’ e dall'ideologia fascista in generale. [...] La scrittura della nuova legge civile è stata, dall'inizio alla fine, un esercizio di tecnica del diritto piuttosto che una creazione politica” (Acquarone, 2003: pp. 288-289).

Il destino del codice civile dopo la caduta del fascismo sarebbe stato sintomatico: la normativa è rimasta sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la cancellazione delle poche disposizioni principalmente espressive dell'ideologia corporativa del regime precedente.

Tuttavia è possibile identificare due importanti innovazioni strutturali: (a) l'unificazione in un unico codice civile della disciplina dei contratti privati e delle imprese; (b) la considerazione esplicita delle dichiarazioni della Carta del Lavoro come principi generali dell'ordinamento giuridico. Studi recenti (Teti, 1990) mostrano che alla base di queste decisioni vi era un particolare riconoscimento della limitazione e della subordinazione dell'iniziativa economica privata alle esigenze dell'economia nazionale (ovvero del principio già evidenziato di derivazione filosofica gentiliana). Nelle norme

---

<sup>405</sup> Cinquini, L. (2007), “Fascist Corporative Economy and Accounting in Italy during the Thirties: Exploring the Relations between a Totalitarian Ideology and Business Studies”, *Accounting, Business and Financial History*, Vol.17, No.2, pp. 209-240.

<sup>406</sup> Aquarone, A. (2003), *L'organizzazione dello Stato totalitario*, 2nd edn, Torino: Einaudi.

in materia di imprese tali controlli sono stati realizzati per le decisioni politiche di produzione, ma non per la gestione aziendale, a parte da una limitata attività di vigilanza. In questo, cioè nella considerazione esplicita dell'iniziativa economica privata come "lo strumento più efficace e utile nell'interesse della Nazione" (Carta del Lavoro, dichiarazione VII), l'ideologia corporativa fascista - tradotta in regole aziendali - si è distinta radicalmente da quella comunista.

## **LA NORMATIVA CONCRETA**

Il primo codice di commercio dell'Italia unita risale al 1882 e risulta molto aderente al codice di commercio francese del 1807, atto normativo sul quale si basarono le legislazioni commerciali di molti paesi che però, con riferimento al bilancio, risultava molto lacunoso. Questo nonostante altre legislazioni del periodo (prussiana e svizzera) fossero più avanzate in tema di bilancio. In Italia si arriverà ad avere una normativa più completa solo con il codice civile del 1942, codice ulteriormente integrato nel 1974 e successivamente riformulato nel 1991 e nel 2003.

### **IL CODICE DI COMMERCIO DEL 1882**

Il codice di commercio del 1882 è, come detto, alquanto lacunoso in materia di bilancio. Come anticipato, la nostra legislazione in materia commerciale era modellata, per ovvi motivi, su quella francese, da cui aveva largamente attinto.

In particolare, per quanto concerne il bilancio, si deve fare riferimento a ben pochi articoli, peraltro fra loro non ben correlati.

In primo luogo, va ricordato l'art. 22, il quale dispone che: "Il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite [...]".

Secondariamente, l'art. 176, il quale, riferendosi in particolare alle società anonime e alle società in accomandita per azioni, dispone che il bilancio "deve dimostrare con

evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte” (art. 176, secondo comma).

Si tratta, come si nota agevolmente, di una sorta di “clausola generale”, peraltro imperfetta dato che di “verità” non si può parlare a causa della presenza di valori congetturati.

Inoltre, dal medesimo devono risultare:

“1° il capitale sociale realmente esistente;

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo” (art. 176, primo comma).

L’art. 89, primo comma, n° 6, infine, sempre con riferimento alle società anonime e alle società in accomandita per azioni, obbligava ad indicare nell’atto costitutivo “le norme colle quali i bilanci devono essere formati e gli utili calcolati e ripartiti”.

Dal dettato normativo si evince chiaramente che non vi era alcun riferimento a specifici criteri di valutazione delle singole voci di bilancio.

In linea di principio, pertanto, poteva ritenersi lecita l’adozione di qualsiasi criterio di valutazione, purché esso risultasse conforme alle disposizioni dello statuto o dell’atto costitutivo<sup>407</sup>.

Tale disciplina, largamente lacunosa ed imperfetta, lasciava pertanto ampi margini di discrezionalità agli amministratori.

Superfluo rilevare che la situazione era aggravata da almeno due circostanze:

- la mancanza di organismi di regolamentazione o di statuizione di principi contabili a cui fare riferimento;
- la considerazione del bilancio come uno strumento prettamente “interno” e che quindi rispondeva ad esigenze e a logiche profondamente diverse da quelle attuali.

La normativa contenuta nel codice di commercio del 1882 non contiene quindi alcuna indicazione in merito a forma o contenuto di stato patrimoniale, conto profitti e perdite, tipo di contabilità da adottare. Rinvia implicitamente alla prassi corrente.

---

<sup>407</sup> In altri Paesi, invece, alle valutazioni di bilancio è stata prestata molta più attenzione. Il codice di commercio prussiano, emanato nel 1861, conteneva già alcune prescrizioni sulle valutazioni (in particolare dei crediti e dei debiti). Tale normativa, tra l’altro, fu a più riprese migliorata nel corso dei decenni successivi. Il codice di commercio svizzero del 1881 era molto analitico e dettava criteri di valutazione per tutte le principali poste del bilancio. In definitiva, esisteva una notevole differenza a livello legislativo tra i paesi sotto l’influsso germanico e quelli sotto l’influsso francese.

A giudizio di D'Alvise<sup>408</sup>, il codice di commercio del 1882 ha reso omaggio, col suo art. 176, anche alla dottrina ragioneristica in materia di bilanci annuali delle Società Anonime. Tale articolo richiede infatti che ogni bilancio di esercizio risponda a due scopi: far conoscere il capitale realmente esistente e dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Si chiede dunque se esiste o meno un nesso tra la conoscenza del patrimonio e la conoscenza del risultato dell'esercizio, ovvero se l'utile serva a determinare il patrimonio o viceversa giungendo alla conclusione che "valore del patrimonio e valore dell'utile non sono in rapporto di mezzo a fine; né la pratica riconosce esposto esattamente il patrimonio in un bilancio, per quanto vi sappia esattamente esposto l'esito dell'esercizio in utile o perdita". È necessario quindi, riformando la disciplina del bilancio, far venir meno la richiesta della situazione patrimoniale, limitandosi il bilancio a dimostrare il risultato dell'esercizio in utile o perdita? L'autore sottolinea come nessuno abbia mai avanzato la proposta di escludere lo stato patrimoniale, neanche negli studi dei progetti di riforma in periodo fascista ma semmai si è sottolineata l'importanza di raggiungere entrambi gli scopi del bilancio, ponendo probabilmente in seconda linea la situazione patrimoniale. È, infatti, di fondamentale importanza conoscere specificamente la composizione del patrimonio aziendale.

Secondo D'Alvise "in Regime Fascista i bilanci delle società anonime debbono, anche per necessità politiche, essere pienamente sinceri; e sarà dunque sempre lodevole l'opera del Governo volta a questo fine. Debbo infatti ricordare che oltre il Fisco, c'è la Nazione, e che bilanci e allegati devono prestarsi a quegli studi statistici che bene esige il Regime Fascista per il migliore coordinamento di tutta l'economia del popolo italiano. In uno stato quale il nostro, che ha per cardine fondamentale, [...] la subordinazione degli interessi del singolo agli interessi della Nazione, non si può ammettere che il singolo non dica la verità sulla propria impresa, verità necessaria a conoscersi per mettere nella più giusta armonia le reciproche posizioni economiche di tutti i fattori vivi della produzione, datori di lavoro e lavoratori di ogni grado; e ciò in applicazione razionale della Carta del Lavoro. Perciò io penso e ripeto che offrire al pubblico, alla Nazione, dati falsi sui patrimoni aziendali, su finanze, su prodotti e salarii, su costi e

---

<sup>408</sup> D'Alvise, P. (1930), "Sui bilanci annuali delle società anonime in regime fascista", *Rivista Italiana di Ragioneria*, marzo-aprile, n. 3-4, pp. 73-81.

ricavi, sopra utili e perdite, sull'esito generale di gestioni annuali, può essere – in date circostanze – un gravissimo delitto contro la Patria”.

Il codice di commercio del 1882, a giudizio di Bellavista<sup>409</sup>, dovrebbe essere letto in connessione con il Codice di Procedura civile. L'art. 319 del c.p.c. stabilisce che chi è tenuto a rendere un conto, deve presentarlo con i documenti giustificativi. Che si tratti di giustificazione soprattutto finanziaria si evince dalla successiva disposizione (art. 320 c.p.c.), il testo della quale precisa come il conto debba contenere, tra l'altro, le 'partite dell'esatto e dello speso', ossia la enunciazione del movimento di cassa in entrata ed in uscita. Il bilancio, ai sensi del codice di commercio, risulta quindi essere documento incompleto ed imperfetto: incompleto perché il codice di commercio richiede solo l'esposizione del profilo patrimoniale ed economico mentre il codice di procedura civile richiede anche il profilo finanziario; imperfetto per la mancanza di coordinazione tra le norme dei codici. Secondo l'autore è necessario colmare tale lacuna “a scopi di pubblica utilità” (attualismo gentiliano). Secondo la concezione gentiliana, gli interessi privati non esisterebbero se non legati agli interessi superiori dello stato; di conseguenza le aziende dovrebbero concorrere all'andamento economico della nazione accettando i fini dello stato, dimostrando (rendendo conto) di assolvere ai doveri da esso imposti. Le aziende quindi lo dovrebbero dimostrare attraverso il bilancio. In questa fase, il bilancio prevede ancora la prevalenza dell'elemento patrimoniale rispetto a quello economico (stato patrimoniale su prospetto profitti e perdite) a tutela dei soggetti e dello stato. Il conto dei profitti e delle perdite viene infatti solo citato nell'art. 22 del codice di commercio (in tema di inventario) a dimostrazione del fatto che esso rivesta scarsa importanza per il legislatore.

A fronte dell'avvento del fascismo, le corporazioni, per poter controllare le aziende, necessitavano di criteri di valutazione e schemi di bilancio uniformi per le aziende corporative, elementi che nella struttura del 1882 non erano presenti.

Per completezza, gli articoli del codice di commercio che interessano ai fini della trattazione sono gli articoli 176-182.

Art. 176

---

<sup>409</sup> Bellavista, R. (1936), *Trattato di ragioneria corporativa*, Milano: Ulrico Hoepli.

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente:

1° il capitale sociale realmente esistente;

2° la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo.

Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte.

Il bilancio delle società nazionali od estere assicuratrici sulla vita e amministratrici di tontine deve inoltre contenere le prove dell'adempimento delle disposizioni dell'articolo 145.

#### Art. 177

Le società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito devono depositare presso il tribunale di commercio, nei primi otto giorni d'ogni mese, la loro situazione riferibile al mese precedente, esposta secondo il modello stabilito nel regio decreto (regol. 62) e certificata conforme alla verità con dichiarazione sottoscritta almeno da un amministratore e da un sindaco.

Le società che hanno per oggetto le assicurazioni devono uniformare al loro bilancio il modello stabilito nel modo stesso.

#### Art. 178

I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

#### Art. 179

Il bilancio deve restare depositato in copia insieme alla relazione dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finché sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

#### Art. 180

Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne copia nella cancelleria del tribunale di commercio insieme alla relazione dei sindaci ed al processo verbale dell'assemblea generale, affinché se ne faccia annotazione nel registro della società e si provveda alla pubblicazione del bilancio secondo le disposizioni degli articoli 94 e 95.

#### Art. 181

Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società nei loro atti costitutivi, negli statuti o in altri documenti, non possono attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono essere tuttavia espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo onde costituire l'oggetto sociale, ma non oltre a tre anni ed in una misura che non ecceda il cinque per cento. In questo caso l'ammontare degli interessi da pagarsi dev'essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con esse a carico dei bilanci che avranno reali dividendi.

I soci non sono obbligati a restituire i dividendi.

#### Art. 182

Sopra gli utili netti della società dev'essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale. Il fondo di riserva, se dopo compiuto venga diminuito per qualsiasi ragione, dev'essere reintegrato nel modo stesso.

### I PROGETTI DI RIFORMA DEL CODICE DI COMMERCIO

Come spiegato nel corso del capitolo, negli anni oggetto della trattazione, varie commissioni si sono alternate con l'obiettivo di giungere alla redazione del nuovo codice di commercio. In relazione alle ricerche archivistiche effettuate, ho rinvenuto:



- il progetto preliminare per il nuovo codice di commercio, elaborato nei primi anni '20 dalla "Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale" (presieduta dal Prof. Cesare Vivante);
- il progetto del codice di commercio, elaborato nel 1925 dalla "Commissione reale per la riforma dei codici" – Sottocommissione B (presieduta dal Prof. Mariano D'Amelio).

Le commissioni che hanno lavorato fino al 1936 possono essere definite come non politicizzate a fronte della scarsa ricettività delle istanze fasciste. Dal 1936, invece, entrano in gioco anche politici e giuristi politicizzati, benché, come visto, questo non avesse determinato conseguenze sulla normativa di bilancio.

Gli articoli del progetto preliminare per il nuovo codice di commercio che interessano ai fini della trattazione sono gli articoli 243-250, ricompresi nel Titolo II, capo IV, sezione VIII, intitolata "Il bilancio".

#### Art. 243

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea ordinaria che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, colla loro relazione, col conto dei profitti e delle spese e con i documenti giustificativi.

Il bilancio deve essere compilato secondo le seguenti regole:

- 1° i debiti e i crediti della società e i titoli in sua proprietà debbono essere collocati distintamente nel bilancio, secondo le loro diverse categorie, ridotto al valore attuale, senza compensi di partite;
- 2° tutte le cose adibite all'esercizio dell'azienda sociale, come gli immobili, gli impianti, le macchine, non possono essere iscritte per un valore superiore al prezzo di costo, ed il loro valore deve essere in ogni esercizio diminuito in proporzione del consumo e del deperimento di esse, tenuto anche conto della presumibile durata della loro utilità;
- 3° le merci non possono essere calcolate per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto originario o di costo e quello corrente nel giorno della chiusura dell'esercizio;

4° il plusvalore dei titoli, e quello delle cose indicate ai numeri 2 e 3 potrà essere portato in aumento dell'attivo come partita separata, purché le faccia riscontro nel passivo una riserva straordinaria per oscillazione valori;

5° le spese di prima istituzione e quelle relative all'ampliamento dell'azienda potranno estinguersi mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a dieci anni dall'erogazione della spesa. La differenza tra il minor prezzo di emissione delle obbligazioni ed il loro valore nominale potrà estinguersi mediante riduzioni annuali entro il termine del rimborso effettivo delle obbligazioni;

6° il bilancio e il relativo conto profitti e spese debbono mostrare con evidenza e verità lo stato patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

A differenza dell'art. 176 del codice di commercio del 1882, l'art. 243 del progetto preliminare amplia la gamma dei documenti richiesti da allegare al bilancio (ovvero allo stato patrimoniale): relazione degli amministratori e conto dei profitti e delle spese (nomina quindi l'attuale conto economico nel primo comma dell'articolo relativo al bilancio, a differenza dell'art. 176 che invece cita il conto dei profitti e delle perdite incidentalmente parlando di inventario nell'art. 22). Altro elemento innovativo è rappresentato dall'elencazione di una serie di criteri di valutazione, a differenza della situazione precedente in cui il redattore di bilancio poteva adottare qualsiasi criterio di valutazione, purché esso risultasse conforme alle disposizioni dello statuto o dell'atto costitutivo. Emerge anche la necessità di indicare un contenuto minimo nell'ambito del bilancio. Risulta inoltre più ampiamente definito anche l'obiettivo ultimo del bilancio: non più semplicemente "il capitale sociale realmente esistente", "la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo" e "con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte" bensì "con evidenza e verità lo stato patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte".

#### Art. 244

I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni intorno all'approvazione del bilancio ed alle altre proposte.

Tale articolo ricalca sostanzialmente l'art. 178 del codice di commercio del 1882.

#### Art. 245

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale e finché sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati da chiunque provi la sua qualità di socio.

L'art. 245 si differenzia dall'art. 179 del codice di commercio del 1882 solo in relazione al ventaglio di documenti che deve essere depositato in società: si aggiunge infatti la relazione degli amministratori, già prevista dall'art. 243 primo comma.

#### Art. 246

Gli amministratori devono, entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne duplice copia nella cancelleria del Tribunale insieme con la relazione dei sindaci e con il processo verbale dell'assemblea generale.

Il Giudice del registro ne conserva una copia, facendone annotazione del deposito nel Registro delle società e trasmette l'altra copia col proprio visto alla Camera di commercio, perché ne sia fatta analogo annotazione nel Registro del commercio.

Contrariamente all'art. 180 del codice di commercio del 1882, l'art. 246 prevede il deposito di due copie del bilancio nonché l'introduzione nell'articolo stesso della procedura di pubblicazione del bilancio che coinvolge la Camera di commercio.

#### Art. 247

La minoranza costituita da tanti azionisti, che rappresentino almeno l'ottavo del capitale sociale, può promuovere, mediante ricorso al Tribunale, un'ispezione per verificare la sincerità e l'esattezza del bilancio. La minoranza che intende valersi di questo diritto, dovrà preventivamente depositare e vincolare presso la società o presso un notaio le proprie azioni sino al termine dell'inchiesta.

Il Tribunale con decreto ordina l'inchiesta, nominando a tale scopo uno o più commissari.

La relazione dei commissari deve essere depositata presso la cancelleria nel termine stabilito dal Tribunale.

Qualora il risultato dell'ispezione dimostri fondata la denuncia, o comunque opportuna una revisione del bilancio, il Tribunale ordina i provvedimenti urgenti e dispone, a mezzo del Giudice del registro, la convocazione immediata dell'assemblea straordinaria, che sarà presieduta dal Giudice del registro o da un suo delegato.

Il provvedimento è provvisoriamente esecutivo non ostante reclamo.

Le spese dell'ispezione sono sempre a carico della società.

Si tratta di un articolo che rappresenta una novità rispetto al codice di commercio del 1882; la formulazione della norma in questione dimostra la maggiore attenzione che il legislatore vorrebbe attribuire alle minoranze. Tuttavia, esso non raffigura un esempio di influenza di ideologie particolari.

#### Art. 248

Non possono essere pagati dividendi ai soci, se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato.

Le società non possono sotto alcuna forma attribuire interessi a favore delle azioni.

Possono tuttavia essere espressamente attribuiti interessi, da prelevarsi dal capitale, in quelle società industriali, per le quali è necessario uno spazio di tempo ad avviare l'industria sociale, ma non oltre a tre anni e in una misura che non ecceda il 5%.

In questo caso l'ammontare degli interessi pagati deve essere calcolato tra le spese di prima istituzione e ripartito con queste a carico dei bilanci successivi, per essere ammortizzati con gli utili.

I soci non sono obbligati a restituire i dividendi da loro riscossi in buona fede e secondo bilanci, regolarmente compilati, dai quali risultino utili corrispondenti.

Tale articolo ricalca l'art. 181 del codice di commercio del 1882, salvo che per alcune modifiche di scarsa rilevanza, eccezion fatta per la maggiore specificazione dell'ultimo comma.

#### Art. 249

Le quote di utili eventualmente spettanti ai promotori, agli amministratori e ai direttori o a chi ne esercita la funzione, devono essere prelevate sugli utili netti, deduzione fatta delle quote di ammortamento e di riserva, secondo il bilancio approvato dall'assemblea.

La misura di queste partecipazioni agli utili deve risultare dall'atto costitutivo o da deliberazioni approvate dall'assemblea straordinaria colle maggioranze dell'art. 209.

La deliberazione deve essere rinnovata in ogni caso, se il capitale viene ridotto o aumentato.

Ciò che sia stato riscosso in condizioni diverse da quelle prescritte da quest'articolo deve essere in ogni caso restituito.

L'articolo in commento rappresenta una novità rispetto al codice di commercio del 1882 e costituisce una misura di tutela della composizione patrimoniale della società.

#### Art. 250

Le somme percepite dalle società a titolo di premio sulle azioni emesse alla costituzione della società o successivamente non costituiscono utile sociale, ma devono essere versate nel fondo di riserva legale di cui all'art. 104.

Le società bancarie che ricevono depositi sono inoltre soggette alle norme degli art. 489 e 490 e le società di assicurazione alle norme degli art. 571 e 572.

Anche l'art. 250 costituisce una novità rispetto alla disciplina prevista dal codice di commercio del 1882.

Gli articoli del progetto del codice di commercio che interessano ai fini della trattazione sono gli articoli 235-244, ricompresi nella sezione VIII, intitolata "Del bilancio".

#### Art. 235 (C. Co. art. 176)

Gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti quello fissato per l'assemblea ordinaria, che deve discuterlo, il bilancio dell'esercizio precedente, col conto dei profitti e delle perdite e con i documenti giustificativi.

Tale progetto di riforma riprende parzialmente l'art. 176 del codice di commercio del 1882, esplicitando la presentazione del conto dei profitti e delle perdite, eliminando il riferimento alla relazione degli amministratori e indicando, poi, le regole di redazione del bilancio in un separato articolo (art. 236).

Art. 236 (C. Co. art. 176)

Il bilancio deve essere compilato secondo le seguenti regole:

- 1° il capitale sociale e le riserve devono essere iscritte come partite distinte nel passivo;
- 2° i debiti e i crediti della società devono essere iscritti distintamente nel bilancio, secondo le loro diverse categorie, ridotti al loro valore attuale, senza compensi di partite;
- 3° i titoli di proprietà della società devono essere iscritti al prezzo medio dell'ultimo semestre;
- 4° le merci devono essere iscritte al minor prezzo tra quello di acquisto originario o di costo e quello corrente nel giorno di chiusura dell'esercizio;
- 5° le cose adibite all'esercizio sociale, come gli immobili, gli impianti, le macchine, non possono essere iscritte per un valore superiore al prezzo di acquisto, ed il loro valore deve essere in ogni esercizio diminuito in proporzione del consumo e del deperimento di esse, tenuto anche conto della presumibile durata del loro utile impiego;
- 6° salvo quanto è disposto nei nn. 4 e 5, il plusvalore delle merci e delle cose adibite all'esercizio sociale può essere portato in aumento dell'attivo, purché vi faccia riscontro nel passivo un fondo straordinario adeguato per l'oscillazione del valore;
- 7° le spese di prima istituzione e quelle relative all'ampliamento dell'azienda possono estinguersi mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a dieci anni dall'erogazione della spesa. La differenza tra il minor prezzo di emissione delle obbligazioni ed il loro valore nominale può estinguersi mediante riduzione annuale entro il termine del rimborso effettivo delle obbligazioni;
- 8° il bilancio e il relativo conto dei profitti e delle perdite debbono mostrare con evidenza e verità lo stato patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

9° il bilancio deve contenere l'elenco delle partecipazioni che la società abbia in altre società nazionali, indicando gli utili conseguiti su ciascuna.

Per le società, che esercitano speciali commerci, altre norme regolamentari possono essere prescritte con regio decreto.

Così come il progetto precedente, anche quello del 1925 elenca una serie di criteri e principi di redazione, elemento innovativo rispetto al codice di commercio del 1882. L'ultimo comma dell'art. 236 ricalca in termini generali la disciplina prevista nell'art. 177 del codice di commercio.

Art. 237 (C. Co. art. 178)

I sindaci, con relazione contenente i risultati dell'esame del bilancio e della tenuta amministrazione, devono presentare le loro osservazioni e proposte relative al bilancio.

Tale articolo ricalca sostanzialmente l'art. 178 del codice di commercio del 1882 e l'art. 244 del progetto precedente.

Art. 238 (C. Co. art. 179)

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con la relazione degli amministratori e dei sindaci, negli uffici della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea generale, e finché sia approvato. L'uno e l'altra possono essere esaminati dai soci.

L'art. 238 corrisponde all'art. 245 del progetto precedente, di conseguenza appare simile all'art. 179 del codice del 1882, salvo prevedere il deposito anche della relazione degli amministratori, relazione non più prevista nel ventaglio dei documenti dell'art. 235, a differenza dell'art. 243 del precedente progetto.

Art. 239 (C. Co. art. 180)

Gli amministratori devono entro dieci giorni dall'approvazione del bilancio, depositarne duplice copia nella cancelleria del tribunale insieme con la propria relazione e quella dei sindaci e col processo verbale dell'assemblea generale.

Il giudice del registro ne conserva una copia e trasmette l'altra col proprio visto alla camera di commercio, perché ne sia fatta annotazione nel registro del commercio.

L'articolo in commento non si differenzia rispetto all'art. 246 del progetto, salvo che nel prevedere il deposito anche della relazione degli amministratori.

#### Art. 240

L'approvazione del bilancio per parte dell'assemblea non impedisce l'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i direttori generali e i sindaci.

Tale articolo non era presente né nell'ambito del codice di commercio del 1882, né nel precedente progetto di riforma del codice. Rappresenta pertanto una novità di rilievo: gli amministratori, i direttori generali e i sindaci non sono esentati da responsabilità nonostante l'approvazione del bilancio.

#### Art. 241

La minoranza, costituita da tanti azionisti che rappresentano almeno l'ottavo del capitale sociale, può promuovere, mediante ricorso motivato al tribunale, un'ispezione per verificare la sincerità e l'esattezza del bilancio. Tale ricorso deve essere presentato nel termine non maggiore di un mese dalla approvazione del bilancio.

Sono applicabili al caso le disposizioni dell'art. 196.

Il tribunale con decreto motivato può ordinare l'ispezione, nominando a tale scopo uno o più commissari e determinando la cauzione da depositarsi dai ricorrenti.

Qualora il risultato dell'ispezione dimostri fondata la denuncia o comunque opportuna una revisione del bilancio, il tribunale ordina i provvedimenti urgenti, la restituzione della cauzione e dispone, a mezzo del giudice del registro, la convocazione dell'assemblea, che sarà presieduta dal giudice del registro o da un suo delegato. La relativa deliberazione deve essere presa con la maggioranza dell'articolo 199.



Il provvedimento del tribunale è provvisoriamente esecutivo, nonostante reclamo. Le spese dell'ispezione sono a carico della società nel solo caso contemplato nel capoverso precedente.

A differenza della formulazione contenuta nel precedente progetto (art. 247), l'attuale formulazione prevede un termine di tempo per la presentazione del ricorso.

Art. 242 (C. Co. art. 182)

Sopra gli utili della società deve essere annualmente prelevato non meno di un ventesimo per formare il fondo di riserva, sino a che questo abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale.

Le società che ricevono depositi a risparmio devono versare nel fondo di riserva almeno il decimo degli utili netti fino al raggiungimento del terzo dell'ammontare dei depositi esistenti alla fine dell'esercizio precedente.

Se, dopo costituito, il fondo di riserva venga diminuito per qualsiasi ragione, esso deve essere reintegrato nel modo stesso.

L'art. 242 del progetto, presente nel precedente progetto di riforma in un titolo differente (art. 104), è paragonabile all'art. 182 del codice di commercio del 1882.

Art. 243

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, agli amministratori e ai direttori generali o a chi ne esercita le funzioni, devono essere prelevate sugli utili netti, deduzione fatta delle quote di ammortamento e di riserva, secondo il bilancio approvato dall'assemblea, e osservate per i promotori le norme dell'art. 163.

La misura di queste partecipazioni agli utili deve risultare dall'atto costitutivo o da deliberazioni approvate dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dell'art. 199, salvo il caso previsto dall'art. 186.

La deliberazione deve essere rinnovata in ogni caso, se il capitale viene ridotto o aumentato.

Ciò che sia stato riscosso in contravvenzione delle norme di quest'articolo deve essere restituito.

Come già visto per il primo progetto di riforma, tale articolo, che ricalca l'art. 249 del precedente progetto, rappresenta una novità rispetto al codice di commercio del 1882.

#### Art. 244

Le somme percepite dalle società a titolo di premio sulle azioni emesse alla costituzione della società o successivamente non costituiscono utile sociale, ma devono essere versate nel fondo di riserva legale di cui all'art. 242.

Tale articolo, presente anche nel precedente progetto di riforma (art. 250) non era presente nel codice di commercio del 1882.

Altra differenza di rilievo rispetto al codice di commercio del 1882 e al precedente progetto di riforma è rappresentata dalla mancanza dell'articolo relativo alla regolamentazione dei dividendi e degli interessi (ovvero l'art. 248 del progetto, art. 181 del codice di commercio del 1882).

Com'è possibile notare dall'analisi degli articoli sopra effettuata, nella sezione dedicata al bilancio, in entrambi i progetti di riforma del codice di commercio, non risultano esserci influenze ideologiche corporative. Non esistono, infatti, cenni o riferimenti agli elementi centrali del pensiero fascista-corporativo, in particolare attinenze con il tema degli interesse superiori della nazione, elemento centrale nel pensiero di Giovanni Gentile (attualismo gentiliano) che invece è presente sul pensiero economico-aziendale del periodo. Questo a dimostrazione del fatto che, come detto, almeno fino al 1936 le commissioni che si sono alternate erano composte da giuristi neutrali e non da politici e giuristi politicizzati.

#### IL CODICE CIVILE DEL 1942

Il codice civile del 1942 per la prima volta disciplina analiticamente il contenuto del bilancio di esercizio.

Viene anzitutto proposta una “clausola generale” più aderente alla realtà, la quale chiede che il bilancio indichi “con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte” (art. 2423).

Tuttavia, l’informazione richiesta si limita al solo stato patrimoniale (art. 2424), mentre non vi è alcun riferimento ad altri documenti contabili.

Invero, l’art. 2424 riporta il contenuto dello stato patrimoniale, diviso in due sezioni contrapposte, che contenevano, rispettivamente, le attività e le passività più il netto: in particolare elenca 14 voci dell’attivo e 11 voci del passivo.

Peraltro, tale schema era da intendersi come meramente orientativo e non obbligatorio o vincolante: pertanto uno schema minimale aperto.

Non era previsto l’obbligo di redazione e di deposito del conto economico (altresì denominato conto “profitti e perdite”). Nella sezione dedicata al bilancio non esiste infatti nessun articolo riportante indicazioni di contenuto del profitti e perdite.

Di conseguenza, le aziende erano solite predisporlo nella configurazione “a risultati lordi”, ovvero in una forma estremamente sintetica che non lasciava trasparire in che modo il risultato di esercizio si era formato.

Nel 1942 vennero però introdotti specifici criteri di valutazione per le singole voci (art. 2425) – immobilizzazioni, magazzino, titoli, crediti, ecc. – i quali, pur essendo molto generici ed elastici, vincolavano i compilatori del bilancio a delle norme analitiche di stima.

Inoltre, venne previsto un ulteriore documento – la “relazione degli amministratori” – quale nota esplicativa al bilancio “contabile” prevalentemente orientata ad informare sull’andamento della gestione sociale (art. 2423).

Non venne però inserita alcuna norma in merito, tant’è che in assenza di una specifica regolamentazione le aziende continuarono per anni a redigerla solo come “pro-forma” e con un contenuto estremamente differenziato.

Da rilevare anche il rinvio a leggi speciali per le imprese operanti in particolari settori, così come già previsto nel secondo progetto (ultimo comma dell’art. 236).

Gli articoli del codice civile, capo V (Della Società per azioni), sezione IX (Del bilancio) rientranti nel libro V (il cui testo è stato approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) che interessano ai fini della trattazione sono gli articoli 2423-2435 c.c..

Art. 2423 (art. 357 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Redazione del bilancio*

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite.

Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale.

Tale articolo rappresenta una novità rispetto all'art. 176 del codice di commercio ed anche rispetto agli art. 243 e 235 dei progetti. In particolare non si fa più riferimento in questo articolo al fatto che i destinatari del bilancio siano primariamente i sindaci (art. 2432 c.c.). Inoltre, non sono più citati i documenti giustificativi e il termine di presentazione (anche questi elementi vengono poi definiti nell'art. 2431 c.c.). Come già rilevato in sede di discussione dei progetti, viene esplicitata la presentazione obbligatoria del conto dei profitti e delle perdite, a dimostrazione del maggior peso attribuito al reddito rispetto al 1882 in cui l'oggetto primario era il solo patrimonio. Viene arricchito inoltre (rispetto al 1882) il contenuto della clausola generale: dal semplice "il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte" (art. 176) a "il bilancio e il relativo conto profitti e spese debbono mostrare con evidenza e verità lo stato patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte" (art. 243 e 236 dei progetti) fino a "dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte". Si è dunque passati dai principi generali dell'evidenza e verità ai principi generali della chiarezza e precisione. Non sono elencati in questo articolo le regole di compilazione e i criteri di valutazione del bilancio, desumibili dall'art. 243 e 236. Essi trovano rappresentazione in un articolo dedicato, ovvero l'art. 2425, sebbene con le opportune differenze.

Art. 2424 (art. 358 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Contenuto del bilancio*

Salvo le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

nell'attivo:

- 1) i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- 2) gli immobili;
- 3) gli impianti e il macchinario;
- 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;
- 6) i mobili;
- 7) le scorte di materie prime e le merci;
- 8) il danaro e i valori esistenti in cassa;
- 9) i titoli di credito a reddito fisso;
- 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquisite a norma dell'art. 2357 [art. 291 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17];
- 11) i crediti verso la clientela;
- 12) i crediti verso banche;
- 13) i crediti verso società collegate;
- 14) gli altri crediti;

nel passivo:

- 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;
- 2) la riserva legale;
- 3) le riserve statutarie e facoltative;
- 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
- 5) i fondi accantonamenti per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;
- 6) i debiti assistiti da garanzia reale;
- 7) i debiti verso fornitori;
- 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;

- 9) i debiti verso società collegate;
- 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;
- 11) gli altri debiti della società;

nell'attivo e nel passivo:

- 1) le cauzioni degli amministratori e dei dipendenti;
- 2) le altre partite di giro o i conti d'ordine.

Le obbligazioni di garanzia debbono essere iscritte in bilancio, anche quando sussistono corrispondenti crediti di regresso.

Sono vietati i compensi di partite.

Tale articolo è di rilevanza notevole in quanto, per la prima volta, viene definito a livello legislativo il contenuto minimale dello stato patrimoniale, tramutato dalla dottrina economico-aziendale e giuridica del periodo.

Art. 2425 (art. 359 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Criteri di valutazione*

Nella valutazione degli elementi dell'attivo devono essere osservati i seguenti criteri:

- 1) gli immobili, gli impianti, il macchinario e i mobili non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di costo, e la valutazione deve essere in ogni esercizio ridotta in proporzione del loro deperimento e del consumo per la quota corrispondente all'esercizio stesso, mediante l'iscrizione al passivo di un fondo di ammortamento;

- 2) le materie e le merci non possono essere iscritte per un valore superiore al minor prezzo tra quello di acquisto o di costo e quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio;

- 3) i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione e i marchi di fabbrica non possono essere iscritti per un valore superiore al prezzo di acquisto o di costo, e questo prezzo deve essere in ogni esercizio ridotto in proporzione della loro durata o della perdita o diminuzione della loro utilizzazione;

4) i criteri per la determinazione del valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso devono essere fissati dagli amministratori, secondo il loro prudente apprezzamento, tenendo presente, per i titoli quotati in borsa, l'andamento delle quotazioni. Tali criteri devono essere comunicati al collegio sindacale, che deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;

5) le partecipazioni non azionarie devono essere valutate per un importo non superiore a quello risultante dall'ultimo bilancio delle imprese alle quali si riferiscono;

6) i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzazione;

7) l'eventuale differenza in più tra le somme dovute alla scadenza delle obbligazioni emesse e quelle ricavate al momento dell'emissione può essere iscritta in una apposita posta dell'attivo. In tal caso deve essere in ogni esercizio ammortizzata una parte della differenza, in conformità dei piani di ammortamento.

Le svalutazioni degli elementi dell'attivo possono risultare da partite iscritte nel passivo, separatamente per le singole poste dell'attivo.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme del presente articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Come già precisato, l'art. 2425 elenca una serie di criteri di valutazione, mancanti nel codice di commercio del 1882 e progressivamente inseriti nei progetti di riforma del codice di commercio.

Art. 2426 (art. 360 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Partite relative a più esercizi*

Le spese di impianto e di ampliamento, che non trovano contropartita nella parte attiva indicata nell'art. 2427 [art. 361 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17], possono estinguersi, con il consenso del collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore a cinque anni.

Salvo le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati con il collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'assemblea.

Art. 2427 (art. 361 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Valore di avviamento*

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento deve essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e dei sindaci.

Anche il contenuto di tali articoli rappresenta una novità importante del codice civile del 1942, diretta emanazione di regole contabili già esplicitate in dottrina.

Art. 2428 (art. 362 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Riserva legale*

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato nello stesso modo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Il contenuto di questo articolo ricalca l'articolo di chiusura della sezione dedicata al bilancio nel codice del 1882 (ovvero l'art. 182), così come gli art. 104 e 242 di progetti.

Art. 2429 (art. 363 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Fondi di anzianità e di quiescenza*

I fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli amministratori, quando la



società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative.

Art. 2430 (art. 364 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Sovrapprezzo delle azioni*

Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2428 [art. 362 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17].

Gli articoli 2429 e 2430 non erano presenti nel codice di commercio del 1882.

Art. 2431 (art. 365 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Partecipazioni agli utili*

Le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione delle quote di riserva legale.

Tale articolo, non presente nel codice di commercio, è invece stato introdotto nei progetti di riforma (art. 249 e 243) benché non sia stato mantenuto il riferimento alla misura della partecipazione.

Art. 2432 (art. 366 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Relazione dei sindaci e deposito dl bilancio*

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale con la relazione e i documenti giustificativi, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità, e fare le osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Tale articolo rappresenta l'accorpamento di più articoli del codice di commercio del 1882; in particolare, come già visto, il primo comma dell'art. 176, l'art. 178 e 179 del codice di commercio (quindi degli art. 243, 244 e 245 del primo progetto nonché degli art. 235, 237 e 238 del secondo progetto di riforma)

Art. 2433 (art. 367 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Distribuzione degli utili ai soci*

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

L'art. 2433 del c.c. riprende poi il primo e l'ultimo comma dell'art. 181, nonché l'art. 248 del primo progetto (primo e ultimo comma).

Art. 2434 (art. 368 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) – *Azione di responsabilità*

L'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei direttori e dei sindaci, non presente nel codice di commercio del 1882 è stata introdotta dall'art. 240 del secondo progetto di riforma.

Art. 2435 (art. 369 del libro V approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 17) –  
*Pubblicazione del bilancio*

Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata per la pubblicazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

La norma che conclude la sezione IX dedicata al bilancio, riprende l'art. 180 (e poi l'art. 246 e 239) ma con due importanti novità: il termine (trenta giorni anziché dieci) e il luogo (non più la cancelleria del tribunale ma direttamente l'ufficio del registro delle imprese). È importante sottolineare come, così come nel codice di commercio e nei progetti di riforma, anche nel codice civile del 1942 tra i documenti da depositare, non sia contemplato il conto dei profitti e delle perdite.

Così come già affermato, a seguito della caduta del regime fascista, non sono state apportate modifiche alle norme comprese tra gli art. 2423 e 2435, a dimostrazione del fatto che il bilancio non ha risentito dell'ideologia fascista.

Successivamente, il codice civile è stato sottoposto a varie modifiche ed integrazioni. In primo luogo con la legge 216/74 il legislatore ha tentato di colmare le lacune mostrate in precedenza e che da più parti venivano stigmatizzate.

In primo luogo si introdusse il conto economico (art. 2425 bis), denominato conto "profitti e perdite".

Anch'esso, al pari dello stato patrimoniale (a cui sono state introdotte lievi modifiche nella struttura), era da intendersi come uno schema di riferimento dal contenuto assolutamente non rigido ma orientativo; in particolare il contenuto minimale dello stesso comprendeva 13 voci nei profitti e 11 nelle perdite.

La struttura di tale conto era tipicamente denominata "a costi, ricavi e rimanenze": era, in altri termini, diviso di due colonne contrapposte ("dare" e "avere") che contenevano rispettivamente i costi ("perdite") e i ricavi ("profitti").

Inoltre, la stessa legge introdusse un allegato esplicativo al bilancio: la relazione degli amministratori (art. 2429 bis), con funzioni di spiegare il contenuto delle voci di bilancio, fornire informazioni aggiuntive ed ipotesi sul futuro svolgimento della gestione aziendale (anche per questo documento è stato introdotto quindi un contenuto minimo).

Da segnalare anche l'inserimento del conto dei profitti e delle perdite tra i documenti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese.

Successivamente il codice civile è stato sottoposto ad altri importanti interventi che però non interessano ai fini della trattazione.

## CONCLUSIONI

Nelle pagine che precedono la presente, ho tentato di mettere in evidenza le relazioni esistenti tra l'ideologia fascista e corporativa e gli studi aziendali sviluppati negli anni trenta, ovvero negli anni ricompresi nel cosiddetto ventennio fascista.

Ho inoltre cercato di dimostrare il livello di contaminazione ideologica (corporativo-fascista) nella sezione del codice civile dedicata alla regolamentazione del bilancio.

Ho quindi risposto alle due domande di ricerca evidenziate nell'introduzione, attraverso una chiave di lettura filosofica, ovvero l'Idealismo attuale di Giovanni Gentile.

In relazione alla prima domanda di ricerca, ossia: "quali sono le influenze del regime fascista e della dottrina corporativista sull'economia aziendale?" nel corso del capitolo quattro sono stati evidenziati alcuni punti di convergenza tra le questioni ideologiche del regime fascista e la disciplina economico-aziendale e contabile in Italia negli anni trenta.

Questo fenomeno coesisteva con il dibattito che si è sviluppato a seguito della proposta teorica innovativa di Zappa (capitolo tre), anche se proprio il lavoro di Zappa non sembra essere stato influenzato dagli sviluppi ideologici corporativi o autarchici.

Nell'esplorazione degli studi aziendalistici italiani degli anni Trenta, in letteratura non è possibile rintracciare critiche esplicite verso i principi corporativi dell'ideologia fascista; questo può essere interpretato alla luce dell'atteggiamento degli intellettuali nei confronti del regime a cui ho fatto riferimento nell'introduzione. Esistono, tra gli accademici considerati, pensieri diversi sul discorso corporativo: in alcuni scritti, il silenzio sul corporativismo ovvero una posizione molto marginale attribuita agli argomenti corporativi può essere interpretata come una possibile sottile forma di attrito tra le convinzioni degli intellettuali (ad esempio Zappa e De Minico) e la retorica del corporativismo.

Al contrario, l'attenzione dedicata ai principi dell'economia corporativa può essere considerata un segnale del grado di adesione da parte degli studiosi all'ideologia corporativa. In tal senso, il capitolo quattro evidenzia alcune differenze tra gli autori. Ad esempio, agli estremi, esistono grandi differenze tra Gino Zappa e Francesco Maria Paces sul corporativismo e sul fascismo in materia contabile e aziendale; quest'ultimo può essere considerato un "intellettuale organico", mentre Zappa un "non-oppositore"

contrario al rischio di confusione della ricerca scientifica con la politica. Se si considerano questi due studiosi come i due punti estremi di un segmento, all'interno di esso è possibile individuare vari gradi di riconoscimento dell'ideologia corporativa.

Per quanto riguarda l'orientamento degli studi contabili e aziendali, il contesto economico italiano negli anni Trenta ha sperimentato cambiamenti innovativi e dinamici, che hanno creato condizioni favorevoli per il progresso degli studi economici ed economico-aziendali, anche se qualsiasi giudizio circa l'effetto complessivo del governo fascista sullo sviluppo industriale può essere non concludente<sup>410</sup>. L'intervento attivo dello Stato nell'economia come conseguenza della crisi delle ideologie e della pratica del "libero mercato" è stato un processo comune a tutte le economie industrializzate; il corso specifico della storia italiana e l'ascesa del fascismo e della sua ideologia, ha prodotto una politica che ha richiesto lo sviluppo di un'economia autarchica e corporativa, in cui l'esperimento sociale e politico di totalitarismo e la ricerca generale di nuovi approcci nel governo della società industriale moderna si confondono.

Nel corso degli anni Trenta la struttura economica delle imprese industriali italiane è diventata un fenomeno gestionale più complesso<sup>411</sup> (Canziani, 1987. pp. 47 e ss.), e l'industrializzazione ritardata dell'Italia ha costretto il governo ad affrontare questioni come la concentrazione industriale, l'espansione della industria di base (meccanica, elettrica, chimica), lo sviluppo del settore bancario e la creazione di holding finanziarie su larga scala. Il ruolo degli enti pubblici come azionisti statali delle imprese (IRI) influenza questo cambiamento della struttura industriale italiana, nonché rappresenta un elemento chiave della politica economica fascista. Le imprese pubbliche possono essere considerate il mezzo economico che più si è avvicinato all'obiettivo fascista di creazione di un'economia post-capitalista, che in altri aspetti e senza successo, era perseguito attraverso le riforme corporative<sup>412</sup> (Sarti, 1971).

Questo processo ha aperto nuove aree di ricerca e questo in corrispondenza con alcune rilevanti direzioni della contabilità e degli studi di economia aziendale (aziende, reddito

---

<sup>410</sup> Castronovo, V. (1975), *La storia economica. Vol. IX Storia d'Italia Einaudi*, Torino: Einaudi.

<sup>411</sup> Canziani, A. (1987), "Sulle premesse metodologiche della rivoluzione zappiana", *Saggi di economia aziendale per Lino Azzini*, Milano: Giuffrè, pp. 183–248.

<sup>412</sup> Sarti, R. (1971), *Fascism and the Industrial Leadership in Italy 1919–1940*, Berkeley, CA: University of California Press.

ma anche prospettive dinamiche nel processo decisionale e nelle questioni organizzative). In una certa misura, questo si riflette anche sul commento al corporativismo fatto in precedenza, che tende ad includere queste indagini nel più ampio contesto del sistema economico italiano durante il fascismo. Si è visto anche come la proposta di Zappa circa la "economia aziendale", per alcuni autori, abbia rappresentato una disciplina autonoma che è stata in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia corporativa<sup>413</sup> (Ceccherelli, 1937).

Ulteriori considerazioni di una certa importanza sorgono se si esamina la questione delle aree degli studi economico-aziendali in cui l'ideologia corporativa ha imposto la sua maggiore influenza, dal momento che, come visto, il regime fascista ha espresso un interesse politico circa lo sviluppo e la diffusione di una cultura aziendale rivista in funzione delle sue linee guida economiche. Molti articoli della rivista analizzata a tal proposito commentano sulla necessità, per gli studi aziendali, di dare un contributo alla costruzione di un'economia corporativa attraverso il rinnovamento dei metodi e degli approcci: l'approccio corporativo agli studi aziendali di Paces accennato in precedenza è un'ulteriore prova di ciò. C'è un interesse ad orientare gli studi aziendali nella stessa direzione degli sviluppi della politica economica del regime ed anche una certa sensibilità di temi contabili e di economia aziendale verso lo sviluppo di una "cultura economica fascista", dal momento che la cultura d'impresa stava aumentando la sua importanza a causa dello sviluppo industriale in atto in Italia negli anni trenta.

Alcuni aspetti di economia aziendali sono stati particolarmente colpiti dall'approccio corporativo, in particolare le nozioni di azienda all'interno del sistema economico. Qui la "sovrastruttura ideologica" dell'ideologia totalitaria sembra prevalere, appurata l'adesione generale ad un principio fondamentale del pensiero filosofico di Giovanni Gentile che sembra essere stato successivamente adottato dall'ideologia corporativa del fascismo, cioè la subordinazione degli interessi individuali all'interesse collettivo, ovvero all'interesse generale di cui lo stato è portatore. La totalità degli autori considerati, infatti, si riferiscono e adottano la "posizione strumentale" delle attività aziendali rispetto ai maggiori obiettivi nazionali dell'economia corporativa. Questo spiega il motivo della subordinazione della singola impresa agli orientamenti degli

---

<sup>413</sup> Ceccherelli, A. (1937), "L'economia aziendale nell'ordinamento corporativo", *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.

organi statali corporativi e all'economia programmatica. Il principio filosofico di derivazione attualistica di subordinazione delle attività aziendali al supremo interesse nazionale è chiaramente espresso in molte citazioni del mio lavoro ed è considerato come un dominante principio base di carattere generale.

Dato questo framework, tuttavia, è necessario notare che vi è un limite generalmente riconosciuto al principio filosofico: tutti gli studiosi ribadiscono, infatti, la necessità di indipendenza nei principi di gestione dell'azienda. Questa condizione di base doveva essere applicata al regime regolativo fascista in questo modo: le corporazioni fasciste sarebbero dovute rimanere al di fuori dei confini della gestione aziendale, sia in termini di riferimenti dottrinali sia in termini pratici. È importante menzionare questa posizione in quanto sostiene chiaramente il principio di autonomia dell'azienda, ed anche perché nel dibattito ideologico che si è sviluppato nel quadro del regime fascista non mancavano pressioni provenienti dagli ideologi più radicali all'interno del partito fascista per un più diretto ed efficace coinvolgimento delle corporazioni fasciste nella gestione delle aziende<sup>414</sup>.

Inoltre, l'ideologia autarchica non ha raggiunto il punto di ostacolare l'influenza straniera sul progresso delle discipline economiche ed aziendali italiane: al contrario, queste hanno beneficiato del progresso nelle pratiche internazionali, soprattutto in relazione ai costi e ai problemi di previsione. Troviamo conferma di ciò, se si osservano le citazioni presenti nei lavori degli autori. Inoltre, una certa attenzione verso ciò che stava accadendo nella cultura della gestione aziendale al di fuori dell'Italia era presente anche nella parte più "illuminata" del governo fascista. Questo interesse e l'attenzione verso sviluppi tecnici internazionali in materia di contabilità e di gestione è stato considerato utile per gli obiettivi politici del regime. Ad esempio, si legge nella prefazione di Giuseppe Bottai al libro di Paces *Introduzione agli studi di aziendaria*: "Questo non è più il tempo in cui il progresso scientifico è assicurato dall'impulso individuale di isolati scienziati, ognuno chiuso nella sua *turris eburnea* [torre d'avorio] di speculazione limitata. E, meno che mai, questo può accadere nel campo degli studi sperimentali, in particolare nel settore produttivo. Gli Stati Uniti e la Germania hanno laboratori di ricerca, ben arredati con strumenti di ricerca molto efficaci. In Germania,

---

<sup>414</sup> Spirito, U. (1934), *Capitalismo e corporativismo* (ristampato in Spirito U., *Il corporativismo*), Firenze: Sansoni, 1970.



‘esperti’ di *Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit* penetrano senza ostacoli ogni 'segreto' della società per scopi di ricerca. In America, la cooperazione dei contabili riuniti in una potente associazione ha portato risultati delle analisi dei costi a livelli che non possono essere facilmente superati”<sup>415</sup> (Bottai, 1935: p. XIV).

Come è stato osservato con riguardo allo sviluppo di economia:

“il corporativismo è stato per molti quasi un pretesto per affrontare questioni di rilevanza più duratura, come ad esempio la compatibilità dei piani economici e di mercato e la 'funzione sociale' della proprietà privata delle imprese, che dovevano costituire il nucleo delle regole economiche della carta costituzionale della repubblica italiana”<sup>416</sup> (Fauci, 1990: p. 186).

Allo stesso modo, altri importanti temi di economia aziendale esaminati dagli studiosi italiani negli anni Trenta, come ad esempio le indagini sulla prospettiva dinamica dell'azienda, i costi, le tendenze economiche e finanziarie delle imprese pubbliche, hanno rappresentato un'arena fertile per la ricerca e lo studio economico aziendale nel nuovo contesto storico, politico ed economico italiano del dopoguerra.

Dopo la seconda guerra mondiale e quindi dopo la caduta del fascismo e delle ideologie ad esso collegate, gli studi italiani aziendali hanno continuato a considerare Gino Zappa e l'economia aziendale un fondamentale punto di riferimento per lo sviluppo delle loro discipline. Molti dei contributi degli studiosi che ho esaminato sono rimasti rilevanti anche nel periodo post-bellico. In generale, essi, una volta che sono stati ripuliti da eventuali riferimenti espliciti all'ideologia ed all'esperienza corporativa degli anni trenta, non hanno sofferto di una perdita di interesse o di validità per quanto riguarda le questioni indagate<sup>417</sup>.

È possibile giungere ad analoghe conclusioni affrontando anche la seconda domanda di ricerca della tesi, ovvero “quali sono le influenze del regime fascista e della dottrina corporativista sulla regolamentazione contabile, ed in particolare, sulle norme del codice civile che presiedono alla redazione del bilancio?”.

---

<sup>415</sup> Bottai, G. (1935), “Prefazione”, in Paccas, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di azienda*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

<sup>416</sup> Fauci, R. (1990), “Materiali e ipotesi sulla cultura economica italiana tra le due guerre mondiali”, in Becattini, G. (Ed.), *Il pensiero economico: temi, problemi e scuole*, Torino: UTET, pp. 183–231.

<sup>417</sup> Giannessi, E. (1954), *Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane*, Pisa: Corsi.

Come più volte affermato nel corso del capitolo cinque, il codice civile del 1942 non porterebbe i segni del regime fascista. In particolare, diversi sono stati gli autori che hanno sostenuto questa tesi e che godono tuttora di molto credito; il primo a sostenere che il codice fosse il risultato di una operazione “tecnica” piuttosto che “politica” fu uno dei protagonisti della codificazione, Vassalli<sup>418</sup>. Analogo giudizio venne espresso da un altro giurista che partecipò alla redazione del codice civile, Nicolò<sup>419</sup> e da Rescigno<sup>420</sup>. Per Rotondi<sup>421</sup>, malgrado la proclamata ispirazione fascista e rivoluzionaria i codici del ventennio, ed in particolare il codice civile, sono frutto di una elaborazione indipendente da ogni preoccupazione politica; e ciò anche perché in tutte le codificazioni l’elemento tecnico ed i dati insopprimibili delle condizioni economiche e sociali di un periodo storico finiscono per prevalere sulle ideologie politiche. Secondo Rodotà<sup>422</sup> il tema necessita di approfondite ricerche mentre Pincigalli<sup>423</sup>, sebbene sembri aderire all’opinione che vuole che il codice civile sia frutto di una operazione tecnica, si uniforma al pensiero di Rodotà. Diverso il giudizio di Perlingieri<sup>424</sup> che individua l’influenza dell’ideologia fascista su diverse soluzioni del codice. Altri scrittori (sempre appartenenti alla classe dei giuristi) hanno affermato che il codice civile non risenta di influenze fasciste, tra cui: Schwarzenberg<sup>425</sup>, Ghisalberti<sup>426</sup>, Aquarone<sup>427</sup> e Bonini<sup>428</sup>. Non mancano poi, le opinioni di chi, al contrario, ritiene che esista una certa, anche se non eccessiva, influenza del clima politico dell’epoca e di talune idee dominanti tra gli

---

<sup>418</sup> Vassalli, F. (1960), “Motivi e caratteri della codificazione civile”, in Vassalli, F. (1960), *Studi giuridici*, vol. III, tomo II, Milano, pp. 605 e ss.

<sup>419</sup> Nicolò, R. (1982), “Diritto civile”, *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano: Istituto di Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell’Università di Messina, pp. 55 e ss.

<sup>420</sup> Rescigno, P. (1982), *Introduzione al Trattato di diritto privato*, 1, Premesse e disposizioni preliminari, Torino, p. 14.

<sup>421</sup> Rotondi, M. (1964), *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione*, Padova, pp. 253 e ss.

<sup>422</sup> Rodotà, S. (1977), *Il diritto privato nella società moderna*, II ed., Bologna, p. 32.

<sup>423</sup> Pincigalli, A.M. (1974), “La vicenda della codificazione”, in Lipari, N. (1974) (a cura di), *Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento*, Bari, pp. 1 e ss.

<sup>424</sup> Perlingieri, P. (1984), *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, p. 64.

<sup>425</sup> Schwarzenberg, C. (1977), *Diritto e giustizia nell’Italia fascista*, Milano, pp. 198 e ss.

<sup>426</sup> Ghisalberti, C. (1985), *La codificazione del diritto in Italia*, Bari: Laterza, pp. 250 e ss.

<sup>427</sup> Aquarone, A. (2003), *L’organizzazione dello Stato totalitario*, 2nd edn, Torino: Einaudi, p. 281.

<sup>428</sup> Bonini, R. (1980), *Disegno storico del diritto privato italiano. Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942*, Bologna, pp. 129 e ss.

esponenti del regime nella genesi dell'idea di unificazione del diritto privato<sup>429</sup>. Un suggerimento di rilettura del codice civile in ottica corporativa è giunto da Tarello<sup>430</sup>, secondo cui “in effetti il codice civile del 1942 si ispira nel Libro del Lavoro e in tutta l'architettura, alle espressioni corporative della Carta del Lavoro”, “in particolare, oltre al vero e proprio diritto corporativo, vanno iscritte all'ispirazione corporativista la disciplina della proprietà e dei rapporti commerciali” “infatti la disciplina della proprietà scompare per lasciare il posto, nella stessa formulazione verbale, alla disciplina dei poteri del proprietario; mentre alla disciplina degli atti di commercio viene sostituita la disciplina dell'imprenditore. In entrambi i casi si tratta di uno spostamento dalla disciplina del momento oggettivo al momento soggettivo, che sotto il profilo verbale si rifà a modi espressivi precedenti la codificazione napoleonica, sotto il profilo politico indica il diritto civile come disciplina dei rapporti fra soggetti inquadrati in corporazione. La persistente vigenza del codice civile fascista dopo travolto l'ordinamento corporativo costringe i giuristi a sforzi di ginnastica mentale per dimostrare che la proprietà del codice del 1942 è simile a quella del vecchio codice, e che la disciplina dell'impresa non risponde alla logica della politica economica del fascismo”.

In realtà, come già affermato, da un'analisi delle norme contenute nel codice civile del 1942, sembrerebbe chiaro che le soluzioni adottate sarebbero non frutto di scelte (o imposizioni) politiche, ma piuttosto il naturale risultato di una lunga elaborazione della dottrina giuridica (non economico-aziendale, come visto). Una lettura superficiale del codice non può che confermare questa opinione: se si escludono le disposizioni del libro I relative ai ‘non ariani’<sup>431</sup> e qualche riferimento alla solidarietà corporativa o a concetti

---

<sup>429</sup> Auletta, G. (1984), “L'impresa dal codice di commercio del 1882 al codice civile del 1942”, *1882-1982. Cento anni dal codice di commercio*. Atti del Convegno Internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, Milano, pp. 73 e ss.

<sup>430</sup> Tarello, V. (1988), “Il termine “corporativismo” e le sue accezioni”, in Vardaro, G. (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano: F. Angeli, pp. 35 e ss.

<sup>431</sup> Art. 89, co 1: “I matrimoni tra persone appartenenti a razze diverse sono soggetti alle limitazioni poste dalle norme contenute in leggi speciali”.

Art. 153, co. 2: “Se uno dei coniugi è di razza non ariana, il tribunale dispone, salvo gravi motivi, che i figli considerati di razza ariana siano affidati al coniuge di razza ariana”.

Art. 290, co 1: “L'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa”.

Art. 346: “La tutela di cittadini di razza ariana non può essere affidata a persone appartenenti a razza diversa”.

similari<sup>432</sup>, si deve riconoscere che la maggior parte delle norme del codice civile non risentono di condizionamenti ideologici corporativi.

Come scritto in un paragrafo precedente, ben poche sono le disposizioni del codice (e la quasi totalità in tema di diritto di famiglia) sottoposte al vaglio della Corte Costituzionale e pochissime sono state dichiarate non conformi alla Costituzione<sup>433</sup>.

Superato il dibattito già esposto che si è scatenato nell'immediato dopoguerra<sup>434</sup>, è necessario ricordare che nessuno ha mai proposto concretamente una riforma dell'intero codice civile: si è solo pensato ad una riforma della disciplina delle società di capitali (realizzata poi nel 1974) e si è proceduto ad una riforma del diritto di famiglia; ma queste parti del codice sono state riscritte perché risentivano dell'usura del tempo e non perché portassero l'influenza del regime fascista.

Nonostante ciò, se si vanno a sfogliare le riviste degli anni immediatamente precedenti la codificazione, se si leggono le relazioni che il guardasigilli Grandi fece ai libri III e V del codice civile ed i primi commenti a questo testo legislativo si riceve un'impressione decisamente diversa. Da più parti, infatti, mentre era in opera la redazione del codice, si auspica che il codice sia "fascista" (anzi "mussoliniano"), e man mano che i libri del codice vengono pubblicati, si plaude alla realizzazione, alta espressione della "rivoluzione fascista". Anche dopo che l'opera di codificazione fu completata, si evidenziò come le soluzioni adottate fossero frutto di scelte politiche.

---

Art. 402: "L'affiliazione non può essere domandata da persona di razza non ariana, salvo che il minore appartenga pure a razza non ariana".

<sup>432</sup> In particolare gli articoli 31, co. 2, 811, 1175, 1371.

<sup>433</sup> Afferma Ghisalberti: "La Costituzione repubblicana pur nel suo carattere totalmente innovativo rispetto allo statuto albertino, non sembrò contraddire le norme e gli istituti qualificanti il diritto civile codificato: ché anzi l'affermazione del principio della iniziativa economica dei singoli trovava riscontro nell'autonomia negoziale dei privati definita dal codice civile, la tutela della comunità familiare sembrava contemplare ed al tempo stesso dare un senso alla normativa codificata dell'istituto, mentre la visione della funzione sociale della proprietà appariva quasi il perfezionamento e il supporto di quanto previsto dalle norme del '42. Si può, anzi, sostenere, al riguardo, come la stessa esperienza vissuta dalla scienza italiana del diritto negli anni che videro la preparazione della nuova codificazione, e segnatamente di quella civile, avesse finito, quasi per una sorta di eterogenesi dei fini, col servire da scuola a molti costituenti del 1946-47 che avevano tratto profitto della ampia meditazione fatta precedentemente sulla effettiva natura e sulla reale dinamica dei rapporti economici e sociali in una nazione moderna".

<sup>434</sup> In cui diverse personalità si pronunciarono per l'abrogazione del codice, tra cui Mossa, Ferri, Valeri, Calamandrei e Betti.

In particolare, nella relazione al libro V il guardasigilli scrive “per il suo contenuto politico ‘a scolpire’ con più saliente evidenza i lineamenti corporativi della riforma legislativa [...] destinata a tramandare nel tempo le realizzazioni giuridiche della Rivoluzione fascista”<sup>435</sup>.

I dati sono, quindi, contraddittori: da un lato un codice che non si può definire “fascista”, dall’altro lato la volontà di fare (e la successiva dichiarazione di aver realizzato) un “codice fascista”.

La soluzione a questa contraddizione potrebbe essere la seguente: il progetto di fare un “codice fascista” fallì, le dichiarazioni di Grandi e degli altri fascisti sarebbero soltanto vuote affermazioni propagandistiche che in realtà nascondono il fallimento di una “rivoluzione giuridica fascista” mancata. Due sono le cause di questo fallimento:

1) il regime non disponeva di personale tecnico in grado di scrivere un “codice fascista”, perché la maggior parte dei giuristi non soltanto era tiepida nei confronti della “rivoluzione fascista”, ma era addirittura ostile nei confronti del regime e delle sue pretese di costruire un “nuovo ordine giuridico” e, così come Zappa, metteva in atto una sorta di resistenza passiva;

2) il regime non era in condizioni di dar corso ad una riforma radicale del diritto: solo le rivoluzioni sociali<sup>436</sup>, modificando i rapporti di produzione, sono in grado di operare profonde innovazioni del diritto privato: il fascismo non fu l’espressione di una rivoluzione sociale, ma soltanto di una rivoluzione politica, riuscendo così ad incidere soltanto sul diritto pubblico.

L’idea quindi, secondo la quale il codice civile non sarebbe stato contaminato dal regime fascista, non fa altro che riprodurre il vecchio giudizio sul fascismo come “parentesi” nella vita nazionale.

La verità è che il tema del rapporto codificazione civile-fascismo è stato finora mal posto perché si è preteso di negare che il codice civile del 1942 sia “fascista” solo perché non si sono rintracciati in esso (o in misura non significativa) i segni dell’ideologia fascista. Implicitamente si è infatti affermato che il fascismo ebbe un

---

<sup>435</sup> Relazione del Ministro Guardasigilli al Re Imperatore sul libro quinto del codice civile, Roma, 1941, p. 15.

<sup>436</sup> Poulantzas, N. (1971), *Fascismo e dittatura. La terza internazionale di fronte al fascismo*, Milano, p. 53.

corpus ideologico ufficiale, organico, originale e ben definito: il che, come già visto, non corrisponde al vero.

Per questo motivo, come ricorda Teti<sup>437</sup>, piuttosto che tentare di rintracciare nel codice civile i segni dell'ideologia fascista, appare più opportuno chiedersi se ed in che misura le soluzioni adottate dal codice siano in sintonia con gli indirizzi politici del regime, con la complessiva organizzazione della società che il fascismo realizzò, o intendeva realizzare. Il regime fascista diede luogo non soltanto ad una profonda trasformazione dell'organizzazione statale, ma affermò anche una nuova concezione dei compiti e delle funzioni dello stato nella vita economica, nuova concezione che non poteva non incidere sulla disciplina dei rapporti tra privati. In particolare Ascarelli<sup>438</sup> afferma "la riforma dei codici di diritto privato deve costituire la traduzione nella disciplina del diritto privato dei nuovi principi posti a base dello Stato e deve coordinarsi col nuovo ordinamento costituzionale dello Stato, con le nuove premesse della sua attività politica".

Conseguentemente, risulterebbe maggiormente costruttivo domandarsi se il diritto commerciale (comprendente anche gli articoli relativi al bilancio) abbia subito delle interferenze provenienti dall'ordinamento corporativo, ovvero se le soluzioni adottate dal diritto commerciale siano in sintonia con gli indirizzi politici-economici-sociali del regime fascista. In particolare, con l'introduzione degli organi corporativi, col compito di armonizzare gli interessi di categoria con l'interesse generale ovvero di osteggiare la prevalenza degli interessi particolari di categoria sugli interessi generali, si sarebbe dovuto realizzare l'inserimento delle forze sociali nello stato e determinare di conseguenza la subordinazione degli interessi particolari all'interesse generale (in linea con il pensiero attualistico di Gentile). In quest'ottica si sarebbe realizzato il passaggio del diritto commerciale dalla sfera del diritto individuale alla sfera del diritto corporativo (ovvero non più individualistico).

Nell'ambito del libro V del codice civile del 1942 si è verificato questo passaggio? È possibile quindi affermare che le soluzioni adottate dal codice siano in sintonia con gli

---

<sup>437</sup> Teti, R. (1990), *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Milano: Giuffrè.

<sup>438</sup> Ascarelli, T. (1937), "Problemi preliminari nella riforma del diritto commerciale", *Foro it.*, IV, pp. 25 e ss.

indirizzi del regime (che quindi prevedono il passaggio dalla sfera del singolo alla sfera del diritto non più individualistico)?

Il diritto commerciale tradizionale (ovvero il diritto precedente al codice civile del 1942) non considerava che singoli individui, che singoli contratti nelle loro caratteristiche formali, prescindendo dalle categorie alle quali appartengono i loro autori (concezione quindi individualistica presente nella disciplina prima del fascismo). La nuova disciplina invece prevede un criterio soggettivo e non più oggettivo, quale poteva essere la natura dell'atto compiuto: concezione quindi non più individualistica bensì di derivazione corporativa.

“Il concetto di impresa accolto nel codice è quello della Carta del lavoro: non è legato a particolari settori dell'economia, ma abbraccia ogni forma di attività produttiva organizzata; non è legato a particolari dimensioni quantitative, ma comprende la grande e media impresa così come la piccola”<sup>439</sup>.

L'imprenditore è allora anche il produttore organizzato corporativamente soggetto all'organizzazione (corporativa) e soggetto al quale si rivolge l'azione corporativa per limitarne l'attività singola a vantaggio dell'interesse generale (Gentile). Particolarmente significativo è lo statuto corporativo dell'imprenditore: l'art. 2062 rimandava alla disciplina delle leggi, dei regolamenti e delle norme corporative.

Le norme del Capo II e Capo III (soppresse nel 1944) disciplinavano le ordinanze corporative e gli accordi economici collettivi e il contratto collettivo. Gli articoli 2084, 2085 e 2087 prevedevano una serie di limiti all'attività economica di impresa rinviando a norme corporative e gli articoli 2088-2092, disciplinando la responsabilità dell'imprenditore, apparivano la concreta attuazione della dichiarazione VII della carta del lavoro.

Tutto il codice poneva l'accento non tanto sui diritti dei singoli (individualismo) quanto piuttosto sui poteri dello stato e delle corporazioni di limitare i diritti e di dare l'assetto più consono agli interessi nazionali ai rapporti tra privati, con un rinvio frequente ad una disciplina speciale non sempre esistente.

È possibile quindi concludere affermando che, sebbene sia possibile rintracciare influenze corporative sull'attuale struttura del codice civile, in particolare sul libro V, le

---

<sup>439</sup> Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) per l'approvazione del testo del libro del codice civile Del lavoro, p. 7.

stesse non sarebbero presenti nella sezione IX dedicata al bilancio in cui non possono essere rintracciate né influenze propriamente dette, né influenze così come intese da Teti (ad eccezione di alcuni rinvii a norme speciali presenti negli art. 2424, 2426 e 2428 c.c.).

Un ulteriore elemento che meriterebbe particolare attenzione e che potrebbe, quindi, essere oggetto di approfondita analisi per sviluppare ulteriormente lo studio sul ruolo del fascismo sulla materia aziendalistica, consiste nell'analisi dei discorsi pronunciati da Benito Mussolini nel corso del ventennio fascista. In essi, infatti, è possibile rintracciare rinvii più o meno espliciti all'economia aziendale, oltre che all'economia corporativa. Attraverso la metodologia della "discourse analysis" e specificamente della "political discourse analysis" potrebbe essere possibile portare alla luce ulteriori elementi, anche psicologici e sociologici, di influenza del fascismo sull'economia aziendale. Nel presente studio mi sono concentrato, come visto, su due metodologie qualitative di ricerca (literature-based analysis and critique e archival/historical studies). Tale scelta mi ha quindi portato a non considerare la metodologia appena citata, tecnica che, invece, potrebbe essere utilizzata per future ricerche in materia.



## BIBLIOGRAFIA

- Abbott, A. (1988), *The System of Professions: An Essay on the Division of expert Labour*, Chicago and London: University of Chicago Press.
- Alexander, D., & Servalli, S. (2011), “Economia Aziendale and financial valuations in Italy: Some contradictions and insights”, *Accounting History*, Vol. 16, No. 3, pp. 291-312.
- Alfieri, V. (1921), *Ragioneria generale*, Milano: Dante Alighieri.
- Alpa, G. (2000), *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Bari: Laterza.
- Alpa, G. (2000), *Trattato di diritto civile*, Milano: Giuffrè.
- Amaduzzi, A. (1936), *Aziende di erogazione*, Roma: Edizioni Kappa.
- Amaduzzi, A. (1943), “Di una teoria delle condizioni di equilibrio aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre–dicembre, n. 11–12, pp. 200–205.
- Amaduzzi, A. (1960), *Il pensiero scientifico di Gino Zappa*, Milano: Giuffrè.
- Amaduzzi, A. (1983), “La classica concezione dell’economia aziendale di Gino Zappa”, lezione tenuta a Ca’Foscari, Venezia, 21 maggio 1983, in *Ricerche economiche*, n. 3, Università di Venezia, pp. 511-524.
- Amaduzzi, A. (2004), *Percorsi di ricerca tra storia della ragioneria aziende e contabilità, dottrine e professioni*, Milano: Giuffrè Editore.
- Amaduzzi, A. (1939), *Sulla variabilità del processo produttivo nell’amministrazione dell’azienda* (reprinted in Amaduzzi, A., *Studi di Economia aziendale. Nuova edizione delle pubblicazioni originarie in occasione della ‘Giornata di studio per ricordare Aldo Amaduzzi’*), Roma: Edizioni Kappa, 1995.
- Amaduzzi, A., & Paolone, G. (1995), *Le gestioni comuni*, Torino: Utet.
- Amodeo, D. (1941), *I costi comuni nell’aspetto funzionale*, Milano: Giuffrè.
- Antinori, C. (2003), *I Maestri, le teorie nella Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale dal 1901 al 2000*, Roma: RIREA.
- Antonelli, V., Cerboni, F., & Parbonetti, A. (2002), “The rise of cost accounting: evidence from Italy”, *Accounting, Business & Financial History*, Vol. 12, No. 3, pp. 461–486.
- Aquarone, A. (2003), *L’organizzazione dello Stato totalitario*, 2nd edn, Torino: Einaudi.

- Arias, G. (1927), *Economia corporativa*, Roma: edizioni del Diritto del Lavoro.
- Arias, G. (1919), “Lo stato e l’economia”, *Politica*, Vol. II, fasc. II, pp. 212-222.
- Arias, G. (1910), “Natura economica e disciplina giuridica dei Sindacati fra aziende. Note critiche”, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, Serie III, Volume XL, Aprile, Roma.
- Ascarelli, T. (1932), “La letteralità nei titoli di credito”, *Riv. Dir. Comm.*, I, p. 327.
- Ascarelli, T. (1937), “Problemi preliminari nella riforma del diritto commerciale”, *Foro it.*, IV, pp. 25 e ss.
- Atti della Sottocommissione delle Assemblee legislative costituita a norma degli articoli 2 della Legge 30 dicembre 1923-II, n. 2814 e 3 della Legge 24 dicembre 1925- IV, n. 2260, chiamata a dare il proprio parere sul progetto di Codice di commercio. - Roma: Tip. del Senato del dott. G. Bardi, 1940.
- Auletta, G. (1984), “L’impresa dal codice di commercio del 1882 al codice civile del 1942”, *1882-1982. Cento anni dal codice di commercio*. Atti del Convegno Internazionale di studi, Taormina 4-6 novembre 1982, Milano, pp. 73 e ss.
- Bellavista, R. (1936), *Trattato di ragioneria corporativa*, Milano: Ulrico Hoepli.
- Belli, F., & Santoro, V. (2000), “La legislazione economico-finanziaria del periodo fascista”, *Working Paper*, <http://www.econ-pol.unisi.it/scdbanc/ap.shtml>, Aprile.
- Bellini, C. (1898), *Trattato elementare di ragioneria generale*, Milano: Hoepli.
- Bergamin Barbato, M., Collini, P., & Quagli, A. (1996), “Management accounting in Italy. Evolution within tradition”, in: Bhimani, A. (Ed.), *Management Accounting: European Perspectives*, Oxford: Oxford University Press, pp. 140–163.
- Besta, F. (1922), *La Ragioneria*, Milano: Vallardi.
- Bianchi, T. (1984), “The founding of Concern Economics: the thought of Gino Zappa”, *Economia Aziendale*, Vol. 3, No. 3, pp. 255–272.
- Biondi, Y. (2002), *Gino Zappa e la rivoluzione del reddito*, Padova: CEDAM.
- Bobbio, N. (1997), *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, Milano: Baldini & Castoldi.
- Bonini, R. (1980), *Disegno storico del diritto privato italiano. Dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942*, Bologna, pp. 129 e ss.

- Bonini, R. (1999), “Premessa storica”, *Trattato di diritto privato*, vol. 1, Premesse e disposizioni preliminari, Torino.
- Bortolotto, G. (1934), *Politica Corporativa*, Milano: Hoepli.
- Bottai, G. (1935), “Prefazione”, in Paces, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di aziendaria*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.
- Boulding, E.K. (1962), “Economics and Accounting: The Uncongenial Twins”, pp. 44-55, in Baxter, W.T., & Davidson, S. (1962), *Studies in Accounting Theory*, London: Sweet&Maxwell.
- Bowen, G. A. (2009), “Document analysis as a qualitative research method”, *Qualitative research journal*, Vol. 9, Mo. 2, pp. 27-40.
- Burke, E. (2001), “Reflections on the Revolution in France”, *Democracy: A Reader*, p. 269.
- Calamandrei, P. (1945), “Sulla riforma dei codici”, *La nuova Europa*, II, n. 9, 4 marzo 1945.
- Calcagno, M. (1986), “La tematica religiosa nella riforma gentiliana dell’idealismo”, *Filosofia*, fasc. II, pp. 113-144.
- Callegari, D. (1954), *Istituzioni di diritto privato*, Torino: Giappichelli.
- Calogero, G. (1938), *La conclusione della filosofia del conoscere*, Firenze: Le Monnier.
- Canziani, A. (1997), “Dal corporativismo al libero scambio: economia aziendale e gestione delle imprese (1935–50)”, in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l’Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli, pp. 33–64.
- Canziani, A. (1993), “Economia Aziendale e Ragioneria nel pensiero di Gino Zappa”, *Proceedings of 1st SISR Conference*, Officine grafiche Stianti, Firenze, pp. 253-260.
- Canziani, A. (1997), “Evoluzione e rivoluzione della Ragioneria Italiana tra le due guerre mondiali”, *Storia della Ragioneria (SISR)*, RIREA, I-0, Roma, pp. 74–89.
- Canziani, A. (1994), “Gino Zappa (1879-1960), Accounting revolutionary”, in Edwards, J.R. (Ed.), *Twentieth-century Accounting Thinkers*, London/New York: Routledge, pp. 142-165.
- Canziani, A. (1986), “Osservazioni sui processi generatori di rischi aziendali”, in AA. VV., *Scritti in onore di Francesco Brambilla*, 1, pp. 95-108.
- Canziani, A. (1987), “Sulle premesse metodologiche della rivoluzione zappiana”, *Saggi di economia aziendale per Lino Azzini*, Milano: Giuffrè, pp. 183–248.

- Carli, F. (1937), “Principi generali dell’economia corporativa”, *Atti del Convegno italo-ungherese di Studi sullo Stato fascista*, Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Internazionale della R. Università, Pécs, pp. 102-116.
- Carnelutti, F. (1924), *Rivista di Diritto Commerciale*.
- Cassese, S. (1974), “Corporazioni e intervento pubblico nell’economia”, in Aquarone, A., Vernassa, M., *Il regime fascista*, Bologna: Il Mulino.
- Castronovo, V. (1975), *La storia economica. Vol. IX Storia d’Italia Einaudi*, Torino: Einaudi.
- Cavalieri, D. (1994), “Il corporativismo nella storia del pensiero economico italiano: una rilettura critica”, *Il Pensiero Economico Italiano*, 2, pp. 7-49.
- Cavalieri, E. (1985), *Ricerche di economia dell’impresa*, Padova: Cedam.
- Cavallari, G. (1996), *Istituzione e individuo nel neoidealismo anglosassone*, Milano: Angeli.
- Ceccherelli, A. (1936), *Il problema dei costi nelle prospettive economiche e finanziarie delle imprese*, Firenze: Seeber.
- Ceccherelli, A. (1930), *Istituzioni di ragioneria*, Firenze: Le Monnier.
- Ceccherelli, A. (1934), *La ragioneria nel sistema delle discipline economiche e commerciali*, Firenze: Tipografia Mariano Ricci.
- Ceccherelli, A. (1937), “L’economia aziendale nell’ordinamento corporativo”, *Giornale degli Economisti e Rivista di Statistica*, luglio, pp. 481-504.
- Ceccherelli, A. (1930), *Le prospettive economiche e finanziarie nelle aziende commerciali – Vol. I*, Firenze: Le Monnier.
- Cerboni, G. (1911), *La ragioneria scientifica*, Roma: Dante Alighieri.
- Cerboni, G. (1878), *Ricomposizioni logismografiche*, Roma: Tipografia Elzeviriana.
- Chialvo, L. (1935), “Fini delle valutazioni di bilancio e fine corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio-marzo, n. 2-3, pp. 89-91.
- Chironi, G. (1914), prolusione tenuta all’Università di Torino nel 1898, ora in Id., *Studi e questioni di diritto civile*, I, Torino: Bocca, 1914.
- Cinquini, L. (2007), “Fascist Corporative Economy and Accounting in Italy during the Thirties: Exploring the Relations between a Totalitarian Ideology and Business Studies”, *Accounting, Business and Financial History*, Vol.17, No.2, pp. 209-240.

Cinquini, L. & Marelli, A. (2002), “An Italian forerunner of modern cost allocation concepts: Lorenzo De Minico and the logic of the ‘flows of services’”, *Accounting, Business & Financial History*, Vol. 12, No. 1, pp. 95–111.

Codice di commercio / Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione B. - Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria.

Corradini, E. (1918), *Borghesia produttiva*, Roma: L’Italiana.

Costa, G., Faccipieri, S. & Rullani, E. (1978), “Crisi e corporativismo nel pensiero aziendalistico italiano”, in Toniolo, G. (Ed.), *Industria e banca nella grande crisi 1929–1934*, Milano: Etaslibri, pp. 382–408.

Costamagna, C. (1928), *Diritto corporativo italiano*, Torino: Utet.

Cottino, G. (2005), “L’impresa nel pensiero dei Maestri degli anni Quaranta”, *Giur. Comm.*, I, p. 9.

Croce, B. (1900), *Materialismo storico ed economia marxistica*, Bari: Laterza.

D’Alvise, P. (1930), “Sui bilanci annuali delle società anonime in regime fascista”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, marzo-aprile, n. 3-4, pp. 73-81.

D’Alvise, P. (1934), *Principi e precetti di ragioneria per l’amministrazione economica delle aziende*, Padova: Cedam.

D’ippolito, T. (1935), *I costi di produzione nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.

D’ippolito, T. (1940), *Le discipline aziendali – l’azienda corporativa*, Milano: Giuffrè.

D’ippolito, T. (1940), *Principi di ragioneria delle aziende corporative*, Milano: Giuffrè.

D’ippolito, T., & De Minico, L. (1943), “Il problema dei costi e dei prezzi e l’unificazione contabile nella economia di guerra”, *Rivista di Politica Economica*, febbraio, n. 2, pp. 62–76.

De Dominicis, U. (1980), *Lezioni di ragioneria*. Bologna: Azzoguidi.

De Felice, R. (2001), *Mussolini. Il duce. (II) Lo Stato totalitario*, Torino: Einaudi (Multimedia Edition–ME).

De Felice, R. (1976), *Intervista sul fascismo* (edited by Leeden A.), Bari: Laterza.

De Felice, R. (1986), *Le interpretazioni del fascismo*, Bari: Laterza.

De Felice, R. (2001), *Mussolini. Il duce. Gli anni del consenso*, Torino: Einaudi.

- De Felice, R. (1965), *Mussolini il rivoluzionario 1883-1920*, Torino: Einaudi.
- De Gobbis, F. (1931), *Ragioneria generale*, Milano: Dante Alighieri.
- De Gregorio, A. (1908), *Il bilancio delle società anonime*, Milano: Vallardi.
- De Minico, L. (1935), *Elasticità e relazioni dinamiche dei costi nelle imprese industriali*, Napoli: Rondinella.
- De Sanctis, F. (1971), *La Storia della letteratura italiana*, Torino: Einaudi.
- De' Stefani, A., & Amoroso, L. (1933), "La logica del sistema corporativo", *Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie*, Fascicolo IV, anno XLI.
- Del Noce, A. (1990), *Giovanni Gentile. Per un'interpretazione filosofica della storia contemporanea*, Bologna: Il Mulino.
- Del Vecchio, G. (1983), *Antologia di scritti di Gustavo Del Vecchio nel centenario della nascita (1883-1983)*, Introduzione a cura di F. Caffè, Milano: Franco Angeli Editore.
- Di Lazzaro, F. (1998), *Le 'frontiere' della ragioneria negli anni trenta*, Milano: Giuffrè.
- Donnini, V. (1938), "Dall'economia corporativa all'economia aziendale", *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 24-28.
- Fanelli, G. (1950), *Introduzione alla teoria giuridica dell'impresa*, Milano: Giuffrè.
- Fauci, R. (1990), "Materiali e ipotesi sulla cultura economica italiana tra le due guerre mondiali", in Becattini, G. (Ed.), *Il pensiero economico: temi, problemi e scuole*, Torino: UTET, pp. 183-231.
- Ferrajoli, L. (1999), *La cultura giuridica nell'Italia del novecento*, Roma e Bari: Laterza.
- Ferraris Franceschi, R. (1994), *Il percorso scientifico dell'economia aziendale*, Torino: Giappichelli.
- Ferri, C.E. (1932), Il concetto di corporatività, adunanza del 12 giugno 1930.
- Ferri, C.E. (1933), *L'ordinamento corporativo dal punto di vista economico*, Padova: Cedam.
- Ferri, G. (1990), "Del codice civile, della codificazione e di altre cose meno commendevoli", *Scritti giuridici*, Napoli, 1990, I, pp. 29 e ss.
- Ferri, G. (1935), "La legittimazione all'esercizio del diritto cartolare", *Banca borsa tit. cred.*, I, p. 168.

- Ferri, G. (1945), “La riforma dei codici”, *L’Epoca*, 25 febbraio 1945.
- Fisher, I. (1906), *The Nature of Capital and Income*, New York: Macmillan Co.
- Flower, J. (1996), “Schmalenbach, Zappa and Limperg: three ‘accounting heroes’ of Continental Europe”, in: Lapsley, I. (Ed.), *Essays in Accounting Thought: a Tribute to W.T. Baxter*, Glasgow: The Institute of Chartered Accountants of Scotland, pp. 173-192.
- Franck, T. M. (1990), *The power of legitimacy among nations*, Oxford: Oxford University Press.
- Foxcroft, H. C. (1898), *The Life and Letters of Sir George Savile, Bart., First Marquis of Halifax &c* (Vol. 2), Longmans, Green, and Company. Trad. it. *Opere complete*, a cura di G. Iamartino, Milano, Giuffrè, 1988.
- Gadamer, H.G. (1960), *Wahrheit und Methode*, tradotto in italiano da Vattino, G. (1992), *Verità e metodo*, VII ed., Milano: Bompiani.
- Galassi, G. (1984), “Accounting research in Italy: past, present and future”, in Hopwood, A.G., & Schreuder, H. (eds), *European Contributions to Accounting Research: The Achievements of the Last Decad.*, Amsterdam: Free University Press, pp. 163-187.
- Galassi, G. (2002), “Concern Economics (Economia Aziendale). The Italian research tradition”, *9<sup>th</sup> World Congress of Accounting Historians*, Melbourne, Australia, 30 July-2 August.
- Garigliano, C. (1934), “Aspetto ragioneristico del problema corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio-giugno, n. 5-6, pp. 254-258.
- Garigliano, C. (1936), “La ragioneria negli sviluppi dell’ordinamento corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, gennaio, n. 1, pp. 22-29.
- Gentile, E. (1982), *Il mito dello stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo*, Bari: Laterza.
- Gentile, E. (1996), *Le origini dell’ideologia fascista*, Bologna: Il Mulino.
- Gentile, E. (1995), “Un’apocalisse della modernità. La Grande Guerra e il mito della rigenerazione della politica”, *Storia contemporanea*, 5, ottobre 1995, pp. 733-787.
- Gentile, G. (1925), “Caratteri religiosi della presente lotta politica”, *L’educazione politica*, III, I, marzo 1925.
- Gentile, G. (1990), “Che cosa è il fascismo”, ora in *Politica e cultura*, I, a cura di Cavallera, H.A., Firenze: Le Lettere.

- Gentile, G. (1903), *Dal Genovesi al Galluppi*, Critica.
- Gentile, G. (1957), *Discorsi di religione*, Firenze: Sansoni.
- Gentile, G. (1931), *Filosofia dell'arte*, Bari: Laterza.
- Gentile, G. (1943), *Genesi e struttura della società*, Firenze: Sansoni.
- Gentile, G. (1946), *Genesi e struttura della società. Saggio di filosofia pratica*, Firenze: Sansoni.
- Gentile, G. (1922), *Gino Capponi e la cultura toscana del secolo XIX*, Firenze: Sansoni.
- Gentile, G. (1925), *Giordano Bruno e il pensiero del Risorgimento*, Firenze: Sansoni.
- Gentile, G. (1927), *Guerra e fede*, Roma: De Alberti.
- Gentile, G. (1916), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Pisa: Mariotti.
- Gentile, G. (1955), *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze: Sansoni.
- Gentile, G. (1913), *I problemi della scolastica e il pensiero italiano*, Bari: Laterza.
- Gentile, G. (1923), *I profeti del Risorgimento italiano: Mazzini e Gioberti*, Firenze: Vallecchi.
- Gentile, G. (1923), "Il mio liberalismo", *La nuova politica liberale*, 1 gennaio 1923, p. 11.
- Gentile, G. (1909), *Il modernismo e i rapporti tra religione e filosofia*, Bari: Laterza.
- Gentile, G. (1918), *Il tramonto della cultura siciliana*, Bologna: Zanichelli.
- Gentile, G. (1912), *L'atto del pensiero come atto puro*, Palermo: Annuario della Biblioteca filosofica.
- Gentile, G. (1954), *L'atto del pensare come atto puro*, Firenze: Sansoni
- Gentile, G. (1899), *La filosofia di Marx*, Spierri.
- Gentile, G. (1992), *La mia religione e altri scritti*, Firenze: Le Lettere.
- Gentile, G. (1913), *La riforma della dialettica hegeliana*, Messina: Principato.
- Gentile, G. (1989), *La riforma della scuola in Italia*, Firenze: Le Lettere.
- Gentile, G. (1917-1923), *Le origini della filosofia contemporanea in Italia*, Bari: Laterza.



- Gentile, G. (1929), *Origini e dottrina del fascismo*, Roma: Libreria del Littorio.
- Gentile, G. (1898), *Rosmini e Gioberti*, Pisa: Tipografia successori fratelli Nistri.
- Gentile, G. (1917-1923), *Sistema di logica come teoria del conoscere*, Bari: Laterza.
- Gentile, G. (1913-1914), *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*, Bari: Laterza.
- Gentile, G. (1923), *Studi sul Rinascimento*, Firenze: Vallecchi.
- Gentile, G. (1914), *Studi vichiani*, Bari: Laterza.
- Gentile, G. (1916), *Teoria generale dello spirito come atto puro*, Pisa: Mariotti.
- Ghisalberti, C. (1985), *La codificazione del diritto in Italia*, Bari: Laterza.
- Ghisalberti, C. (1993), "Tradizione e innovazione nel codice del 1942", in AA.VV., *I cinquant'anni del codice civile*, Milano, 1993, I.
- Giannessi, E. (1954), *Attuali tendenze delle dottrine economico-tecniche italiane*, Pisa: Corsi.
- Giannessi, E. (1935), *I costi di produzione nelle aziende tessili cotoniere*, Firenze: Seeber.
- Giannessi, E. (1943), *Costi e prezzi-tipo nelle aziende industriali*, Milano: Giuffrè.
- Gianturco, E. (1947), "L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale", prolusione tenuta all'Università di Napoli nel 1891, ora in Id., *Opere giuridiche*, II, Roma: Libreria dello Stato, 1947
- Giovannini, P. (1942), *L'amministrazione aziendale generale-corporativa. Gestione, ragioneria ed organizzazione delle aziende dello Stato Corporativo*, Milano: Ulrico Hoepli editore.
- Giovannini, P. (1935), *L'azienda nello stato corporativo*, Messina/Milano: Casa Editrice Giuseppe Prinicpatò.
- Greco, P. (1934), "Aspetti e tendenze odierne del diritto commerciale", *Riv. Dir. Comm.* I, pp. 334 e ss.
- Greco, P. (1947), "Il diritto commerciale fra l'autonomia e la fusione", *Riv. Dir. Comm.*, p. 9.
- Grossi, P. (2000), *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950*, Milano: Giuffrè.

Guthrie, J., & Parker, L. D. (2011), "Reflections and projections: 25 years of interdisciplinary perspectives on accounting, auditing and accountability research", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 25, No. 1, pp. 6-26.

Heidegger, M. (1927), *Sein und Zeit*, tradotto in italiano da Chiodi, P. (1969), *Essere e tempo*, Torino: Einaudi.

Iannarelli, A. (2000), "La cultura agraristica tra codificazione e costituzione (1935-1952)", *Continuità e trasformazione: la scienza giuridica italiana tra fascismo e repubblica*, Quad. fior. Per la storia del pensiero giuridico moderno, 28, Milano, I.

Irti, N. (1990), "Diritto civile", *Dig. Civ.*, VI, Torino.

Jaeger, P.G. (1964), *L'interesse sociale*, Milano: Giuffrè.

Knox, M. (2002), "Fascism: ideology, foreign policy, and war", in Lyttelton, A. (Ed.), *Liberal and Fascist Italy. 1900-1945*, Cambridge: Cambridge University Pres.

Kuhn, T. (1999), *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, a cura di Carugo, A., Torino: Einaudi.

Llewellyn, S. (2003), "What counts as "theory" in qualitative management and accounting research? Introducing five levels of theorizing", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 16, n. 4, pp. 662-708.

Lorusso, B. (1919), *Ragioneria generale basata sul sistema delle funzioni di controllo economico*, Bari: Laterza.

Malinverni, R. (1939), *Le corporazioni ed il problema dei costi*, Roma: Ed. Commercio.

Marchiaro, C. (1935), "Lo scopo ed il contenuto delle scritture contabili con riguardo al principio: 'L'utile della collettività deve essere anteposto al tornaconto del singolo'", *Rivista Italiana di Ragioneria*, aprile, n. 4, pp. 111-119.

Marchisio, E. (2007), *Sulle "funzioni" del diritto privato nella costituzione economica fascista*, Macerata: EUM x diritto.

Masi, V. (1926), *Ragioneria Generale*, Bologna: Cappelli.

Massa, G. (1919), *Trattato completo di ragioneria*, Milano: Giuffrè.

Ministero di Grazia e Giustizia, *Lavori preparatori per la riforma del codice civile, osservazioni e proposte sul progetto del codice di commercio*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1941-XIX

Mondini, E. (1898), *La ragioneria generale*, Como: Tipografia Editrice Ostinelli.

Mossa, L. (1930), "Dichiarazione cambiaria", *Riv. Dir. Comm.*, I.

Mossa, L. (1927), "Saggio critico sul progetto del nuovo codice di commercio", *Ann. Di dir. Comp. E di studi legisl.*, vol. I, pp. 170 e ss.

Mosse, G. (1974), *La nazionalizzazione delle masse*, Bologna: Il Mulino.

Musiedlak, D. (1990), "L'Université L. Bocconi de Milan (1902-1925)", *École française de Rome*, n. 126, Roma.

Mussolini, B. (1934), "Scritti e discorsi di Benito Mussolini. 1914-1939", 12 volumi, Milano: Hoepli (ristampa 1939 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)

Mussolini, B. (1924), "Preludio al Machiavelli", *Gerarchia*, vol. IV, aprile 1924, p. 109.

Navarrini, U. (1932), *Trattato elementare di Diritto Commerciale*, Torino: U.T.E.T.

Niceforo, A. (1937), *Il metodo statistico*, Messina: Casa Editrice Giuseppe Prinicipato.

Nicolò, R. (1982), "Diritto civile", *Cinquanta anni di esperienza giuridica in Italia*, Milano: Istituto di Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali dell'Università di Messina, pp. 55 e ss.

Onida, P. (1965), *Economia d'azienda*, Torino: Utet.

Onida, P. (1961), "Gino Zappa: commemorazione tenuta a Ca' Foscari il 15 aprile 1961", *Annuario dell'Istituto Universitario di Economia e Commercio e di Lingue e Letterature Straniere di Venezia per gli anni Accademici dal 1957-58 al 1963-64*, pp. 333-358.

Oppo, G. (1993), "Codice civile e diritto commerciale", *Riv. Dir. Civ.*, I, p. 221.

Oppo, G. (1993), "Intervento", in AA. VV., *I cinquant'anni del Codice Civile*, Milano, pp. 268 e ss.

Oppo, G. (2003), "Le grandi opzioni della riforma e la società per azioni", *Riv. Dir. Civ.*, p. 471.

Ornaghi, L., & Cotellessa, S. (2000), *Interesse*, Bologna: Il Mulino.

Paccès, F.M. (1933), *Aziendaria. Studi e battaglie*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

Paccès, F.M. (1934), *I costi industriali*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

Paccès, F.M. (1935), *Introduzione agli studi di aziendaria*, Torino: Istituto di Studi Aziendali.

Paccès, F.M. (1934), *Principi di aziendologia*, Pisa: Dispense.

- Padoa Schioppa, A. (1991), “Disciplina legislativa e progetti di riforma delle società per azioni”, *Studien zur Einwirkung der Industrialisierung auf das Recht*, Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, Band 9, Berlin, pp. 115 e ss.
- Pagano, A. (1919), “Nazione, stato, popolo”, *Politica*, Vol. II, fasc. II, pp. 179-193.
- Pagano, A. (1925), “Stato e sindacati”, *Politica*, Vol. XIX, fasc. I-II, pp. 5-18.
- Palumbo, R. (1999), “Spunti di riflessione sul decadimento del paradigma bestano a vantaggio di quello zappiano: il contributo di Vittorio Alfieri”, *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, n. 5/6, p. 303-320.
- Pancierà, E. (1939), *Riflessi corporativi nell'economia aziendale*, Palermo: G.B. Palumbo Editore.
- Pantaleoni, M. (1909), *Alcune osservazioni sull'attribuzione di valore in assenza di formazione di prezzi di mercato*, *Scritti vari*, Palermo: Sandron.
- Pantaleoni, M. (1909), “Di alcuni fenomeni di dinamica economica”, *Giornale degli Economisti*, s. 2, a. 20, vol. 39, settembre, pp. 211-254.
- Panunzio, S. (1987), *Il fondamento giuridico del fascismo*, Roma: Bonacci.
- Panunzio, S. (1940), “Verso un nuovo libro del codice civile: il Lavoro”, *Il Lavoro Fascista*, 7 settembre 1940.
- Parker, L. D., & Guthrie, J. (2012), “Accounting scholars and journals rating and benchmarking: Risking academic research quality”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26, No. 1, pp. 4-15.
- Parker, L. D. (2008), “Interpreting interpretive accounting research”. *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 19, No. 6, pp. 909-914.
- Parker, L. D. (2012), “Qualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance”, *Critical Perspectives on Accounting*, Vol. 23, No. 1, pp. 54-70.
- Parker, L. (2014), “Qualitative perspectives: through a methodological lens”, *Qualitative Research in Accounting & Management*, Vol. 11, No. 1, pp. 13-28.
- Perlingieri, P. (1984), *Il diritto civile nella legalità costituzionale*, Napoli, p. 64.
- Pertici, R. (1999), “Il Mazzini di Giovanni Gentile”, *Giornale critico della filosofia italiana*, gennaio-agosto, p. 137.
- Perticone, G. (1969), “Parlamentarismo e antiparlamentarismo nell'esperienza costituzionale italiana”, *Scritti di storia e politica del post-Risorgimento*, Milano: Giuffrè, pp. 185-218.

- Piccialuti Caprioli, M. (1978), “Documenti d’archivio sulla codificazione del 1942”, *Per Francesco Calasso, Studi degli allievi*, Roma, pp. 563 e ss.
- Pincigalli, A.M. (1974), “La vicenda della codificazione”, in Lipari, N. (1974) (a cura di), *Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento*, Bari, pp. 1 e ss.
- Pisani, E. (1901), *Elementi di ragioneria generale*, Roma: Dante Alighieri.
- Polanyi, K. (1974), *La grande trasformazione*, Torino: Einaudi.
- Pong, C. (1999), “Jurisdictional Contents between Accounting and Lawyers: The Case of Off-Balance Sheet Finance 1985-1990”, *Accounting History*, Vol. 4, No. 7, pp. 7-29.
- Posner, M.V. & Woolf, S.J. (1967), *Italian Public Enterprise*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Poulantzas, N. (1971), *Fascismo e dittatura. La terza internazionale di fronte al fascismo*, Milano, p. 53.
- Progetto / Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione B. Roma : Provveditorato generale dello Stato, Libreria, 1925.
- Progetto preliminare del Codice di commercio / Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma: Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942.
- Progetto preliminare del Libro dell'impresa e del lavoro / Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma : Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942.
- Progetto preliminare per il nuovo Codice di commercio/Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, presieduta da Cesare Vivante; con le relazioni [di] Ageo Arcangeli ... [et al.]. - Milano: Hoepli, 1922. – XXIII.
- Putzolu, A. (1941), *Lineamenti politici e giuridici della nuova Legislazione Civile Fascista*, Roma: Tipografia delle Mantellate.
- Relazione al progetto preliminare del Codice di commercio / Ministero di Grazia e Giustizia. - Roma: Istituto poligrafico dello Stato, Libreria, 1942.
- Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (Grandi) per l’approvazione del testo del libro del codice civile Del lavoro.
- Relazione del Ministro Guardasigilli al Re Imperatore sul libro quinto del codice civile, Roma, 1941.
- Relazione sul progetto / Commissione reale per la riforma dei codici, Sottocommissione B ; a cura [di] D'Amelio, [di] Arcangeli ... [et. al.]. - Roma: Provveditorato generale dello Stato, 1925.

- Rescigno, P. (1982), *Introduzione al Trattato di diritto privato*, 1, Premesse e disposizioni preliminari, Torino, p. 14.
- Rescigno, P. (1968), “Per una rilettura del codice civile”, *Giur. It.*, IV, pp. 218 e ss.
- Rocco, A. (1933), “Politica e diritto nelle concezioni dello Stato”, *Studi di diritto commerciale ed altri scritti giuridici*, Società Editrice del Foro Italiano, Roma, vol. II, pp. 455 e ss.
- Rodotà, S. (1967), “Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile”, *Riv. Dir. Comm.*, I.
- Rodotà, S. (1977), *Il diritto privato nella società moderna*, II ed., Bologna, p. 32.
- Romani, A.M. (1997), “*‘Bocconi ueber alles!’: L'organizzazione della didattica e la ricerca (1914-1945)*”, capitolo 2, pp. 105-247, in AA.VV. (1997), *Storia di una Libera Università*, vol. II: L'Università Commerciale L. Bocconi dal 1915 al 1945, Milano: Egea.
- Rondo Brovotto, P. (1997), “Sviluppi di una teoresi nuova fra cultura e potere: le scuole milanesi dell'economia aziendale”, in De Luca, G. (Ed.), *Pensare l'Italia nuova: la cultura economica milanese tra corporativismo e ricostruzione*, Milano: Franco Angeli.
- Rosina, E. (1888), *Ragioneria generale elaborata sul sistema delle funzioni amministrative*, Torino: Loescher.
- Rossi, G. (1882), *L'ente economico amministrativo*, Prefazione, Reggio Emilia: Stabilimento Tipografico degli Artigianelli.
- Rotondi, M. (1944), “La riforma della legislazione privatistica e del codice civile”, *Lo Stato moderno*.
- Rotondi, M. (1964), *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione*, Padova, pp. 253 e ss.
- Rousseau, J. J. (1945), *Il contratto sociale*, a cura di Gerratana, V., Torino: Einaudi.
- Rousseau, J. J., Garin, E., & Garin, M. (1971), *Scritti politici*, Vol. II, Laterza: Bari.
- Sacco, R. (1991), “Legal Formants, A Dynamic Approach to Comparative Law”, *Am. Comp. L. J.*
- Salzano, A. (1938), *Le dimensioni aziendali*, Parte I, Napoli: Il piccolo Marittimo.
- Santarelli, A. (1938), “Autarchia economica ed organizzazione aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 43–46.

- Santarelli, A. (1938), “Autarchia, prezzi, costi”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, ottobre, n. 10, pp. 327–328.
- Santarelli, A. (1935), “corporativizzare l’azienda”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre, n. 11, pp. 359-360.
- Santarelli, A. (1936), “La preparazione dei piani di produzione e la corporazione”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, p. 61.
- Santoro Passarelli, F. (1945), La riforma dei codici, *Diritto e giurisprudenza*, pp. 34 e ss.
- Sarti, R. (1971), *Fascism and the Industrial Leadership in Italy 1919–1940*, Berkeley, CA: University of California Press.
- Sassi, S. (1940), *Il sistema dei rischi d’impresa*, Milano: Vallardi.
- Sasso, G. (1998), *Le due Italie di Giovanni Gentile*, Bologna: Il Mulino.
- Saulle, G. (1940), “La Corporazione e la Ragioneria”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, ottobre-novembre, n. 10–11, pp. 236–237.
- Scapens, R. W. (2004), “Doing case study research”. *The real life guide to accounting research*, pp. 257-279.
- Schmalenbach, E. (1926), *Dynamische Bilanz*, Leipzig: G.A. Gloeckner.
- Schiavo, A. L. (1974), *Introduzione a Gentile* (Vol. 24). Bari: Laterza.
- Schwarzenberg, C. (1977), *Diritto e giustizia nell’Italia fascista*, Milano, pp. 198 e ss.
- Severino, E. (1978), *Gli abitatori del tempo*, Roma: Armando.
- Sieyès, E. J. (1970), *Qu’est-ce que le tiers état?* (Vol. 6), Librairie Droz.
- Somma, A. (2001), “Fascismo e diritto: una ricerca sul nulla?”, *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*
- Spada, P. (2001), “Introduzione” a AA.VV., *Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino: Giappichelli.
- Spaventa, B. (1972), *Opere* (vol. II), Firenze: Sansoni.
- Spirito, U. (1934), *Capitalismo e corporativismo* (ristampato in Spirito U., *Il corporativismo*), Firenze: Sansoni, 1970.
- Spirito, U. (1975), “La crisi dei giovani”, *Nuovi Studi politici*, I, gennaio-marzo 1975, p. 7

- Spirito, U. (1977), *Memorie di un incosciente*, Milano: Rusconi.
- Spirito, U. (1931), “Riformismo o rivoluzione scientifica”, *Politica sociale*, III, pp. 629-639.
- Strobino, A. (1941), “La statistica aziendale nel quadro delle rilevazioni d’impresa e dell’ordinamento corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, agosto-settembre-ottobre, n. 8–9–10, pp. 221–227.
- Strobino, A. (1941), “La statistica aziendale nel quadro delle rilevazioni di impresa e dell’ordinamento corporativo (continuazione e fine)”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, novembre, n. 11, pp. 293–297.
- Tarello, V. (1988), “Il termine “corporativismo” e le sue accezioni”, in Vardaro, G. (a cura di), *Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi*, Milano: F. Angeli.
- Teti, R. (1990), *Codice civile e regime fascista. Sull’unificazione del diritto privato*, Milano: Giuffrè.
- Trovati, A. (1938), “L’azienda nello stato corporativo”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, maggio, n. 5, pp. 170-171.
- Turi, G. (1995), *Giovanni Gentile. Una biografia*, Milano: Giunti.
- Valabrega, A. (1938), “Aspetti corporativi di gestione aziendale”, *Rivista Italiana di Ragioneria*, febbraio, n. 2, pp. 54-57.
- Valentini, F. (1966), *La controriforma della dialettica*, Roma: Editori Riuniti.
- Vassalli, F. (1960), “Della legislazione di guerra e dei nuovi confini del diritto privato”, *Studi giuridici*, Milano, II, pp. 337 e ss.
- Vassalli, F. (1960), “Motivi e caratteri della codificazione civile”, in Vassalli, F. (1960), *Studi giuridici*, vol. III, tomo II, Milano, pp. 605 e ss.
- Verbali delle adunanze della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*, Milano: Vallardi.
- Vianello, V. (1928), *Istituzioni di Ragioneria generale*, Roma: Albrighi Segati.
- Viganò, E. (1998), “Accounting and business economics traditions in Italy”, *European Accounting Review*, Vol. 7, No. 3, pp. 381-403.
- Vivante, C. (1929), “L’autonomia del diritto commerciale e il sistema corporativo”, *Dir. E prat. Comm.*, I, p. 113 e ss.



- Vivante, C. (1887), "Per un codice unico delle obbligazioni", *Arch. Giur.*, pp. 497 e ss.
- Vivante, C. (1935), *Trattato di diritto commerciale*, V ed., vol. III, Milano: Giuffrè.
- Zagrebelsky, G. (1998), "Premessa" alla ristampa di Mortati, C. (1998), *La costituzione in senso materiale*, Milano: Giuffrè.
- Zan, L. (1994), "Towards a history of accounting histories: perspectives from the Italian tradition", *European Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, pp. 255-307.
- Zappa, G. (1935), *Fabio Besta, il Maestro: commemorazione letta a Cà Foscari il 2 febbraio 1935*, Milano: Giuffrè.
- Zappa, G. (1937), *Il reddito di impresa*, Milano: Giuffrè.
- Zappa, G. (1915), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali*, Roma: Anon. Libr. ital..
- Zappa, G. (1920), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali; I valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci*. Roma: Anon. Libr. ital..
- Zappa, G. (1929), *La determinazione del reddito nelle imprese commerciali; I valori di conto in relazione alla formazione dei bilanci*. Roma: Anon. Libr. ital..
- Zappa, G. (1946), *La nazionalizzazione delle imprese: brevi note economiche*, Milano: Giuffrè.
- Zappa, G. (1914), *La tecnica dei cambi esteri. Teoria e pratica dei pagamenti internazionali*, Milano: Soc. Editrice Libreria.
- Zappa, G. (1935), "La Tecnica della speculazione in borsa", *sunti di lezione dettati dal Prof. Gino Zappa all'Università L. Bocconi negli a.a. precedenti il 1932-33*.
- Zappa, G. (1956), *Le produzioni nell'Economia delle imprese*, Milano: Giuffrè.
- Zappa, G. (1910), *Le valutazioni di bilancio, con particolare riguardo ai bilanci delle società per azioni*, Milano: IES.
- Zappa, G. (1927), *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*, Milano: Istituto Editoriale Scientifico.
- Zunino, P.G. (1985), *L'ideologia del fascismo*, Bologna: Il Mulino.